This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

HARVARD LAW LIBRARY
3 2044 061 725 040

Digitized by Google

60

13 & July 1923

HARVARD LAW LIBRARY

FROM THE LIBRARY

OF

HEINRICH LAMMASCH

Received May 25, 1922.

Digitized by Google

Italy

Digitized by Google

Digitized by Google

crim
L S

Magi

47

Digitized by Google

Digitized by Google

Dott. Prof. FRANCESCO MAGRI

STUDIO SPERIMENTALE

INTORNO

AI SISTEMI REPRESSIVI

PISA
TIPOGRAFIA EDITRICE GALILEIANA
DELLA REAL CASA

1893

Digitized by Google

C+W
Middlest

MAY 25 1922

Digitized by Google

PREFAZIONE

I.

Preliminari.

Nel sistema logico lo studio dei rimedi è sempre l'ultimo, poichè presuppone la nozione delle cause morbose. In principio la scienza si limita ad offrirci semplicemente certe cognizioni e certi rimedi empirici che a poco giovano; ma a mano a mano che si scuopre la *patogenesi* delle singole entità morbose, anco lo studio dei rimedi assume sempre più un carattere scientifico, razionale, tale da poter ritrovare misure efficaci preventive e curative, quando ormai la malattia ha invaso l'organismo. Lo stesso processo si è tenuto nella cura dei mali sociali, e in particolar modo, di quella speciale anomalia che dicesi *criminalità*.

Digitized by Google

In primo luogo si è dovuto limitare e descrivere esattamente le diverse forme delittuose, togliendole dalle confuse teoriche medievali. Dopo questo studio profondo, ma tutto *obiettivo*, delle singole entità criminose, si è dovuto ricercarne le cause intime; come appunto, nella *patologia*, prima si descrivono *obiettivamente* i diversi stati morbosi dai fenomeni che presentano, poi si passa alla ricerca delle cause dalle quali provengono. Dopo questo secondo genere di ricerche, viene lo studio dei rimedi. Nella scienza criminale, descritte esattamente le diverse forme delittuose, si cominciò a ricercarne le cause: donde proviene mai questa speciale anormalità che dicesi *delinquenza*. Anche qui *l'empirismo* suggerì diverse soluzioni, ma sempre *unilaterali*, del problema, ora vedendone l'origine in questa ora in quella causa. In seguito noi accenneremo come nei tempi passati, più che lo scienziato, uomini di cuore, filantropi si applicassero alla soluzione di un tal problema, e si formassero diverse società contro il delitto, società ora rivolte a combattere l'abuso degli *alcools*, ora a propagare l'istruzione, ora a bandire e a diffondere la religione, ora a togliere l'uso dei narcotici, ora a mitigare la miseria, ora ad impedire la diffusione di libri, giornali ecc. immorali e pericolosi ecc., secondo che si ritenne che cause dei delitti ora era *l'alcool*, ora la mancanza d'istru-

Digitized by Google

zione, ora la mancanza di religione, ora l'abuso di narcotici, ora la miseria, ora le letture oscene e pericolose. Così *l'empirismo* condusse sempre a soluzioni unilaterali, quindi non vere, del problema intorno ai fattori della criminalità. Però nemmeno in questo momento mancarono giuste intuizioni. Così HELVETIUS, il ROSSIHRT, il PUTMANN, solo per citarne alcuni, elevandosi in un campo più scientifico, attribuirono la genesi del delitto a cause sociali (V. MAGRI, *Studi intorno la responsabilità penale*, Pisa, Mariotti). I criminalisti poi, intricati in controversie intorno al libero arbitrio e facendo intervenire continuamente la divinità nelle loro teorie, seguendo in ciò gli scrittori di scienze sociali e politiche i quali a forza di fare entrare Dio e la Provvidenza nèlle loro faccende e nelle loro teoriche risolvevano ogni problema, vedevano nelle pene l'unico ed efficace rimedio contro il delitto. Essi ritennero, in principio, che la pena efficace, vera, dovea consistere in un *exquisitum tormentum*. Ecco la panacéa universale con la quale si curavano tutti i principali mali sociali. Solo coi dolori atroci del corpo si poteva ottenere dagli uomini l'estorsione della verità, l'astenzione dalle azioni nocive ed antisociali. Si predicava dai teologi e dai filosofi che « *dolores corporales et pœnæ cœlestia gaudia parant* » (S. BONAVENTURA). Da questi principj, che solo coi dolori

Digitized by Google

e colle pene l'uomo poteva esser guidato nel retto sentiero fino ai celesti gaudi, si produsse nel Medio Evo, e anco nei tempi passati più vicini all'epoca moderna, una specie, per dir così, di ossessione per la quale noi vediamo scrittori gravissimi di scienze criminali e politiche, andare con sommo studio ricercando raffinatezze e squisitezze nei tormenti coll'escogitare nuovi attrezzi di tortura sempre più atroci e crudeli. Per citare un esempio, il *tractatus de tortura* del GANDINUS fu dedicato al Pontefice, e l'autore nell'ampollosa prefazione si scusa se la piccolezza del suo ingegno non gli ha permesso di trovare più raffinati congegni per estorquere dagli uomini la verità « *primam lucis et scientiæ fontem* ». Nei tempi moderni si reagì, è vero, a simili idee, ma le teorie unilaterali alle quali sopra abbiamo accennato intorno alla patogenesi del delitto, non potevano servire di fondamento a nessun studio adeguato di mezzi per combattere il fenomeno criminoso. Ma coll'immenso progresso che in quest'ultimi tempi si è fatto nella fisiologia, nella patologia, nelle scienze sociali, e in ultimo nella sociologia, anche il problema intorno i fattori della delinquenza fu condotto sopra un terreno più scientifico (V. MAGRI, *Una nuova teoria generale della criminalità: Nuova scienza penale* fasc. 2-3: *Classificazione dei delinquenti).* Se affermassimo che noi oggi conosciamo precisamente

Digitized by Google

in cosa consista la forma speciale della nevrosi criminale, sarebbe un correr troppo. Infatti le diverse teorie che si danno per spiegare il fenomeno criminoso, dimostrano appunto che noi ignoriamo in che cosa consista, e non ne abbiamo propriamente una cognizione positiva. Ma però è certo che noi del fenomeno criminoso conosciamo già tanto che basti, perchè possa essere intrapreso con frutto uno studio particolareggiato dei rimedi da opporsi al delitto. Intanto, come si vedrà nel seguito di questo lavoro, va abbandonata l'idea gretta di una fiducia illimitata nelle pene. Le pene o i sistemi repressivi possono essere utili quando siano basati sopra criteri scientifici, ma la loro azione è necessariamente limitata. I mali sociali vogliono in principal modo esser curati con rimedi sociali. Bisogna abbandonare l'idea quanto mai gretta che si aveva nei tempi passati nei quali colle carceri, colla beneficenza, cogli Ospedali, cogli Asili ecc. si medicavano tutte le piaghe sociali. La miseria si voleva medicare coi *Reclusori dei poveri*, l'*Ubbriachezza* cogli *Ospizi* per gli ubriachi abitudinari e dementi, il vagabondaggio colle elemosine dei Conventi e colle elargizioni dello Stato, la corruzione dei minorenni colle *Case di correzione*, la delinquenza colle *Prigioni*, colle *Case e Istituti di Patronato*, il libertinaggio nelle donne colle *Case per le Con-*

Digitized by Google

vertite, l'esposizione degli infanti con le *Case degli Innocenti*, le malattie e le degenerazioni prodotte dall'ambiente sociale cogli *Ospizi*, cogli *Spedali*, e in ultimo la questione sociale si risolve da alcuni con un aumento di carità, di elemosine, di ricoveri, di asili ecc. Non nego che tutte queste istituzioni siano rimedi belli e buoni, ma fino ad un certo punto; sono pagliativi, panacèe universali che lasciano le cose come le trovano; il male sta in altro punto; nell'ambiente ed organizzazione sociale. Ecco il vero malato da curare; ecco il vero punto da sanare! Noi adunque riteniamo, accordando pure efficacia ai sistemi repressivi, che i sistemi preventivi siano i rimedi più energici, più valevoli contro il delitto. Ma, intendiamoci, con ciò non vogliamo togliere ogni valore ai sistemi repressivi, che pure l'esperienza dimostra utilissimi. Nelle stesse scienze mediche vediamo riprodursi questo fenomeno — che mentre nei tempi passati si dava estrema prevalenza ai mezzi curativi, ai medicinali ecc., oggi invece si dà maggiore importanza ai mezzi preventivi. Così la maggior parte delle degenerazioni, delle infezioni che resistono ad ogni mezzo curativo, si possono eliminare con buoni sistemi preventivi (sistemi d'igiene pubblica). Se i mezzi preventivi sembrano in generale aver maggiore efficacia, con ciò non vogliamo, lo ripeto, andare ad un estremo opposto e togliere, come qual-

Digitized by Google

cuno ha voluto, ogni valore ai sistemi curativi o repressivi. Inoltre è da osservarsi che i mezzi preventivi consistono in modificazioni dell'ambiente, intendendo la parola ambiente in un senso generale, ma è noto che ben poche sono le modificazioni di questo genere che all' uomo è dato attuare. Inoltre i fenomeni naturali non possono essere combattuti che parzialmente.

II.

Processo Scientifico.

Dalle cose che abbiamo sopra osservato e dando uno sguardo generale alla scienza, vediamo che il processo secondo cui essa si svolge, può dividersi in tre parti:

1° Ricerca della casualità:

2° Cognizione ed ordinamento di attinenza tra cause ed effetti:

3° Mezzi e caratteri a loro attribuiti per mantenere o restituire lo stato normale.

A). Per ricerca della casualità ultima s' intendono le cause biologiche, ossia quelle forze, o quei principî donde i fenomeni traggono l' origine e le

Digitized by Google

qualità loro: o, in termini più generali, per casualità ultima si intende la ricerca delle *leggi generali* della vita.

B). La scienza risulta da un completo ed universale sistema di connessione tra cause ed effetti. Tutti i fatti in natura hanno tra loro un vincolo necessario: ond' è che, determinata la legge generale, tutti i fatti debbono con essa perfettamente combaciare. E ciò sarebbe se molti elementi causali, se molte cause incidentali non introducessero modificazioni più o meno ampie, e quindi deviazioni più o meno gravi.

C). Dalla considerazione di tali deviazioni e dalla connessione tra questi effetti, le cause accidentali che li producono e le leggi generali della vita, sorge l' idea *dei rimedi*, ossia della ricerca di certe potenze alle quali si attribuiscono determinati caratteri, atte a correggere, a vincere simili deviazioni e ad eliminarne le cause produttrici. In questo consiste il processo scientifico.

In generale si ritiene che la *casualità* sia un' idea innata. Ma invece essa richiede un grande sviluppo intellettuale, ed è un' idea essenzialmente acquisita. Nella mente di un selvaggio non esiste alcuna connessione casuale: i fenomeni anco più ovvi non sa concepire che staccati, senza alcun legame tra loro, attribuendoli a questa o quella divinità. La più elevata *concezione della casualità*, costituisce

Digitized by Google

ciò che chiamasi *genio*. NEWTON è grande, è l'uomo di genio che tutti conoscono, per questo perchè ebbe una intuizione profondissima della causalità. Ciò dimostra la sua grandiosa scoperta della gravitazione universale, mentre gli astronomi del suo tempo si contentavano di porre gli angeli a roteare le sfere celesti. Egli ebbe l'intuizione di quello che poi provò matematicamente. La legge della evoluzione generale è una conquista della scienza moderna, ma prima fu l'intenzione di pochi geni, che seppero vedere la legge di *casualità* là dove per secoli ci si contentò di vedere il *fiat* di una divinità diversa secondo le diverse mitologie, secondo le tradizioni dei diversi popoli.

Dunque l'attuazione completa del metodo scientifico, presuppone un largo sviluppo intellettuale.

E questo metodo scientifico comincia oggi ad applicarsi alle scienze sociali, alla psicologia, alla pedagogia e in genere alle scienze morali. Fino a tanto che le azioni sociali e le azioni individuali furono considerate come indeterminate e indipendenti dalle leggi generali della vita, o leggi biologiche, non fu possibile l'applicazione di un rigoroso metodo scientifico. I rimedi che si applicano allora, sono estremamente empirici. Infatti era impossibile al fisico lo stabilire le leggi del moto, delle forze ed energie della natura, senza la cognizione della legge più generale e più importante che è

Digitized by Google

la gravitazione, senza prescindere dagli attriti, e immaginando nel moto una «*vis quaedam incorporalis, cœlestialis et propre creatrix*», come scrivono i fisici del Medio Evo.

E discendendo alle attuazioni pratiche, è facile comprendere come la meccanica poco si avvantaggiasse da tali teorie, e i *rimedi* che da queste si potevano trarre per evitare attriti, esplosioni ecc. erano affatto nulli. Quindi le industrie, i congegni meccanici di qualsiasi genere non potevano essere che molto elementari, e andare avanti con quei mezzi empirici che la pratica insegnava.

Passando alla medicina, le patologie erano oltre modo incerte, perchè non si conoscevano le leggi generali fisiologiche. Dalla qual cosa proveniva che lo studio dei *rimedi* era estremamente empirico e a nulla di efficace approdava.

Passando nel campo delle scienze psicologiche e morali, i pedagogisti (tra quali in modo speciale Spencer) hanno dimostrato che anticamente non ha esistito una scienza dell'educazione. Le teorie medievali e tradizionali hanno considerato l'uomo indipendente dalle leggi fisiologiche per ciò che si attiene ai così detti *rimedi e mali morali*, convalidando colla pratica le stranezze scientifiche di Haller che affermava: « *Pathologiæ et Phisiologiæ quidem theoricæ non extenduntur neque ad humanum cerebrum examinandum et curan-*

Digitized by Google

dum, neque ad æthicos morbos ». Ne conseguiva che la *psicologia*, la *psichiatria*, la scienza dell'educazione ecc. non avevano fondamento alcuno, poichè lo stesso organo materiale il cervello, essendo l'istrumento dell'anima, era considerato (non so se con maggiore o minor logica dei moderni metafisici che pongono la potenza dell'anima subordinata alla integrità del cervello) fuori delle leggi generali della fisiologia e della patologia.

Allora i *rimedi* ai morbi psichici, i mezzi educativi erano estremamente empirici, quando pure non pareggiavano i peggiori congegni tirannici nello straziare i corpi di tali infermi, e di coloro che doveano essere iniziati nella via del bene.

E venendo più strettamente al nostro campo, le idee tradizionali ritengono che il vizio sia un effetto della prava volontà dell'uomo. Dall'altro lato la volontà viene concepita come una potenza metafisica indipendente da ogni legge fisiologica e patologica, determinantesi per sua propria iniziativa.

Se in seguito questa teoria così assoluta non è più accettata che da pochi, rimane salva però nel fondo e in mezzo alle influenze interne ed esterne che gravano su l'individuo, l'iniziativa della libera volontà.

Dalla qual cosa consegue che l'idea del vizio si estenda grandemente e comprenda moltissime

Digitized by Google

azioni che costituiscono vere e proprie alterazioni patologiche. Così in altri tempi il MORGAGNI e il SEMENTINI ebbero a correre grave rischio, per dato e fatto della Curia romana, per avere scritto e insegnato pubblicamente, che la *mania furiosa*, la *clemenza incompleta* erano, non vizi, ma infermità proprie del cervello. E lo stesso GUAINERO fu ritenuto eretico per avere affermato che l'epilettico, invece di un vizioso, era un vero e proprio infermo.

Il Clero combattè le teorie di questi valenti psichiatri come infette da eresia! « *Supra omnia voluntas, clara illa facies veri, quae hominem ducit, dum de ista cœlestiali facultate non abutitur* ». Ecco la teoria colla quale si proscrivevano le giuste ricerche e teorie degli psichiatri! Lo stesso avviene oggi per quella forma tanto combattuta della *pazzia morale*. Quello che spaventa è, al solito, che molte azioni criminose si abbiano ad ascrivere ad alterazioni organiche e non al vizio. Ecco quello che spaventa ed ha spaventato tanto la scuola metafisica ortodossa. L'Abate BUCCELLATI, già professore a Pavia, negò prima questa forma di follia morale, ma in seguito l'ammise (perchè oggi è ammessa da tutti gli psichiatri e ricevuta nella scienza) consigliando però a distinguere quando la criminalità proceda da *vizio* e quando sia l'effetto di pazzia morale! Ora è noto

Digitized by Google

che la scienza non ammette una criminalità proveniente da vizio nel senso dei teologi e dei moralisti.

Per i metafisici tutto è *vizio* e tutto è *volontà!* Ecco le due grandi parole che scientificamente non significano nulla; perchè nella scienza ogni azione è perfettamente determinata, sia da cause organiche, oppure esteriori.

Da queste idee è venuto un ritardo enorme nello sviluppo delle scienze psichiatriche e criminali.

Quanto ai *rimedi*, il fuoco, la morte, gli esorcismi e la tortura ecc. furono quelli usati per i pazzi.

Per i criminali non si ebbero veri e propri sistemi repressivi che nei tempi moderni. Anticamente i delinquenti o fuggivano spontaneamente o, mandati in bando, si raccoglievano in grandi attruppamenti che costituivano il brigantaggio, di mare e di terra, dal quale furono infestate le società civili fino all' epoca moderna. Nell' epoca moderna si attuarono provvedimenti repressivi; ma siccome la criminalità non ha mai significato nulla all' infuori di un mero *vizio*, così non si pensò mai a cercare una serie di mezzi co' quali le tendenze criminali si potessero combattere e vincere, nei casi in cui ciò è possibile.

Bastava che il delinquente, questo grande vi-

Digitized by Google

zioso, patisse e soffrisse dolori proporzionati alla gravità del suo reato. I delinquenti vennero ammassati in luoghi luridi, spesso senza rispetto ad età e sesso, dove parte morivano di stenti e in mezzo alle laidezze e vizi del carcere, parte riuscivano a fuggire, e quelli che rimanevano tornavano in società abbrutiti e più di prima perversi e corrotti. Ma poi venne la reazione: il sentimentalismo fu tutto rivolto in favore del malfattore. Si dette diritto al pane e all' ozio; tutto si fece per rendere meno disgustosa la pena, ma nulla per la ricostituzione organica e psichica del colpevole. Quasi tutti gli stabilimenti penitenziari italiani ho con premura visitato, e, per quanto mi si permetteva, ho voluto che le mie visite non fossero superficiali. Confesso che ritornando in me e meditando sopra quanto aveva veduto, mi domandava stupito come mai gli individui che uscivano dai nostri penitenziari, non uscivano con una depravazione e perversità maggiore di quella che poi dimostrano nelle loro recidive. Non vi è luogo dove tutte le iniquità, lungi dall' essere abbattute, giganteggiano, si estendono, come negli stabilimenti penitenziari, che noi con suprema contraddizione crediamo luogo di *rimedio* contro il delitto. Qui il delinquente impara che ben poco temibili son le pene quando pure la carcere non è preferibile al lurido tugurio dell' operaio onesto: qui la

Digitized by Google

nulla veggenza dei direttori, il personale scarso, ignorante, spesso più corrotto e novello corrompitore dei detenuti; la sconcia promiscùità di notte da rinnovare le nefandezze dell' antico contubernio; l' ozio di giorno, le combriccole tra i carcerati, la impotenza nel reprimerle, la suggestione e gli ammaestramenti che ogni peggior malfattore dà al meno peggiore; i patti di nuove associazioni a delinquere; perfino la *maffia* entro gli stabilimenti meridionali, dalla quale i secondini, le guardie, i direttori sono spaventati e diventano ossequienti ai desideri dei più terribili malfattori; i giochi inventati per passare il tempo e che scompariscono per incanto quando la porta del carcere si apre; le rivolte dei prigionieri che spaventavano e quindi rendono indulgenti i direttori che fanno di tutto per non irritare i reclusi, poichè la responsabilità di tali disordini in ogni caso risalirà a loro e ne saranno in ogni caso le vittime; la nessuna vigilanza (poichè si calcola *una* guardia ogni 100 reclusi), la mancanza degli stabilimenti penali sufficenti per il numero dei detenuti che quindi sono agglomerati in pochi stanzoni (con grave danno della moralità e dell' igiene) e non adattati a scontare le pene come sono scritte nel codice; il piccol numero delle celle nelle quali, per poco lume dell' Amministrazione carceraria, si pongono, invece dei delinquenti più perversi, pericolosi, contagiosi,

Digitized by Google

temibili, i delinquenti più pacifici e meno temibili; la inattività che ribadisce il vagabondaggio; la crescente nevrastenia e la conseguente ulteriore degenerazione; i pochi mestieri usati che nuociono per la scelta, piuttosto che giovare alla ricostituzione organica dell' individuo ecc.; rendono non solo impossibile la correzione del colpevole, ma lo peggiorano grandemente. E questi sono i rimedi che la società ci offre contro il delitto! E poi i criminalisti si meravigliano dell' alta recidiva!

Tutto ciò nasce perchè non si è mai avuto un concetto scientifico della criminalità. Quando si è detto che il criminale è un vizioso, si è detto tutto. Ma con questo discorso non è possibile escogitare nessun rimedio efficace, perchè non si sà dove agire, e non si conosce la natura del delitto.

Quindi, applicando rigorosamente il metodo scientifico, che sopra esponemmo, è necessario ricondurre tutte le azioni sociali e tutte le azioni individuali alle leggi generali della vita, abbandonando l'idea, ormai insostenibile, che l'uomo e la società umana siano fuori d'ogni legge naturale, come hanno creduto e credono la maggior parte dei metafisici.

Ma siccome il delitto non combacia colle leggi biologiche generali che regolano le azioni sociali e individuali, così dee dichiararsi un fenomeno anormale e patologico.

Digitized by Google

È solo allora che, studiando la natura del fenomeno criminoso, se ne potranno conoscere le cause, e, conosciute le cause, fin dove sarà possibile, apprestarne i rimedi.

Questo è il metodo che si segue, come già dicemmo, in ogni ramo di scienza.

III.

Processo Storico.

Per ciò che riguarda i *rimedi* o i *mezzi arteficiali* con cui l' intelligenza umana si è sforzata di riparare ai mali *naturali* che affliggono le società o gli individui, la storia può dividersi in tre grandi epoche:

1° Epoca del predominio della natura o epoca delle reazioni meramente naturali:

2° Epoca del predominio illimitato dei mezzi arteficiali su l' andamento naturale della società umana:

3° Epoca di conciliazione tra le leggi della natura e i poteri o i mezzi arteficiali che sono considerati come rimedi atti a coadiuvare le reazioni e l' evoluzione naturale.

Digitized by Google

Poche parole per mostrare l' esattezza di questa distinzione.

Nei primi tempi delle associazioni umane, il delitto dà luogo ad una reazione meramente *naturale:* l' individuo dee tutelare da sè stesso la propria sicurezza. Non esiste allora alcun potere od organo sociale incaricato di proteggere l' individuo contro le aggressioni che tendono a distruggerlo. Il delinquente si segrega spontaneamente quando non è ucciso dalla reazione individuale, e forma al difuori della società grandi attruppamenti (brigantaggio) che infestano le società civili. La selezione naturale ha luogo in tutta la sua cruda estenzione: i deboli assaliti dai più forti periscono miseramente: i degenerati, tutti coloro che nascono imperfettamente organizzati, muoiono non potendo resistere nella lotta per l' esistenza. I pazzi, gli infermi sono barbaramente trucidati essendo carico inutile alla famiglia, quando questa comincia ad assistere, e alla società. I gruppi sociali lottano tra loro incessantemente, e il più forte soprafà e distrugge inesorabilmente il più debole. Non esiste alcun regime organizzato d' igiene pubblica, onde le epidemie a quando a quando fanno strage immensa fino alla distruzione totale di diversi popoli. Non esiste alcuna publica previdenza, onde, quando vengono a mancare, per l'inclemenza delle stagioni, i fruttati della terra, la fame semina

Digitized by Google

ovunque la morte, come vediamo presso alcune tribù dell' Africa. Gli impadulamenti del suolo, l' inquinamento naturale delle acque, i centri d' infezione distruggono a centinaia queste tribù primitive, senza che la mano dell' uomo combatta ed elimini in nessuna parte le influenze deleterie della natura. Esso non oppone che reazioni meramente naturali. Vediamo infatti che molti popoli selvaggi si sono adattati a vivere, dopo una lunga e grave mortalità, in ambienti tossici, nei quali sarebbe impossibile la vita per popolazioni civili.

Questa prima fase dunque, è di semplici *reazioni naturali.*

Il secondo periodo invece è caratterizzato dal concetto che con mezzi arteficiali si possano eliminare fenomeni sociali naturali. Così, cominciando della vecchia Roma, si crede eliminare la miseria con un mezzo tutto arteficiale, col mezzo delle elargizioni, mentre l' immensa turba dei plebej e dei miserabili, in quell' epoca, era un portato dell' intiera organizzazione politica dello Stato romano. Nel Medio Evo la carità cristiana crede rimediare a tutte le piaghe sociali con una gran quantità di elemosine, con un numero grandioso di *ospizi, spedali, Case di custodia per gli esposti, per i minorenni, per le donne traviate, cogli Oratori e colle preghiere.* Nei tempi più recenti si fondano *ospizi per i vecchi miserabili, ospizi di maternità,*

Digitized by Google

asili per gli alienati, asili per gli ubbriaconi abitudinari, asili per gli Orfani, Monti di pietà, Associazioni di Misericordia per gli infermi e per le elargizioni a domicilio, pie case che vigilano e promuovono la carità pubblica, associazioni filantropiche che distribuiscono elemosine, altre sono intente a diffondere l' istruzione e massimamente l' istruzione religiosa, altre a combattere la miseria, altre a combattere l' abuso dell' alcool, altre l' abuso dei narcotici, altre sono società di patronato per i liberati dal carcere ecc. Così ogni piaga sociale ha il suo asilo ove può essere sanata. Ed è un affaticarsi continuo per moltiplicare gli Asili, moltiplicare gli Spedali, aprire ospizi, ampliare case di custodia, aumentare e dotare gli istituti di beneficenza. I conventi mantengono migliaia e migliaia di persone, a volte paesi intieri, con le loro elemosine ed elargizioni che salgono a milioni; i prelati più illustri lasciano tutte le loro ricchezze per la fondazione di opere pie; i patrizi più cospicui lasciano legati vistosi da impiegarsi in tali istituti.

Quanto al delitto e alla repressione, le pene vengono considerate come i migliori rimedi contro la criminalità, sebbene (cfr. Ferri, *Sociol. crim.* p. 275) la storia facesse vedere come fosse assolutamente infondata una tale illimitata speranza nelle penalità. Così le pene le più gravi non valsero a

Digitized by Google

raffrenare la corrutela che invase l' impero Romano nella sua decadenza, nè soffocare l' invadente Cristianesimo, nè il moltiplicarsi dei crimini. La stessa inefficacia delle pene si ebbe ad esperimentare in Alemagna nel secolo XV, nel reprimere la bestemmia sotto Luigi IX fino a Luigi XIV, le false testimonianze, spergiuri in Inghilterra e Scozia, le ribellioni in Irlanda ecc.

Il Ferri mostra, come queste stesse idee di fiducia illimitata nelle pene perdurino anco oggi nella mente di scrittori sebbene giustamente stimati.

Questo periodo vien da me chiamato: epoca del predominio illimitato dei mezzi arteficiali su l' andamento naturale della società umana.

La terza epoca di conciliazione tra le leggi della natura e i poteri o i mezzi arteficiali che sono considerati come rimedi atti a coadiuvare le reazioni e l' evoluzione naturale, è quella moderna.

Oggi adunque non si ha più molta fiducia in quelle panacée che sono i rimedi arteficiali, coi quali si credeva e da alcuni si crede anche ora potere eliminare fenomeni naturali. L' intelligenza dell' uomo può esercitare grandi selezioni, grandi trasformazioni, come lo dimostrano i fatti; tuttavia la sua azione non è indefinita, specialmente quando si pretenda combattere direttamente i fe-

Digitized by Google

nomeni; sarà meglio cercare adagio adagio di deviarne le cause.

La società umana comincia finalmente ad essere considerata come un organismo e struttura naturale, e non più come un *quid* creato dalla volontà dell'uomo e mutabile quando a lui piaccia, o come uno stato imposto da Dio e guidato e conservato da un potere sopranaturale la Divina Provvidenza.

Queste sono le linee fondamentali che hanno servito di guida al presente studio. Il lettore poi spassionatamente giudicherà della bontà delle osservazioni ulteriori che saremo per fare, e dei sistemi in questo lavoro esposti.

Pisa 8 Settembre.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

§ 1.

Il fondamento del diritto di punire sta nella *necessità di mantenere le condizioni necessarie per la vita completa dell'aggregato.* Ma prima di giungere a questa idea così chiara dello scopo di repressione, la storia ci dice che varî ne' diversi periodi storici furono gli scopi che si attribuirono alle pene e le formule con le quali se ne indicò la funzione[1]. Tale incertezza non deve farci meravigliare quando si pensi

[1] Frammenti dai quali si può dedurre il concetto che della pena ebbero i Romani. A. Gellius, *Noctes Atticae* VII, 14. Seneca, *De Ira,* I, 5, 14-16, II, 31: *De Clem.* I, 21. Dal tit. *De poenis* cfr. fr. 6 § 1; 16 § 10; 28 § 15; 20; 11. L. 31 D. *Depositi:* L. 6 § 1 D. *de cust reor:* L. 6 § 3 D. *De re mil:* L 3 § 2 D. *ad L. Corneliam de sicariis:* L 9 § 3 D. *de Off. proc.* etc. Geyer, *Encyclopädie der Rechtswissenschaft in systematischer Bearbeitung,* Leipzig, 1882, T. I p. 8 e segg. Vedasi l'ampia bibliografia che riporto nella *Introduzione* al mio libro — *Una nuova teoria generale della criminalità* — Pisa 1891. W. H. Nolens, *De leer van den H. Thomas van Aquino over het recht,* Utrecht, 1890. Grotius, *De jure belli ac pacis* Lib. II c. 20. Hobbes, *Elementa philosophica de cive.* Pufendorff, *De iure naturae et gentium* lib. VIII c. 3. Thomasius, *Fundamenta juris naturalis et gentium.* Wolff, *Instituta juris naturalis et gentium.* Fichte, *Grundlage des Naturrechts nach den Principiën der Wissenschaftslehre,* Jena 1796. Ahrens, *Cours de droit*

Digitized by Google

che la teoria della pena presuppone la risoluzione di molti altri problemi; presuppone una precisa nozione del delitto, uno studio perfetto delle cause della delinquenza, retti criteri di proporzione penale ecc., onde bene disse il FRANCK, che la pena è la parte più oscura e difficile del diritto criminale, e bene, a significare la necessità di tali preliminari ricerche, scrisse lo SWINDEREN: «la peine est une suite de l'infration»[1].

I criminalisti passati non poterono avere nessun concetto esatto della criminalità, poichè essi, come tutti gli scrittori di cose sociali, per quella che il BOCCARDO chiama mancanza di storicità, si riferiscono

---

naturel, 1868. STELTZER, *Kritik über von Eggers Entwurf eines peinlichen Gesetzbuchs für Schleswig-Holstein*, Altona 1811. CARMIGNANI, *Teoria sulle leggi della sicurezza sociale*. ROMAGNOSI, *Genesi del diritto penale*. Oltre i *Trattati generali* del CARRARA, ROSSI, TOLOMEI, GIULIANI, PESSINA, BUCCELLATI ecc. vedasi HERBART, *Allgemeine praktische Philosophie*, Leipzig, 1873. BRUSA, *Sul nuovo positivismo della giustizia penale*. LUCCHINI, *Corso di diritto e di procedura penale. I Semplicisti (ed. francese)*. FERRI, *Sociologia criminale*, 1892. PUGLIA, *La nuova fase evolutiva del diritto penale. Manuale del diritto penale*. VON HOLTZENDORFF, *Introduzione storica al diritto penale*. Vol. I. HARRIS, *Principî di diritto penale*. 1861. GAROFALO, *Criminologia. Offese e difese*. BERENINI, nel *Manuale di* COGLIOLO fasc. 9, 10. ecc. FIORETTI, *Liberazione condizionale (idem)*. POLETTI, *Del diritto di punire e della tutela penale*. BOVIO, *Saggio critico sul diritto penale*. CAMPOLONGO, *Studio sul rinnovamento della scienza penale*. VON LISZT, *Lehrbuch des Deutschen strafrechts*, BERLIN, 1888. LINDAAL IACOBS, *Beschouwingen over straf en straffen*, Amsterdam, 1884. LOMBROSO, *L'uomo delinquente* vol. I c. I. BENEVOLO, *La scuola classica e la scuola positiva* 1886. MERKEL, *Lehrbuch des Deutschen Strafrechts*, Stuttgart, 1889. IMPALLOMENI, *Il codice penale italiano*. 1890. vol. I. *Introduzione*. SPENCER, *Essais de politique*. MAGRI, *Una nuova teoria della penalità* c. I, 1891. PUGLIA, nella *Scuola positiva* 15, 30 Gennaio 1892.

[1] O. Q. VAN SWINDEREN, *Esquisse du droit penal actuel dans les Pays-Bas et à l'Etranger*, 1891 p. 17 e segg.

Digitized by Google

alle condizioni che offre la società a loro presente, e le riguardano come assolute. La mancanza di storicità li porta a tener conto solo del periodo storico a loro presente, e a considerare la società in una forma *statica* e non *dinamica*. La spiegazione allora dei fenomeni sociali diviene impossibile, e la finalità non si può trovare più nella società stessa o nell'essere, ma è necessario rintracciarla al difuori in un ordine extranaturale, creando un dualismo non esplicabile che con principî affatto metafisici. La società nel suo sviluppo dinamico mostra che il fenomeno della criminalità è normale nei suoi primordi, quando non si hanno che gruppi sociali imperfettissimi. Adagio adagio la delinquenza diviene sempre più un fatto anormale, e in fine i sociologi, che studiano astrattamente le leggi dello sviluppo sociale, ne vedono in una lontana evoluzione la scomparsa quasi completa, per non dire assoluta, come nelle società animali. Le società cominciano con gruppi piccoli e semplici che poi divengono tipi superiori, più grandi, più complessi, per passare a formare ancora tipi molto più elevati, più grandi e molto più complicati e molto stabili. È chiaro che la organizzazione e la condotta di una società non può essere cambiata, senza che siano modificate e cambiate le proprietà delle sue unità. Questa modificazione alla sua volta può essere ritardata, accelerata o anche impedita da cause esteriori. Evidentemente, perchè una società come la nostra potesse costitursi, le unità, che costituivano i gruppi primitivi dai quali essa derivò, doverono cambiarsi e modificarsi. Però esistono delle cause di perturbazione che possono distruggere parzialmente questi cambiamenti; donde sorge il fenomeno

Digitized by Google

della criminalità. È in base a tali criteri che può farsi uno studio veramente scientifico della delinquenza. Ed ora vediamo l'errore dei vecchi scrittori.

Hobbes, considerando che nella società si commettono non pochi malefizi, concluse che la natura umana era estremamente egoista. Gli mancò, perciò, la differenza tra onesti e delinquenti, e la delinquenza dovrebbe essere per lui un fenomeno normale. Ma allora resta inesplicabile come la società umana abbia potuto costituirsi, e si viene all'assurdo che la società abbia così cambiato dai gruppi primitivi fino ai tempi moderni, senza che parallelamente cambiassero le unità. Evidentemente non considera le cause estranee perturbatrici, alle quali abbiamo sopra accennato. È un fisico che vuol stabilire le leggi del moto, prendendo in fascio gli attriti che vengono dal mezzo e le forze di resistenza confondendo colle forze che spingono quel dato corpo. Il fisico, invece, deve studiare, prima, le leggi del moto prescindendo dagli attriti e dalla resistenza del mezzo (cause perturbatrici) che calcolerà poi. Non è che la criminalità a questo grado di evoluzione delle società umane sia una funzione normale, ma vi sono delle cause accidentali (biologiche e sociali), che la riproducono.

Wolff dichiara, al contrario, che l'uomo è chiamato alla perfezione; per conseguenza non sa spiegare perchè delinqua. « L'homme est appelé à la perfetion, mais il n'aboutira jamais, aussi longtemps que cette économie existera »; osserva lo Swinderen. Wolff non ha considerato che l'uomo è perfezionabile ma per mezzo di *variazioni lente;* che ha cominciato il suo cammino dalla più grande depressione organica e psi-

Digitized by Google

chica, ed a questa ritorna più o meno ove cause accidentali (perturbatrici) la tornino a favorire. Ha studiato in astratto la perfettibilità dell'uomo, ma non ha considerato che praticamente esistono molte cause perturbatrici, che tendono a farlo retrocedere.

Hegel, razionalista, ammette una volontà suprema, razionale, che sussista come tale, che determina tutto il mondo. Questa volontà impersonale si sviluppa in parte come qualche cosa d'interno, chiamato bene, e come qualche cosa d'esteriore, che s'intende il mondo esterno. Una collisione può nascere tra la coscienza e il mondo esteriore, donde deriva la possibilità del male per una certa durezza della volontà (moralità). Hegel ha riconosciuto delle cause accidentali esteriori, che possono far deviare la perfettibilità dell'uomo; ma la sua teoria è infruttuosa, perchè non si sa dove esista questa volontà impersonale che guida l'uomo, e non è vero che la coscienza umana agisce di necessità razionalmente, poichè sappiamo che l'uomo ha imparato a furia di esperienze.

Kant, come tutti sanno, crede che l'intelligenza indichi all'uomo ciò che è morale e dia ordini categorici, obbligatori per lui. Ammette un dualismo tra « le bon plaisir » e « la passion sensuelle ». Riconosce il libero arbitrio, per cui la criminalità non significa più nulla. Con questo ritrovato molto comodo è tolta ogni questione, e non esiste più nessuna differenza tra onesto e delinquente. Quando l'uomo commette un reato, è la passione sensuale che la vince sopra gli ordini categorici dell'intelligenza. Ma non è già che le passioni sensuali abbiano più forza dell'imperativo categorico, ma ciò avviene per il libero arbitrio di cui l'uomo gode.

Digitized by Google

Lo Stahl, insieme con Kant, ci fa sapere di più, che Dio mantiene l'ordine del mondo direttamente con i suoi comandamenti e il suo potere nella coscienza degli onesti; ma a causa della iniquità degli uomini, che non agiscono secondo la loro coscienza, l'umanità è obbligata a far rispettare la morale, per ciò che si attiene alle sfera del diritto, mediante sanzioni penali.

La maggior parte dei criminalisti si basarono sopra i citati sistemi, e tutti ammisero principî eterni, assoluti, una legge naturale infusa da Dio nell'uomo, il principio assoluto del libero arbitrio ecc. Gli scrittori di scienze sociali poi, facendo intervenire la Provvidenza, trovarono una facile soluzione di tutti i problemi [1].

Ciò significa non avere nessuna idea dello sviluppo della società umana e dei cambiamenti paralleli, che hanno dovuto subire le unità. Ciò significa che fino ad oggi non si è considerata la società che nella sua forma *statica*. La società, qual'è modernamente, si è considerata come il tipo assoluto, non in relazione alle fasi di evoluzione per le quali è passata e per quel molto che potrà anco progredire, prescindendo dalle cause perturbatrici. Se la società moderna è il tipo assoluto, bisogna ammettere che una funzione normale (e non un fenomeno anormale, transeunte) sia pure la delinquenza perchè assai sparsa. Ma siccome il delitto tende a distruggere la società, e perciò non può riguardarsi logicamente come una funzione normale, si

---

[1] Gabba, *Intorno ad alcuni più generali problemi della scienza sociale* II serie, Firenze, 1881.

Digitized by Google

è dovuto immaginare il libero arbitrio che spiegasse queste controsenso. Dal libero arbitrio la metafisica ha dedotto l'esistenza di Dio. Allora è bisognato ammettere cause finali fuori della società e dell' individuo.

Il Carrara scrive, che l'uomo viene al mondo per raggiungere certi fini per i quali è stato creato, e, a raggiungerli, questa vita e la società gli servono di mezzo.

Tutto ciò si chiami teologia e metafisica, il fatto è che non ha che far nulla colla scienza.

§ 2.

Per questa vanità delle teorie criminali, sentendosi sempre più il bisogno di studiare rimedi da opporsi al delitto, uomini di cuore, filantropi, direttori di carceri ecc. cominciarono ad applicarsi al problema con criteri più pratici. Si crearono società di patronato, di pubblica assistenza, società contro la miseria, contro l'abuso degli *alcools*, società per diffondere l'istruzione, la religione ecc. Il problema fu sempre riguardato sotto un aspetto troppo unilaterale. Ora si attribuì la delinquenza alla mancanza di educazione, ora alla miseria, ora al lussò, al giuoco, alla deficente istruzione. Idee più ampie in proposito espressero Helvetius, il Rosshirt e il Puttman, che attribuirono il delitto alle leggi e alle istituzioui sociali. Le discussioni, le società ecc. succedevano le une alle altre senza portar e nessun rilevante vantaggio [1].

È solo oggi che abbiamo intrapreso uno studio della criminalità con idee più scientifiche.

---

[1] Magri, *Studio intorno l' imputabilità penale* c. I, Pisa 1889.

Digitized by Google

§ 3.

Dopo questo nessuno si potrà più meravigliare se la incertezza delle idee sia stata fino ad ora grandissima nello stabilire i criteri repressivi della criminalità, incertezza che si rispecchiò nelle formule colle quali si denotò la funzione e il fondamento delle pene.

§ 4.

Tra i sistemi, che ora passiamo ad esaminare, migliori sono quelli che tengono conto delle tendenze morali divenute oramai innate nell'uomo, che lo fanno giusto, buono e generoso; ove concorrono però circostanze favorevoli; ma tengono conto eziandio dell'ammaestramento dell'esperienza, che tali forze non sempre sono tanto valide da assicurare che la vita legale sarà quella preferita da tutti gli uomini.

È necessario però che la società rimedi a questo difetto con mezzi speciali che diconsi penali. « È facile comprendere, scrive il Bain, che il nostro commercio personale con esseri umani in diverse condizioni sociali, possa bastare a darci tutte le abitudini morali necessarie ad un buon cittadino. A questo si aggiungono mezzi ausiliari che consistono nella dispensazione pubblica del castigo. Le tribù selvagge non ci offrono altre lezioni di morale; situazione che del resto si ripete fra di noi ».

L'individuo sa per esperienza e per l'osservazione di ciò che accade agli altri, quanto costi la disobbedienza ai limiti prescritti dalle leggi, ed evita le pene prima

Digitized by Google

per volontà sua propria, poi per abitudine acquisita. Le pene sono un mezzo ausiliare per rafforzare il sentimento morale o per aggiungerci quel tanto che manca. Che se vi è deficenza completa di tendenze innate morali, allora la pena agisce come mezzo eliminativo, poichè la vita della società esige che l'individuo sia in uno stato di dipendenza totale, dipendenza che ciascuno sente respettivamente di fronte agli altri, dei quali bisogna che tenga conto, e la sua condotta si atteggi a seconda delle relazioni sociali. Abbiamo dimostrato in altro scritto: che è legge fondamentale di qualsiasi organizzazione, o sociale, o animale, l'*affermazione delle unità*. Colla evoluzione sociale le unità sono modificate in modo che la loro *iuxta positio* diviene possibile, acquistando la facoltà di agire determinatamente, entro certi limiti, in modo da tener conto delle sodisfazioni dei bisogni e dei desiderî personali di coloro che circondano. Ora la pena si propone appunto questo scopo: *l' affermazione delle unità sociali* — Questo è quanto si trova di positivo intorno alla teorica delle pene, materia estremamente intralciata da concezioni metafisiche.

§ 5.

Facendo adunque un po' di storia, troviamo presso i Greci delle teorie intorno al fondamento del diritto di punire che attribuiscono alla pena lo scopo della intimidazione, della correzione, della prevenzione. Aristotele propende più al sistema della prevenzione generale: Platone al sistema della prevenzione speciale. È notevole come questo filosofo deduca il fondamento della

Digitized by Google

pena dal principio di giustizia assoluta entro i limiti della utilità sociale. Ammette come fine della pena l'emenda del colpevole. Per ARISTOTELE scopo principale della pena è *l' intimidazione*. La superiorità di queste dottrine dei grandi filosofi greci si scorge comparandola con le idee errate degli Indiani e dei Chinesi, per i quali il fondamento del diritto di punire sta nella onnipotenza dello Stato, che ha diritto di vietare come delittuose le azioni che vuole, e punire in quella misura che vuole. Presso i Romani si trova stabilito come scopo della pena, promiscuamente, la intimidazione, l' emenda, la prevenzione, la soppressione degli individui pericolosi. Nel Diritto penale romano, perciò, si trova una dottrina veramente esatta intorno alla funzione delle pene. Nel Medio Evo vi si aggiunge l' elemento religioso, e la pena diviene *la restaurazione, la redenzione, la riabilitazione, l' espiazione* del delitto. Vale la massima che: — *pœnæ humanæ leviores reddunt æternas*. Allora lo scopo della pena diviene soprannaturale: giovare al colpevole nell' altra vita; quindi i supplizi non hanno più limite, perchè, per quanto gravi, non raggiungeranno mai la gravità delle pene eterne. Però, in mezzo a questa confusione di principî, Tommaso d' Aquino (benchè parli di correzione e anche d'intimidazione in quanto Dio stesso minaccia ai peccatori ostinati l'eterna dannazione) tende ad armonizzare la pena col principio politico: « quidquid contra ordinem insurgit consequens est ut ab ordine et principe ordinis deprimatur: quæ quidem depressio pœna est ». Ma per non andare più in lungo che questo scritto non consenta, riassumiamo in gruppi gli scopi attribuiti alla pena:

Digitized by Google

1.° *Intimidazione e correzione* (Hobbes, Vico, Wolff, Welcher, Ahrens, Röder, Krause, Groos ecc.). Con questo sistema, se il delinquente non è più correggibile, la pena mancherebbe di scopo. Ultimamente il ch. prof. Impallomeni ha cercato dimostrare come il principio specifico della penalità stia per l'appunto nella *intimidazione*. « Quando si dice che il diritto penale è tutela giuridica, è difesa sociale, e simili, si dice una cosa vera, ma nulla che sia esclusivamente proprio del diritto penale. Questo principio specifico non consiste nemmeno nella forza fisica repressiva della pena, nel potere, cioè, di porre il delinquente nell' impossibilità, relativa almeno, di nuocere ulteriormente. Poichè tale è la proprietà soltanto delle pene carcerarie, e nessuno ha mai contrastata la razionalità di altre specie di pena. E, oltre a ciò, i delinquenti si chiudono in carcere ancora quando si abbia ragione di credere cessate in loro le cause di ricadere nel delitto, senza che perciò sia meno legittima l'irrogazione della pena. E infine anche i pazzi si chiudono in manicomio; anche le bestie malefiche se non si uccidono, si mettono in gabbia, perchè non nuocciano altrui, senza che perciò s' irroghi una pena: e in conseguenza la forza fisica repressiva non è una proprietà esclusiva della pena. Nè varrà il dire che la pena attinga il suo carattere proprio dallo scopo di difendere la società dal reato, poichè resterà a sapere in che il reato si distingua appunto dagli altri fatti nocivi, o che hanno la possibilità di nuocere agli interessi giuridici della società, in che si distingua precisamente dall'opera nociva di un pazzo, di una persona incoscente, di un animale. E dopo che si sa-

Digitized by Google

prà tale distinzione, bisognerà saperne un'altra, quale cioè, sia la linea di separazione tra l'ingiusto civile, come comunemente si dice e l'ingiusto criminale... Quando noi ricerchiamo, infatti, il principio specifico del magistero punitivo, vogliamo sapere la funzione specifica della pena, cioè il principio attivo della stessa; noi ricerchiamo, in altri termini, che è ciò che la rende idonea a procacciare la difesa sociale del diritto.... Quest'attività speciale non consiste nella sua forza fisica repressiva, e neanco nel male che per essa è inflitto, mentre, per quanto non se ne abbia l'intenzione, è un male anco per il pazzo la privazione della sua libertà; essa consiste dunque nella sua forza morale preventiva..... La pena, cioè, tende a intimidire, o a correggere, o a produrre l'uno e l'altro effetto insieme» *(Il principio specifico della penalità* nella *Rivista penale,* vol. XXXIII). L'Impallomeni fonda pure su questo principio della intimidazione la teorica della imputabilità *(Il Codice p. italiano illustrato,* Firenze 1890). Il Ferri *(Sociologia criminale,* p. 520*)* combatte questa teorica, poichè è indubitato, siccome scrivono tutti gli alienisti, tra i quali, il De Mattos, che anche i pazzi sono intimidabili, e «l'esperienza giornaliera dimostra che essi possono modificare i propri atti in vista di castighi e di ricompense». Ma questa obiezione, che il Ferri adduce contro la teoria che fa della intimidazione il criterio specifico della penalità, non mi sembra molto grave, poichè, se è vero che anche gli alienati sono intimidabili e la vista di castighi e di ricompense agisce su di loro, ciò devesi intendere in un modo relativo. Infatti gli alienati sono intimidabili solo dai castighi pronti ed imminenti,

Digitized by Google

i cui effetti e la cui imminenza sia sotto la loro vista materiale. Posto l'alienato in libertà, quando anche il Codice minacci le più terribili pene, egli che non se le vede imminenti e i cui effetti non ha sott'occhio attualmente, non è affatto intimidabile. Dunque c'è una bella differenza tra l'intimidabilità dell'individuo non alienato che calcola gli effetti futuri della pena sopra di lui e la intimidabilità del pazzo, che non penetra davvero tanto lungi e non è ottenibile se non facendogli vedere e toccar con mano gli effetti dei castighi e la loro attualità. Più grave, invero, è l'altra obiezione, che vi sono delinquenti non affatto intimidabili e per i quali è impossibile ottenere la correzione. Qui non voglio entrare nella controversia se esista o no un delinquente-nato (discussione che abbiamo fatto altrove) come lo ammette la scuola positiva. Infatti l'Impallomeni invoca la esperienza (§ 5) per negarlo. Noi su questo punto non dividiamo l'opinione dell'egregio professore, e anzi crediamo che la esperienza abbia sempre dimostrato la non intimidabilità e la impossibilità, come ebbe a dire anche il Canonico (*Riv. car.* 1885, 91), di correzione per alcuni individui. L'Impallomeni è, in altri termini, seguace del sistema della correzione giuridica; quello che gli antichi dicevano « *deterere improbos formidine poenae* ». In base ad un tal concetto esclusivo molti (fra questi il Roeder e il Girardin che parodiò, direi quasi, l'opera classica del Beccaria) dichiararono ingiuste le pene perpetue. Infatti questa è una conclusione legittima ove si ammetta sempre la intimidabilità e la correzione del colpevole. E su questo punto potrebbero richiamarsi le osservazioni di Holtzendorff (*Mord und*

Digitized by Google

Todesstrafe p. 224 ecc.), e del Geyer (nella *Rivista penale* 1877 p. 143), che, tuttavia, ritengo affatto contrarie alla esperienza. I legislatori tanto passati quanto moderni hanno riconosciuto un tipo di delinquente incorreggibile e non intimidabile, per il quale hanno stabilito pene perpetue e segregazione perpetua dal civile consorzio. La qual dura verità si è imposta pure al nostro legislatore, che nel nuovo Codice sanzionò la pena dell'ergastolo a vita; e s'impose ai cultori di discipline carcerarie fino dal momento in cui l'Abate Franci fondò in Firenze uno dei primi stabilimenti penitenziari di correzione, poichè là non si mandarono che solo alcuni delinquenti, disperandosi dei peggiori malfattori potere ottenere la correzione. Ora questi individui agiscono per delinquenza congenita o acquisita? È una ricerca superflua quando i fatti e l'esperienza hanno sempre dimostrato a tutti i legislatori la esistenza di alcuni delinquenti, per i quali sono necessarie pene assolutamente perpetue, poichè è impossibile poterli intimidire e rimuovere dal delitto colla minaccia dei castighi quantunque severi e duri. Se le pene perpetue e la stessa pena di morte fino ad oggi e con un carattere di severità eccezionale non sono riuscite a trattenere dal delitto, è segno che una parte dei delinquenti non è intimidabile. A tutto ciò si aggiungono difficoltà pratiche insuperabili al principio della intimidazione. Come si farà a trovare una pena che per il suo genere e la sua quantità sia atta ad intimidire una folla di delinquenti organicamente e psichicamente tanto eterogenea? L'esperienza ci dice che, per quanto i legislatori abbiano fatto, non hanno saputo trovar mai pene che per il loro genere e per

Digitized by Google

la loro quantità riuscissero in tale intento. È vero quello che dice il Bauer, che « non avvi maniera di leggi che raggiunga il suo fine con illimitata estensione e pienezza », ma è altresì anche vero che, per affermar ciò, bisognerebbe dimostrare che è solo con questo criterio dell'intimidazione a preferenza di altri come quello della difesa sociale, della segregazione (i cui benefici ed inoppugnabili effetti abbiano dimostrato nella *Teoria generale della criminalità* c. I) o della selezione ecc. che il legislatore si avvicina di più ad ottenere il suo scopo, la repressione della criminalità. E questa conclusione sarebbe per il principio della intimidazione nudo e semplice contraddetta dalla esperienza, poichè i peggiori malfattori, non affatto intimidabili, non rientrerebbero più nel magistero penale; mentre col principio della segregazione da noi propugnato, oltre tutti i benefici effetti della intimidazione, si ottiene il sequestro perpetuo dalla società degli individui affatto inadattati. Prendiamo pure questo criterio della *intimidazione* come una delle caratteristiche speciali e principali della pena, ma non ne facciamo il criterio esclusivo, perchè, bisognerà ammettere per tutti i malfattori una inadattabilità temporanea e quindi sempre ottenibile la loro correzione giuridica. Cade, allora, la giustizia di ogni pena perpetua (che l'esperienza ha sempre dimostrato necessaria per taluni delinquenti a difesa della società) e bisognerebbe supplire con pene temporanee più o meno dure e variabili nella loro durata. Ora, lo ripeto, l'esperienza ha dimostrato a tutti i legislatori che ciò sarebbe un errore gravissimo.

Nemmeno riteniamo la intimidazione e la coazione

Digitized by Google

specifica solo alla legge penale, poichè tutte le leggi (a meno di restare lettera morta) debbono avere un carattere più o meno spiccato di coazione. Ora una simile coazione potrà derivare non dal timore della reclusione e dell'ergastolo ecc., ma sibbene dal timore di perdite patrimoniali rilevanti, dalla decadenza di alcuni diritti ecc. vantaggiosi all'individuo. Ma una coazione vera e propria esiste anche nelle leggi civili. Così il timore di subire perdite patrimoniali fa compiere una serie di disposizioni fiscali e procedurali, che altrimenti nessuno adempirebbe, benchè qui non sia a parlare di carattere penale. La decadenza da alcuni diritti, che possono portare perdite materiali, fa stare in guardia e adempire diverse formalità ecc. A volte la inosservanza di una legge civile o commerciale può cagionare all'individuo una pena più grave (come in qualche caso la perdita dell'intiera sua sostanza patrimoniale) che non il Codice penale con le sue ammende, con l'esilio ecc. Gli è adunque che tutte le leggi esercitano una certa coazione, altrimenti, sarebbe vano aspettarne la esecuzione. Perfino le leggi biologiche debbono la loro osservanza alla coazione. Chi di costituzione debole e inferma si astiene dall'abusare della salute, ad onta che a ciò lo spingano le sue tendenze, è spaventato dai dolori e dalle infermità che deriverebbero dall'esercizio immoderato, ad esempio, delle funzioni sessuali, benchè anche qui si trovino individui viziosi che vanno incontro a precoce morte piuttosto che astenersi dall'esercizio immoderato delle loro tendenze.

Per me, come già dissi nel cap. I della *Nuova teoria generale* ecc., non havvi un *quid* affatto proprio e specifico della penalità, ma tutto è questione di gradi.

Digitized by Google

Il magistero penale è stato uno dei più potenti mezzi di variazione della razza in conformità delle regole di retto vivere sociale, poichè la maggiore e più estesa segregazione degli individui inadattabili alla società si è ottenuta per mezzo di questo. Il magistero penale è adunque uno strumento di variazione della razza il più efficace di tutti gli altri mezzi arteficiali usati dal potere sociale. È appunto su questo principio che noi poggiamo anche la responsabilità penale (cfr. *Nuova teoria* ecc. c. III) 2.° *Convenzione* (Filangieri, Vattel, Rousseau, Blackstone, Pastoret, Brissot ecc.). Questa teoria, basandosi sopra il patto sociale, oggi non è più seguita da alcuno. 3.° Hegel vede nella pena *una negazione della negazione del diritto,* fatta dal colpevole col reato. È una teoria inammissibile, perchè la pena non può negare il maleficio ormai avvenuto e la distruzione del diritto (p. es alla vita ecc.) che ne è stata la conseguenza. 4.° Herbart basa la pena sopra un principio estetico: « il delitto non punito irrita, dispiace ». Mi pare la riproduzione delle vecchie teorie di Hume, Brukner, Romano, Pagano, Lunden ecc., che basarono la pena sopra lo spirito di reazione di fronte ad un fatto delittuoso (vendetta). 5°. Lo Steltzer riconosce lo scopo della pena nella *correzione giuridica,* ma non nella correzione morale. La pena ha per scopo, secondo lui, di indurre nel malfattore *una migliore disposizione giuridica.* È, in altri termini, la teoria della intimidazione: quindi si ricade nelle solite obiezioni fatte sopra. 6.° Teorie miste: per le quali la pena è giustificata nel suo fondamento per la sua giustizia intrinseca, e la sua applicazione per il manteni-

Digitized by Google

mento dell' ordine sociale (Berner, Mittermayer, Geyer, Henrici, Merkel, Möhl, Ortolan, Haus, Meyer, Wick, Wirth, Rossi, Lucas, Trébutien, Rauter, Cousin, Köstlin, Royer-Collard ecc.) — Il difetto di questa teoria sta nel giustificare la pena risalendo ad un concetto di giustizia assoluta, concetto metafisico, che è una vera superfetazione, in quanto il magistero penale è giustificato solo dal secondo principio, dalla necessità, cioè, del mantenimento dell'ordine sociale. Tale teorica è un temperamento della dottrina di Kant, che basò la pena sopra il principio esclusivamente morale. Qui rientra la dottrina eclettica del Carrara, che scrive — la pena non ha per scopo nè che giustizia sia fatta, nè la riparazione del male causato, nè l'intimidazione, nè la correzione, nè l'espiazione, nè la vendetta, *ma il ristabilimento dell' ordine giuridico.* È inesplicabile come possa avvenire questo ristabilimento dell' ordine giuridico una volta che la pena non ha potenza di restaurare il diritto violato, e nemmeno è necessario che ripari, finchè è possibile, il male causato, nè che spaventi i malfattori o i male inclinati ecc. Una volta che l' *intimidazione* non può essere che uno scopo secondario, non necessario, alla sua essenza intrinseca, è incomprensibile come la pena farà a rimediare il danno mediato (reprimere le tendenze de' male inclinati ecc). Non si capisce (concludo) come in fatto sia realizzabile questo ristabilimento dell'ordine giuridico, senza che la pena abbia per scopo o la correzione, o l'intimidazione, o la segregazione dell'individuo dalla società, o la riparazione in parte del male causato ecc. 7.° La formula inversa è seguita dalla scuola italiana (Mamiani, Carmignani ecc.). Infatti questa scuola

Digitized by Google

pone come principio cardinale la sicurezza della società *(politica nacessitas)* e come limite la giustizia. Anche qui andare a cercare il limite della pena in un principio di *giustizia assoluta* è una superfetazione inutile, perchè fuori della necessità sociale la pena diviene di per sè ingiusta e dannosa. 8.° *Teorie relative;* le quali ammettono come scopo il mantenimento dell'ordine sociale per mezzo della intimidazione, offrendo così al delinquente i motivi che gli mancano, onde possa condurre una vita legale (Feuerbach, Bauer, Romagnosi ecc.). È una teorica più pratica e vera delle citate, ma dimentica che quando nel colpevole esiste la destituzione completa del senso morale (e qui importa poco se sia congenita o acquisita) la pena non può offrire nessun motivo per indurlo a tenere una vita legale. Del resto con questo sistema la pena dovrebbe logicamente irrogarsi prima del maleficio. Avvenuto questo, essa non ha più scopo. Qui pure rientra il sistema del Bentham, che vuole che il legislatore agisca colla pena su la natura sensitiva dell'uomo, la quale sensibilità è ottusa nel malfattore, che ha la destituzione del senso morale. 9.° Fichte vuole che in fatto di delinquenza non si faccia questione di *moralità* ma di *logica*. Parte dal concetto che ogni nostra cognizione forma un tutto; quindi nessuno si può formare l'idea di una persona senza richiamare l'idea di tutte le altre e figurarsele; e quando immagina una persona libera, non può prescindere dall'idea che tutte le altre sieno libere. La conseguenza, che si deve irresistibilmente presentare alla sua mente, è che l'individuo deve limitare la sua libertà per l'idea della possibilità della libertà altrui. Dunque lo

Digitized by Google

scopo della pena è *correggere* il delinquente con simili ammaestramenti. Qui il FICHTE dimentica che l'uomo agisce secondo i propri sentimenti; quindi i delinquenti, che non sentono affatto i riguardi sociali, non potrebbero essere modificati da discorsi e da idee di simil genere. 10.° *Teorie positive.* LISZT distingue nella pena: 1. *un costringimento psichico*, che corrobora i motivi che nel criminale si oppongono al delitto: 2. *costringimento meccanico*, che consiste nella selezione del colpevole. Secondo la diversa natura del delinquente la pena può *correggere* o renderlo inoffensivo, *sequestrandolo dalla società.* Il GAROFALO, LOMBROSO, VENTURI, JACOBY, SERGI ecc. basano il magistero penale sul principio darwiniano della selezione, che riguardano come il massimo fattore del progresso sociale. Non mi trattengo a riportare i molti fatti in confutazione di questa teoria, sopra la quale mi sono tanto diffuso nel c. I delle mia *Nuova teoria generale della criminalità*, Pisa 1891. In ultimo diremo, che noi basiamo il fondamento del diritto di punire sopra *il principio della segregazione arteficiale.* I fatti, che appoggiano la nostra teoria sì dal lato biologico come sotto il punto di vista del progresso della società umana, sociologico, riportammo ampiamente nel cit. c. I. In modo speciale per ciò che riguarda la trasmissione ereditaria delle tendenze criminali, ivi dimostrai come una segregazione bene attuata dei criminali possa diminuirne la discendenza sotto la metà di quella normale. Dunque il diritto di punire o di reprimere ha per fondamento: la *difesa sociale attuata per mezzo della segregazione degli individui inadattati all'ambiente sociale.*

Digitized by Google

§ 6.

Stabilito così lo scopo della pena (che è la tutela o difesa della società nei limiti della necessità di mantenere la vita dell'aggregato), il secondo punto che si presenta è quello di ritrovare sistemi penitenziari atti a raggiungerlo. Il CARRARA, dopo aver dimostrato come per conseguire la reintegrazione dell'ordine giuridico la pena debba rispondere a diversi requisiti, chiama *arte* lo studio della ricerca dei mezzi pratici, con cui possano attuarsi sistemi penitenziari che corrispondano allo scopo. Il che è quanto dire che è un' arte la clinica, perchè ivi si pongono in pratica le nozioni di fisiologia, di patologia, di anatomia normale ecc. C'è chi voleva fare di questa parte uno studio a sè *(penologia);* tuttavia oggi essa è ritenuta come parte integrante della scienza criminale[5].

---

[5] LETOURNEAU, *Évolution politique. L' évolution juridique dans les diverses races humaines.* PARIS, 1891. LAFITAU, *Moeurs des sauvages.* DARESTE, *Études hist. droit.* SICÉ, *Legislation hindue.* WAKE, *Evolution of morality,* S. MAINE, *Ancien droit.* DARWIN, *Voyage d'un naturaliste.* DUMONT, *Hist. univ. voy.* POTER, *idem.* GRAY, *Australia.* THONISSEN, *Études sur l'histoire du droit criminel* ecc.

PRINS, *Repression et criminalité,* Bruxelles, 1886. ECKERT, *Bläter für Gefängnisskunde* 1884, 331. STEVENS, *Régime des établissements pénitentiaires.* ALMQUIST, *Resumé historique de la réforme pénitentiaires en Suède depuis le commencement du XIX siècle.* COLAIANNI, *Sociologia crim.* vol. II c. XIV. GAUTIER, negli *Archives d'antrop. crim.* 1888. TALLACK, *Umanità e umanitarismo,* 1872. TALLABK, *Penological and preventive Principles,* London 1889. LISZT, *Kriminalpolitische aufgabe,* nella *Zeitsch. f. ges. Strafrechtsw.* 1890, X, 51 e segg. FERRI, *Sociol. crim.* 1892 c. IV. GAROFALO, *La Criminalità. Atti del congresso internazionale d' antropologia criminale a Parigi,* Lione 1890. *Actes du congrès penit. intern. de Londres* 1870. MAGRI, *Dimostrazione*

Digitized by Google

Facciamo prima un po' di storia. Presso i popoli di tutte le razze si è sempre cercato di ottenere la repressione di alcune azioni, stimate pregiudicevoli, in modo talmente efficace, da impedirne, per quanto fosse possibile, la ripetizione. Privare l'individuo degli organi coi quali ha commesso il delitto, e se questo non è possibile privarlo della vita o di qualche organo interessante come la vista o gli arti inferiori; ecco il mezzo draconiano, ma senza dubbio efficacissimo, secondo il quale le razze inferiori stabiliscono le penalità. Così il furto è punito col taglio di ambedue le mani, oppure col taglio della mano destra, come si usa tra gli Abissini. Presso i Kamtchatha al ladro recidivo vengono abbruciate le mani. Se si trattava di delinquenti politici, nel Medio Evo, in modo particolare, il colpevole veniva abbacinato. Privato così degli organi della vista, confiscati i beni, veniva ridotto alla più completa inazione. In molti paesi al falso testimone venivano recise le labbra. Nella Svezia il calunniatore pagava la così detta *ammenda delle labbra,* che con-

---

scientifica del sistema della libertà condizionale. Pisa 1888. Nocito, *Della libertà condizionale dei condannati,* 1880. Beltrami Scalia, *La riforma penitenziaria in Italia,* 1879. Fioretti, *La liberazione condizionale* nel *Manuale* di Cogliolo. 1891. Thiry, nella *Revue de Belgique,* 15 juin 1891. *Actes du Congrés de Stokholm,* 1878, I. Wines, *Discussioni del congresso penitenziario internazionale di Londra.* 1872. Du Mesnil, negli *Ann. d' hyg. publ.* 1871. Spasowicz, nel *Bull. de la Commiss. Penit. Internat., S. Petersbourg,* 1890. Kraepelin, nella *Riv. di filos. scient.* Torino 1883, II p. 527. Carnevale, *La questione intorno alla pena di morte,* 1888. Michaux, *Etude sur la question des peines,* Paris 1875. *Bull. de l' Un. Intern. de droit pénal,* 1891, 1890, 1889. Lombroso, *Illusioni dei giuristi sulle carceri* nell'*Arch. di psich.* 1886. Napodano, *La dottrina delle pene e del sistema penitenziario* 1891. Tomel et Rollet, *Les enfants en prison.* La bibliografia su questo argomento è completa nel libro cit. del Ferri c. IV p. 677 e segg.

Digitized by Google

sisteva in un colpo sopra la bocca. In caso di adulterio presso molti popoli inferiori si usa estirpare gli organi genitali all'adultero. Lo sputare davanti al monarca (delitto gravissimo presso i popoli inferiori) porta come pena il taglio della lingua. Nella China le pene normali sono la morte e le mutilazioni. « Le mutilations dans la Chine, les peines dites expressives, sont d'un usage frequent ». Lo stesso si pratica nella Persia e nel Medio Evo. Alla morte si ricorreva quando le mutilazioni non erano bastanti a salvaguardare la società. Per avvisare il pubblico della temibilità di un dato individuo, si ricorreva al taglio del naso e al marchio. Il taglio del naso fu usato anche nei reati di adulterio per rendere il colpevole di aspetto ributtante, in modo che non avesse a sedurre più la donna. In questa guisa presso i gruppi primitivi la repressione si attua in una forma molto semplice e senza dubbio efficacissima, senza bisogno di eliminare l'individuo dalla società. La pena del talione non è altro che l'applicazione di un tal sistema repressivo. « Le talion vengeur tâche aussi de frapper, de mutiler le membre, l'organe même qui a servi à commettre le méfait ».

Il concetto del talione, intorno al quale si disputa dagli scrittori, non scaturì da nessuna idea di *proporzione,* come si crede comunemente. È ridicolo pensare, ad esempio, che tra i Boschimani il talione si fosse originato da idee che questo popolo potesse avere di proporzione penale. L'origine vera del talione si ha nei costumi guerreschi, che si praticano dalle tribù selvagge. Quando tribù diverse vengono a conflitto, la guerra non può cessare senza parità di danni. Con-

Digitized by Google

tati i morti, i feriti e le perdite di altro genere, la tribù ostile, che ha subito minori danni, deve uccidere o ferire altrettanti uomini fino alla concorrenza del numero dei feriti e degli uccisi sopportato dalla rivale. Ora quando dentro la tribù un uomo era ucciso, nasceva uno stato di guerra tra la famiglia dell'ucciso e la famiglia dell'uccisore. Questo stato di guerra non cessava finchè la famiglia dell'uccisore non aveva perduto un uomo, e non importa affatto se quest'uomo era o non era l'uccisore. La ragione di ciò è chiara: presso associazioni imperfettissime, come sono i gruppi primitivi, quello che si cerca non è la repressione del maleficio, ma che si conservi un certo equilibrio tra le famiglie che fanno parte della tribù: perciò la perdita di un membro è molto pericolosa per la famiglia che la subisce, perchè resta più debole e priva della attività di un uomo avendolo di meno. Quindi la pace non poteva esser conclusa se non quando la famiglia dell'uccisore perdeva anch'essa un uomo, e l'equilibrio veniva così ristabilito. In seguito, perchè non fosse posta in pericolo tutta intiera la tribù dalle rappresaglie tra famiglia e famiglia, che conducevano allo sterminio di molti uomini, si praticò la legge del *talione*. L'individuo, che ha ucciso o ferito, doveva senz'altro essere ucciso o ferito senza bisogno di creare uno stato di guerra, entro la stessa tribù. Con un ulteriore progresso, il talione non mirò più a indebolire la famiglia avversaria per impedirne la preponderanza nella tribù (poichè rafforzate le umane società cessarono gli antagonismi tra famiglia e famiglia), ma divenne un sistema rspressivo atto ad impedire il maleficio, come abbiamo sopra dimostrato.

Digitized by Google

Il sistema delle mutilazioni legali portò alle mutilazioni fatte a scopo religioso, delle quali non ci occupiamo.

Dalle osservazioni fatte si conclude la stretta collegaza che in principio è, come dice SPENCER, tra la difesa esterna e la difesa interna.

Ma lasciando queste prime fasi dell'evoluzione delle associazioni umane, le società antiche non hanno avuto a studiare un sistema di mezzi atti ad impedire il delitto, sistema, che, secondo SPENCER, non dovrebbe cagionare nemmeno aggravio economico per gli onesti. Presso i popoli, che hanno progredito, ben presto passò il barbaro sistema (che contrassegna la penalità selvaggia) di reprimere il delitto, privando il colpevole dell'organo indispensabile a perpetrarlo, o rendendolo affatto innocuo togliendogli organi essenziali. Tutto il sistema repressivo della antichità si riduce in modo speciale a queste pene: 1. *mors;* 2. *exilium;* 3. *deportatio.* La pena di morte si applicava per i reati contro il sovrano o la religione, ma (almeno in Roma) difficilmente per i reati comuni.

Per le società antiche il problema della repressione era semplicizzato, in primo luogo, per certe istituzioni speciali che resero legittimo il vizio e il vagabondaggio. Si ricordi in Roma il sistema delle elargizioni pubbliche, dalle quali erano mantenuti migliaia di mendicanti e di vagabondi che affluivano alla città *(urbs).* Roma, come oggi Parigi e Londra e le altre grandi capitali, era un centro dove affluivano tutti i poveri e i diseredati delle provincie e dell'Italia. Così si formò la «*plebs urbana*», che voleva mangiare e divertirsi. «Omnes, dice SALLUSTIO (*Conj. Catil. c. 37*),

Digitized by Google

quos flagitium aut facinus domo expulerat, hi Romam, sicuti in sentinam, confluxerunt ». Secondo i calcoli del DESOBRY (*Rome au siècle d'Auguste* lett. 73) aveva una popolazione 1,200,000 ab., di cui da 50 a 55,000 persone mantenute dalle pubbliche elargizioni. Vero è che non bastando le pubbliche elargizioni si ricorse ad altri mezzi per combattere la miseria e il vagabondaggio: come le colonie militari, le leggi agrarie, le transazioni tra creditori e debitori, l'abolizione della servitù per debiti ecc. Ma tali sistemi a poco approdarono, e il sistema usato fu quello delle elargizioni. Vi furono leggi che assicuravano gli alimenti ai figli di poveri genitori (*alimenta puerorum*. Dig. *Ad legem Falcidiam*, L. 89 pr. XXXV, II).

La Chiesa pure santificò la miseria e promosse istituti di carità pubblica, dove affluivano gran quantità di poveri e di vagabondi. Essa proclamò: « Beati pauperes, quia vestrum est regnum Dei ». La Chiesa condannò l'infanticidio legale della Grecia, e fondò istituti speciali per i figli dei poveri, per gli esposti, e fondò il così detto *patrimonio dei poveri* (Cfr: 7. DE CHAMPAGNY, *La Charité chrétienne dans les primiers siécles de l'Èglise*). Le grandi distribuzioni, che si fecero a Costantinopoli, rincrudirono talmente il vagabondaggio e il pauperismo, che fu necessario nel Codice promulgare disposizioni particolari a reprimerlo nel titolo *De mendicantibus validis*. I concilî si occuparono spesso del pauperismo, ed è celebre il canone 5 del II°. Concilio di Tours dove si pone il principio che: « Ut unaquæque civitas pauperes et egenos incolas alimentis congruentibus pascat secundum vires; ut tam vicani præsbyteri quam cives omnes pium pau-

Digitized by Google

perem pascant ». I monasteri mantenevano una folla enorme di mendicanti e di vagabondi. L'abate di Cluny ne soccorreva 17,000 per anno (MONTALEBERT, *Les Moines d'Occident, intr. c. IV*). Con tali sistemi il vagabondaggio e il pauperismo crebbero talmente, che non bastarono le più pazzesche elargizioni e fu necessario che, prima, Francesco I ed Enrico II, e poi Enrico IV e Luigi XIII e Luigi XIV emanassero misure che reprimessero il vagabondaggio e il pauperismo. Però la carità cattolica (per impulso di S. Vincenzo de' Paoli) si risvegliò, e gli istituti di beneficenza ebbero anche allora un incremento grandioso. Così il vagabondaggio e il pauperismo seguitò ad essere una istituzione, preparando mali immensi alle moderne società.

§ 7.

Questa è la prima ragione per cui le passate società ebbero a studiare poco i sistemi repressivi, perchè l'ozio e il vagabondaggio fu presso di loro una istituzione legale.

L'altra causa che dispensò le società passate da un simile studio, fu la *segregazione spontanea* degli individui per i quali la vita sociale era incompatibile. I delinquenti si allontanarono dai centri della civiltà, si organizzarono in attruppamenti (brigantaggio), che formarono delle vere tribù selvagge. Dai loro centri isolati, dai loro covili assalivano la società civile con quei modi che vediamo propri delle razze inferiori (saccheggi, depredazioni ecc.). Là si rifugiava ogni malfattore, e così si attuò una *segregazione spontanea*

Digitized by Google

che produsse per la civiltà un immenso vantaggio, poichè il malfattore non potè lasciare che poca discendenza. La società, allora, poco si curò di combattere simili attruppamenti di delinquenti (perchè le perdite che le cagionavano erano poche), ma coll' aumento della popolazione e coll'espandersi della civiltà i popoli moderni (non potendo esistere più tali centri segregati) hanno dovuto procedere *jure belli* alla distruzione del brigantaggio. Fu allora che si sentì la necessità di creare una segregazione arteficiale (stabilimenti penitenziari) per il malfattore. Ma io ho esposto tutto questo ampiamente nel mio libro: *Una nuova teoria generale della criminalità* al c. I.

§ 8.

Quando l'esperienza ebbe dimostrato che l'avere elevato l'ozio e il vagabondaggio ad istituzione sociale fu un grande errore dell'antichità, e si vide la stretta relazione che passa tra delinquenza e vagabondaggio; quando *la segregazione spontanea* dei malfattori non si potè più attuare, sorsero, allora, i grandi problemi circa i mezzi repressivi del delitto.

Il primo problema, tanto mal risoluto dall'antichità, fu quello della repressione del vagabondaggio. Il vagabondaggio è il *substratum* della criminalità. « Partout, scrive Prins, le vagabondage est la stage du crime en relation directe avec la criminalité, qui augmente et diminue avec lui » (pag. 45). Secondo Victor Hugo (*Miserabili*) — « Le crime de l'homme commence au vagabondage de l' enfant. ». Secondo Macè ogni vagabondo ha la stoffa del malfattore. Sopra re-

Digitized by Google

cidivi 5 volte i vagabondi danno il 100 °/₀. Al tribunale di Domfront comparì un imputato vagabondo condannato 66 volte. A Londra vagabondano per la città 100,000 giovani: a Vienna nel 1880 si trovavano quasi 90,000 individui senza domicilio; 50,000 a Parigi. Sopra 6,350 vagabondi arrestati a Parigi nel 1.° semestre del 1882 il 94 °/₀ erano vagabondi per abitudine. Sopra 32,943 furti commessi in Francia il 47 °/₀ furono commessi da vagabondi. Nel 1777 furono arrestati in Francia 1,200,000 mendicanti. In Italia è pur grave il numero degli individui senza professione (*Censimento* vol. 2.).

§ 9.

Non si può sperare diminuire la criminalità senza cominciare ad attenuarne il *substratum* che è il vagabondaggio. L'uomo comincia ad essere sociabile quando da animale improduttivo e distruttivo diviene un animale produttivo. Esiste nella razza *uomo-civile* una certa spontaneità d'azione che risulta da un ammasso di energia centrale. Questa energia centrale si scarica in forma di lavoro. L'individuo sente un vero piacere della sua attività, ed il lavoro diviene un bisogno per lui. Ora il sentimento morale non è altro che *questo piacere che l'uomo prende nell'esercitare la propria attività*. L'inerzia, la pigrizia, la ripugnanza e il dolore per il lavoro è massima nel selvaggio come nel delinquente, nel degenerato. L'assuefazione al lavoro conferisce all'uomo maggiore energia di volontà, sviluppa l'intelligenza, modifica la nutrizione del suo cervello. Il lavoro porta la concorrenza, il perfeziona-

Digitized by Google

mento e l'abilità tecnica. L'esercizio del lavoro, gli sforzi che richiede una vita laboriosa, attivano la circolazione: gli organi si trovano in uno stato di congestione, la quale ha un grandissimo effetto sopra la sostanza grigia del cervello: le arterie e i vasi si allargano per lasciar adito all'onda sanguigna che va ad irrigare gli organi che lavorano; la circolazione è attiva; l'azione del cuore è energica. È provato, come ho già detto, che lo stato di congestione del cervello, portato dal lavoro, ha influenza sopra la sostanza grigia, poichè Luys ritrovò in seguito alla perdita della funzione di un membro l'atrofia di questa per l'inazione delle cellule motrici. Ma riprendiamo l'anomalia che noi abbiamo dimostrato nel nostro libro « *Una nuova teoria generale della criminalità* » (c. III) come specifica della delinquenza.

La differenza tra uomo civile e selvaggio, tra onesto e delinquente, sta qui: che nel selvaggio e nel delinquente si trova l'arresto di sviluppo dell'apparecchio circolatorio arterioso; le arterie sono più corte e più ristrette, come più ristrette sono le cavità sinistre del cuore in confronto delle destre[1]. Ma noi abbiamo già

[1] Secondo le teorie moderne sopra le localizzazioni cerebrali dovrebbesi ammettere che nel selvaggio l'arteria che va ai lobi frontali debba essere molto più ristretta dei tronchi che vanno ai parietali e occipitali, poichè i centri motori e sensitivi hanno in lui una eccessiva attività. Tuttavia una simile anomalia non risulta nè dalle ricerche del Seitz nè dalle preparazioni del Jacquart, nelle quali sembra non esistere tal differenza in nessun modo. Però noi sappiamo (per l'anomalia citata) che nella circolazione del selvaggio c'è una preponderanza di sangue venoso che agisce come uno stimolo e irrita i centri motori e sensitivi, come oggi ammette la moderna patologia e le esperienze intorno alla trasfusione del sangue venoso. Infatti il selvaggio dà prova di una immensa attività motoria e sensitiva, ma saltuaria e intermittente; ha delle lunghe fasi d'inerzia,

Digitized by Google

abbastanza spiegata una simile anormalità nel nostro lavoro citato sopra. Dunque (tengasi bene a mente quanto siamo per dire) è impossibile che nel delinquente esista quell'ammasso di energìa centrale che procura tanto piacere al lavoro per l'uomo onesto. L'inerzia, però, e l'oziosità è funesta per l'uomo delinquente. Infatti, fuggendo ogni lavoro, viene a mancare in lui il forte circolo sanguigno portato dall'attività, il quale percorrendo velocemente le pareti de'vasi li riscalda e li eccita ad acquistare un maggior diametro. Così la tendenza alla ristrettezza del tronco arterioso diviene massima in lui. Cosa volete che faccia più, come è possibile che divenga attivo un individuo che passò venti e venticinque anni nella più completa, spaventevole apatia e inerzia? E la prigione, dove il delinquente passa anni ed anni senza compiere lavoro di sorta, non è una causa che tende a rendere più grave la sua anomalia? È evidente che la inattività prolungata per tanto tempo, in parte volontariamente, in parte per il nostro sistema penitenziario, dove si dà diritto al pane e all'ozio, è oltremodo esiziale, e pone l'individuo nell'assoluta impossibilità di applicarsi ad un lavoro determinato e costante dopo la sua scarcerazione. Dunque una delle cause del vagabondaggio è la

---

vagabondaggio e impossibilità di lavoro. Inoltre manca in lui un'ammasso di energia centrale, come nella razza uomo-civile. La sua attività ha più il carattere di grandi scariche nervose, per cui si rassomiglia molto all'epilettico.

A proposito dei lobi frontali a pag. 185 della *Nuova teoria* ecc., mi dimenticai di osservare che, ben lungi dall'essere la *fronte sfuggente* una caratteristica dell'uomo delinquente, è, invece, in lui frequentissima la fronte eccessivamente eretta e grande. Ho notato che il delinquente non è un *microcefalo* bensì un *macrocefalo*.

Digitized by Google

carcere che ribadisce la inattività, la pigrizia ormai caratteristica dei delinquenti.

§ 10.

Si è detto che la sensibilità morale è un riflesso della sensibilità dolorifica. Or bene mi risulta che la sensibilità dèll'uomo è più squisita durante il lavoro, per l'aumentata circolazione. Solo quando si tratta di sforzi enormi, di lavori durissimi ecc., allora la sensibilità dolorifica sembra ottundersi. Ma ciò probabimente dipende da uno spessimento, da una certa callosità della pelle, e più che altro dall'alcoolismo (Magri, op. cit. p. 217) come si vede ne' cavatori.

Ecco la seguente tavola (slitta di Du Bois Reymond al dorso della mano):

Sensibilità dolorifica	
Prima del lavoro	durante il lavoro
39	42, 1

L'apparecchio è quello del Dubois Reymond; la sensibilità è stabilita sul dorso della mano.

§ 11.

Parlando di vagabondaggio è giusto distinguere con Waldeck-Rousseau e con lo stesso Prins: che vi

Digitized by Google

sono vagabondi che son tali non per mancanza di lavoro, ma perchè il vagabondaggio è da loro voluto, è per loro lo stato normale, un industria, una abitudine. A questi si contrappongono altri vagabondi che sono veri miserabili, che per mancanza di lavoro o per casi affatto eccezionali si trovano senza indirizzo e occupazione fissa. Quello che distingue i primi dai secondi è questo: per i primi, come abbiamo detto, il vagabondaggio è il tenore di vita normale; per i secondi invece è uno stato coatto dalla dura necessità delle cose, onde, appena riappariscono risorse e lavori, questi secondi divengono onesti operai, mentre i primi rimangono quello che sono. Un immenso male deriva dal fatto che le leggi non tengono conto di questa distinzione, e mischiano nelle carceri alla rinfusa questa seconda specie di vagabondi che resta allora corrotta dai vagabondi del primo conio. È ben doloroso, dice Prins, vedere nelle prigioni insieme con delinquenti della peggiore razza una moltitudine di piccoli miserabili e cento altri infelici che furono ridotti in quello stato per mille avverse circostanze, ma che aspettano ansiosi l'occasione propizia per tornare ad una vita attiva. Costoro, spesso corrotti dall'ambiente deleterio del carcere, divengono delinquenti, mentre, con provvide disposizioni di legge, sarebbero senza dubbio tornati ad una vita attiva.

§ 12.

Come si dovrebbe adunque rimediare agli inconvenienti del vagabondaggio? Qui entrano in campo anche le ricerche degli economisti. La principale sor-

Digitized by Google

gente del vagabondaggio, dicono gli economisti, *si ha nell' eccesso di popolazione.* È pure accertato il fatto, dagli antropologi, che i degenerati, i miserabili sono individui di una grande prolificità. Il fenomeno è sembrato paradossale, ma è certissimo. Si conosce da tutti la celebre legge di MALTHUS: — che la popolazione cresce in ragione geometrica, mentre i mezzi di sussistenza aumentano nella semplice proporzione aritmetica. Questo eccesso di popolazione partorisce la miseria, il pauperismo, il vagabondaggio. Prima di MALTHUS la stessa cosa in embrione accennò il MONTESQUIEU (*Spirito delle leggi* lib. XVIII c. 10) e MIRABEAU (*L' amico degli uomini o Trattato della popolazione*). Alcuni ritrovano queste idee già espresse in PLATONE (*La Repubblica* lib. V°. — *Le Leggi* lib. V°.), e anche in ARISTOTELE (*Trattato della Politica* lib. II c. 3, §§ 6 e 7, lib. IV°, c. 14, §§ 5, 6 e 10). Comunque, non sto ora a riferire la teoria di MALTHUS perchè comunemente nota, della quale si può vedere la esposizione e la critica in tutti i trattati di economia politica o in trattati speciali come, ad esempio, nel libro del RUMELIN (*Teoria della popolazione*), del MAYR ecc.

Quello che a noi preme rilevare è, che la teoria di MALTHUS in ciò che riguarda il pauperismo e il vagabondaggio è assolutamente incompleta, e manca di una nuova osservazione che cerchiamo aggiungere noi. Riprendiamo quel fenomeno che sembra paradossale, ma che pure è certissimo, che i miserabili, i denutriti e i degenerati hanno una grande prolificità in confronto agli individui che si trovano in migliori condizioni organiche. Per spiegare un tal fenomeno, bisogna osser-

Digitized by Google

vare quanto segue (che ci condurrà a conseguenze pratiche ed interessanti): il più grande mezzo per provvedere alla durata della specie la natura lo ripone nella prolificità. Esiste qui l'adattamento più necessario che serve a conservare la specie stessa e l'aiuta a lottare validamente contro le condizioni del mezzo. Il Dusing (*Il regolamento dei rapporti sessuali nella riproduzione dell'uomo, degli animali e delle piante*, Jena 1884) fa circa questi adattamenti delle osservazioni originali e interessantissime. Eccone alcuni esempi. Prendiamo la questione dei sessi. Il Dusing scrive: che tutte le proprietà degli animali e delle piante, che hanno influenza sulla produzione dei sessi, sono il risultato della selezione naturale. Esse sono utili alla produzione degli individui ed agiscono in modo che, date certe circostanze, viene a prodursi più abbondantemente quel sesso, la cui maggior abbondanza è per l'appunto vantaggiosa alla conservazione delle specie animali e vegetali. Sotto l'influenza di questa proprietà, non solo i sessi si regolano di per sè stessi, ma si mantengono in un dato rapporto fisso. L'indugio alla fecondazione della femmina importa che debba esservi scarsezza di maschi; gli è per questo che le femmine vengono lasciate in abbandono e soltanto tardi arrivano alla fecondazione. Diventa quindi necessario che il fondo, per così dire, di maschi si rinnovi. Infatti le femmine fecondate in età avanzata danno accessi di maschi. Quando le guerre diradano i maschi, la cifra delle nascite di questi aumenta » ecc. Il Dussing cita molti fatti tolti dalle piante e dagli animali in conferma di simili adattamenti.

Ora l'osservazione che io faccio si basa appunto

Digitized by Google

sopra questi adattamenti. Il fatto della miseria, della denutrizione, della degenerazione dimostra che la specie è impari nella lotta contro l'ambiente esteriore. Qui, allora, è necessario che la specie aumenti le sue forze per vincere la lotta esteriore, e, dato che non vi riesca, la sua distruzione è certa. Il solo adattamento, in tal caso, che può aver luogo per la specie, è quello di raddoppiare la prolificità, per poter superare, in maggior numero, le difficoltà esteriori. Ecco perchè i miserabili, i denutriti, i vagabondi hanno una immensa prolificità. Il fatto del pauperismo organico, della denutrizione indica la impossibilità in cui la specie si trova di lottare vittoriosamente contro le difficoltà esteriori. Ora siccome in simil circostanza l'unico adattamento possibile è l'accrescimento della prolificità, così quelle specie, che non furono capaci di un tale aumento, dovettero di necessità perire. Così la specie dei sorci, accanitamente perseguitata in alcuni luoghi da altre specie, non avrebbe potuto mantenersi in quelle stesse località senza una grandissima prolificità. Così pure un gran numero di altre specie si conservano per mezzo delle numerosissime emigrazioni nelle quali molti individui periscono. Dunque il fatto della maggiore prolificità dei denutriti, dei miserabili ecc. non è per nulla paradossale, ma è conforme alle leggi dell'adattamento. (Cfr. più sotto altri fatti in conferma di ciò). La miseria, la denutrizione dimostrano il pericolo della specie in confronto alle circostanze esteriori; perciò viene aumentato lo sforzo contro l'ambiente esteriore coll'aumento del numero degli individui, e così può ricostituirsi la specie stessa. Non è affatto vero, come hanno dimostrato le ultime ri-

Digitized by Google

cerche degli zoologi, che l'aumento di popolazione porti alla selezione degli individui inferiori, i quali, anzi, per la loro grande prolificità tendono a vincere. Le specie, inoltre, come gli individui, sono capaci di ricostituzione ove le circostanze esteriori vengano a cambiare. Un simile adattamento (secondo quello che sembra a me) deve avere avuto una grande influenza nello sviluppo della società, poichè gli individui che si trovarono in uno stato di schiavitù, depredati e ridotti alla più dura miseria e alla degenerazione dai vincitori, poterono riportare un certo equilibrio, scavalcando colla maggiore prolificità, alla loro volta, gli oppressori e distruggendo un parassitismo che avrebbe portato alla degenerazione di tutta intiera la razza.

§ 13.

Dalle cose dette risulta, che combattere la miseria e la degenerazione vuol dire combattere l'eccesso di popolazione. Tutti gli altri mezzi dell'amplesso preventivo, del ritardo nei matrimoni ecc. son tutti inefficaci e non hanno alcun fondamento pratico. L'unico mezzo per diminuire la densità della popolazione, è combattere il pauperismo, in tutte le sue forme. È classico, in proposito, l'esempio della Francia. Dopo la rivoluzione, in seguito alla divisione delle grandi proprietà ecclesiastiche e nobiliari, $^1/_7$ della popolazione venne a costare di possidenti, i quali vivevano in una agiatezza relativa, mentre, prima, secondo le ricerche del Vauban la metà dell'intiera popolazione era costituita da miserabili. Ebbene, dal momento in cui in

Digitized by Google

Francia cominciò questa relativa agiatezza, la popolazione rimase si può dire stazionaria. In Prussia le riforme di STEIN-HARDENBERG che portarono ad un resultato quasi identico, resero la popolazione poco più che stazionaria per gli anni successivi (GEFFCKEN, *Politica della popolazione* § 1). Che la prolificità maggiore o minore sia determinata dalle circostanze esteriori e sia un mezzo di adattamento della specie, lo dimostrano (oltre quello che abbiamo detto) molti fatti tolti dal regno animale e vegetale. Si osservò che gli animali tenuti in ischiavitù, perchè ben pasciuti e ben nutriti, prolificano raramente e difficilmente. In tempo di grande scarsezza le cavallette prolificano moltissimo. Lo stesso è delle piante che sono poco prolifere in terreni molto grassi e moltissimo feconde in terreni relativamente sterili. Per la qual cosa concludo che la legge di MALTHUS che dava come costante l'aumento della popolazione in ragione geometrica non è esatta. L'aumento della prolificità, essendo anche questo un mezzo di adattamento, è determinato dalle condizioni in cui si trova la specie di fronte all'ambiente esteriore. La denutrizione, il pauperismo organico indica che i singoli individui, costituenti la specie soffrono, e non possono lottare vittoriosamente contro l'ambiente esteriore. Allora, onde l'adattamento possa avvenire, è necessario che la specie sia rafforzata nella lotta contro l'ambiente con un aumento di unità. Se ciò non fosse, le grandi emigrazioni sarebbero impossibili, perchè non si possono compiere senza il sacrificio di migliaia e migliaia di individui; come pure non si potrebbe sostenere la lotta contro le specie antagoniste e la lotta contro l'ambiente

Digitized by Google

esteriore, quindi la morte della specie sarebbe inevitabile. Ma quando le condizioni degli individui sono eccellenti e ciascun individuo è ben nutrito e abbonda nella più grande agiatezza, la prolificità è minore, dappoichè la specie si trova in un completo adattamento coll'ambiente. Così si spiegano i fatti della Francia e della Prussia, nelle quali per le riforme vantaggiose citate non fuvvi aumento di popolazione. Così si spiegano i fatti osservati da Darwin, riferiti sopra, e così pure l'esempio tolto dal mondo vegetale citato avanti.

§ 14.

Come si vede, è di somma necessità, per impedire l'aumento enorme della popolazione, di combattere in tutti i modi il pauperismo e la degenerazione, poichè i due fenomeni sono paralleli e stanno tra loro come causa ad effetto.

§ 15.

Vari mezzi di carattere generale si possono adoperare per combattere il vagabondaggio, il pauperismo ecc. Primo tra questi è *l'emigrazione*. Lo Stato dovrebbe lasciare non solo completa libertà di emigrazione, ma eziandio favorirla. Nell' Irlanda l'emigrazione abbassò molto il numero dei miserabili e de'recidivi. Per l'Italia, ove il vagabondaggio e la miseria imperversa, l'emigrazione è una vera valvola di sicurezza, e vi si

Digitized by Google

pratica su larga scala (Ferri, *Sociologia crim.* pag. 315 e la nota).

Sarebbe inoltre necessaria ad evitare crisi disastrose una buona legislazione che controllasse la serietà e il fondamento finanziario che possono avere grandiosissimi stabilimenti industriali, che richiamano e addensano un numero stragrande di operai, per non vedere quel grave sconcio che dopo due o tre anni di vita, all'improvviso, lo stabilimento cessa i suoi pagamenti e i suoi lavori, gettando sul lastrico centinaia d'operai. Le imprese commerciali e finanziarie azzardose dovrebbero essere proibite, perchè compromettono il ben essere della società. Le crisi di produzione divengono sempre più, disgraziatamente, periodiche. Migliaia di operai, scrive il Brentano, « atti al lavoro percorrono disoccupati e privi di pane, il paese e cadono sulle braccia della beneficenza pubblica che fa loro una carità spesso umiliante per essi, o vanno a popolare le carceri; le figlie alla prostituzione; i figli alla delinquenza..... Ed anche dopo che le leggi contro le coalizioni furono abolite, la dipendenza degli operai dai padroni, dove questi erano proprietari degli spacci e delle abitazioni degli operai, oppure, dove i lavoratori erano obbligati a contribuire a casse di lavoro, il timore di perdere, se licenziati, le ragioni di soccorso già acquisite coi contributi già pagati, opposero allo sviluppo di organizzazioni operaie difficoltà spesso insuperabili. Nel luglio 1841, nel nord dell' Inghilterra, ben 40,000 lavoratori furono, in una sola settimana, gettati sul lastrico, e il 9 luglio 1881 uno dei più grandi industriali della provincia renana minacciò di licenziamento — e questo licenziamento voleva dire

Digitized by Google

per essi la prospettiva di perdere ogni possibilità di guadagno e le ragioni acquisite sopra le casse di soccorso coi versamenti già fatti — quei suoi operai, che si fossero ascritti ad una associazione operaia, che avessero frequentato certi esercizi frequentati da membri di tali associazioni ecc. ». Il Brentano conclude in questa guisa sconfortante: « Sembra come decretato dal destino che della maggior produttività del lavoro determinato dai progressi della civiltà i soli possidenti si avvantaggino, i ricchi diventino sempre più ricchi ed i poveri rimangano sempre poveri », quando non divengano miserabili più del passato (*Industria* p. II § III). Il numero dei miserabili, poichè la ricchezza tende ad accentrarsi, cresce immensamente, e quindi, per la legge sopra citata, l'accesso di popolazione tenderà ad aumentare pure immensamente.

Contro questi mali i rimedi che si possono proporre sono: favorire ed aiutare l'emigrazione. L'emigrazione (si è osservato) tende a fare aumentare la popolazione. In questo io vedo una nuova ragione in favore di quanto abbiamo detto sopra. Infatti, poichè l'emigrazione in nuovi territori possa essere utile, abbisognano moltissime braccia. Così l'adattamento non è possibile senza un numero maggiore di individui che possano lottare contro le difficoltà esteriori che là sono immense. Il fatto è che l'emigrazione, se da una parte aumenta la popolazione dove c'è bisogno, dall'altra (nella madre patria) la diminuisce, quindi cagiona un ben essere.

Sarebbero necessarie, inoltre, *le assicurazioni estese*, e (quello che più interessa) che si determinassero i mezzi coi quali si potesse ottenere una migliore *ripar-*

Digitized by Google

tizione economico-sociale. Ma per far conoscere la deficenza (almeno per ora) di ricerche e di risultati intorno a questi due interessantissimi problemi non posso che rinviare agli studi degli economisti, ai lavori, ad esempio, del MITHOFF, HERMANN, RICARDO, WAGNER, MARX, BERNHARDI, MANGOLDT, RODBERTUS ecc. È con una migliore ripartizione economico-sociale, per le cose dette sopra, che si giungerebbe ad ottenere un certo equilibrio nella popolazione.

Qui tra i rimedi, che possono suggerirsi, mi pare molto interessante un concetto di STUART MILL. Il bisogno più urgente della società è di accrescere senza posa la quantità dei prodotti di prima necessità, e sotto questo aspetto il MILL distingue il lavoro in *produttivo* e in *improduttivo*. A parte la questione per la esattezza o meno di questa terminologia, criticata ampiamente dallo TCERNICEWSKY (poichè intendiamo per lavoro produttivo la produzione di oggetti necessagi alla soddisfazione di bisogni generali, elementari ecc.)[1] diciamo che questo concetto del MILL può avere non poca utilità pratica. Molte sorte di lavoro, egli dice, hanno un carattere assoluto di profitto. Così, per esempio, l' agricoltura e tutti i lavori in genere che concorrono a produrre oggetti di prima necessità, come pure il lavoro di educare e di istruire,

---

[1] Qui prego gli economisti non voler far questione su la proprietà o meno di queste formule « *lavoro produttivo* » e « *lavoro improduttivo* ». Tutto sta nell' intenderci. Con questa fraseologia, ormai riconosciuta imperfettissima, vogliamo significare col « lavoro produttivo » quello che è diretto a preparare gli oggetti necessari per la soddisfazione dei bisogni fondamentali, elementari, generali. È, per converso, lavoro improduttivo quello diretto alla soddisfazione di bisogni parziali, singoli ecc.

Digitized by Google

perchè con ciò si accresce il benessere sociale. Altri lavori sono di carattere affatto svantaggioso. Così le occupazioni che annientano le forze fisiche, intellettuali e morali dell'uomo. Di tal genere, ad esempio, è il militarismo e la guerra. Vedasi in proposito ai gravissimi mali che produce alla società la guerra e il militarismo il libro del Colaianni — *Sociol. crim,* vol. II. p. 567. Vi ha, oltre ciò, una vasta classe di occupazioni che possono essere profittevoli o non profittevoli per la società, a seconda del grado di benessere toccato dalla società ed a seconda dell'importanza dei mezzi di cui essa può disporre. Così certi prodotti di lusso (come stoffa fine) sono affatto svantaggiosi per una società, quando manca degli oggetti di prima necessità (ove non abbia, ad esempio, panno ordinario a sufficenza). In tal determinazione si deve tener conto dei mezzi di cui dispone quella data società e delle sue condizioni particolari. Ciò che può essere ed è conveniente che faccia una società, è inopportuno e nocevole per un altra che non si trova in egual condizione. Così quando in una società pochi mangiano pane di frumento ed hanno le case mobiliate sufficientemente, è dannoso che essa crei degli oggetti di lusso (degli asparagi da inverno e degli ornamenti di bronzo), sì perchè simili oggetti richiedono una perdita enorme di tempo e di lavoro, sì perchè più facili sono le crisi in simil genere, nè il lavoro speso può essere sufficientemente rimunerato stante il rialzo degli oggetti di prima necessità. Una società, che manca dei mezzi di stretta necessità, non deve consumare le proprie forze o farsi occupazione principale la produzione di oggetti di lusso o dei quali si può fare a meno.

Digitized by Google

Ora io credo che oggi le società abbiano dimenticato questo canone. In Francia si spopolano le campagne per riempire gli stabilimenti dove si lavora la tela fine e le sete, ma intanto la crisi agricola e la mancanza di oggetti di prima necessità si accrescono ogni giorno. Un computo statistico dal quale risultassero chiaramente le condizioni di uno Stato rispetto agli oggetti di prima necessità e il numero delle braccia impiegate in lavori parziali (come nel fare sedie eleganti, serrature eleganti, vasellami storici ecc.), credo che sarebbe di grande utilità ad impedire il pauperismo, la fame, le crisi ec.

Però, come bene dice lo Tcernicewsky, Mill si contradisse quando poi affermò — che « una comunità può accrescere la propria ricchezza mercè il lavoro improduttivo a spese di altre comunità ». Qui lo Tcernicewsky risponde adducendo fatti incontestabili contro quest'ultima affermazione del Mill, fatti che noi per brevità non stiamo a riportare.

Credo che un buon computo statistico farebbe vedere che, in generale, in molti Stati un numero troppo forte di braccia è destinato ad un lavoro improduttivo; quindi le crisi, il pauperismo, la miseria si accrescono. Lo Tcerncewisky scrive: « per le società che esistono, p. es., nell'Europa occidentale, la statistica ci dimostra che in nessuna di esse è consacrata una quantità sufficiente di prodotti a soddisfare i primi bisogni. In Inghilterra, in Francia, in Germania, senza neppure parlare di altri paesi, la massa della popolazione mancò fino ad ora di nutrimento, di vesti, di abitazioni bastanti e convenienti. Ma se così è, queste nazioni non hanno nulla ancora di soperchio,

Digitized by Google

che esse possano ragionevolmente impiegare al consumo improduttivo o ad acquistare oggetti di lusso qualunque essi siano. In questo caso non si deve solo rimpiangere che la sedicente sovrabbondanza sia tanto male ripartita quanto male impiegata; ma ancora si deve rimpiangere che la nazione si lasci sedurre che essa goda veramente di una abbondanza che non ha punto; si deve rimpiangere che essa spenda una parte delle sue forze in un lavoro improduttivo, mentre non può ancora produrre una quantità bastante di pane ». E qui lo stesso A. riporta dei calcoli di somma importanza che per brevità non possiamo trascrivere, ma che il lettore potrà vedere nello scritto del TCERNICEWSKY (*Osservazioni critiche per talune dottrine economiche di* G. STUART MILL) nella *Biblioteca dell'Economista* serie III v. IX. Il LORIA osserva, che esiste un grande accumulamento di capitale improduttivo per la imperfetta e viziosa organizzazione degli istituti di credito. Esiste per la società una legge, direi quasi, di spostamento come risultato della lotta per l'esistenza. La produzione degli oggetti di prima necessità richiede un lavoro che disgraziatamente è sfuggito. Il JOLY, nella sua opera *Le crime*, osserva dietro dati statistici di gran valore, che la popolazione agricola diminuisce visibilmente e si accentra nei grandi opifici della città. Il lavoro diretto alla soddisfazione dei bisogni parziali è veramente enorme, e con calcoli approssimativi si ritiene, in media, che ogni nazione spenda 580 milioni solo per le arti e le industrie più raffinate (LAVELEYE, *Sur la production et la consomation de métaux précieux*). Si domanda spesso perchè il figlio dell'agricoltore lasci la vita dei

Digitized by Google

campi per chiudersi in uno stabilimento industriale dove respira un'aura infetta fisicamente e moralmente, e perchè l'operaio intento, prima, alle industrie dirette alla soddisfazione di bisogni elementari, passi ad industrie dirette alla soddisfazione di bisogni parziali, il fabbro comune voglia divenire fonditore in ghisa ecc.? Questo spostamento generale, per cui i bisogni elementari ricevono la più meschina soddisfazione (donde derivano il nervosismo, la denutrizione, la nevrastenia, e quindi la degenerazione ecc.), è il risultato della lotta per l'esistenza. L'agricoltore capisce che i grandi centri industriali sono più propizi alla preponderanza delle classi inferiori che non la campagna, ove i contadini sono sparsi e senza alcuna seria organizzazione. La moltitudine degli operai raccolta e organizzata in pochi centri può fare, all'occasione, una terribile resistenza e può imporsi molto meglio che non le disgregate popolazioni campagnole. Si capisce bene che la istruzione è un mezzo per combattere e superare nella lotta della vita, quindi una gran moltitudine di persone cerca arti liberali molto più di quello che non richieda la domanda. Lo sviluppo delle industrie dirette alla soddisfazione di bisogni parziali « è determinato dalla rivalità e dall' ambizione degli interessi teocratici, politici e comunali, dalla concorrenza degli interessi ideali e materiali degli individui e delle famiglie .... cresce per l'effetto degli adattamenti alle lotte per il potere, per la considerazione sociale, pel credito, pei guadagni e per effetto delle vittorie nelle multiformi guerre interne e nelle svariatissime lotte di concorrenza » (Scaefle). Oltre le guerre e lotte interne in ciascuna tribù e in ciascun popolo si deb-

Digitized by Google

bono sostenere le lotte esterne, per le quali sono assorbite forze immense (guerra e militarismo). Dunque esiste una legge di spostamento sociale prodotto dalla lotta per l'esistenza. Il parassitismo, la denutrizione, la degenerazione non possono che aumentare colla concorrenza stessa. Quando lo spostamento giunge ad un grado massimo, allora si hanno grandi rivolgimenti sociali, le rivoluzioni. Dal confronto di queste leggi ferree della concorrenza, si può vedere quanto poca portata abbiano i così detti *sostitutivi penali* del Ferri. In massima non potrebbe esserci di meglio che modificare l'ambiente sociale e cambiarlo in modo da impedire le cause della degenerazione e le esplosioni della criminalità, ma praticamente quanto poco si può fare! Basta vedere quali minime e insignificanti variazioni propone il Ferri nello stesso ordine economico, che è il più interessante e dal quale tutti gli altri dipendono. Esso non sa proporre che dei mezzi in parte oggi già sperimentati: il libero scambio, libertà di emigrazione, diminuzione delle tariffe doganali, la perequazione delle imposte e l'esenzione delle quote minime, tasse per la vendita dagli alcools, sostituzione della moneta metallica alla carta monetata (*come sarà sempre possibile?*), istituti di credito popolare e agricolo, stipendi proporzionati (*non accresceranno la così detta impiegomania e gli spostati?*), orario limitato, viabilità estesa, soppressione di quartieri luridi, società di mutuo soccorso, casse per gli invalidi ecc. Le difficoltà pratiche per molti di questi sostitutivi non sono poche, ma, dato che pure fossero tutti attuabili, è evidente che poca ne sarebbe l'utilità perchè son ben lungi dall'essere rimedi organici. Il Ferri poi cerca togliere

Digitized by Google

utilità alle pene alle quali dà importanza minima. Ma quando anche la pena non avesse altro effetto che quello di diminuire la prolificità del malfattore fino alla metà e sotto di quella dell'onesto, sarebbe già moltissimo vantaggiosa (cfr. *Una nuova teoria generale* ecc. c. I). La pena è senza dubbio uno dei mezzi di variazione il piu poderoso tra quelli di cui la società può disporre. Ad ogni modo consentiamo (ed è evidente) che fin dov'è possibile sia utilissimo modificare senza indugio l'ambiente sociale. Dunque per evitare le crisi e il pauperismo bisognerebbe che maggiori forze fossero impiegate nel produrre oggetti di prima necessità. Il libero scambio, secondo List, porterebbe quasi ad un commercio arteficiale, perchè le nazioni inferiori sarebbero costrette a gareggiare colle più potenti e trascurare la produzione di oggetti di prima necessità per esse indispensabili. Ma queste idee del List sono oramai confutate (cfr. Lexis, tra gli altri, nel suo trattato - *Del Commercio*). Quindi il *libero scambio* è il sistema da preferirsi. Si è cercato dagli economisti di vedere se questa periodicità delle crisi obbedisca ad una legge. Fu tentato scoprirla dal Ievons, dal Danson ecc. Ma le loro idee non hanno serio fondamento, come ha dimostrato, tra gli altri, il Lexis. Noi troviamo la periodicità delle crisi in questo fatto: che le nazioni tendono sempre più a impiegare le loro forze in lavoro improduttivo, tralasciando di produrre oggetti di prima necessità. Ed allora la crisi è inevitabile. Studino gli economisti il problema e vedano se, come io credo, sarebbe necessaria in proposito una buona legislazione, che colpisse il lavoro improduttivo quando tendesse ad eccedere. In ultimo, il pauperismo può essere sollevato da un buon

Digitized by Google

sistema tributario, « che colpisca cespiti manifesti di ricchezza anzichè gli oggetti di prima necessità e sia progressivamente proporzionato ai guadagni del contribuente .... — *La perequazione delle imposte e la esenzione delle quote minime*, che rappresentano il minimo necessario alla vita, sopprimeranno in gran parte le espropriazioni forzate, che, secondo le statistiche ufficiali, giunsero in Italia dal 1871 al 1877 alla cifra di 45,054, per un valore medio di lire 85 per ciascuna espropriazione e, per esempio, in un giorno solo nel 1880 nel solo comune di Somma Vesuviana, il fisco espropriò venti fondi, per alcuni dei quali non aveva che 10 lire di credito. E nell'ultimo quinquennio, 1885-89, si hanno cifre anche più dolorose poichè le vendite giudiziarie d'immobili, ordinate con sentenza dei pretori in esecuzione della legge sulle imposte dirette, furono 72,305. E l'ammontare del debito per imposte (escluse le multe e le spese) per 3,575 era inferiore ad una lira — per 5,135 inferiore a due lire — per 11,961 era dalle 2 alle cinque lire — per 12,390 dalle cinque alle dieci — per 26,686 dalle 10 alle 50 lire! (Ferri, *sociol. crim.* p. 317 e segg.) Talchè si dovrebbe, per impedire una maggiore diffusione del pauperismo, dichiarare l'insequestrabilità delle piccole proprietà ad imitazione delle americane *Homesteads exemption laws*. Le soverchie imposte qui nel nostro paese, più che in altri, contribuiscono a diminuire l'aumento dell'industria. E più vi contribuisce il modo falsissimo con cui sono applicate. Vedasi in proposito lo scritto dello Schönberg (*Industria*) nella *Biblioteca dell'economista* v. XII p. 2°. p. 1367 (Appendice).

Digitized by Google

§ 15.

A combattere quel primo genere di vagabondaggio e di pauperismo prodotto da cause indipendenti dalla volontà degli individui, che, come dicono Prins e Waldeck-Rousseau, sono veri miserabili che per mancanza di lavoro o per casi affatto eccezionali si trovano senza indirizzo e senza occupazione fissa, noi abbiamo nei paragrafi precedenti proposto varî mezzi. Mai costoro dovrebbero essere tratti nelle prigioni, dove si corrompono in quell'aria mefitica, e anche perchè il loro vagabondaggio è creato da cause sociali indipendenti dalla loro volontà ed è per essi uno stato veramente anormale. In caso di crisi, che si prolunghino per molto tempo, dovrebbero essere impiegati nei lavori pubblici. Si potrebbero ancora affidare a *Società Cooperative di operai* alcuni lavori per parte dello Stato ove non si richiedono capitali grandiosi (Ferri, op. cit. p. 318). Tutto ciò è da farsi in caso di dissesti economici e in crisi gravi. Lo Stato, inoltre, dovrebbe curare, proteggere, agevolare l'emigrazione dei lavoranti disoccupati.

Passiamo ora alla seconda categoria dei vagabondi, ai vagabondi per abitudine, per professione. Qui i sistemi atti a reprimere il vagabondaggio abitudinario hanno da essere di un altro tenore.

Dai censimenti risulta che le persone senza mestiere fisso e senza occupazione sono moltissime in tutti i paesi. V'è una immensa quantità di piccoli vagabondi. Solo a Londra si trovano 100,000 giovanetti oziosi che passeggiano tutto il giorno le strade della città.

Digitized by Google

Io qui non saprei proporre altro rimedio che ampliare le disposizioni della legge würtemberghese del 1833 e della baverese del 1863. Io proporrei una legge come nel Belgio che incombesse ai Comuni l'obbligo di mantenere, mediante istituti speciali, questi piccoli vagabondi, abbandonati, senza dimora, senza indirizzo. In correspettivo di quest'onere darei al Comune un altra facoltà, che sarebbe senza dubbio vantaggiosa sotto ogni aspetto. I vagabondi di professione, gli individui senza recapito, senza mestiere fisso, dovrebbero essere coartati e condannati a lavorare nelle costruzioni, nelle strade, o in altri lavori che il Comune fosse obbligato a fare, come spedali, caserme, ponti, lavori di abbellimento, arginatura di fiumi e di canali ecc. Ciò sarebbe utile in quanto vediamo che qui in Italia i Comuni sono costretti, per evitare spese, a tralasciare opere pubbliche di somma importanza. Riguardo ai piccoli miserabili, vagabondi, di cui abbiamo parlato sopra, il Comune, abbandonato il concetto di una chimerica istruzione obbligatoria dove s'insegna la grammatica, la geometria e l'aritmetica ragionata ecc. (concetto falso come ha dimostrato, tra gli altri, Lombroso, donde è risultata in parte quella terribile classe che sono gli *spostati*), dovrebbe fondare scuole di *arti e mestieri*, scuole *industriali*, che avessero (se ciò è possibile) relazione coi traffici, colla cultura, che la posizione topografica e la costituzione tellurica del territorio del Comune potrebbe offrire, per ricavarvi buoni prodotti, sia agricoli, sia minerari, o per favorire un dato commercio. Riguardo ai vagabondi adulti trasformerei le disposizioni delle citate leggi nei modi seguenti che sarebbero di gran lunga più utili.

Digitized by Google

Art. 1°. Il Comune dovrà tenere un apposito registro, nel quale si trovi ad ogni istante la professione effettivamente esercitata da ciascun individuo facente parte del suo territorio.

Ciò non sarebbe difficile per un Comune dove si trovano già gli *istituti d'anagrafe*, nei quali dovrebbero essere segnati il nome, il cognome e la professione dell'individuo.

Art. 2°. Ciascun individuo, che si trovi accidentalmente privo della professione o che intenda cambiarla deve immediatamente denunciarlo al Comune.

Il Comune, ove si tratti di crisi o l'individuo non trovi lavoro per cause indipendenti dalla sua volontà, ne avvisa il Ministero che provvede nei modi indicati nei §§ antecedenti.

Art. 3°. Nel caso dell' art. 2 le pene, che sono comminate ai trasgressori, si estendono pure ai padroni, ai capi officina ecc. che sono pure obbligati a denunciare quelli dei loro sottoposti, che hanno abbandonato l'impiego o mestiere che esercitavano sotto di loro.

Questa disposizione è fatta allo scopo di tenere, per quanto è possibile, nota al Comune la professione effettivamente esercitata da ciascun individuo.

Art. 4°. In caso di disgrazia o per malattia, se la persona capo di famiglia resti inabile al lavoro, il Comune è tenuto a provvedere al mantenimento e alla educazione dei figli, facendo loro imparare un mestiere.

Ma questa disposizione perchè non riesca troppo gravosa è modificata dall'art. seguente:

Art. 5.° Il Comune non è obbligato a tenore dell'art. 4 ove esistano istituti di *assicurazione*. Il Comune stesso deve imporre l'obbligo e vigilare simili

Digitized by Google

istituti di *assicurazione* pena, in mancanza dei medesimi, di supplire esso stesso in caso di disgrazie e di malattia ecc.

Qui non voglio entrare a discutere questa materia difficile delle *Assicurazioni* che ognuno può vedere trattata ampiamente, ad esempio, dal WAGNER, *Lo Stato e l'assicurazione,* TUBINGA 1881; poi l'altro scritto dello stesso autore. — *Le Assicurazioni;* come pure dal SASKI, *La importanza economico-sociale delle Assicurazioni* Lipsia 1866; JACOBY, *Contributi alla legislazione sulle assicurazioni* nella *Rivista dell'ufficio prussiano di Statistica,* fasc. II, 1869 ecc.

Tutti ammettono la necessità di *tali assicurazioni,* ma anche qui si contrastano i due principî dell'*autonomia privata* e dell' *ingerenza governativa.* Alcuni (BRENTANO) vorrebbero che fossero rilasciate alla iniziativa privata: altri (WAGNER, SCHAEFFLE ecc.) dimostrano, che senza l'intervento dello Stato tutto quello che si è scritto intorno ai benefici effetti di tali assicurazioni, resterà una pia aspirazione: altri (RICCA-SALERNO) contemperano i due principî. Io credo coll'AREND (opinione, del resto, confermata fino ad oggi dai fatti) che per virtù propria i lavoratori non si redimeranno mai dalla miseria e dai mali, che le tengono dietro, senza l'aiuto dello stato. Si è cercato dimostrare che anche dalla responsabilità dello Stato deriverebbero alcuni inconvenienti abbastanza gravi (BRENTANO). Io credo che a tali inconvenienti si potrebbe rimediare sostituendo il Comune allo Stato, il quale non dovrebbe che esercitare una certa sorveglianza. D'altronde il Comune, trovandosi sopra il luogo stesso, per la sua stessa natura, per la responsabilità che incorrerebbe,

Digitized by Google

avrebbe interesse e maggior agio nel fondare questi *istituti di assicurazione*. Lo Stato dovrebbe esercitarvi la più oculata sorveglianza. Non dico che sia falsa l'idea del WAGNER di fare dell'assicurazione una funzione dello Stato, poichè questo è organo del progresso sociale e le operazioni estese in tutto lo Stato ridurrebbero le spese al minimo, la direzione unica, accentrata, darebbe la massima economicità. Tutto ciò stà bene, ma credo che, prima di fare un salto così colossale, sarebbe bene che cominciassero la organizzazione di simili istituti molto più umilmente i Comuni, la quale poi adagio, adagio, potrebbe elevarsi fino a divenire funzione dello Stato. Così l'esperienza insegnerebbe a togliere di mezzo molte difficoltà.

Art. 6. Gli individui che non hanno mestiere, che sono notoriamente vagabondi abitudinari, saranno denunciati dal Comune stesso all'autorità giudiziaria qualora questa non proceda d'ufficio.

Art. 7. La condanna per vagabondaggio impone l'obbligo al Comune di adibire il condannato nei lavori pubblici che esso deve adempire.

Art. 8. In correspettivo il Comune non è obbligato che allo stretto mantenimento. Tuttavia, dopo che il condannato per non meno di due anni avrà tenuto vita laboriosa e irreprensibile, potrà avere un premio e poi ottenere il salario comune che si dà agli operai in genere.

Molte cose avrei da osservare in proposito. Il Codice penale, senza essere coadiuvato da leggi speciali, è insufficiente a reprimere questo male immenso del vagabondaggio. Esso al più, al più, commina qualche mese di carcere. Se il lettore ricorda quello che ab-

Digitized by Google

biamo detto al § 9, capirà facilmente che la prigione non può che riaffermare l'oziosità e l'impossibilità al lavoro organica di tali individui. Così all'inerzia protratta volontariamente per tanti anni si aggiunge l'inerzia coatta del carcere e l'anomalia specifica del criminale diviene sempre più grave ed invincibile, come abbiamo dimostrato nello stesso § 9. Un'altra osservazione parimenti capitale circa la convenienza di adibire i condannati, piuttosto ai lavori più modesti che deve compiere il Comune, che ai lavori grandiosi e di urgente necessità che deve compiere lo Stato, facciamo più sotto, quando parleremo del risarcimento dei danni alle vittime del delitto e del sistema proposto dalla scuola positiva. Quanto alle solite questioni che potessero sorgere circa la diminuzione dei salari e la concorrenza, poichè l'art. 8 stabilisce — che il Comune in correspettivo non è obbligato che al puro mantenimento ecc., rispondo che questa disposizione ha semplicemente un carattere penale e non è affatto la regola generale, tanto è vero che dopo due anni di vita laboriosa e irreprensibile l'individuo ha diritto al suo salario in quella stessa misura di qualsiasi altro operaio. Quanto alla concorrenza, è da osservarsi che questi individui fanno coartatamente quello che avrebbero dovuto fare spontaneamente, cioè lavorare: quindi queste disposizioni penali non creano nulla di nuovo. Del resto tra due mali inevitabili è sempre meglio scegliere il minore. È sempre meglio evitare il vagabondaggio e la criminalità che sono tra i più disastrosi mali sociali.

Ben più grave è l'altra obiezione, che i Comuni, come lo Stato trovano un immenso interesse a dare

Digitized by Google

i loro lavori in appalto. Dall'altro lato non si trovano impresari che vogliono compiere i lavori con quei pessimi operai che sono i delinquenti, senza un aumento di ricompensa. Il sistema, con cui rimedierei a questo inconveniente gravissimo, sarebbe quello già usato in Francia quando si tentò adibire i soldati ai lavori pubblici. Una Commissione governativa, oppure eletta dallo stesso Comune, dovrebbe presentare il progetto dei lavori da farsi colla spesa preventiva. Approvato il progetto e la spesa dal Comune e dal Governo, il Genio civile sarebbe incaricato della esecuzione, lucrando un tanto sopra le economie ulteriori che potesse realizzare. Il Genio civile fungerebbe da impresario. Ora se tutto questo può farsi per i lavori più limitati di un Comune, non potrebbe valere per i lavori grandiosi, che deve compiere lo Stato, senza complicare di troppo le cose.

Art. 9. Dopo tre anni da che l'individuo si mostrò laborioso potrà far domanda all'autorità giudiziaria per essere prosciolto della condanna.

Tre anni di laboriosa e diligente condotta bastano per assicurare la società che l'individuo ha acquistato abitudine al lavoro ed è migliorato grandemente.

Art. 10. La buona condotta è provata dal libretto che ciascun condannato dovrà avere, nel quale saranno scritte le note di diligenza ed il lavoro compiuto da lui giornalmente.

Art. 11. Dal momento in cui sarà prosciolto egli avrà tempo due mesi per procurarsi lavoro, passato il qual termine, se non avrà occupazione fissa sarà denunciato di nuovo dal Comune all'autorità giudiziaria, che procederà a tenore degli articoli precedenti.

Digitized by Google

È sommamente necessario impedire che l'individuo ritorni al vagabondaggio e alla prima oziosità. A ciò provvede quest'articolo 11 come pure l'articolo seguente.

Art. 12. Nel caso che siavi mancanza di lavoro, il condannato prosciolto potrà dal Comune venire nuovamente impiegato nei lavori chè esso deve compiere fino al momento in cui non avrà trovato una stabile occupazione. Non è però legato da nessuna regola disciplinare. Però non ha diritto che al solo mantenimento, o al più, ad un premio secondo il lavoro fatto.

Questa misura dell'alinea ultima si è dovuta introdurre per non creare al condannato una posizione migliore che all'onesto, il quale spesso stenta a trovarsi lavoro, mentre al condannato lo procurerebbe comodamente e senza rischio il Comune, ed anche perchè non siano troppi gli individui da impiegarsi nei lavori di obbligo comunale.

Alcuno potrebbe obiettare, che i Comuni non hanno spesso da compiere molti lavori. Ma si risponde che tutto è relativo. Il piccolo Comune, che ha più limitati lavori, ha eziandio un numero più limitato di oziosi da far lavorare. Del resto molti lavori di minore entità, che lo Stato malamente vuol compiere da sè (e che spesso è necessario far due volte), dovrebbe, previa retribuzione, lasciare che fossero compiuti dai Comuni, mentre esso stesso risentirebbe il beneficio che alla repressione dei vagabondi, che popolano per anni ed anni le prigioni, si provvedesse in tal modo. Inoltre ripartita così la colonia dei delinquenti-vagabondi tra i diversi Comuni si evita il grande attruppamento di malfattori che costituirebbe la colonia penitenziaria dello Stato.

Digitized by Google

Art. 13. Se ad onta della condanna sia impossibile ridurre l'individuo ad una vita attiva e non voglia compiere il lavoro imposto e sia refrattario ad ogni disciplina, dovrà dal Comune esser denunciato alla autorità giudiziaria. Questa potrà condannarlo alla deportazione nei modi che saranno esposti (Cfr. più sotto).

Gli articoli che ora seguono sono un ampliamento di alcune disposizioni della legge wuttemburghese e bavarese.

Art. 14. Il Comune deve fare opposizione al matrimonio di chi sia stato condannato per furto, truffa, questua, ubbriachezza, vagabondaggio, per contravvenzioni gravissime, ecc.

Art. 15. L'opposizione, in caso di recidiva, non è più ammessa per i reati contemplati nell'art. 14 ove siano trascorsi sette anni dal momento in cui fu effettivamente scontata l'ultima condanna e sia provato che per questo periodo l'individuo tenne un'attività onesta.

Ove non si tratti di recidiva, basterà provare la buona condotta dell'individuo per cinque anni dal momento in cui fu scontata la condanna.

Art. 16. Per reati di sangue l'opposizione non potrà più farsi (ove trattisi di ferite leggere) se si proverà la buona condotta dell'individuo per cinque anni dal momento in cui la condanna fu effettivamente scontata. Se si tratti di ferite gravissime o di omicidio o tentato o mancato o perfetto (eccettuati i casi di eccesso di difesa, di ingiusta ed atroce provocazione), l'opposizione non potrà farsi ove entro il periodo di nove anni dal termine della scontata condanna l'indivi-

Digitized by Google

duo dimostrò colla sua condotta non esser più temibile. Ove si tratti di omicidio colposo, l'opposizione non è più ammessa dopo tre anni se l'individuo non dimostrò l'assoluta deficienza del potere dell'attenzione.

Questi articoli sono evidentemente informati alle moderne ricerche sopra la trasmissione ereditaria del delitto, e per non aggravare i Comuni con una maggior copia di vagabondi, di ladri, miserabili ecc. Io credo che la prolificità del delinquente potrà portarsi anche sotto la metà di quella normale, quando alla lunga segregazione per parte delle pene s'aggiungano queste disposizioni. Ma allora (si obietterà) il delinquente avrà prole naturale. Credo che, ove si sappia che il colpevole non può contrarre nozze per tutti questi anni, pochi saranno i casi di seduzione. Del resto la figliolanza naturale sarà sempre minore della legittima. Inoltre la speranza a riacquistare la capacità a contrarre matrimonio (uno degli stimoli più potenti) sarà un motivo per costringere il malfattore ad agir bene.

Siccome il Comune avrebbe in mano una facoltà troppo grave, le disposizioni degli articoli 14, 15, 16 sono temperate dalla disposizione dell'articolo 17.

Art. 17. Qualora si creda che il Comune faccia opposizione ingiustamente, la parte può appellarsi.

Art. 18. L'autorità competente è la corte d'Appello.

Questa mi sembra esser l'unica via per reprimere il vagabondaggio.

§ 16.

E ora entriamo sempre più nel campo dei sistemi repressivi.

Digitized by Google

Prima di passare alla organizzazione dei sistemi repressivi, bisogna sciogliere certe questioni preliminari. La prima questione che si pone è quella della *proporzione*. Tra i requisiti della pena la scuola classica ha sempre ritenuto come essenzialissimo quello che la pena debba essere proporzionata al delitto. In base a questo concetto ha fatto una scala dei reati secondo la loro maggiore o minore gravità e a questa scala ha opposto una scala penale che commina una data dose di pena secondo il grado più o meno elevato che occupa il delitto. Mi sono trattenuto abbastanza intorno alla quantità dei reati nel mio libro « *Una nuova teoria penale delle criminalità*, e ivi pure ho riassunto e criticato i principali criteri proposti per stabilire la quantità relativa dei reati. Però io rimando il lettore a quel mio lavoro, dove troverà ampiamente svolte le mie idee in proposito.

A vero dire, io non saprei accettare alcuna delle idee esposte dal Carrara intorno a questa materia della proporzione penale, idee che si riducono ad imitare il fatto delittuoso, di cui una critica si può vedere, tra gli altri, nel lavoro del Berenini nel Manuale di Cogliolo pag. 196 e segg. fasc. 17-18.

Criteri molto giusti, al contrario, espresse il Pessina. Per lui, infatti, la proporzionalità non consiste nell'imitare il fatto delittuoso, ma interessa che i reati di varia natura siano puniti con generi di pena diversi, e che ad ogni delitto sia commisurata la pena secondo le sue graduazioni *interne*. Ma vediamo le teorie della scuola positiva. Ecco quanto scrive il Ferri. — « Ad ogni delitto che si commette, il problema penale non deve più consistere nel fissare una dose fissa di pena,

Digitized by Google

che si creda proporzionata alla colpa del delinquente, ma deve ridursi invece a decidere se, per le condizioni oggettive dell'atto (diritto violato e danno recato) e per le condizioni soggettive dell'agente (categoria antropologica) sia necessaria la segregazione dell'individuo dall'ambiente per sempre, oppure per un tempo indeterminato; oppure se non debba bastare invece una rigorosa riparazione del danno recato. Dunque non più il principio di *una quantità fissa di pena per ogni dato delitto; non più sentenze a termine fisso.* L'idea della giustizia retributrice di un tanto di colpa con un tanto di castigo « naturalmente si oppone, dice il Ferri, a questa detenzione indeterminata ». Un tal principio della pena indeterminata non è assolutamente nuovo nè nella scienza nè nelle legislazioni. Il sistema della liberazione condizionale, cioè, della liberazione innanzi al termine stabilito dalla sentenza ne è un'applicazione. Moltissimi giuristi, tra i quali il Roeder, il Den Tex, Groos, Lucas, Bonneville ecc., già lo ebbero enunciato. Il Kirchenheim osserva argutamente, che con questo sistema della misura penale prestabilita « il giudice somiglia al medico che, fatta una diagnosi superficiale, prescriva all'ammalato una decozione e subito dopo prefigga il giorno in cui questi dovrà esser messo fuori dello spedale, senza che su questo termine abbia influenza il miglioramento della sua salute ». Nello stesso senso il Semal, il Ferri e tutta la scuola positiva. Il principio della « *indeterminate sentence* » fu pure applicato in America (Ferri, *Sociol. crim.* p. 691). Speciali commissioni, dopo avere esaminato il condannato e le sue tendenze, dovrebbero stabilire il termine della pena. Secondo Van Hamel

Digitized by Google

dovrebbe essere il tribunale stesso, che ha condannato, quello che stabilisce la durata definitiva della pena. Secondo altri (Liszt, Ferri ecc.) le commissioni di esecuzione penale dovrebbero essere costituite dai periti antropologi-criminalisti (istituto che - Ferri - dovrebbe organizzarsi presso ogni ufficio di istruzione giudiziaria), dal giudice, dall'accusatore e dal difensore insieme ai funzionari amministrativi.

Passando a discutere queste idee, diremo che la osservazione del Kirchenheim è più spiritosa che vera. Infatti, se è vero che una graduazione aritmetica della pena, come ha fatto il Meden, è assurda, può dirsi, tuttavia, che anche nelle malattie il loro decorso è approssimativamente calcolato. Così all'incirca, noi sappiamo quanto tempo possa durare il tifo, una tubercolosi violenta, la paralisi progressiva ecc. Sappiamo che per alcune malattie la prognosi è assolutamente infausta; certe altre sono pure irrimediabili date speciali circostanze individuali o dell'ambiente; e finalmente che alcune entro un periodo più o meno lungo di tempo, ma che si calcola approssimativamente, guariscono. La durata della malattia è calcolata in base al disturbo e alla lesione funzionale e al rimedio che si può addurre. Ora come è comodo per i medici che nei trattati sia stabilito così approssimativamente il termine del decorso delle malattie, anche per farsi una idea più chiara della singole entità morbose, così non vedo cosa strana che anche i legislatori, per maggior comodità del giudice, approssimativamente (s'intende) stabiliscano un termine molto lato, entro il quale il disturbo funzionale, che ha portato alla delinquenza, dovrebbe essere guarito dal mezzo o dal

Digitized by Google

sistema repressivo adatto a rimediarlo. Se nei morbi fisici si può dire, senza tema di errare, che la paralisi progressiva, ad esempio, non può prolungarsi che da tre ai quattro anni, e come si può affermare, senza tema di errare, che una frattura semplice si rimargina entro quaranta giorni; e che una tifoidea non può durare per un anno; così (domando) perchè sarà assurdo ritenere, in base alla esperienza, che anche per i morbi psichici (delinquenza) che altro non sono se non disturbi funzionali, debba esistere (dato che la guarigione non sia impossibile come nelle delinquenza ereditaria o acquisita) un termine più o meno lato entro il quale la guarigione dovrebbe ottenersi? Una volta che i fatti psichici, come ho più volte ripetuto nel mio libro « *Una nuova teoria generale della criminalità* », non sono che vere e proprie funzioni, si potrà sempre dedurre dalla gravità del delitto la gravità del disturbo funzionale e dire, per conseguenza, se sarà rimediabile o no, e stabilire, nel primo caso, approssimativamente, il tempo, dato l'uso di un mezzo idoneo, entro il quale è probabile che la guarigione sia ottenuta. Il giudizio per me si dovrebbe distinguere in due parti. La prima parte dovrebbe essere spesa nell'accertare il genere di reato e se l'individuo, tratto innanzi alla giustizia, ne fu o no veramente l'autore. Assodato tutto questo, si passerebbe alla seconda fase del giudizio: *stabilire la durata della pena.* Il Codice per ogni reato dovrebbe stabilire il *maximum*, ma in termini affatto amplissimi, come un libro di clinica dice presso a poco il tempo necessario per il decorso *masssimo* di ogni singola malattia.

Presso ciascun ufficio istruttorio dovrebbe esistere

Digitized by Google

una commissione di antropologi-criminalisti. Ora prima di addivenire al giudizio, il delinquente dovrebbe essere stato sottoposto per un tempo più o meno lungo allo studio di una sezione di questa commissione di antropologi-criminalisti. Questa sezione dovrebbe rimettere le perizie e le sue conclusioni. Il difensore pure potrebbe addurre i suoi periti e rimettere le sue conclusioni. Nel giudizio si discuterebbero le conclusioni della sezione della commissione dei periti antropologi costituita presso l' ufficio d' istruzione e le conclusioni dei periti della difesa. Dato che vi fosse disaccordo, chiuso il dibattimento, i giudici insieme con la Commissione suddetta a sezioni riunite deciderebbero intorno all'anomalia probabile del reo, intorno alla durata della pena e al modo con cui dovrebbe essere applicabile. Dopo di ciò dovrebbe uscire la sentenza che stabilirebbe il genere di pena, i modi esecuzione, la durata massima. Il regime penitenziario, alla sua volta, dovrebbe dipendere da una Commissione di vigilanza. Dato che il delinquente fosse migliorato, questa avrebbe il diritto di porlo in libertà condizionale o incondizionale anche prima che fosse spirato il termine della condanna. Se spirato il massimo limite della sentenza e si fossero raccolti nuovi fatti per dimostrare il non avvenuto miglioramento del malfattore e l' erroneità del primo giudicato, la Commissione di vigilanza ne avviserebbe il pubblico ministero, il quale dovrebbe chiedere la revisione del giudicato. La sorveglianza speciale del delinquente e la ricerca di nuovi fatti (e dovrebbe avere in ciò tutti gli schiarimenti necessarî da qualsiasi autorità) sarebbe affidata a detta Commissione

Digitized by Google

di vigilanza. Con questo sistema le cautele sarebbero sufficienti e per la società e per l'individuo. Infatti il primo giudizio lo dà il legislatore, che stabilendo la pena proporzionata a quel dato delitto, ha studiato (suffragato dalla pratica e dalla scienza) il disturbo funzionale da cui è derivata questa o quella specie di delitto e dalla sua natura e gravità ha calcolato la idoneità del mezzo repressivo e la durata approssimativa. E qui il limite massimo (perchè approssimativo) ha da avere una tale latitudine, da non dar luogo ad alcuna discussione. Poi è venuto il giudizio della sezione della Commissione dei periti antropologi-criminalisti e quello dei periti della difesa. Poi ha giudicato la Commissione a sezioni riunite e il tribunale. Poi seguono le nuove ricerche (le osservazioni su la condotta del detenuto nello stabilimento penitenziario) e il nuovo controllo della Commissione di vigilanza. Dunque con questo sistema c'è la massima garanzia e per l'imputato e per la società, mentre col sistema del Ferri, condannato l'individuo, è la sola Commissione di vigilanza o di esecuzione penale che fa e disfà a suo modo, e la parte del giudice è assolutamente platonica, perchè la esecuzione della pena è all'arbitrio della Commissione di vigilanza. Vorrei poi sapere in base a quali criteri secondo il Ferri la Commissione di esecuzione penale potrebbe sentenziare che il tal delinquente è emendato o per compiere di emendarsi sia necessario trattenerlo nello stabilimento penale anche per un certo altro tempo. Noi sappiamo che l'anomalia caratteristica della delinquenza è tutt'affatto interna, e siccome sappiamo precisamente in che cosa consista, più sotto tenteremo dare qualche criterio perchè detta

Digitized by Google

Commissione possa regolarsi circa il miglioramento o no dei delinquenti.

Del resto se io voglio che la pena sia determinata, ciò intendo nello stesso senso con cui un libro di clinica stabilisce il termine probabile di decorso di ciascuna malattia salvo complicanze. Il legislatore dietro uno studio profondo deve aver stabilito, nel nostro concetto, un limite entro il quale, se il disturbo psichico non fu grave, il miglioramento dovrebbe essere probabilmente avvenuto. Il giudice e la Commissione dei periti antropologi, stabilisce pure per il caso pratico il termine della pena entro il quale è probabile che l'anomalità non grave del colpevole dovrebbe essere migliorata. Così la Commissione esecutrice (che dovrebbe essere costituita, anch'essa, da periti antropologi-criminalisti e dai funzionari amministrativi che dovrebbero avere pure nelle scienze carcerarie una discreta coltura) avrebbe *una certa linea di condotta nella sentenza e nel codice,* e non vagherebbe nell'incerto in questioni già assai di per sè incertissime.

§ 17.

« Secondo principio fondamentale di un sistema positivo di difesa sociale è il *risarcimento dei danni* ». Bisogna distinguere in questa materia le riforme procedurali atte a renderlo più efficace propugnate da taluni, dal Garofalo in modo speciale, che più di tutti ha insistito su questo punto, e sono: richiesta ed eseguibilità del risarcimento da parte del pubblico ministero anche senza costituzione di parte civile; garanzie ipotecarie e di privilegio sui beni del processato

Digitized by Google

per evitare simulazioni di insolvibilità. Riforme queste che non esito ad ammettere. Credo che sia, a questo momento, affatto inutile lo spendere molte parole per dimostrare la equità, la giustizia e il vantaggio sociale che deriva dal risarcimento dei danni causati dal delitto quasi che ci fossero persone e scrittori che lo negassero. Tutto questo è ammesso; il male però sta in un altro punto: che il delinquente spesso nulla possiede, quindi tutte le garanzie della legge sono chimeriche. Un altro punto di difficile soluzione è che il grave numero dei delinquenti (e basti dire che in 10 anni vi furono 3,230,000 condannati la maggior parte a pene detentive) è mantenuto a spese dello Stato. Così la società prima vien colpita dal delitto, poi le vengono addossate le spese per il mantenimento degli stessi malfattori. E i cittadini, che non furono protetti contro il delitto nè risarciti dei danni da questo provenienti, debbono dopo sopportare nuovi mali e spese ingenti per il mantenimento dei malfattori stessi. Lo Spencer (*Essais de politique*, Paris 1879) ha proposto un sistema atto, secondo lui, a rimediare a questi mali, sistema caldeggiato dal Garofalo. Il quale propone l'obbligo del lavoro a tutti i colpevoli, e, con parte dei proventi di questo, si abbiano a mantenere il vitto e con l'altra parte risarcire i danni alle vittime. Così gli inconvenienti, sopra lamentati, sarebbero in massima tolti, poichè, oltre non esservi aggravio per i contribuenti ed il male causato dal delitto essere risarcito, la prigione non resterebbe più utile al colpevole procurandogli gratuitamente il vitto e l'alloggio. Il concetto dello Spencer e del Garofalo è senza dubbio semplice, ma bisogna che torni in pratica. Ve-

Digitized by Google

diamolo: in qual modo si possono far lavorare queste caterve di malfattori? Il primo sooglio contro la suesposta teoria è quì. Rigettato il concetto che lo Stato debba fondare appositi stabilimenti industriali (che sì mala prova fecero in Francia), perchè, oltre tutti i malanni della concorrenza e dell'avere i malfattori un lavoro sempre pronto e garantito dallo Stato — cosa che non hanno gli onesti — lo Stato vi rimetterebbe de' milioni per anno, si è ricorso a reclamare l'impiego dei delinquenti nei lavori pubblici (strade ferrate, ponti, apertura di canali, colonia per il bonificamento dei terreni paludosi ecc.). Io trovo in questa materia del lavoro dei condannati due difficoltà: la prima *obiettiva*, la seconda *subiettiva*. Che la questione è forse tolta dicendo che i delinquenti debbono essere impiegati ne' lavori pubblici? Credo che lo Stato, anche con questo sistema, andrebbe a rimetterci non pochi milioni per anno. Ecco la prima difficoltà *obiettiva* che io trovo in simil materia. In Francia abbiamo esperienze utili a questo proposito. Prima di riferirle voglio notare come l'uso antico di impiegare i colpevoli nei lavori pubblici fu nei tempi moderni (salvo poche e parziali eccezioni) abbandonato, perchè non si dimostrò più conveniente economicamente. Ora ripullula per dato e fatto della scuola positiva. In Francia per le idee specialmente del Say, dello Chevalier, Balqui, Girardin, Durand ecc. invalse il concetto che sarebbe stato utile, per non aggravare la nazione, che l'esercito permanente, nei tempi di pace, fosse adibito ai grandi lavori di pubblica utilità: far compiere ai soldati i lavori per aprire le grandi vie di comunicazione, canali, strade ferrate;

Digitized by Google

adibirli nella costruzione delle fortificazioni, nel migliorare i porti e farne de' nuovi se necessario, nel far ponti, caserme, stabilimenti penitenziari, disseccamento di paludi e altri lavori di pubblica utilità ecc. Malgrado che questi soldati fossero eccellenti operai, pieni di una vera abnegazione, tirata la somma, i lavori dei soldati venivano a costare allo Stato un terzo di più che se si fosse servito di operai comuni, talchè l'ingegnere Collignon nel suo rapporto dimostrò che con un tal sistema lo Stato veniva a perdere somme immense. Può vedersi a questo proposito anche il libro dell'Oudinot, *De l'armée et de son application aux travaux d'utilité publique* p. 85 e segg. Le economie si ottenevano solo quando ai soldati si pagava un terzo del salario che prendevano gli operai civili e, in molti casi, anche con questo sistema lo Stato rimetteva somme fortissime. L'applicazione ai pubblici lavori poi dei soldati condannati (compagnie di disciplina) portò tali e tanti mali finanziari, che convenne rinunciarvi subito per non pagar cento quello che con operai onesti costava dieci. Ecco le belle economie che avrebbe fatto la Francia coll'applicare i soldati detenuti e non detenuti ai lavori pubblici! Ora coi delinquenti la cosa va peggio. Il soldato è, in generale, un buono ed assiduo lavoratore, ma figuratevi il delinquente che razza di assiduo operaio ha da essere! Senza cognizioni tecniche, senza un impresario che lo voglia se lo Stato non gli assicura una somma doppia di quella della entità del lavoro, senza volontà di lavorare, non assuefatto mai alla fatica (perchè passò la sua vita nella più ributtante inerzia e vagabondaggio) figuratevi, dico, quali risparmi c'è da fare col suo la-

Digitized by Google

voro![1] Ogni anno, dice con esatto computo il Garofalo, il delitto cagiona molti milioni di danno. Ebbene, io vedo una utopia e non più che una utopia nel pascersi della speranza che il delinquente divenga *ex improvviso* un operaio tale, da guadagnare, oltre il vitto e risarcire lo Stato delle spese che ha incontrato per lui, una somma così gigantesca per rimediare ai mali commessi dal delitto. Ma che volete sperare dopo l'esperienza fatta in Francia dell'applicazione ai lavori pubblici dei soldati liberi e dei soldati condannati! Figuratevi che guadagni c'è da fare con una colonia di malfattori senza voglia di lavorare (alcuni nè punto nè poco) dopo che lo Stato ha speso somme rilevanti a fondarla e deve impiegarvi guardie, funzionari amministrativi ecc. e ha anticipato le somme necessarie per il vitto! I fatti, almeno fino ad ora, provano che il sistema proposto dal Garofalo e dallo Spencer, accettato poi dagli altri, non approderebbe a nulla, altro che a far spendere allo Stato una somma doppia di quello che spende ora. Ma, come dicevo, nel delinquente concorrono delle difficoltà *subiettive*. A stento molti dei delinquenti possono esser fatti lavorare alcun poco a colpi di bastone, col regime *materno*, come dicono gli Inglesi. Qui da noi poi, dove un simile regime manca, è impossibile rendere attivi e proficui molti di questi degenerati collo spauracchio della cella, la quale prediligono molto più del lavoro. Siccome sanno che il pane a loro non mancherà (e se anche mancasse preferirebbero l'inedia

---

[1] Lampertico, *Il lavoro* p. 357 e segg.

Digitized by Google

ad un lavoro ordinato e proficuo), è affatto impossibile (e quelli che hanno pratica di stabilimenti penitenziari lo sanno) far compiere a simili individui un lavoro vantaggioso. Ma poi c'è l'anatomia patologica che vi dice che è utopia pretendere che il delinquente lavori attivamente. Come deve fare a lavorare attivamente un individuo che ha l'arresto di sviluppo del sistema arterioso? Dunque disgraziatamente è utopia sperare che il delinquente possa lavorare tanto da rimettere allo Stato le spese per il suo mantenimento, per l'impianto del lavoro e che possa risarcire milioni di danni alle sue vittime. Ma via siamo un po' positivi; domandate ai direttori di stabilimenti penitenziari, agli impresari che disgraziatamente l'ebbero a fare con delinquenti e sentirete che il delinquente non lavora che $^1/_3$ dell'operaio onesto. Sentite, ad esempio, il bravo delegato Biondi, (*Manuale del funzionario di p. s.* Maggio 1891) che dice: « i detenuti sono pigri, viziosi, incapaci di un lavoro serio ». Lo stesso afferma il Comoin. E non senza ragione non si trova un impresario che senza aumento voglia prendere come operai de' delinquenti. Ora figuratevi, ad esempio, che con tali operai lo Stato dovesse fare una ferrovia. Il ritardo enorme del lavoro, la mancanza di un impresario, la spesa e la difficile organizzazione della colonia, la mancanza di cognizioni tecniche, la pigrizia e l'incapacità di un lavoro serio (così che il compimento della ferrovia andrebbe alle calende greche) porterebbero (altro che guadagni per rimediare i milioni che ogni anno si dovrebbero pagare alle vittime del delitto, per il mantenimento della colonia penitenziaria, per le spese d'impianto, poichè per ogni lavoro bisognerebbe fare dei nuovi stabilimenti in quanto i lavori da com-

Digitized by Google

piersi non si troverebbero sempre nella stessa località) porterebbero, dico, la rimessa per parte dello Stato di somme immense. Ecco dove va a finire praticamente questa teoria del risarcimento de' danni proposto dalla scuola positiva!

§ 18.

Dunque il risarcimento, quantunque giusto e doveroso, non è, disgraziatamente, in pratica, che una aspirazione platonica. Porrei ad ogni modo come principio che *il delinquente facoltoso dovesse sempre pagare allo Stato il suo mantenimento per quel tempo che fu detenuto*, oltre il danno alle vittime del delitto. Poi farei questa distinzione: o il delinquente è di quelli che dev'essere per la mostruosità del delitto segregato ed espulso per sempre dalla società, oppure è di quelli che non sarà segregato che per un certo intervallo di tempo. In questo secondo caso (siccome l'individuo può lavorare) lo colpirei colla incapacità di tutti i diritti, fuorchè di quello al lavoro, fino a tanto che non avesse risarcito il danno alla vittima e rifuso allo Stato le spese del suo mantenimento per quel tempo che fu nello stabilimento penale. Il colpevole dovrebbe pensare a risarcire la parte lesa e lo Stato *non in quel tempo che è detenuto nel penitenziario o riformatorio ecc., perchè, se si vuol provvedere al suo miglioramento organico e psichico, bisogna lasciare ogni idea di lucro*, e di cercare quei lavori che possano portar guadagni ma non giovare alla sua ricostituzione fisica e morale. Così è sommamente brutto vedere, come qui in Pisa nella casa di correzione, l'uso di certe industrie che portano lucro e si possono attuare facilmente negli stabilimenti penali e

Digitized by Google

di correzione, ma che coadiuvano sempre più la spinta alla degenerazione già gravissima nei reclusi. Così, ad esempio, qui nella nostra casa di correzione, notai che molti corrigendi sono occupati nella tintoria delle lane, cotoni, panni ecc. I colori son composti con sostanze altamente venefiche che deve trattare il recluso e la cui evaporazione in un luogo chiuso riesce senza dubbio funesta. C'è un odore nauseante che proviene dalla evaporazione di quelle tinte venefiche e sopra quelle ampie conche il corrigendo passa tutto il giorno con le mani e le braccia nel liquido per tingere il cotone, la lana ecc. Tutto ciò sarà economicamente vantaggioso, ma non giova punto, anzi deteriora la costituzione organica del detenuto. Se la pena vuol essere efficace, è impossibile che, durante l'esecuzione della medesima, il solo scopo debba esser quello di far guadagnare il colpevole. O si pensa o non si pensa a migliorare il delinquente. Se si pensa a migliorarlo, non è possibile, allora, fargli dar dietro ai guadagni col lavoro, che spesso non può essergli organicamente vantaggioso, benchè lucroso. Ormai si conoscono benissimo i lavori che si possono attuare in uno stabilimento penale. I lavori di sarto, di calzolaio, il tessere (in modo specialissimo, perchè ogni cella di condannato ha il suo telare) ecc. sono il genere di occupazione e i mestieri usatissimi tra i detenuti e nelle case di correzione. Ora simili mestieri, che attivano poco la circolazione, non producono alcun rilevante vantaggio organico che può trarsi (come abbiamo detto e dimostrato in uno dei paragrafi antecedenti) da un lavoro attivo e progressivo. Simili mestieri, esercitati anche da persone libere e all'aria libera, si mostrano

Digitized by Google

poco utili organicamente, poichè vedrete che nelle persone esercenti tali arti sono frequentissime l'anemia, la cachessia, o una pinguedine enorme, dilatazioni di stomaco ecc. L'arte tipografica, pure, ha poca fortuna negli stabilimenti penitenziari (dove fu più volte impiantata), perchè richiede un'attenzione (almeno in principio) molto sviluppata. Ecco perchè il suo esercizio non ha mai potuto diffondersi negli stabilimenti penitenziari. Del resto anche l'esercizio di questa non potrebbe giovare punto ai delinquenti. In alcuni stabilimenti si usa anche il mestiere, che richiede sforzi non indifferenti, di fabbro. È certo organicamente molto più utile dei precedenti (cfr. § 9): ma, attuato nello stabilimento penitenziario, ha due difetti principalissimi che lo rendono poco meno che affatto svantaggioso, e sono: 1.° l'essere esercitato in luogo chiuso ove si trova, per conseguenza, un gran pulviscolo, fumo di carbone minerale (altamente tossico per i gaz venefici che contiene): 2.° perchè, essendo un mestiere che richiede sforzi piuttosto grandiosi, il delinquente per l'anomalia sopra dimostrata non può esservi vantaggiosamente adattato se non passando per una serie *progressiva* di lavori o di esercizi che richiedano *gradatamente* sempre uno sforzo più intenso, appunto perchè l'organismo possa adattarvisi, altrimenti non si avrà alcun vantaggio organico, anzi un crescente e dannosissimo esaurimento. Ciò dimostra quanto sia difficile accoppiare questi requisiti:

1.° lavoro utile economicamente:
2.° attuabile negli stabilimenti penali:
3.° progressivo:
4.° organicamente vantaggioso.

Digitized by Google

Considerata la cosa con una certa profondità (e non superficialmente come fanno i positivisti anche di grido, come Ferri, Garofalo, Lombroso ecc.), per quanto abbia studiata la questione sotto ogni aspetto e da ogni parte, non mi è riuscito trovare un genere di lavoro che corrisponda a questi quattro requisiti. E mi sono convinto che bisogna, disgraziatamente, abbandonare (perchè in pratica inattuabile) l'idea di un lavoro carcerario così proficuo, da riuscire a pagare lo Stato delle spese del mantenimento del detenuto e a risarcire (e si tratta di milioni all' anno) le vittime del delitto. Il delinquente non può pensare al risarcimento dei danni se non dopo espiata la pena, perchè il modo di esecuzione della pena non dev'essere solo diretto a procurargli un lavoro lucroso, dato pure che ciò fosse possibile, ma dev'essere rivolto specialmente al suo miglioramento organico e psichico. Abbiamo posto tra le condizioni che il lavoro sia *attuabile negli stabilimenti criminali.* La colonia penitenziaria, infatti, che secondo il Ferri dovrebbe lavorare nelle grandi opere dello Stato, non ci sembra attuabile. Lungi dal risultarne un vantaggio (e lo abbiamo già dimostrato), ne risulterebbe la perdita di molti milioni e nulla più. E riepilogando il già detto appariscono chiare le ragioni della sua inattuabilità: 1.° *(ragioni subiettive)* perchè è provato che i delinquenti non lavorano che $^1/_3$ del lavoro che fa l'operaio comune. Di qui risulta: *(a)* perdita enorme di giornate: *(b)* ritardo enorme nella consegna del lavoro (quindi danni economici enormi — cfr. più sotto): *(c)* impossibilità di trovare un impresario. Ora ponete che il lavoro che debba far la colonia penitenziaria sia, ad

Digitized by Google

esempio, una ferrovia, come sopra dicemmo; ponete che questo lavoro che da un numero eguale di operai comuni sarebbe compiuto in 5 anni, è terminato invece, dalla colonia penitenziaria dopo 15 anni; ponete la mancanza di un impresario (e sapete che questo sistema oggi è l'unico che sia conveniente per le grandiose imprese dello Stato) o, nella migliore ipotesi, ponete un' impresario che abbia un aumento, perchè accetti i detenuti come operai, e poi, tirata la somma, anche il meno esperto in simili materie vi dirà che, se la detta ferrovia doveva costare allo Stato 5,000,000, ad esempio, usando di operai con l'impresario ecc., adibendo la colonia penitenziaria, gli verrebbe a costare non meno di 13,000,000. A questo aggiungete il personale di guardia e amministrativo della colonia; la spesa degli stabilimenti che bisognerebbe erigere su il luogo del lavoro (per evitare rivolte, evasioni, una corruzione ulteriore ecc.); ponete nel bilancio anche tutto questo e poi vedrete che la ferrovia da 13, 000, 000 sale a 17 e anche 20, 000, 000. Ecco i grandi guadagni che si ritrarrebbero dalla colonia! pagare 20, 000, 000 quello che si poteva avere con 5, 000, 000! Sarebbe davvero questo il modo escogitato per evitare ulteriori danni alla società di quelli che già direttamente le cagiona il reato! Lo stesso ragionamento dovete ripetere per ogni altro genere di lavoro; dissodamenti di terra, presciugamento delle paludi ecc. È presto detto di far lavorare i delinquenti; è presto detto di costituirne una colonia ecc., ma, in fatto, il delinquente è incapace di un lavoro produttivo; impresari non si trovano; è necessario un gran personale di guardia e amministrativo; sono ne-

Digitized by Google

cessarie somme gravissime per fabbricare stabilimenti qua e là dove si troverà il lavoro ecc. e allora i guadagni dove sono? o meglio, fino a qual cifra ascenderanno le gravissime perdite di quello Stato che avesse l'utopia di applicare un tal sistema? È vero che anch'io, come sopra ho detto, vorrei che i vagabondi fossero coartati a lavorare nelle opere che deve compiere il Comune al quale appartengono, e che più sotto aggiungerò che il colpevole scontata la pena, deve essere colpito da incapacità e privato di tutti i diritti (meno gli essenziali e quello al lavoro) fino a tanto che non avrà risarcito lo Stato per le spese di mantenimento e non avrà risarcito le vittime del suo delitto, e che potrà essere adibito ai lavori del Comune e col retratto pagare lo Stato e indennizzare le vittime, ove non possa in altra guisa guadagnare; è vero dico, che anch'io in tal modo propugno un sistema parzialmente simile a quello della colonia penitenziaria proposta dalla scuola positiva, e quindi alcuno mi potrà obiettare le stesse difficoltà. Ma rispondo subito che no: 1.° perchè (come abbiamo già osservato) le opere che deve compiere il Comune, eccettuati casi accidentali, non sono davvero tanto colossali come quelle grandiosissime che deve fare lo Stato, nè di così urgente ed imperiosa necessità, nè debbono soddisfare a bisogni generali (e quindi il più piccolo ritardo è economicamente disastrosissimo) di tutta una nazione: quindi anche un ritardo è molto meno pernicioso economicamente: 2.° perchè, dato che non sia possibile trovare un' impresario, potrebbe farne benissimo le veci il Genio civile (cosa che non sarebbe possibile nelle grandiose imprese dello Stato): 3.° perchè, essendo lavori

Digitized by Google

riserbati principalmente a semplici vagabondi non per anco condannati per reati comuni, questi non hanno da pensare ad alcun risarcimento nè a terzi nè allo Stato, e per un certo periodo di tempo non hanno diritto che al semplice mantenimento per parte del Comune. Poi passano, dopo un certo tempo di buona condotta, al salario ordinario a tutti gli operai. Che se qualche delinquente, che non trovi precariamente lavoro (dopo uscito di carcere), vi può essere ammesso perchè pensi a risarcire e lo Stato e le vittime del suo delitto onde riacquisti quanto prima la capacità dei diritti che gli vengono tolti finchè non abbia completamente riparati i danni derivati dal suo delitto, ciò è una eccezione. Del resto il colpevole col sistema da noi proposto del lavoro progressivo uscirebbe dallo stabilimento penale certamento atto a lavorare (cfr. più sotto). Questa specie di colonia comunale è riserbata principalmente per i *giovani vagabondi.* Quanto al delinquente per perversità congenita, il quale ha passato tutta la sua vita in una completa oziosità, *è vano sperare che divenga abile anche al più tenue lavoro ordinato e continuo* (cfr. più sotto). In ultimo, 4.° i lavori comunali richiedono assai minori cognizioni tecniche che non le grandiose opere nazionali. I piccoli Comuni, che non abbiano, presi singolarmente, lavoro abbastanza per mantenere una piccola colonia penitenziaria dei loro vagabondi coartati a lavorare, potranno essere riuniti in consorzio. Quasi tutti i Comuni, colla legge di soppressione degli enti religiosi, hanno locali che con facilità potrebbero ridursi per il riposo notturno della colonia. Potrebbero bastare a ciò anche le carceri comunali, che oggi ciascun Comune possiede.

Digitized by Google

Ma ritorneremo sopra questo punto del risarcimento e del lavoro de' detenuti quando avrò spiegato come io intenda applicare le pene, perchè (quando ciò sia possibile) possano giovare organicamente e psichicamente al colpevole.

§ 19.

Passiamo dunque ai sistemi penitenziari.

Come già ho detto nel mio libro « *Una nuova teoria generale della criminalità* », la pena dev'essere proporzionata all'aberrazione funzionale (gravità del fatto criminoso) posta in relazione colla classificazione dei delinquenti da noi fatta in base all'anomalia specifica della criminalità, che abbiamo ampiamente dimostrato nel citato nostro lavoro.

La scuola positiva, per bocca del Garofalo, ha presentato il seguente sistema repressivo:

I. **Assassini** (insensibilità morale e crudeltà istintiva) rei di . . .	Omicidio per lucro od altro piacere egoistico. Omicidio senza provocazione. Omicidio con esecuzione feroce.	Manicomio Criminale o Pena di morte

II. **Violenti od impulsivi** *(difetto del sentimento di pietà con pregiudizi, sull'onore, vendetta).*

Adulti, rei di	Omicidio improvvisamente provocato da atroce ingiuria. Omicidio per legittima difesa.	Allontanamento dal luogo ove vive la famiglia dell'estinto. *Esilio locale*
Adulti, rei di	Omicidio per vendetta di onore (isolato o endemico).	*Relegazione* in luogo remoto in libertà, ma sotto sorveglianza. (A tempo indeterminato con periodo di osservazione da 5 a 10 anni.)

Digitized by Google

Adulti, rei di	Ferimenti in rissa, maltrattamenti non gravi, percosse, minaccie, diffamazioni, ingiurie verbali ecc.	*Riparazione del danno e multa*. Rigorosa per i solvibili. Sostituibile con parte del salario o lavoro obbligatorio - e col carcere in caso di rifiuto.
Adulti, rei di	Sevizie, ferite per sfregio, mutilazioni, ratto o stupro con violenza, sequestro di persona a scopo di libidine.	*Manicomio criminale* (se isterici o epilettici) o *Relegazione indeterminata* (che duri all'incirca quanto una delle età della vita, con precedente periodo di osservazione).
Giovinetti, rei di . . .	Delitti di sangue non scusabili. Attentati al pudore.	*Manicomio criminale* (per quelli a tendenza congenita) *Colonia penale*. Nel caso di recidiva *deportazione con abbandono*.

III. Delinquenti sforniti del senso di probità.

Adulti, rei abituali di.	Furti, falsi, truffe, incendi, estorsioni.	*Manicomio criminale* (se pazzi o epilettici). *Deportazione*.
Adulti, rei occasionali di	Furto, falso, incendio, truffa, estorsione.	*Compagnie di lavoro* - a tempo indeterminato - o *Interdizione dell'esercizio della professione* fino a completa *Riparazione del danno*.
Adulti, rei di	Peculato, concussione, abuso di potere, vendita di favori.	*Perdita dell' ufficio*. *Interdizione dai pubblici uffici*. *Multa*. *Riparazione del danno*.
Adulti, rei di	Incendio, danneggiamento per vendetta (senza attentato alle persone).	*Riparazione del danno* sostituibile col carcere. *Manicomio criminale* per i pazzi. *Deportazione* per i recidivi.
Adulti, rei di	Bancarotta, insolvenza colpevole.	*Riparazione del danno*. *Esclusione dal commercio e pubblici uffici*.
Adulti, rei di	Falso in moneta e cartelle di credito, false dichiarazioni, falsi certificati, falsa testimonianza a pro dell'imputato, usurpazione di titoli.	*Carcere* (a tempo determinato) e *Multa* (oltre la esclusione dall'ufficio e la riparazione del danno).
Adulti, rei di	Bigamia, sostituzione e soppressione d'infante.	*Relegazione* a tempo indeterminato.
Giovinetti, rei di . . .	Furti e truffe ecc.	*Colonia agricola a tempo indeterminato*.

Digitized by Google

IV. Rei di	Ribellioni, rivolte ecc.	*Carcere* a tempo determinato.

Questo è il sistema del Garofalo. — Si può riportare anche il sistema proposto da Liszt. Si può riassumere così:

Pene pecuniarie (proporzionate alle sostanze del condannato - eseguibili con lavoro coatto senza carcerazione - non convertibili in carcere).	Per i delitti (con alternativa di pena carceraria). Per tutte le contravvenzioni (senza pena detentiva).	
Condanna condizionale (per i condannati la prima volta a pena detentiva con o senza malleveria, per tre anni dalla sentenza).	Per le condanne a prigionia.	
Pene detentive (a termine indeterminato fra un *maximum* e un *minimum*).	*Prigionia* (cellulare).	da 6 settimane a 2 anni.
	Ergastolo (cellulare per un anno - poi a sistema progressivo).	Da 2 a 15 anni con sorveglianza e patronato per i liberati. A vita.

Il Ferri pure propone il seguente sistema repressivo:

I.	Delinquenti pazzi o semi pazzi.	*Manicomio criminale*
II. Delinquenti istintivi, nati, incorreggibili.	*Deportazione perpetua* o *reclusione perpetua* negli stabilimenti di incorreggibili. (*Colonia* per il dissodamento e prosciugamento dei centri malarici).	
III. Delinquenti abitudinari.	Lo stesso trattamento indicato per i delinquenti nati.	
IV. Delinquenti occasionali.	Giovinetti	*Colonie agricole penali* (lavori diurno all'aperto - isolamento notturno). Consegna isolata a oneste famiglie coloniche.
	Adulti	*Risarcimento* per mezzo del lavoro coatto senza carcerazione. *Esilio locale.* Nei casi più gravi la segregazione indeterminata in una colonia agricola con lavoro e disciplina.

Digitized by Google

V.	Delinquenti per impeto vero e proprio (eccesso di affettività).	Se forma psicopatica, il *Manicomio. Esilio locale e risarcimento dei danni.*
	Delinquenti semplicemente provocati.	Rientrano nel trattamento dei delinquenti occasionali.

Per i delinquenti politici, secondo che appartengono all'una o all'altra categoria antropologica, si devono naturalmente adattare le sanzioni proposte per ciascuna di queste. Ecco, in breve, il sistema proposto dal Ferri.

Passiamo ora a spiegare il sistema che noi proponiamo.

Per i delinquenti pazzi o semi-pazzi è ammesso ormai da tutti il manicomio criminale.

Per i delinquenti per perversità congenita è necessaria la esclusione perpetua dalla società. Poco importa se questa perversità fu ereditaria o acquisita. Il fatto è che, oltre gli scienziati, i legislatori hanno sempre riconosciuto una classe di delinquenti i quali non possono stare affatto in società, *ed hanno emanato sempre per costoro pene perpetue.* Per simili individui la questione verte sopra il sistema eliminativo da applicarsi.

Alcuni come Garofalo, Lombroso, Venturi ecc. propugnano la pena di morte in base al principio della *selezione.*

Anche il Ferri (*Soc. crim.* p. 730) riconosce che alla selezione praticata dall'antichità dobbiamo in gran parte la mitezza de' moderni costumi. Ma è contraddittorio il fatto che oggi il sentimento popolare, come nota il Ferri stesso, non ammette più una sufficiente selezione per mezzo della pena capitale. Sicchè io non

Digitized by Google

so più capire che razza di legge biologica sia questa della selezione, che, secondo il Ferri, è stata la causa più forte del moderno progresso, mentre oggi non è più applicabile perchè ripugna al sentimento morale del popolo! Ma dunque i sentimenti non sono più, come diceva Darwin, i difensori della specie, oppure ogni periodo storico ha le sue leggi biologiche!? Strana contraddizione!! Nel c. I. del mio libro più volte citato « *Una nuova teoria generale ecc.* », con abbondanza di fatti, ho dimostrato che la legge del progresso della società umana non è stata già la *selezione* ma la *segregazione.*

Il Ferri a dimostrare la gran selezione, che faceva l'antichità, riporta che a Roma, secondo i registri della Confraternita di S. Giovanni Decollato dal 1500 al 1770 furono giustiziate 5280 persone! Gran selezione davvero! ove si pensi che i briganti, nello stesso periodo (cfr. « *Una nuova teoria* ecc. » c. I), erano non meno di 20 o 25,000 semplicemente nello Stato pontificio e che brulicavano da tutte le parti dell'Italia, senza essere toccati da chicchessia. Poi vorrei sapere di queste 5280 persone quanti erano veramente delinquenti. La maggior parte, secondo il solito, saranno stati delinquenti contro la religione, atei, eresiarchi, ebrei, maghi, stregoni ecc. Ecco la bella selezione che si è fatto dal 1500 al 1770! Si è veduto come l'antichità si à preoccupata di attenuare le file del brigantaggio che dominava rigoglioso per tutta Italia (o meglio in tutta Europa) ed ha trionfato fino ai nostri tempi!!

Quello che è inammissibile davvero si è, che dal numero dei supplizi eseguiti in Roma (dove si uc-

Digitized by Google

cidevano gli eresiarchi, atei ecc. che si raggranellavano, in molta parte, per tutta Italia e non pochi si portavano a quel tribunale supremo anche dalla Spagna e dalla Germania ecc.) e dal numero dei supplizi eseguiti nel ducato di Ferrara, il Ferri deduca che ogni anno in tutta l'Italia si giustiziavano 400 persone, calcolo che certamente non ha alcun fondamento.

Ho riportato nel citato c. I della *Nuova teoria* ecc. tal messe di fatti, tolti dai *diversi* popoli, che ormai mi sembra impossibile che siavi ancora chi creda che il moderno progresso sia il risultato d'una chimerica selezione praticata dall'antichità. Il principio biologico, invece, che portò alla moderna civiltà, è stato *la segregazione*, e mi pare impossibile negarlo dopo le osservazioni da me fatte nel citato c. I. Dunque la pena di morte non è più sostenibile in nome della selezione. Un punto, invece, interessante, esposto chiaramente dal Ferri, è là dove dimostra con dati statistici che l'andamento numerico dei reati capitali è indipendente dalle condanne ed esecuzioni capitali. Il che infirma sempre più la portata del principio della selezione tanto propugnato, in modo particolare, dal Garofalo.

Quanto alla intimidazione sappiamo che i grandi delinquenti sono imprevidenti ed obbediscono all'impulso del momento. Del resto la pena capitale è giustificabile solo col principio della selezione. Ora, a volere attuare veramente la selezione, un numero enorme di degenerati sarebbe necessario estirpare ogni anno. Alla qual cosa si oppone il sentimento popolare.

Tra i mezzi eliminativi viene ora la deportazione perpetua.

Digitized by Google

Questo mezzo offre molti vantaggi perchè segrega (quando le probabilità di rimpatrio sono difficilissime) in modo sicuro i delinquenti dalla madre-patria, e libera lo Stato dalle spese di mantenimento, ove sia una deportazione semplice. Ma oggi la deportazione è desiderata, e un gran numero di persone vanno in cerca di nuovi territorî, uscendo dalla ristrettezza e miseria che patiscono in patria. Così ogni anno milioni di persone emigrano dal continente europeo (Geffken, *La politica della emigrazione* § 3 e segg.). L'Inghilterra, dopo una lunga esperienza e dopo avere speso milioni, oggi non deporta più i delinquenti. L'esser deportati, come nota anche il Prins, e a spese dello Stato e in una colonia (che costa milioni e milioni agli onesti) in buon assetto e con tutto il necessario, lungi dall'essere un castigo, è senza dubbio un premio, che desidera la maggior parte delle nostre popolazioni: onde oggi l'emigrazione e il sistema di colonizzazione è così diffuso e porta tali e tanti vantaggi commerciali ai popoli che lo praticano, che non può più costituire un *mezzo penale*. Ciò è tanto vero che l'Inghilterra ha rinunciato a deportare i delinquenti.

L'Inghilterra a forza di esperienza è venuta a questa conclusione: che quello stato che ha la fortuna di avere fuori dei possedimenti ricchi, agirebbe nel modo più insensato se vi portasse i detenuti, perchè una colonia di malfattori, se qualche utilità può portare alla madre-patria, non riesce utile che dopo avervi speso milioni e dopo molti anni. Il lavoro vi procede fiaccamente; il numero degli individui che si deportano anno per anno non diviene bastevole che dopo una serie lunga di tempo; la stessa lavorazione procede per

Digitized by Google

ragioni di sicurezza e di disciplina lentamente, onde passa un periodo lunghissimo di tempo senza che nessun vantaggio si possa accumulare e intraprendere il più piccolo commercio. Dall'altro lato il Governo non cessa mai di spendere o per ampliare la colonia, stabilimenti, attrezzi ecc. o per l'aumento del personale di custodia o per le spese di deportazione. Insomma, i tesori sia in coltivazione o minerarî, che offre la regione, non vengono usufruiti che dopo qualche centinaio d'anni. La popolazione detenuta poi, è applicata di solito a lavori agricoli, e per le difficoltà enormi che s'incontrano dall'amministrazione nelle vendite, nello scavo e nella lavorazione sono lasciate inattive miniere e cave di diverso genere che il territorio possa offrire. Di qui un disastro finanziario enorme e una quantità di forze che rimangono inoperose, che rimangono da sfruttarsi. A questo s'aggiunge, che lo Stato ha in patria un eccesso di lavoratori, di popolazione, che non trova mezzo per spiegare la propria energia. Invece di tenere ricchi territorî occupati e appena usufruiti da colonie di malfattori, si è trovato più conveniente favorire l'emigrazione delle braccia che in patria non trovano da impiegarsi. Di qui non solo una valvula di sicurezza per la madre-patria; ma per incanto l'attiva emigrazione formò, senza sacrificio per parte dello Stato, colonie attivissime, che in pochi anni crearono un commercio ricco e pieno di lauti guadagni là dove una colonia penitenziaria molto estesa appena poteva produrre qualche vantaggio dopo un secolo e più. Tali considerazioni sono così decisive, che l'Inghilterra ritiene come un errore gravissimo e disastrosissimo far colonie di delinquenti nei possedimenti che possa avere

Digitized by Google

lo Stato. Che se si tratta di possedimenti poco ricchi, come sarebbe il nostro di Massaua, allora lo Stato, per fondarvi una colonia penitenziaria, è costretto a più gravi sacrificî senza alcuna speranza per quanto lontana di utilità. La colonia ha bisogno d'essere mantenuta di tutto punto; il suolo e il lavoro non rendono nemmeno le spese di mantenimento per un terzo dell'anno; lo Stato deve far trasportare derrate o dalla patria o comperarle nei possedimenti più vicini di altre nazioni. Frequenti sono le rivolte; poca o punta è l'attrazione, in luoghi squallidi, per il lavoro. Di qui spese enormi. Per queste ragioni, oggi, nella scienza la questione su la convenienza o meno della deportazione non può aver luogo; è ormai esaurita.

Del resto, i delinquenti per perversità congenita, portati nelle colonie, si mantengono molto cattivi, talchè, come scrive Prins, nemmeno queste vollero più riceverli, o ricevutili, furono costrette ad espellerli. Non resta più scelta che tra la reclusione in perpetuo entro stabilimenti di incorreggibili o la deportazione semplice in un'isola o in un continente deserto. Quanto alla reclusione in perpetuo, essa toglie ogni scopo all'individuo, che non ha più ragion d'essere, e grava su le finanze dello Stato. Io dunque per questa seconda classe di delinquenti propongo, di preferenza, la deportazione semplice con abbandono in un continente deserto o in un'isola. L'Inghilterra, che prima praticò questo sistema, lo abbandonò poi *nella speranza che i detenuti potessero dare origine a vere e proprie colonie.* Ma oggi questo secondo concetto non corrisponde più, come abbiamo detto sopra. La deportazione semplice ha ancora una gran forza intimidativa. Il sapere di es-

Digitized by Google

sere abbandonati sopra un luogo deserto, non può a meno di riempire di spavento per quell'orrore che l'ignoto determina nell'uomo. Tuttavia l'Inghilterra oggi trova più spiccio decapitare addirittura i peggiori malfattori, senza perder tempo nemmeno in questa deportazione semplice. La quale a me, invece, sembrerebbe sempre un buon sistema penale per toglier di mezzo i peggiori malfattori, senza grave spesa e in un modo assoluto.

Una volta che la pena di morte non si ha più ad ammettere, perchè non c'è alcuna ragione scientifica che la possa reggere, è sempre meglio la deportazione semplice che rinchiudere il malfattore perpetuamente negli stabilimenti d'incorreggibili. Se, tuttavia, non si potesse effettuare la deportazione semplice di tali delinquenti, propongo la segregazione perpetua in stabilimenti appositi, e togliere, in qualche modo, quel pochissimo che si può dal loro lavoro. Bisognerebbe, allora, lasciar fare la mortalità naturale, che, secondo le cifre del Beltrani-Scalia, è enorme in simili stabilimenti penitenziari.

Infatti, sempre secondo il Beltrani-Scalia, si calcola che muoia il 29 % dei condannati a 5 anni di pena, il 42 % a 10 anni, e l'80 % dei condannati a 15 anni (citato da Poletti, *Il sentimento nella scienza del diritto penale*). Il Mayr (p. 365) riporta pure cifre di elevatissima mortalità dei detenuti nella Baviera, Olanda, Francia, Inghilterra, Prussia ecc. *(La statistica e la vita sociale)*.

La poca convenienza di tali stabilimenti di incorreggibili fece pensare ad altri ripieghi. Il Ferri, ad esempio, vorrebbe, come già vedemmo, fare dei dete-

Digitized by Google

nuti una colonia per il prosciugamento della Maremma. Ma noi sappiamo da quello che abbiamo detto sopra, che nessun lavoro produttivo c'è da sperare dai delinquenti. Io credo che con tal razza di operai privi di cognizioni tecniche, non abituati al lavoro, di una deplorevole inerzia, con l'atrofia del sistema arterioso, ben poco ci sarebbe da ottenere, altro che far spendere allo Stato somme ingenti per mantenere una colonia di lavoratori che sono invalidi ad ogni lavoro, e che perciò nessun impresario vuole se non pagato ampliamente! Non capisco come la scuola positiva possa parlare e ripromettersi un lavoro proficuo dal delinquente, dopo che fu provato che è un tipo patologico, tubercoloso, scrofoloso, epilettico, con spaventevole esaurimento del sistema nervoso centrale, con arresto del cuore sinistro, pieno di *tare* degenerative. Si aggiunga che ha passato la vita nella più profonda apatia e inerzia, nell'ozio e nel vizio: quindi è debilitato e organicamente e intellettualmente. Secondo le nostre ricerche, basate sopra l'anatomia patologica, il delinquente è un *degenerato*, cioè, ricorrono in lui una quantità di dati degenerativi; è nel tempo stesso un *nevrastenico*, ossia, ha uno spaventevole esaurimento del sistema nervoso centrale; è, in fine, un epilettico o (se non al massimo) un epilettoide. La *nevrosi criminale* dunque è caratterizzata da un fondo degenerativo *(tare ereditarie degenerative)*: sopra questo fondo c'è la *nevrastenia;* sopra la nevrastenia s'innesta *l'epilessia o il carattere epilettoide.* A questo s'aggiungono altri stati patologici, che trovano un fondo propizio per svilupparsi; tubercolosi, scrofola ecc. Ma, di grazia, un tale individuo come può essere attivo?

Digitized by Google

Riportiamo qui alcune ricerche:

Dati tolti dallo stabilimento penitenziario di Lucca e di Volterra:

SU 100 DELINQUENTI

Con mestiere fisso.	20	su 100
Senza mestiere fisso	80	

Ora il parallelo fra il lavoro dei detenuti e quello degli onesti. Ho fatto il raffronto in questo modo: ho preso 50 metri di panno fatto da ciascun delinquente più attivo, ed ho preso il numero delle ore impiegate in tal lavoro. Ho preso gli stessi 50 metri di panno fatti da operai onesti, e ho ricercato il numero delle ore che vi hanno impiegato. Il risultato è, salvo diverse oscillazioni per altri mestieri (sarto, calzolaio, legnaiolo, fabbro ecc.), che come media costante mi risultò che l'operaio delinquente lavora $^1/_3$ dell'operaio onesto. Ma si ricordi che lavora $^1/_3$ dell'operaio onesto il delinquente buono, pacifico, lavoratore. Poniamo che a Lucca 100 persone nello stabimento penitenziario siano impiegate nel tesser panno. Queste 100 persone vanno divise: 50 operai buoni, pacifici e relativamente laboriosi; 30 operai svogliati poco buoni, poco pacifici e meno laboriosi; 20 pessimi, assolutamente svogliati, quasi sempre in cella, che non vogliono sapere di lavorare. I miei primi calcoli furono ristretti ai 50 operai senza marche di negligenza e di insubordinazione; ma se si prende il numero complessivo delle persone (100) impiegate nel tesser panno e si divide per il lavoro fatto in un numero determinato d'ore e lo stesso si fa per ugual numero

Digitized by Google

d'operai onesti, allora risulta che ciascun delinquente per ogni giornata non lavora che un $^1/_8$ dell'operaio onesto. Queste non sono opinioni; è aritmetica che con un po' di pazienza si fa in tutti gli stabilimenti penitenziari. Ora ditemi con tal prospettiva qual sarà lo stato che spenderà milioni per organizzare una colonia con simili operai? A questo s'aggiunga quello che già dicemmo: 1° mancanza di impresario: 2° perdita enorme di giornate (la colonia non farebbe per ogni giorno che $^1/_8$ del lavoro compiuto nello stesso tempo da un numero uguale di lavoratori onesti). Di qui risulta: 3° un ritardo enorme nella consegna del lavoro: quindi un male immenso per la nazione. Supponete una ferrovia che invece d'esser finita 10 anni prima, è finita 10 anni dopo per il platonico desiderio di non tenere in cella i delinquenti, ma farli lavorare all'aria aperta, non è chi non veda che immenso disastro finanziario sarebbe questo per la nazione che potrebbe sentire subito il beneficio di un accrescimento di movimento e di commercio, il qual beneficio è ritardato per anni ed anni. Sono perdite immense, incalcolabili. E se lo Stato deve pagare al delinquente l'intiera giornata come la paga all'operaio onesto, vuol dire che la povera Società per uno stesso lavoro dovrebbe pagare otto volte di più che se lo facesse con operai onesti. A questo aggiungi le spese per fare gli stabilimenti a diverse riprese sul luogo del lavoro, le spese per l'organizzazione amministrativa della colonia, per la custodia, l'anticipazioni per il vitto ecc. Tutte cose, lasciando altre difficoltà gravissime, come la mancanza di cognizioni tecniche, che rendono impossibile questa pretesa colonia penitenziaria.

Digitized by Google

Quanto ai delinquenti abitudinari (dato che l'abitudine non sia divenuta in loro una seconda natura, chè allora il trattamento dovrebbe essere uguale ai delinquenti-nati) e ai delinquenti per occasione, propongo il sistema progressivo: ma, come è inteso oggi, ha poco valore, o al più al più nei delinquenti meno degenerati, come ho provato nel mio scritto « *Dimostrazione scientifica del sistema della libertà condizionale* » vale ad esercitare e sviluppare le forze della volontà, ponendo il delinquente in una situazione nella quale le tendenze criminose possono agire, mentre, dall' altra parte, agisce in senso opposto l'imminenza della pena mediante la stretta sorveglianza. Ma se questo varrà per qualche colpevole poco perverso, non vale come regola generale. Infatti non si capisce come con questo graduale sistema si possa influire, agire su le tendenze criminali del colpevole, in modo da modificarlo profondamente. Il fatto del porre l'individuo gradatamente in società, non ha alcun influsso sopra le sue tendenze, le quali non per ciò saranno modificate.

Ma fin qui abbiamo parlato di delinquenti nati, abitudinari, occasionali, poco perversi ecc. Bisognerà ora dare dei criteri perchè il penitenziarista possa in pratica distinguere, almeno approssimativamente, tali categorie. Anticamente poca cura si ebbe nel riordinare le carceri e attendere che l'organizzazione penitenziaria fosse tale da migliorare il colpevole e produrne, se possibile, la correzione o almeno non corromperlo di più.

Si amalgamavano i delinquenti senza guardare alle più elementari regole dell'igiene, della moralità e senza tener conto della loro indole e carattere. Ma ben presto

Digitized by Google

si delineò una specie di classificazione, e si distinsero i delinquenti a seconda del reato commesso. Lucas nel suo trattato intorno l'imprigionamento raccomanda di separare i delinquenti secondo il reato commesso; propugna la necessità di fondare appositi stabilimenti, e non seguire l'esempio dei tempi passati, quando si credeva che qualsiasi locale, riassettato alla meglio, potesse far benissimo da prigione.

§ 20.

Col progresso delle scienze penali-criminali e delle scienze carcerarie e antropologiche si capì che il trattamento non poteva essere uguale per tutti i delinquenti, i quali differiscono tra loro profondamente. Di qui si venne sempre più a comprendere la necessità di *individualizzare* la pena o, per lo meno, raggruppare i delinquenti in categorie a seconda della loro maggiore o minore perversità. Fino *ab antiquo*[1] Erigene ha distinto i delinquenti — «*peccatores*» — per semplice *fragilità* umana, da quelli *impenitenti*, cioè incorreggibili. «Multi quidem delinquunt ob humanae naturae fragilitatem; multi contra ne aeternarum quidem poenarum terrore ad veram poenitentiam rediguntur». Ne stabilisce che le leggi umane e divine debbano essere miti coi primi e inesorabili coi secondi. Il Carpzovius pure distingueva i delinquenti in due grandi categorie: quelli ne' quali «*inest consuetudo delinquendi*», e quelli che «*in unum tantum crimen ceciderunt*». Noi troviamo tracce di

[1] *Nuova Scienza penale* n. II e III Vol. I p. 60 e segg.

Digitized by Google

classificazione di delinquenti in ALEXANDER VON JOCH (1772), in ROMAGNOSI, RONDEAU, DEN TEX, HELVETIUS, GALL, LUCAS, FREGIER, LAUVERGNE, TOULMOUCHE, DU CAMP, ecc. Che se si voglia risalire a tempo più antico, troviamo tracce di classificazione anco nel GANDINO, *De fur. et latron.*, in FARINACCIO, *Pract crim.* qu. 23 — *De delictis et poenis,* qu. 18, senza risalire fino agli scrittori greci come ha fatto il FRASSATI (*La Nuova scuola di diritto penale in Italia e all'estero*). Ma qui è nostro scopo di riassumere certi principî necessarî per la pratica, senza diffonderci in troppa erudizione. Ci piace molto il criterio del NICOLSON, il quale vuole che si consideri l'attitudine dei delinquenti a sopportare la disciplina carceraria come indice della loro capacità mentale. Questo criterio del NICOLSON ha avuto fortuna, ed è ritenuto esatto da una schiera di scrittori (MORSELLI, VIRGILIO, DU CANE, PETIT, GUILLAUME ecc.). La classificazione dei delinquenti la più giusta è la seguente:

— 1° Delinquenti pazzi e semi-pazzi (pazzia morale ed altre forme di alienazione mentale)

— 2° Delinquenti-nati:

— 3° Delinquenti abitudinari:

— 4° Delinquenti d'occasione:

— 5° Delinquenti per eccesso d'affettività:

— 6° Delinquenti per colpa.

Quali sono i caratteri specifici di queste diverse classi da indicarsi al penitenziarista?

Ecco quanto in proposito (secondo la nostra opinione) può dirsi, risalendo alla natura del delitto. Per noi la nevrosi criminale o la delinquenza congenita è caratterizzata dal concorso di questi tre ordini di fatti biologici:

Digitized by Google

I. una serie di caratteri degenerativi:

II. da denutrizione profonda del sistema nervoso centrale (nevrastenia):

III. dalla sovrapposizione dell'epilessia o carattere epilettoide.

Tra i caratteri degenerativi, oltre a quelli enumerati da Lombroso (che ha raccolto una serie di anomalie anotomiche d'importanza), è da tenersi molto conto di una nuova anomalia atavistica, che consiste nella ristrettezza del cuore sinistro in confronto del destro, anomalia che illustrammo nella nostra *Nuova teoria generale della criminalità*.

Per fare l'esame di un delinquente, appena entrato nello stabilimento penitenziario, si deve procedere nel modo seguente: ricerca:

I — dei dati degenerativi:

II — se sopra i dati degenerativi si estenda la nevrastenia:

III — se sopra la nevrastenia si estenda l'epilessia.

Ove concorrano insieme un numero sufficiente di dati degenerativi, la nevrastenia e l'epilessia o il carattere epilettoide, la prognosi è infausta: siamo nel caso di delinquenza congenita, poichè la nevrosi criminale risulta dal concorso dell'epilessia sopra la nevrastenia e sopra un fondo degenerativo. L'epilessia in tal caso apparirà senza accessi convulsivi. I soli dati degenerativi di per sè stessi non possono dimostrare altro, che l'individuo è un nevropatico qualunque; come la semplice nevrastenia (la malattia del secolo) senza un fondo degenerativo non ha alcuna importanza. Invece, quando la nevrastenia e l'epilessia si trovano congiunte, abbiamo il delinquente per impeto, per eccesso

Digitized by Google

di affettività, onde, mettendo le classi dei delinquenti in relazione coll'anomalia organica, abbiamo:

1. Delinquenti-nati (numero sufficiente di caratteri degenerativi, nevrastenia profonda, epilessia o carattere epilettoide):

2. Delinquenti abitudinari (caratteri degenerativi in parte ereditari e in parte acquisiti, carattere epilettico, profonda nevrastenia acquisita per il vizio, abitudini cattive, per cause sociali ecc.).

3. Delinquenti d'occasione (caratteri degenerativi pochi, carattere epilettoide senza nevrastenia marcata):

4. Delinquenti per eccesso d'affettività (nevrastenia ed epilessia senza fondo degenerativo);

5. Delinquenti per colpa (profonda nevrastenia senza fondo degenerativo e senza epilessia).

Allo stato presente della scienza non si può dire altro che questo e non più di questo: che la nevrosi criminale è caratterizzata dal concorso di un numero sufficiente di dati degenerativi, da profonda nevrastenia e dal carattere epilettico.

Quanto all'epilessia, ecco quello che deve osservarsi:

« L'epilessia può sussistere senza esser sempre accompagnata dal delitto. La regola invece vorrebbe l'opposto. Noi stessi, in diversi nostri lavori, obiettammo che in certi centri delle nostre Alpi trovammo paesi con un numero stragrande di epilettici e di epilettoidi, senza che si commettessero (altro che raramente) delitti. Ed ora siamo in grado di rispondere e spiegare questa apparente contraddizione. Tutto l'equivoco sta nell'aver dimenticato che l'epilessia assume

Digitized by Google

forme diverse a seconda delle condizioni nelle quali si svolge. Gli è che non si è tenuta bene a mente questa verità, che l'epilessia acquista dei caratteri particolari secondo la maggiore o minore resistenza del sistema nervoso sopra il quale si svolge.

« Ebbene, negli epilettici (non nevrastenici, senza denutrizione radicale del sistema nervoso) predominano gli accessi convulsivi senza atti criminosi. Nello stabilimento di Lucca in due detenuti apparirono accessi convulsivi quando, dopo alcuni anni di dimora in quel penitenziario, erano migliorati grandemente, ed era sparita in parte quella cachessia dalla quale erano oppressi quando vi entrarono. Lo stesso osservai in un giovane, che studiava da maestro inferiore, violento quanto mai e denutrito, al quale cominciarono gli accessi convulsivi quando, dopo due anni di studio in Pisa, si fu rimesso per bene in forze mercè un perfetto trattamento. Gli accessi convulsivi si facevano più potenti coll'energia e colla crescente nutrizione. Ma scomparirono affatto quando, tornato all'Isola d'Elba, sua patria, presso la famiglia, ritornò pure cachettico come prima. Tutto ciò si spiega benissimo con quello che dice il Magnan, che le assenze, le vertigini e la mancanza di accessi convulsivi si associano con una maggiore degenerazione del sistema nervoso. Se voi scoprite la corteccia cerebrale ad un cane e vi passate la corrente elettrica, abbiamo accessi convulsivi, se ciò si faccia poco tempo dopo eseguita una simile operazione. Che se si aspetti che il cervello così allo scoperto abbia cominciato a degenerare, o la corteccia con frequenti irritazioni praticate per mezzo della corrente abbia cominciato pure a degenerare, le correnti più forti non

Digitized by Google

provocheranno alcun accesso convulsivo, i quali si hanno invece in sommo grado quando la corteccia è integra. Le deboli correnti è noto che provocano parziale epilessia; così pure in un individuo estremamente anemico e debole spesseggia l' epilessia parziale.

« Dunque, concludendo, l' epilessia varia nei suoi fenomeni immensamente a seconda della resistenza del sistema nervoso sopra il quale si svolge. Quando si tratti di un sistema nervoso perfettamente denutrito (come vedemmo esser quello del delinquente), l'epilessia non ha accessi convulsivi, ma assume la forma peggiore, che è l'epilessia psichica ».[1]

§ 21.

Tornando ora a parlare dei delinquenti che sono suscettibili di miglioramento, notiamo che l'anomalia sta appunto in massima parte nella poca irrigazione che c'è nella sostanza grigia per difetto organico e in forza di quella inerzia prolungata caratteristica della criminalità. Ora il lavoro eccita, come abbiamo dimostrato nei §§ 9, 10 ecc., la circolazione arteriosa: il sangue, allora, colla sua ondata riscalda ed allarga i condotti arteriosi, e produce una specie di congestione della sostanza grigia: (vedi la *Riv. di Freniatria*, 1892 vol. XVIII fasc. I p. 60 e segg.)

---

[1] Magri, *I caratteri specifici della criminalità* Pisa 1892. Cfr. nell'*Arch. di Psichiatria* vol. XIV fasc. I-II anno 1893, p. 181 Cfr. *Nuova scienza penale* n. 2-3 p. 60 Secondo il nostro concetto, adunque, la *nevrosi criminale* sarebbe caratterizzata dalla concorrenza e sovrapposizione di questi tre stati: stato degenerativo, nevrastenico ed epilettico.

Digitized by Google

Con un lavoro *progressivo, ben graduato*, bisognerebbe sforzare la ristrettezza arteriosa caratteristica nell'organismo del delinquente. Perciò, durante la pena, noi più sopra dicemmo, che è impossibile far pensare il delinquente al risarcimento del danno. Questo verrà dopo, ma intanto è necessario provvedere al suo miglioramento organico. Per graduare bene questo lavoro, che tenderebbe non al lucro ma a procurare un sufficiente sviluppo del tronco arterioso, bisogna dividere il periodo carcerario in tre parti. Nel 1.° periodo il recluso dev'essere applicato a lavori che richiedano sforzi leggeri e per quattro ore al giorno. Lo stato potrebbe fondare un corpo - mozzi, applicato alle corazzate ed alle torpediniere. Questo corpo dovrebbe avere la sua sede nei principali porti. In ciascuno di questi porti vi dovrebbero essere stabilimenti appositi penitenziarii a regime cellulare, per l'*accasermaggio* di questo corpo-mozzi costituito da detenuti correggibili. Scopo dello stato, nel fondare questo corpo, sarebbe quello d'impiegarlo nel trasporto-materiali per le milizie di mare e di terra, per le fortificazioni, armamenti ecc. Non si esclude però che lo stato possa adibirlo nel trasporto di materiali su cui egli esercita un commercio, come sarebbe ferro, rame, sali ecc. Questo corpo - mozzi sarà diviso in tre grandi sezioni in conformità di queste disposizioni, che sarebbero oggetto di una legge speciale:

Art. 1. — I condannati riconosciuti correggibili saranno ascritti al corpo-mozzi.

Art. 2. — Questo corpo è costituito presso i principali porti del regno.

Art. 3. — Per la disciplina dipende direttamente

Digitized by Google

dall'autorità militare per quel tempo in cui è adibito al trasporto del materiale in qualsiasi nave della marina militare, o al trasporto di materiale sopra il quale lo stato esercita una propria industria, posto che ne sia incaricata la marina militare. Altrimenti in questo secondo caso dipende dal capitano della nave.

Art. 4. — Ove durante il lavoro il detenuto non abbia conservato regolare condotta, il capitano userà verso di lui le pene comuni che s'irrogano in caso d'infrazioni, ma appena giunto nel porto dovrà darne conto all'autorità che presiede allo stabilimento penale, la quale applicherà le pene stabilite dal regolamento interno.

Art. 5. — I reclusi presso ciascun porto sono divisi in tre sezioni dal momento che sono rinviati allo stabilimento.

Art. 6. — La prima Sezione, nella quale il recluso vien subito posto, è regolata circa il lavoro da queste disposizioni:

a) — dev'essere solo adibita ai lavori d'imbarcazione del materiale, e non al trasporto, viaggi ecc.

b) — Sarà applicata ai lavori meno gravosi:

c) — Lavorerà dalle tre alle quattro ore il giorno.

Il restante del giorno lo passerà in cella. Tre volte la settimana avrà scuola: lezioni pratiche di attrezzatura, manovra navale, aritmetica, geografia, calligrafia, disegno, macchine a vapore.

Art. 7. — Dopo questo primo periodo, il detenuto passerà alla Sezione seconda:

a) — Il detenuto è adibito in lavori più gravosi d'imbarcazione e trasporto del materiale da un porto all'altro e fino ai punti di fortificazione:

Digitized by Google

b) — Lavora in media, secondo le stagioni, dalle cinque alle sei ore al giorno e fino a sette ore nella stagione estiva. Ha tre volte la settimana istruzione come la categoria prima.

Art. 8. — Dopo questo secondo periodo il detenuto passa alla Sezione terza:

a) — È impiegato nei lavori più gravi dell'imbarcazione, trasporto-materiali per costruzione di fortificazioni, scarico ecc.

b) — Può viaggiare sulla nave da un porto all'altro.

c) — È impiegato nel lavoro tutta intiera la giornata. Nella stagione estiva dalle 7 della mattina alle 12. Dalle ore 2 pom. alle 7 pom. Ha due giorni liberi la settimana, che saranno impiegati nello studio, e questi sono il giovedì e la domenica.

Art. 9. — Se durante un certo periodo sufficiente di tempo il detenuto non avrà riportato alcuna punizione, e avrà l'attestato di perdurare bene e senza sforzo nel lavoro, sarà posto in libertà incondizionale.

Art. 10. — Se avrà riportato un numero leggero di punizioni, lo si dovrà porre in libertà condizionale, se queste punizioni furono riportate nei primi tempi, e dimostrò poi buona condotta e facilità al lavoro.

Art. 11. — La liberazione condizionale consiste in questo: che il detenuto è affidato con relativa libertà ad un capitano di nave mercantile, fino al termine della pena, in qualità di mozzo o in altro ufficio secondo la sua istruzione. Se, spirato questo termine, l'individuo conservò buona e laboriosa condotta, è posto in libertà incondizionale.

Digitized by Google

Art. 12. — In ogni caso il capitano militare o della nave mercantile non può rilasciare il detenuto, e appena giunge in porto, deve consegnarlo allo stabilimento con relativo rapporto sulla sua condotta.

Art. 13. — Se non sia possibile assoggettare l'individuo alla disciplina e al lavoro, verrà rinviato agli stabilimenti degli incorreggibili.

Art. 14. — Al recluso, che si sarà portato bene, al momento in cui sarà posto in libertà incondizionata, sarà dato un premio in danaro proporzionale al lavoro da lui fatto e alle marche di diligenza.

Art. 15. — Un simile regime sarà applicato anche ai minorenni-delinquenti, salvo le seguenti variazioni:

a) — Il lavoro sarà ridotto per questi a tre giorni la settimana: negli altri quattro avranno istruzione, e si divideranno in allievi-macchinisti e Sezione mozzi con analogo insegnamento.

b) — La Direzione dello stabilimento potrà, ove le piaccia, assegnare il minorenne ai capitani di navi mercantili.

c) — Per i minorenni vi sarà lo studio della musica, una banda-fanfara, esercitazioni militari ecc.

Art. 16. — I detenuti (che sopra) potranno essere applicati nel terzo periodo ai lavori negli arsenali, ai lavori di varamento, carenaggio ecc.

Art. 17. — È buon segno di ottenuta correzione quando il detenuto sia pacifico, e possa perdurare molte ore il giorno nel lavoro senza grave sforzo.

Questo sembrami l'unico sistema per ottenere la ricostituzione organica e psichica di questi detenuti correggibili. È questo sistema una specie di « *damnatio*

Digitized by Google

ad triremes », ma corrispondente ai più sicuri principî scientifici. [1]

Un tale esercizio a lavoro progressivo, nelle condizioni in cui è fatto, deve produrre certamente una rilevante trasformazione nell'organismo del delinquente, secondo quello che abbiamo osservato nei §§ 9, 10 antecedenti. Dal momento in cui il colpevole è posto in libertà incondizionale, dovrà esser colpito di incapacità, fino a tanto che non avrà risarcito lo Stato e la parte lesa. Il capo dello stabilimento industriale dove il delinquente lavora, oppure il capitano della nave, o il capo dell'arsenale dove si trova il colpevole (se a lui piacerà darsi ad una professione navale) essendo noto, dovrà esso stesso incaricarsi di ritenere sopra il salario la quota da pagarsi allo Stato per il mantenimento, e alla parte lesa, quota che mese per mese verserà nelle pubbliche casse, dalle quali sarà rigirata alla parte lesa.

Questo sistema progressivo ha una base chiaramente utile e scientifica, e lo propongo al miglioramento dei delinquenti che cominciano a divenire abitudinari e dei delinquenti occasionali.

Quanto ai delinquenti colposi, per impeto, per contravvenzioni gravi, propongo il carcere cellulare non più di un anno col rigoroso risarcimento delle spese allo Stato e dei danni alla parte lesa. Ciò allo scopo di sviluppare in loro il potere inibitorio dell'attenzione.

Quanto ai delinquenti politici, si applicherà l'esilio.

---

[1] Questi principî sono lavoro progressivo, all'aria libera, sul mare ecc.

Digitized by Google

È la sola pena conveniente, perchè consiste appunto nella loro esclusione dalla società, che non combina colle loro idee.

§ 22.

Da quello che abbiamo detto consegue chiaramente, che il risarcimento dei danni è impossibile ottenerlo dai delinquenti per perversità congenita, per la loro assoluta inattitudine ad un lavoro proficuo. In questi casi dovrebbero esistere *società generali d'assicurazione* per il delitto (essendo esso un fenomeno naturale dannoso come l' inondazioni, la grandine ecc.). Lo Stato dovrebbe essere il fondatore, l'organizzatore di tali società d'assicurazione, le quali avranno per scopo di risarcire i danni cagionati dal delitto. Abbiamo detto che lo Stato dovrebbe esserne il fondatore ed esercitarvi la più alta sorveglianza, pena la sua responsabilità di risarcire il danno alle vittime del delitto, se tali società venissero meno. Gli altri delinquenti, non potendo pensare al risarcimento del danno in quel tempo che sono detenuti (perchè, allora, più che al lucro si deve pensare al miglioramento morale), resterebbero colpiti da incapacità fino a tanto che non hanno risarcito e lo Stato e la parte lesa.

Che anzi simili delinquenti, dopo scontata la pena, saranno sottoposti *ad opportuna* sorveglianza per parte di apposita commissione di vigilanza (vedi in fine, onde si diano subito al lavoro e possano risarcire le vittime del delitto. È giusto che una simile sorveglianza vi sia, perchè interessa oltremodo alla società che il

Digitized by Google

danno proveniente dal delitto sia quanto prima risarcito. Appena il delinquente avrà risarcito e Stato e parte lesa, acquisterà la completa capacità giuridica e cesserà ogni sorveglianza. Quindi il delinquente è spronato così a darsi ad un lavoro assiduo, per ottenere quanto prima la capacità giuridica e liberarsi da ogni sorveglianza.

Possiamo riepilogare in questa tavola il nostro sistema:

I. Delinquenti pazzi o semi-pazzi.	*Manicomio*	Modo di risarcire il danno.
II. Delinquenti incorreggibili *e non più intimidabili.*	*Deportazione semplice o reclusione perpetua in appositi stabilimenti.*	*Società d'assicurazione contro il delitto organizzate e dirette dallo stato che ne fa parte.*
III. Delinquenti *che formano la zona intermedia della criminalità, che camminano verso la delinquenza congenita. Occasionali. ecc.*	*Sistema a lavoro progressivo.*	*Incapacità e sorveglianza fino al completo risarcimento del danno dopo scontata la pena.*
IV. Delinquenti minorenni.	*Sistema a lavoro progressivo modificato.*	*Idem.*
V. Delinquenti *per eccesso d'affettività.*	*Se forma psicopatica, manicomio. Esilio locale.*	*Risarcimento del danno nei modi comuni.*
VI. Delinquenti *politici, contro la religione.*	*Esilio.*	
VII. Delinquenti *con arresto di sviluppo del potere d'attenzione. Delinquenti colposi, per contravvenzioni gravi.*	*Carcere cellulare non più d'un anno.*	*Risarcimento nei modi ordinari.*

Digitized by Google

S'aggiungono leggi speciali:

VAGABONDI

ACCIDENTALI.	ABITUDINARI
Emigrazione favorita dallo Stato.	*(che non hanno commesso per anco delitti.)*
Mezzi preventivi per combattere il vagabondaggio. 1° Legislazione che controlla il fondamento finanziario delle grandiose imprese e impianti industriali: 2° Limitazione del lavoro improduttivo (vedi in che senso usurpiamo questo termine): 3° Assicurazioni estese sotto la vigilanza del Comune ecc. Seguono altri mezzi ecc.	*Colonia comunale con coartamento al lavoro: opposizione del Comune al matrimonio dei vagabondi. — Legge speciale.*

§ 23.

Un argomento speciale, che ha grandissima importanza nell'organizzazione dei sistemi penitenziari, è la *recidiva*. Si domanda in primo luogo se sia giusto che la recidiva costituisca un'aggravante? Per me le incertezze di opinione, che si trovano in proposito presso gli scrittori, derivano dal non avere una idea esatta di questo istituto. Per la regola « *non bis in idem* » si sostenne essere ingiusto che la recidiva porti un aggravamento di pena (GIULIANI, ALAUZET, ORANO, CARNOT, CARMIGNANI). Il ROSSI e i moderni *positivisti* ritengono che la recidiva sia, per converso, una giusta causa di aggravamento, perchè indice di una maggiore incorreggibilità e perversità dell'agente. Anzi per questi ultimi denoterebbe, di regola, una delinquenza congenita, innata, insuperabile.

Circa la natura di quest' istituto diremo, che per noi la recidiva è un « *extraordinarium remedium* », richiesto dalla equità e necessità della tutela sociale.

Digitized by Google

Nel diritto (L. 8 D. *de legibus*) è equo e necessario introdurre speciali riguardi per certe date persone in certe date circostanze. Bene in proposito scrive il VITA LEVI che: quamquam non in singulas personas sed generaliter iura constituuntur, fieri tamen potest ut aequitatis gratia et singularum rerum et singulorum hominum sit discrimen habendum. Cum enim æquitas paribus in causis tantum paria jura desideret, nihil ei tam contrarium quam summum illud jus esse potest quod idem semper in omnibus statuat, vel in iis ipsis quæ inter se revera imparia maxime sunt » etc.

La recidiva non deroga per nulla ai principî generali del diritto, ma costituisce essa pure uno « *extraordinarium remedium* », provocato da circostanze speciali, come la resistenza e l'assoluta incapacità delle pene ad arrestare un malfattore nella carriera del delitto. In presenza di questa eccezionale e gravissima circostanza si ricorre ad un rimedio straordinario che non esce, perciò, dalle consuete norme del diritto. Quindi per noi quest'istituto della recidiva non ha nulla di speciale.[1]

§ 24.

Passiamo ora all'altro criterio dell'*incorreggibilità*. Il FERRI sostiene recisamente nella *Soc. Crim.*, che la recidiva è indice della incorreggibilità. Il GAROFALO

[1] Cfr. LA NUOVA SCIENZA PENALE num. 1 pag. 117 « *Della Recidiva* ». Il diritto è pieno di questi *extraordinaria remedia*. Esempio ne sia perfino la revisione dei giudicati, colla quale si deroga ad una delle massime più sacramentali del diritto.

Digitized by Google

nel suo ultimo lavoro su questo tema sostiene meno recisamente la medesima opinione, in quanto anche delinquenti non temibili possono ricadere in nuovi reati. Quindi nel decidere la cosa bisogna procedere con cautela. Per noi la recidiva rappresenta la sintesi, la somma di tutte le incongruenze e contraddizioni sociali. A togliere la recidiva, bisognerebbe togliere tutte queste antimonie, queste *tare* delle istituzioni, della società. Quale più grave e strana contraddizione che gli stessi mezzi repressivi (il carcere) siano, alla loro volta, mezzi di corruzione ulteriore e cause di più gravi reati? La recidiva è più elevata là appunto ove tali anomalie si accumulano di più. Di qui si vede quanto poco fondamento abbia il celebre e notissimo dilemma di Carmignani, che attribuiva tutta la colpa della recidiva alla poca avvedutezza delle leggi penali. I periodi disastrosi per una società sono caratterizzati da elevata criminalità ed elevatissima recidiva. Nella *Sociol crim.* del Colaianni (Vol. II *Della repressione*) si hanno esempi potenti di tali contraddizioni sociali. Concludo: nella recidiva è presso che impossibile stabilire quanta parte vi abbiano le cause sociali e quanta l'organizzazione individuale.

La correggibilità sta in ragione diretta della *plasticità organica*, e questa secondo Lamark nella *Philosophie zoologique* (II, 3) sta in ragione inversa dell'età. « Molte modificazioni di struttura, scrive il celebre Zoologo, non sono più ottenibili ad una età provetta ».

La recidiva costituisce sempre l'indice della *incorreggibilità* del colpevole?

La scuola positiva deduce l'*incorreggibilità*: 1.° dalla *precocità* con cui si cominciò a delinquere: 2.° dalla

Digitized by Google

recidiva. Lo studio si riduce a raffronti statistici delle cifre che indicano la criminalità precoce colle cifre che designano la recidiva. Si tien poi conto dell'indole dei reati che costituiscono la delinquenza precoce e dell'indole dei reati che formano il nucleo principale della recidiva. Da queste ricerche con un calcolo approssimativo si tenta stabilire il numero dei delinquenti-nati, occasionali ecc. A me sembra che tali raffronti statistici non possano portare alcuna conclusione positiva.

DETENUTI MINORI DI 20 ANNI		
	Maschi	Femmine
Prussia (1871-1877)	2, 8	2, 6
Ungheria (1874-1876)	4, 2	9, 0
Svizzera (1874)	6, 6	7, 0
Italia (1871-1876)	8, 8	6, 8
Austria Cisleitana (1872-1875)	9, 6	10, 6
Danimarca (1874-1875)	9, 9	9, 6
Irlanda (1872-1877)	9, 0	3, 2
Francia (1872-1875)	10, 0	7, 6
Svezia (1873-1877)	19, 7	17, 0
Belgio (1874-1875)	20, 8	—
Scozia (1872-1877)	20, 1	7, 0
Olanda (1872-1877)	22, 8	3, 7
Inghilterra e Galles (1872-1877)[1]	27, 4	14, 5

[1] Si noti che per l'Inghilterra e il paese di Galles vi sono compresi i detenuti fino ai 24 anni e non semplicemente i detenuti fino ai 20 anni.

Digitized by Google

Vediamo la statistica penitenziaria francese in dettaglio.

GIOVANI DETENUTI condannati per	Maschi %	Femmine %
Assassinio, veneficio	0, 09	0, 5
Omicidio, ferite e percosse	1, 6	1, 5
Incendio	1, 8	2, 0
Attentati al pudore	3, 5	11, 8
Furti qualificati, falsi, falsa moneta .	5, 2	2, 4
Furti semplici, truffe	60, 8	49, 7
Mendicità e vagabondaggio	23, 0	20, 5
Altri crimini e delitti	2, 7	0, 8
Disobbedienza all'autorità paterna. .	1, 0	10, 5

Per la Svizzera abbiamo:

GIOVANI DELINQUENTI condannati per	SVIZZERA 1870-1874 %
Reati contro le persone	12, 1
Reati contro la morale.	5, 7
Incendio	4, 3
Furto, ladroneggio	65, 5
Frode	5, 4
Falso	1, 19
Vagabondaggio e mendicità	4, 6

Digitized by Google

E per le Corti d'Assise in Italia e Francia per l'anno 1886 il Ferri riporta i seguenti dati:

CORTI D'ASSISE	ITALIA 1886 (condannati) %			FRANCIA 1886 (accusati)	
	Minori di 14 anni.	14-18 anni.	18-21 anni.	Minori di 16 anni.	16-21 anni.
Omicidio.	14	25	24	3,7	3,7
Assassinio e grassazione con omicidio.	14	11	10	3,7	6
Parricidio	—	0,5	0,8	7,5	0,9
Infanticidio.	—	1	0,4	—	6
Veneficio.	—	—	—	—	0,1
Ferite volontarie (e con morte)	—	19	24	—	3,8
Aborto	—	—	—	—	1,1
Stupro e attentato al pudore { sopra adulti / su fanciulli } . .	—	10	7	{ — / 3,7	11
Ribellione e violenze contro pubb. funz.	—	0,5	0,6	—	0,3
Incendio.	—	—	0,2	37	3.1
Falsa moneta	14	—	1	3,7	2,5
Falso in scritture priv. e pubb.	—	0,5	0 2	—	2,1
Estorsione, grassazione, furti violenti	14	9	7	—	3,6
Furti qualificati e semplici .	14	19	16	41	51
Ferite involontarie	28	0,5	0,2	—	—
Totale dei condannati ed accusati	7	179	475	27	641

Digitized by Google

Per la Germania abbiamo:

Minorenni di 12 ai 18 anni, condannati per violenza carnale, furto grave e furto con recidiva negli anni 1882-91.

Specie dei reati	Numero effettivo									
	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1893
	Minorenni condannati									
Violenza carnale, atti di libidine	658	532	623	600	622	675	646	714	772	807
Furto grave	2,513	2,332	2,379	2,336	2,212	2,414	2 507	2,915	3,055	3,136
Furto semplice o grave con recidiva per furto . .	944	913	898	852	812	832	814	823	968	979
	Numero proporzionale su 100 condannati									
Violenza carnale, atti di libidine	23,1	19,4	22,6	20,9	19,5	21,5	21.2	22,5	23,7	24,5
Furto grave	21,1	22,2	22,5	23,6	24,5	26,2	27,4	28,1	36,5	36,1
Furto semplice o grave con recidiva per furto . .	6,3	6,1	6,2	6,1	5 9	6,3	6,6	6,1	7,2	7,0

Digitized by Google

Nella *Statistica giudiziaria penale*, per gli anni 1885-1889, quanto all'età si hanno questi ragguagli:

Condannati dai pretori.

	Uomini	Donne
Fino a 14 anni	2011,0	453,60
Da 14 a 21 »	23364,32	5,394,32

Tribunali.

Fino a 14 anni	329,10	33,04
Da 14 a 21 »	6060,6	547,32

Corti d'Assise.

Fino a 14 anni	0,650	0,00
Da 14 a 21 »	405,048	13,44

Riportiamo ora come termine di confronto la statistica della recidiva.

RECIDIVI %	Inghilterra	Svezia	Francia	Italia	Prussia	Scozia
Una volta	38	54	45	60	17, 2	15, 7
Due volte	18	28	20	30	16, 2	—
Tre volte	44	18	35	10	15, 8	12, 9
Quattro volte	—	—	—	—	12, 7	5, 9
Cinque volte	—	—	—	—	9, 8	6, 3
Sei volte	—	—	—	—	28, 1	—

Digitized by Google

Per la Scozia per il decennio 1861-70 si hanno i seguenti dati:

SCOZIA

Recidivi 1	volta	15,7 %	Recidivi 10-20	volte	4,6 %
» 2-3	»	12,9 »	» 20-50	»	3,5 »
» 4-5	»	5,9 »	» più di 50	»	1,2 »
» 6-7	»	5,6 »	*Totale*		49,4 %

L'YVERNÈS riporta i seguenti dati:

RECIDIVI 0/0	INGHILTERRA (detenuti) 1871	SVEZIA (furto) 1871	FRANCIA (accusati e prevenuti) 1826-1874	ITALIA (Assise e Tribunali) 1870
Uua volta	38	54	45	60
Due »	18	28	20	30
Tre »	44	18	35	10

Quanto alla Prussia nei periodi 1877-78-1881-82 abbiamo i seguenti dati:

Recidivi 1	volta	17,2 %	Recidivi 4	volte	12,7 %
» 2	»	16,4 »	» 5	»	9,8 »
» 3	»	15,8 »	» 6	volte e più	28,1 »

Per l'Italia nella statistica del 1887 abbiamo:

CONDANNATI RECIDIVI DAI PRETORI

Una volta	57 %
Da 2 a 5 volte	34 »
Più di 5 volte.	9 »
Totale . . .	27,068

Digitized by Google

CONDANNATI RECIDIVI DAI TRIBUNALI

Una volta	42 %
Da 2 a 5 volte	40 »
Più di 5 volte.	18 »
Totale . . .	16,240

CONDANNATI RECIDIVI DALLE ASSISE

Una volta	50 %
Da due a 5 volte . . .	40 »
Più di 5 volte.	10 »
Totale . . .	1,870

In Ispagna e in Inghilterra la delinquenza precoce è in diminuzione, quantunque la recidiva sia in forte aumento. Si dirà allora che in questi paesi i delinquenti incorreggibili diminuiscono enormemente? Le nazioni, che hanno minima delinquenza precoce, sono: la Prussia, l'Ungheria, la Svizzera, l'Italia, l'Austria Cisleitana, Danimarca, Irlanda. Le nazioni che hanno delinquenza precoce assai elevata ed elevatissima sono: la Francia, la Svezia, Belgio, Scozia, Olanda. Se noi guardiamo la statistica della recidiva e quella della criminalità generale, vediamo che la delinquenza generale e la recidiva è dapertutto elevatissima senza alcuna distinzione. Che anzi là dove la recidiva e la criminalità degli adulti raggiunge cifre considerevoli, come in Prussia, in Italia, in Francia, nell'Irlanda, Danimarca ecc. la delinquenza precoce è più bassa.

L'affermare adunque che il numero degli incorreggibili è dato dal doppio criterio della precocità con cui si delinque, e dal numero delle recidive, non è ri-

Digitized by Google

gorosamente esatto, poichè la statistica dimostra che là appunto dove la recidiva è più elevata, è più costante, la delinquenza precoce è più bassa: ossia che là dove si cominciò a delinquere ad età più matura, più tenace è la persistenza nel delitto.

Nè valgono le solite ragioni dedotte dal clima, poichè dalle tavole statistiche sopra riportate risulta che la stessa inversione si ha per paesi in differenti condizioni geografiche. Nè vale il dire che i minorenni cominciano col commettere reati naturali, ossia che le forme più gravi e più tipiche dei delitti, a cui i minorenni sono di preferenza inclinati, son quelle per l'appunto che caratterizzano il delinquente nato, e che quindi dalla delinquenza precoce debbasi approssimativamente dedurre il numero dei delinquenti nati; perchè, considerando per esempio la Prussia, si vede chiaramente come la criminalità degli adulti sia costituita da un numero grande e sempre crescente delle forme più gravi e tipiche dei delitti, numero che non sta in relazione col 2, 8 % di delinquenza precoce per gli anni 1871-1877, nè col 4 % per gli anni 1860-70. La qual cosa dimostra che un gran numero di delinquenti o nati o abitudinari cominciò ad età adulta la carriera del delitto. Lo stesso ragionamento si può ripetere per l'Italia, dove la delinquenza naturale degli adulti, delinquenza tipica che caratterizza il criminale nato, non è in relazione colla delinquenza naturale precoce.

La precocità e la recidiva non si può dire esclusiva di questa o quella categorîa di delinquenti; ma tutti i delinquenti di qualsiasi classe possono ricadere nel delitto e delinquere con una certa precocità. Ogni

Digitized by Google

distinzione in proposito non può essere che assurda, ove si pensi che lo stesso delinquente-nato per cause favorevoli, per un ambiente favorevole, può non recidivare o passare molto tempo della vita senza commettere alcun reato, e anche tutta la vita senza delinquere.

Le controversie in proposito tra Ferri, Lombroso, Colajanni, Guillaume, Bittinger, Beltrani-Scalia, Benelli (*Rivista di, disc. carcerarie* 1885 p. 140), Asturaro, Stevens, Roussel ecc. dimostrano appunto come la questione intorno al valore della precocità e della recidiva, come caratteristiche *ex professo* dei delinquenti incorreggibili, sia oltremodo incerta, e non permetta una soluzione esatta, appunto perchè i problemi della recidiva e della criminalità precoce sono troppo complessi, le cause che possono *influenzarli* sono molteplici e sfuggono spesso alle più accurate ricerche.

Inoltre decisive sono le osservazioni del dott. Appelius (*Die Behandlung jugendlicher Verbrecher und verwahrloster Kinder*. Berlin 1892 p. 11 e segg.), il quale dimostra inoppugnabilmente l'insufficenza della statistica criminale per lo studio della delinquenza dei minorenni.

Dai dati che abbiamo riportato ci sembra dunque che nessuna conclusione certa possa trarsi circa le relazioni e il rapporto tra *recidiva* e *precocità*, e neppure stabilire quanta parte vi abbia (e lo vedremo tra poco) l'organizzazione dell'individuo, quanta le cause sociali, quanta l'imperfezione de' nostri sistemi penitenziari, quanta i fattori fisici del delitto ecc. Possiamo solo affermare questo, che la recidiva è propria di tutte

Digitized by Google

le categorie dei delinquenti, quantunque debbasi ammettere che è la condizione per eccellenza dei delinquenti per criminalità congenita. Che di fronte alla recidiva *costantemente elevata* si riscontra presso i diversi popoli una criminalità precoce ora molto bassa, ora mediocre, ora elevata, tanto che non ci permette di stabilire nessun rapporto costante in proposito.

§ 25.

Riepilogando le opinioni circa le cause che più direttamente e prevalentemente portano la recidiva, emesse dai diversi scrittori a tenore dei principî della scuola alla quale appartengono, possiamo dire: 1. che non pochi scrittori la riferiscono all'anormalità organica del colpevole, che lo fa un uomo irreparabilmente tratto al delitto; 2. altri l'attribuiscono a cause sociali, come Colajanni, Turati ecc: 3. altri vi vedono in prevalenza i fattori fisici. Negli inverni rigidi la recidiva per il furto raggiunge cifre considerevoli. È un fatto questo inoppugnabile. L' opinione più vera è quella che ammette il concorso di questi tre fattori senza specificare il più efficace o il prevalente. È un fatto che nelle annate critiche, nelle grandi carestie ecc. la recidiva è massima, come nei grandi caldi la recidiva per ferite e per reati contro le persone cresce. Tuttavia qui possiamo fare qualche nostra osservazione.

Il Bonfandini nella *Relazione della Commissione d' inchiesta parlamentare sulle condizioni della Sicilia* spiegava col *clima* e colla *razza* la facilità e la elevata recidiva dei Siciliani nei reati di sangue. La stessa opinione è espressa dal Pavia e dal Borgnini; contrad-

Digitized by Google

detta in modo speciale dal Colajanni e dal Tarde. Per gli omicidi e per i reati di libidine la statistica conferma l' opinione di coloro che attribuiscono ai fattori fisici rilevante influenza sopra il numero e la recidiva in tal genere di delitti. L' inversione maggiore sarebbe per i furti, nei quali tanto il freddo quanto il clima caldo sembra poco influire. il Ferri a pag. 259 della *Sociologia crim.* (Tav. grafica II) dice, che la linea dei ferimenti denunciati in Sicilia messa a confronto con quella delle temperature massime estive, os servate a Palermo, mostra una tale concordanza, che è impossibile non rilevarne l'intima connessione. I dati sono tolti dalla *Statistica giudiziaria penale per il 1886,* introduzione, prospetto IX, *e pel 1888* introd:, e dall'*Annuario statistico italiano pel 1896* pag. 22-28 ecc. L' unica eccezione è data per il 1885, in cui la temperatura sale e i ferimenti diminuiscono. Insomma questa concordanza tra omicidi e reati di libidine è riconosciuta fino ad un certo punto anche dal Colajanni (*Sociologia crim.* p. 377 vol. I). Il Ferri poi considera l' influenza del prezzo del vino, del frumento, del granturco pel numero dei reati e sulla recidiva, parallelismo che fu fatto ancora estesamente rispetto alle carestie ecc. in una bella memoria presentata al *Congresso d' antropologia* di Bruxelles (1892).

§ 26.

Che che sia di ciò, noi ripetiamo che il fenomeno della recidiva è così complesso, che sarà sempre impossibile poter decifrare se esso sia il prodotto in modo particolare del fattore organico, oppure sociale, oppure

Digitized by Google

fisico; stabilire, cioè, quale di questi fattori vi abbia la prevalenza.

Probabilmente la recidiva rappresenta la sintesi di tutte le principali antinomie, anormalità biologiche, sociali e fisiche.

É ancora troppo poco quello che sappiamo intorno alla natura della delinquenza.

Malgrado le opposizioni di Tarde e di Colajanni, in termini generali, senza esagerazioni, si può affermare che il clima senza dubbio (come ce ne offre un esempio abbastanza chiaro anche la *Statistica giudiziaria penale* del 1886 e l'*Ann. Statist. it. pel* 1890) esercita una certa influenza su questo o quel genere di reati, su il loro numero e su la recidiva. Ciò può affermarsi come regola generale, senza pretendere di scendere a dettagli troppo stretti e trovare un parallelismo completo colle singole oscillazioni termometriche.

È noto come in tutti i *Manicomi* le variazioni termometriche sono avvertite con uno stato generale di eccitazione che si osserva nei reclusi. E perchè (si domanda) la stessa irritabilità non si dovrà ritrovare anco negli individui con natura criminale nei *massimi*, *minimi* e nei repentini sbilanci di temperatura? Qual meraviglia allora che le persone deboli psichicamente ed organicamente in questi periodi siano più facilmente portate a cadere o ricadere nel delitto? Ormai è innegabile la influenza della temperatura sul sistema nervoso in generale, e su un sistema nervoso debole e infermo in modo particolare, come su i folli, criminali ecc. poichè, a dire del Maudsley, pazzia e delitto sono due stati che si equivalgono.

Digitized by Google

§ 27.

Se non che alcuni affermano, come ad esempio il Ioly (*Le crime* pag. 328) — al quale fanno seguito il Proal, Colajanni e Tarde, ecc. — che non esiste un legame diretto tra follia e delitto, e che quindi gli stessi fenomeni (come questo delle ricadute e della gravissima irritabilità nelle oscillazioni termometriche) non possono estendersi anche alla criminalità.

Certo, il tema della relazione tra follia e delitto ha immenso valore non solo rispetto al problema della temperatura e criminalità, ma eziandio rispetto all' intiero problema della recidiva, poichè non pochi ritengono che la recidiva indichi di regola una anormalità cerebrale più o meno vicina allo stato di follìa.

§ 28.

Tralasciando le differenze che Ioly e il Proal in modo particolare ritrovano tra follia e delitto (le quali a vero dire ci sembrano aver poca base nella scienza), ci sia permesso di esporre in proposito la nostra opinione. Rispetto all'eredità il legame tra follia e delitto è debole. Secondo Marro (antropologo il più accurato e che meglio segue il rigoroso metodo scientifico), l' eredità di folli nei criminali si trova nel 9, 2 % dal lato del padre e nel 3 % dal lato della madre. Quanto alle linee collaterali, la pazzia si trova nel 2, 7 nella linea paterna e nel 1, 1 nella linea materna. Questa proporzione è debole se si pensa che lo stesso scrittore ritrovò l'alcoolismo ereditario nel 41 % presso il padre e nel 5, 1 % presso la madre, e che le ma-

Digitized by Google

lattie cerebro-spinali nel padre furono il 21, 1 % e 18, 0 presso la madre. L'epilessia ereditaria fu semplicemente nel 1, 7 % presso il padre e nel 0, 9 presso la madre. Quanto ai collaterali, si trova nella proporzione di 0, 1 % nella linea paterna e nella proporzione uguale nella linea materna. I dati stessi riportati da Lombroso nell'*Uomo Delinquente* dimostrano che non è la follia che predomina nell'eredità dei delinquenti. La difficoltà di tali ricerche è massima, tuttavia ho praticato questo sistema per aggiungere alla scienza qualche cognizione di più in rapporto alla ereditarietà nel delitto: prendevo il nome, cognome, patria, paternità del detenuto, e poi mi rivolgevo al sindaco o a qualche amico che potessi avere nella patria del delinquente, per ottenere informazioni sopra le malattie del sistema nervoso, che si trovarono nel padre o nella madre del colpevole. Preferivo spesso scrivere direttamente anche al medico comunale per avere informazioni in proposito. Non era difficile trovare qualche vecchio medico, che era dello stesso luogo o vi aveva passato gran parte della vita, il quale mi dava notizie interessantissime circa la famiglia del delinquente. Questo sistema di ricerche, essendo lungo e anco dispendioso, non ho potuto praticare che per un numero limitato di colpevoli. Eccone i risultati:

Eredità:

	Presso il padre	Presso la madre	Linee collaterali
Alcoolismo	24 %	2, 0 %	18 %
Follia	5 %	4, 1 %	—
Epilessia	0, 1	—	—

Digitized by Google

Malattie cerebro spinali . . .	39, 5	23, 9	10, 7
Criminalità	2, 1	—	—
Tisi polmonare	14, 0	2, 1	3

La delinquenza non è in rapporto diretto ereditario nè coll'alcoolismo, nè colla follìa, nè colla epilessia, nè colla criminalità, nè colla tisi polmonare, ma sembra più costantemente colle malattie cerebro-spinali, cioè non colle malattie del sistema nervoso che derivano da *nevrosi* e che non offrono alterazioni anatomiche oggi conosciute, ma colle malattie del sistema nervoso centrale che risultano da lesioni anatomiche conosciute, che non derivano, in una parola, da semplice nevrosi. Ecco qui la vera, innegabile, costante, inoppugnabile relazione tra le malattie del sistema nervoso e la criminalità.

La delinquenza ereditariamente non è in rapporto nè colla follìa nè coll'epilessia, ma con le malattie cerebro-spinali. Non è in rapporto nemmeno coll'alcoolismo, perchè questo è oggi troppo diffuso anche tra i non delinquenti, e il numero degli individui non criminali che discendono da genitori alcoolisti, è enorme.

Concludendo: la criminalità si riconnette frequentemente dal lato ereditario con le malattie cerebro-spinali e con vere e proprie lesioni, traumi del sistema nervoso centrale.

§ 29.

Riprendendo ora l'opinione di coloro che ritengono che ripetute e perpetue recidive indichino che il colpevole è propriamente un individuo anormale, un essere patologico, noi non sapremmo affermarlo recisa-

Digitized by Google

mente, potendo anco trattarsi di individui semplicemente abitudinari. Quello però che possiamo affermare, con cognizione di causa, è ciò che già abbiamo detto, che, cioè, la delinquenza procede spessissimo dopo una eredità di malattie cerebro-spinali e più raramente da eredità di folli.

Quanto a quelli che della recidiva trovano una spiegazione nei fattori fisici osserviamo:

1. Che oggi è dimostrato da molte esperienze che esiste nell'uomo un centro termico, regolatore del calore (Landois, *Fisiologia*, vol. I, pag. 400 e segg.).

2. Che questo centro regolatore del calore può alterarsi.

Ne deriva allora che, elevandosi la temperatura dell'ambiente esteriore, l'accumulamento e la distribuzione del calore si faccia nel sistema sempre più irregolarmente, per l'anormalità di tal centro o per le lesioni anco ereditarie di cui risente il sistema nervoso.

3. Ne deriva pure che un elevamento di temperatura, mancando questo centro distributore di funzionare normalmente, può portare delle vere e proprie nevrosi e spesso anco la nevrosi criminale.

È dimostrato anche dalle ricerche degli antropologi l'elevata temperatura (esempio ne sia *Ravachol* che offriva una temperatura alta più della normale) che si trova nell'omicida. È riconosciuta oggi l'esistenza della febbre isterica e la facilità con cui l'inferme possono, durante questa, commettere reati.

Anche nel freddo intenso si è osservato (specialmente quando sopravviene all'improvviso) che la temperatura nell'uomo decresce sulle prime, ma poi si eleva grandemente (Landois) per un periodo più o

Digitized by Google

meno lungo, per tornar poi nuovamente a decrescere per non elevarsi più. Ed ecco in parte tolta quell'antinomia statistica osservata da Colajanni e Tarde, per la quale si vedevano crescere i reati di sangue e carnali anche quando il freddo era molto intenso.

A me hanno confessato diversi assassini che per loro era impossibile il lavorare, e quando vi furono costretti, avevano sensazioni di caldo eccessivo alla testa, il quale toglieva ogni energia. La cosa si spiega, perchè, essendo in loro (per dir così) già normalmente elevata la temperatura, il lavoro produceva un eccesso di calore insopportabile all'organismo.

In generale questi delinquenti offrono una temperatura elevatissima quando entrano in carcere, temperatura che decresce poi.

La temperatura più bassa della normale è frequentissima nel vagabondo e nel ladro, e il loro sistema nervoso sembra mancare d'ogni energia. Al momento che costoro entrano in carcere offrono una temperatura bassa che va elevandosi adagio adagio verso la normale.

Il furto va adunque congiunto colle temperature basse. Col freddo c' è forte dispersione di calore; c' è stasi sanguigna per restringimento de' capillari (Landois, *op. cit.* p. 416). Il senso della fame è più forte, c' è bisogno di grassi che forniscono calore di combustione ecc., quindi la spinta al furto è grandissima. Ma anco, durante forti calori quando l' inerzia e la impossibilità del lavoro è maggiore, il sistema nervoso è accasciato, molti individui deboli trovano nel furto i mezzi di sussistenza.

Digitized by Google

§ 30.

Da queste considerazioni però nulla di matematicamente preciso si può trarre per stabilire la maggiore o minore coeficenza di questo o quel fattore nella recidiva: quindi torno ad insistere sopra quello che ho già detto e ripetuto — che il fenomeno della recidiva rappresenta la sintesi di tutte le principali antinomie, alterazioni, anormalità biologiche, sociali e fisiche.

§ 31.

Passiamo ora alla distinzione tra recidiva specifica e recidiva generica.

È un fatto (benchè non si possa parlare di tipi distinti) che ogni delinquente ha, di regola, un ramo di criminalità suo proprio, specifico. Le classificazioni che ha fatto il Marro (*I caratteri* ecc), lo provano. Del resto l'antropologia criminale ritrova de' caratteri anatomici tutti proprî dell'uomo sanguinario, differenti da quelli, ad esempio, del semplice ladro. Anzi l'antropologia criminale autorizza a parlare di tipi distinti di delinquenti, i quali tipi hanno caratteri anatomici in parte differenti. La recidiva specifica fu ritenuta più grave della generica, perchè si disse che nella specifica l'impulso criminoso era maggiormente persistente: «*quia tractati clementius,* dice il diritto romano, *in eadem temeritate propositi perseveraverint*». È notissima la vecchia massima che «*plura furta dicuntur tria.... et fures laqueo suspenduntur*». Per l'art. 80 del Cod. penale la recidiva specifica è costituita dalla ricaduta in un reato della medesima natura ed indole

Digitized by Google

del reato precedente: la recidiva generica è la ricaduta in ogni reato in genere. Questa seconda specie ha una penalità assai più leggera, in quanto non si possa più applicare il minimo della pena. La recidiva specifica, per contrario, porta sempre l'aumento della pena sia in intensità o in estensione.

Alcuni (tra i quali il Garofalo negli *Appunti al nuovo Codice penale*, Torino, Bocca) negano questa distinzione tra recidiva specifica e recidiva generica, in quanto uno stesso impulso criminoso può dare origine a delitti di natura differente, e perchè colui che prima fu condannato per vagabondaggio, poi per furto, poi per omicidio, non mostra d'esser niente affatto meno temibile che se avesse persistito, ad esempio, nel semplice furto o nel vagabondaggio. Che anzi, nel caso citato, esiste un vero *crescendo* nell'impulso criminoso; è quindi necessario reagirvi più energicamente. Ma noi ci fermiamo sempre su questo punto: che la distinzione tra recidiva specifica e recidiva generica è invece autorizzata dalla stessa antropologia criminale, ammettendo il tipo dell'omicida che per caratteristiche anatomiche si differenzia dal tipo del ladro e dello stupratore ecc. Anche il Garofalo colla sua divisione di reati commessi per mancanza d'istinto di pietà e reati commessi per mancanza dell'istinto di probità, la viene a ribadire. Chi è condannato prima per ferite. poi per omicidio semplice, poi per omicidio premeditato ecc. dimostra una inclinazione gravissima ai reati di sangue da renderlo pericolosissimo.

Può avvenire, certo, che uno stesso impulso dia luogo a reati d'indole giuridicamente differente, allora in pratica la cosa si mostra difficilissima, non poten-

Digitized by Google

dosi sempre stabilire in modo chiaro la natura del movente criminoso.

In conclusione non dico che il trattamento tra recidiva *specifica* e *generica* debba essere estremamente differente, o che debbasi considerare semplicemente la recidiva *specifica* come causa d'aggravamento, perchè ciò non potrebbe essere che l'effetto d'idee superficiali e di distinzioni che non hanno base nella natura stessa del fenomeno criminoso, perchè troppo rigorose, troppo sottili, troppo scolastiche. Credo che, a parità di condizioni, si debba tener calcolo se l'agente dimostra avere un tipo specifico di criminalità, essere un delinquente specialista di un dato ramo di reati, sì perchè in tal caso la correzione è quasi sempre impossibile.

La recidiva (non mi stancherò mai di ripeterlo) è il fenomeno più complesso, più difficile che presenti la scienza dei delitti e delle pene, è la sintesi di tutte le più arduc questioni intorno alla natura della delinquenza.

Nella recidiva generica il secondo reato andrebbe spogliato di tutto ciò che può averlo provocato all'infuori del fattore personale, e bisognerebbe andare a rintracciare nel fondo quel tanto che vi è del carattere costante dell'agente.

In mezzo a tante incertezze dobbiamo in particolar modo attenerci a due dati positivi: 1. che la speranza di correggibilità stà in ragione inversa delle ricadute nel reato, onde quanto più il colpevole cade e ricade nel delitto, tanto minori sono le speranze della sua ricostituzione morale: 2. che quanto più l'età si fa avanzata, tanto minore è la facilità della sua ricostituzione organica e psichica, perchè, servendoci delle os-

Digitized by Google

servazioni degli zoologi (cfr. § 24), sappiamo che la possibilità di qualsiasi variazione sparisce ad una età matura. È logico allora che l'esclusione dell'individuo dalla società proceda *pari passu* col diminuire delle probabilità della sua riabilitazione morale.

§ 33.

Ecco quali sarebbero i principj da seguirsi nella repressione della recidiva:

Art. 1. — Non fanno recidiva i delitti che prevengono da impulso non malvagio, nè antisociale. Tali sono l'eccesso di difesa, reati commessi per giusto dolore ecc.

É questa una nuova disposizione, ma esatta, perchè tali delinquenti per impulso sociale, anche quando sono recidivi (il che accade difficilmente, altro che per circostanze straordinarie), sono poco temibili. Così colui che fu condannato per eccesso di difesa e, sorpresa poi la moglie in flagrante adulterio, commise un nuovo reato, non può dirsi per questo un delinquente temibile.

Art. 2. È recidiva specifica la ricaduta in un reato proveniente dallo stesso impulso di quello per il quale è stata pronunziata la precedente condanna.

La identità dell'impulso (oltre che dall'analisi del movente criminoso) si deduce dal fatto che il nuovo reato sia della stessa indole di quello che fu oggetto della precedente condanna. Sono ammesse le ricerche d'antropologia e tutti gli altri mezzi che offre la scienza per giungere allo scoprimento della criminalità specifica dell'agente.

La formula *identità d'impulso*, che noi seguiamo,

Digitized by Google

è quella usata dal Mancini nel suo schema (art. 84, § 1). Non bisogna dissimulare che praticamente non è sempre possibile stabilire questa identità, e, allora, oltre l'analisi del movente criminoso, è di grande lume il trattarsi di reati della stessa indole. È naturale che l'identico impulso porti sempre a forme di criminalità che si rassomigliano, della stessa indole e natura. Va respinto il criterio troppo grossolano dei reati « *collocati nel medesimo titolo del Codice* », il quale non potrebbe essere di nessun sussidio al giudice, poichè nello stesso titolo sono compresi spesso reati differentissimi tra loro (Cfr. *Progetto* del 1868 art. 71). Opportuno ci sembra riferire qui le parole della *Relazione* del 1887.

« Nello schema Mancini la specialità si era voluta indicare con la *identità dell'impulso*. Questo criterio è ottimo, perchè risponde al vero concetto che informa la recidiva specifica. Ma, formulato così genericamente non era scevro d'inconvenienti ed era di assai difficile applicazione.... ». Allora, a renderlo pratico, alla formula *identità dell'impulso* si sostituì l'altra *omogeneità del reato*. È la legge stessa « che determina il nesso di omogeneità, desunto dalla natura dei reati, alla quale suol corrispondere l'indole dell'impulso e del reo (si ricordi qui quello che noi abbiamo scritto le cento volte, che il fatto criminoso non è che una *funzione*, alla quale corrisponde una speciale organizzazione). Il Progetto forma sette categorie di delitti, in ciascuna delle quali sono raggruppati quelli che, sebbene collocati in diversi Titoli del Codice, hanno fra di loro un nesso comune per la natura dell'impulso che li suole determinare (art. 77) — art. 82 del Codice penale.

Digitized by Google

Secondo noi il giudice cercherà di scoprire la criminalità specifica del colpevole con tutti que' mezzi che gli offre la scienza.

Art. 3. — È recidiva generica tutte le volte che il secondo reato fu effetto di circostanze esterne speciali, e l'impulso fu diverso da quello per il quale si riportò un'antecedente condanna.

Il carattere dell'individuo è uno e inscindibile, e a questo si uniformano tutte le sue azioni e la sua criminalità: onde un carattere sanguinario sarà portato ai reati di sangue. Il furto, ad esempio, gli potrà servire di pretesto a commettere delle immanità; come l'omicidio al ladro qualche volta servirà per raggiungere lo scopo di rubare; ma l'impulso è sempre quello all'omicidio nel primo caso, e la tendenza al furto nel secondo. Ma si posson dare delle circostanze occasionali sotto la pressione delle quali l'individuo delinque e può delinquere più volte posto che queste si ripresentino, e siamo allora in tema di recidiva generica che è propria del delinquente occasionale. Il delinquente istintivo, invece, commette di regola recidive specifiche. Nella delinquenza occasionale si commettono reati di varia natura ed indole, appunto perchè questi dipendono (più che dalla natura criminale del colpevole) dalle variabili circostanze esteriori.

Art. 4. La recidiva specifica porta l'aumento della pena in ragione geometrica. Però il condannato sarà posto ad intervalli in libertà condizionale, per poter giudicare della sua correggibilità o meno.

Questi intervalli di prova non sono più ammessi dopo la terza condanna.

É naturale che quanto più spariscono, come ab-

Digitized by Google

biamo detto sopra, le probabilità di correzione, tanto più debba l'individuo esser segregato dalla società. Gli intervalli di libertà condizionale metteranno sempre più in chiaro il carattere criminale del colpevole.

Art. 5. La recidiva generica porta un aumento aritmetico nella pena. Dopo la terza recidiva, e dopo la seconda se il colpevole avrà compiuto i ventisei anni, l'aumento diviene in ragione geometrica.

Anche qui è ammessa la libertà condizionale come nell'art. precedente.

Ecco quali disposizioni secondo noi dovrebbero applicarsi al recidivo.

Digitized by Google

APPENDICI

Digitized by Google

Digitized by Google

APPENDICE I.

Parallelismo tra il lavoro dei detenuti e il lavoro degli onesti.

Genere del lavoro: **Panno ordinario.**

ONESTI (100)

Ogni operaio (calcolando ogni giorno — 11 ore) fa 60 metri di panno ordinario per settimana.

(Ho ricevuto questi dati dalle nostre filande delle quali è ricchissima la provincia pisana. Si intende che anche qui il calcolo è fatto su telari a mano, come quelli che si usano negli stabilimenti penitenziari).

DELINQUENTI (100)

Ogni operaio-delinquente (fatto il calcolo sopra 100, e calcolando, come per gli onesti, 11 ore al giorno) compie in media per ogni settimana 8 metri dello stesso panno. L'operaio di buona condotta compie alla settimana dai 20 ai 24 m. dello stesso panno.

(I dati sono tolti dallo stabilimento penitenziario di Lucca).

Digitized by Google

Genere del lavoro: **Sarto.**

ONESTI (100)

Ogni operaio onesto in due giorni compie un abito comune. Per settimana tre abiti e mezzo.

DELINQUENTI (100)

Ogni operaio delinquente non compie per settimana in media che una montura da soldato di marina. Queste monture per marinai sono semplici e possono calcolarsi come un abito comune da borghese (Lucca).

Genere del lavoro: **Fabbro.**

ONESTI (100)

Ogni individuo fa giornalmente una serratura a cassetta a colpo e mandata semplice. In tutto 7 serrature per settimana.

DELINQUENTI (100)

Ogni individuo delinqnente fa per settimana 3 serrature semplici a cassetta a colpo e mandata *(Lucca, Volterra).*

Genere del lavoro: **Legnaiolo.**

ONESTI (100)

Ogni operaio compie intieramente da sè un canterale liscio per settimana (lunghezza 1, 12 altezza 1, 8; lunghezza degli specchi laterali 0, 55).

DELINQUENTI (100)

Ogni individuo compie un canterale liscio (lunghezza 1, 12: altezza 1,8 lunghezza degli specchi laterali 0, 55) in 17 giorni, cioè in settimane due e mezzo *(Lucca, Volterra).*

Digitized by Google

Genere del lavoro: **Tornitore.**

Onesti (100)	Delinquenti (40)
Ogni individuo compie colonne da tavola liscie (lunghezza 40 cent.) per settimana 21. Colonnette comuni liscie 56 la settimana (altezza 1, 40). Piedi da canterale scannellati (cent. 8 altezza) paia 60 per settimana (legno dolce).	Per lo stesso lavoro, nelle stesse condizioni, l'operaio delinquente fa 8 colonne per settimana. *Idem.* colonnette comuni liscie 20 per settimana. *Idem.* piedi da canterale scannellati paia 30 per settimana *(Lucca, Volterra).*

Genere del lavoro: **Calzolaio.**

Onesti (100)	Delinquenti (100)
Ogni individuo compie paia 1 il giorno di scarpe andanti, cioè 7 per settimana.	*Idem* per ogni delinquente due paia per settimana *(Lucca).*

N. B. — Per un cancello andante di quattro pezzi largo metri 3, 40, tre operai onesti, a compirlo, posero un mese. I corrigendi (sezione-fabbri) — giovani otto dai 17 ai 20 anni — vi posero tre o quattro mesi. Il parallelismo non fu possibile con altri mestieri, per es. tintoria, arte tipografica.

Risultati negativi per il lavoro dei detenuti si ebbero in Inghilterra. Nessun lavoro serio (in modo da intraprendere un forte commercio colla patria) si ebbe dalle colonie penitenziarie. Si cessò per questo appunto la deportazione. L'Inghilterra ebbe rapidi ed ingenti guadagni dalle colonie formate di onesti emigranti.

Per la Francia, l'Haussmann (Progetto 1891) dimostrò quale enorme spesa e i punti guadagni che si avevano dalla colonia della Nuova Caledonia (Cfr. p. 76 e segg. p. 89 e segg.).

Digitized by Google

APPENDICE II.

Il lavoro carcerario considerato dal lato igienico.

MESTIERI: *Tessiere, sarto, fabbro, legnaiolo, tornitore, calzolaio, tintore, tipografo.*

Scientificamente LAGRANGE *(Esercizi del corpo)* ha dimostrato come poco utili i mestieri che attivano poco la circolazione; tali sono tessiere, calzolaio, sarto, tintore, tipografo.

Un sistema per vedere il lato igienico dei singoli mestieri, è quello di confrontarli tra loro in rapporto alle malattie infettive e alla mortalità.

Dal 1891 in poi i Comuni (Pisa, Firenze, Milano ecc.) hanno adottato questo sistema di cartelle per ogni decesso: si riporta:

1.° Causa della morte:
2.° Data:
3.° Domicilio (Quartiere, Via, numero, piano ecc.):
4.° Cognome, nome, paternità:
5.° Sesso:
6.° Età:
7.° Stato civile:
8.° Professione:
9.° Condizione.

Dal 1891 fino al 1 Aprile 1893 i tessieri, calzolai, sarti ecc. si mostrarono i meno resistenti alle malattie infettive. Sopra 100 tessieri (Pisa) il 75 erano morti per infezioni (tifo, tubercolosi in tutte le sue trasformazioni, meningiti). Di più un 5°/₀ di sifilide.

Quanto ai sarti su 40 si ebbero 29 decessi per malattie infettive: in 10 si ebbero malattie del tubo digerente.

Su 20 calzolai 16 morirono per turbercolosi.

Digitized by Google

Le malattie infettive sono difficili sopra i tintori a motivo dei veleni che trattano. Sopra 100 decessi si ebbero queste proporzioni:

TINTORI:

Malattie mentali	5 %
Malattie cerebro-Spinali	45 %
Tubercolosi.	9 %
Malattie di cuore	11,7 %

Anche tra i tipografi spesseggia la tubercolosi, ma i dati in proposito sono insignificanti, perchè qui in Pisa non abbiamo gran numero d'operai di questo genere.

Nei fabbri predominano i vizi cardiaci e una gran quantità di ernie, ma più di tutto le malattie degli organi digerenti. I tornitori danno un forte contingente alla tubercolosi. Infatti sopra 15 i decessi per tubercolosi furono 12. Nel legnaiolo il predominio fu per le malattie di cuore. Il parallelismo tra i fabbri, tornitori ecc. non è possibile, perchè simili mestieri esercitati in luogo chiuso sono immensamente dannosi: quindi per i carcerati anche questi sono estremamente dannosi.

I mestieri più usati negli stabilimenti penitenziari sono: il tessiere, calzolaio, sarto, ecc.

Si può calcolare che sopra 100 detenuti l'80 sono tessieri, il 5 sarti, il 7 calzolai.

Si conclude che i mestieri che si fanno usare ai detenuti sono i più micidiali e i più predisponenti alla degenerazione! E la loro azione è tanto più deleteria in quanto sono esercitati in luoghi chiusi.

(pag. 76 e segg).

APPENDICE III.

(Vedi pag. 68)

Qualora tra i periti dell'accusa e della difesa nascesse contestazione, il giudizio definitivo partirebbe dall'intiero collegio dei

Digitized by Google

periti, che in Camera di Consiglio potrebbero dare al magistrato tutte le cognizioni, spiegare le conclusioni delle diverse perizie, farne la critica, ed emettere il parere definitivo che, seduta stante, sarebbe comunicato alle parti. Dopo di questo, il tribunale si ritirerebbe nuovamente in Camera di Consiglio per emettere la sentenza finale.

Ma il giudizio dell'intiero collegio dei periti sarebbe libero di seguirsi o no da parte dei magistrati? Rispondiamo che sarebbe obbligatorio. Infatti se non fosse così, le perizie avrebbero ben poca efficacia. Praticamente si vede che il magistrato si attiene sempre alle perizie, perchè è conforme a ragione che non possa da sè giudicare e decidere sopra questioni scientifiche alle quali è estraneo.

Un buon magistrato dunque *coscienziosamente* non può giudicare a suo capriccio sopra difficilissime questioni scientifiche. Ma dall'altro lato, dev'essere pienamente illuminato e deve giudicare con cognizione, ed è per questo che consigliamo che l'intiero collegio dei periti e i magistrati si consultino in proposito in Camera di Consiglio, per aver libertà di domandare schiarimenti, cosa che non potrebbesi fare con molta comodità in sala d'udienza, dove il prestigio del magistrato, di fronte alle moltitudini, cadrebbe se lo si sentisse domandare schiarimenti sopra cose spesso elementari, e non sarebbe conveniente entrare in particolari minuti, quanto delicati. In sala d'udienza, insomma, non c'è la comodità perchè il magistrato possa essere completamente illuminato sopra la questione scientifica, e spesso gli mancano le cognizioni essenziali per poterla intendere.

APPENDICE IV.

(Pag. 108)

La Commissione della quale si parla nel § 22 sarebbe composta: 1° dal Procuratore del Re: 2° dal Presidente del Tribunale: 3° dal Presidente e due consiglieri della *Società di patronato:* 4° dal Sindaco: 5° da un professore di diritto penale o di medicina legale od

Digitized by Google

antropologia criminale. Questa Commissione è presieduta dal Presidente della Società di patronato per i liberati dal carcere. In mancanza di questo, è presieduta dal Presidente del Tribunale o successivamente dal Procuratore del Re.

La sorveglianza dell'individuo, perchè si dia ad un lavoro costante, onde risarcire le vittime quanto prima, è affidata direttamente al Presidente e ai Consiglieri della *Società di patronato*, i quali faranno invigilare o per mezzo di soci o di persone addette alla Società il condannato liberato, e saranno in diretta corrispondenza col padrone dell'officina nella quale il colpevole lavora. Se si verificheranno disordini e l'individuo non vorrà attendere al lavoro, il Presidente adunerà la Commissione per decidere su le misure da prendersi. In casi urgenti si potrà chiedere l'intervento della polizia, e se l'individuo non s'applica al lavoro ad onta delle ammonizioni, cadrà sotto le disposizioni legali che colpiscono il vagabondaggio.

Abbiamo a bella posta tolto la sorveglianza della polizia, perchè come è noto ormai per le critiche molteplici fatte a questo istituto, la sorveglianza della polizia impedisce spesso che il liberato dal carcere trovi chi gli dia lavoro. Il padrone dell'officina non si vuole assoggettare ad avere frequenti visite di agenti di polizia, anche per l'errore popolare diffuso nelle nostre masse, le quali vedono in ogni agente di polizia un nemico.

Il Presidente della Commissione riscuote il salario del colpevole, al quale rilascierà la parte necessaria al suo sostentamento. Il rimanente sarà riversato nella cassa dello stato per il risarcimento alle vittime del delitto.

APPENDICE V.

Applicazione della terapeutica suggestiva alle Case di Correzione.

I progressi della scienza ci impongono (anche per esser completi in questa trattazione) di far cenno di un nuovo mezzo correttivo, che va ogni giorno più accertandosi, ed è la *terapeutica suggestiva morale.*

Digitized by Google

Che la suggestione possa essere usata come mezzo valevole in molte affezioni mentali e morali, è oggi fuor di dubbio. È innegabile l'azione della suggestione nell'isterismo, come hanno dimostrato le molteplici esperienze di CHACOT (*Revue de l'hypnotisme*, mai 1887), VAN EEDEN (*La psycothérapie suggestive — Revue de l'hipnotisme*, 1890). Secondo BÉRILLON, DUMONTPALLIER, CULLERE ecc. scompariscono mediante la suggestione gli attacchi istero-epilettici e tutti gli altri sintomi. CHARCOT, PAUL RICHET, CHARLES RICHET, BALLET, PROUST, GRASSET ecc. affermano che le contratture e paralisi, sì frequenti nell'isterismo, si guariscono colla suggestione. CHARAZAC collo stesso mezzo dice guarirsi spesso anco i disturbi della sensibilità.

Quello che è interessante per i nostri studî (v. a pag. 98 e segg. di questo stesso lavoro) è che colla suggestione si può giungere ad eliminare fino ad un certo punto la *nevrastenia*. Il BÉRILLON ha casi interessanti in proposito (CULLERRE, *La therapeutique suggestive* Paris 1893 p. 127). Sembra pure accertata l'azione dell'ipnotismo e suggestione come un mezzo assai valevole nell'epilessia. Il BÈRILLON (*Revue d'hypnotisme* 1891) ottenne: sopra 20 epilettici perfetta guarigione in 4; in 6 considerevole miglioramento; in 10 nessun effetto rilevante. L'efficacia dell'ipnotismo sulla follia è affermata da LOMBROSO, BURCKHARDT, DUFOUR, FOREL, SÉGLAS, VOISIN, LADAME, REPOND ecc. Si ebbero discreti risultati nella follia ereditaria e degenerativa, ossessioni e impulsioni irresistibili, follia per alcoolismo ecc. (CULLERE, *op. cit.* p. 227).

Tutti questi risultati, a mio avviso, hanno una condizione imprescindibile — che non vi sia una forte degenerazione del sistema nervoso, altrimenti e ipnotismo e suggestione non hanno nessun effetto.

Il DELBOEUF crede che la suggestione potrà divenire in certi casi un buon mezzo correttivo (*Revue philosophique* Agosto 1886). Della stessa opinione è DURAND DE GROS. Nel 1886 l'*Associazione francese per il progresso della scienza* si occupò della suggestione e ipnotismo come mezzo di correzione e di pedagogia. BÉRILLON citò molti casi nei quali il LIEBEAULT, VOISIN, DUMONT ottennero un perfetto successo di moralizzazione in individui con cattive tendenze. Se ulteriori esperienze potessero confermare questi risultati, l'ipnotismo senza dubbio sarebbe il mezzo migliore di correzione. BÈRILLON dice, che, trattandosi di fanciulli recalcitranti,

Digitized by Google

impulsivi, viziosi, incapaci della più piccola attenzione e applicazione, si potrà sperimentare l'ipnotismo, per il quale le esperienze fin ora fatte autorizzano a credere che si potrebbe ottenere un maggiore sviluppo dell'attenzione, dato che di questa esistano i germi, il potenziale. BÉRILLON ebbe un bel caso di guarigione di tendenza al furto. Un ragazzo era solito rubar monete. BÉRILLON lo pone in uno stato di semi-suggestionabilità e accosta il giovanetto ad un tavolo sopra il quale era una moneta. Il ragazzo la prende e se la pone in tasca. Allora BÉRILLON: tu hai l'abitudine di rubar le monete, va e poni subito la moneta dove l'hai presa, e in avvenire tu farai sempre così. Se soccomberai alla tentazione, avrai vergogna d'avere rubato, e ti affretterai a rimettere al suo posto l'oggetto involato. Dopo poche sedute il ragazzo aveva perduto la tendenza a rubare. Del resto molti sono i casi di cleptomania guariti coll'ipnotismo, riassunti da BÉRILLON nel suo scritto: *La suggestion, ses applications à la pédiatrie et à l'éducation mentale des enfants vicieux ou dégénérés* Paris 1890. Dettero molta importanza a questi esperimenti la *Società francese per l'avanzamento delle scienze* nella sua adunanza tenuta ad Oran nel 1888, la *Società d'hypnologia* e il *Congresso* di Tolosa del 1888.

Non mancarono obiezioni. BLUM obiettò che con ciò si toglieva la libertà morale a questi giovani. Ma quale libertà? quella di rubare? In ossequio al libero arbitrio il DEJARDINS, in seno all'*Accademia delle scienze morali e politiche*, si mostrò ostilissimo a questi esperimenti, pur non negandone l'importanza. Tuttavia da tutti fu osservato che il DEJARDINS, oltre tenere un linguaggio e affermare idee che rasentano le teorie teologiche medievali, si dimostrò affatto privo d'idee esatte su l'ipnotismo e la suggestione (Vedi CULLERE, op cit. p. 293).

La mia opinione in proposito è, che si debbono aggiungere nuove esperienze a quelle che già abbiamo, ed ove si seguitino ad ottenere buoni risultati, crediamo che anche questo mezzo dell'ipnotismo e della suggestione potrà introdursi nelle case di correzione (tanto più che non ha nulla di dannoso) per ottenere un miglioramento in individui disequilibrati e con affezioni nevropatiche.

E forse oggi non abbiamo già libri di pedagogia basati sopra la suggestione e l'ipnotismo? Esempio ne sia il libro del GUYAU, *Èducation et hérédité* ecc.

Digitized by Google

Digitized by Google

Il sistema repressivo nei Codici moderni
e in particolare
nel Codice penale italiano

Digitized by Google

Digitized by Google

§ 1.

Discendendo ora alla pratica, possiamo riepilogare i diversi sistemi penitenziari. Facendo un po' di storia e aggiungendo qualche altra nozione storica a quanto esponemmo nella prima parte di questo lavoro, diremo che nel diritto romano il sistema delle pene variò nei diversi periodi storici. Tra le pene corporali abbiamo: 1. la morte: 2. crocifissione *(crux)* 3. *praecipitatio de rupe:* 4. *fustigatio:* 5. *flagellatio.* I vari modi coi quali si eseguiva la pena capitale erano la *crux* per i servi e per gli *humiliores*, il *laqueus* (strangolamento in prigione), la decapitazione coll' ascia ecc.

Le pene restrittive della libertà personale erano:

1. *Damnatio ad opus pubblicum:*

2. *Damnatio ad metalla:* oppure ad *opus metalli:*

3. Condanna ai giuochi pubblici: *damnatio ad gladium: damnatio ad ludum gladiatorium: damnatio ad bestias: damnatio ad ludum venatorium:*

4. *Carcer (ad custodiendos,* oppure, *ad castigandos):*

5. l' *exilium* che si distingue nell' esilio volontario e nell' *aquae et ignis interditio:*

Digitized by Google

6. *Deportatio* e la *relegatio: deportatio in insulam; deportatio, in tempus aut in perpetuum relegatio, relegatio in insulam.*

Poi venivano le pene *pecuniarie* (*mulctae*): le pene *infamanti* (*infamia, ignominia ex delicto*); *l' ejectio ex honoribus, l' ignominia post mortem, damnatio memoriae.*

Nel diritto germanico abbiamo la pena capitale, la mutilazione (*pene corporali*): le pene *privative della libertà* erano: la schiavitù, la prigionia: pene *pecuniarie*, l' ammenda che è la base del sistema penitenziario germanico. Finalmente le pene *infamanti*, come l'abbattere la casa del colpevole ecc. Dal lato scientifico nessun valore ha il sistema penale della *Costituzione criminale Carolina*, nè del *Codex juris Bavarici;* nè la *Costitutio Criminalis Theresiana* di Giuseppe II. La *Costitutio criminalis Theresiana* di Maria Teresa, è considerevole perchè ha introdotto le *Case di forza* con obbligo del lavoro e la commutazione della pena capitale nella prigionia a vita. Un progresso molto grande segna il sistema penitenziario di Clemente XI nell' anno 1703. Si riassume in questo: divisione dei giovani delinquenti dagli altri detenuti: fondazione delle celle ed applicazione in parte del sistema che si chiamò poi *filadelfiano.* Si cercò di ottenere la correzione dei reclusi con molteplici pratiche religiose e con larga istruzione religiosa.

§ 2.

Nel Medio Evo sistemi penitenziari non si ebbero; si irrogavano pene immani, crudeli, che caratterizzano

Digitized by Google

la penalità selvaggia. I tormenti più spietati, inventati da giudici che procedevano senza logica e senza alcuna critica, sistemi procedurali sbagliati ed un ordine di prove irrazionale, superstizioso, ecc. è tutto ciò che costituisce la scienza dei delitti e delle pene nell'età di mezzo.

Per trovare qualche cosa di scientificamente fondato ed una critica solida, bisogna discendere direttamente al 1790.

Nella quale epoca, mercè l'attività di FRANKLIN e di una società di *Umanitari*[1], da lui fondata, fu riordinato il sistema penitenziario sopra una base più logica e retta. I delinquenti furono classificati secondo la loro validità al lavoro, età, sesso ecc. L'applicazione principale fu il sistema cellulare. FRANKLIN ebbe il merito di sottoporre ad una critica giusta i sistemi penitenziari allora vigenti, facendone vedere la potente forza corruttrice. Quanto ai giovani delinquenti, inveì, e giustamente, contro il falso modo di tenerli senz'alcun riguardo mischiati con criminali provetti; criticò pure la grande e non necessaria prodigalità degli estremi supplizi, l'uso delle mutilazioni legali, e la sconcia vista di forzati carichi di catene impiegati a colpi di sferza nei pubblici lavori.

Quanto al sistema cellulare, fu in principio una semplice misura interna, disciplinare, e poi fu applicato ai prigionieri che avevano ottenuto la commutazione della pena capitale nella prigionia perpetua. Questo sistema cellulare fu poi applicato generalmente a tutti

[1] Il vero iniziatore però della riforma carceraria fu I. HOWARD colla sua celebre opera: *The state of the prisons in England and Wales With preliminary observations and an account of some foreign prisons*, London, 1714.

Digitized by Google

i condannati. Infatti nel 1804, a New-Jork, si introdusse il *solitary-confinement* durante la notte e il giorno. Dipoi, siccome questo sistema non dette i risultati che si speravano, si mitigò con visite che dovevano procurare al condannato una conversazione istruttiva, alternata con pratiche e precetti di religione. Queste visite si facevano dal cappellano, dal direttore, dalle commissioni di vigilanza; e fu detto *separate-system*, che venne attuato nelle prigioni *Eastern-Penitentiary* a Cherry Hill e a Pittsburg (*Western-Penitentiary*). In seguito, a questo rigorismo cellulare che portava, più che alla rigenerazione, alla distruzione del colpevole, si reagì e si propose il così detto sistema *auburniano*, nel quale l'isolamento è ridotto semplicemente alla notte, e durante il giorno c'è il lavoro in comune coll'obbligo del silenzio. I prigionieri vennero divisi in classi secondo l'età, il sesso, l'attitudine al lavoro, secondo la natura del reato commesso. La cella di giorno e di notte, la privazione del cibo, ecc. erano pene disciplinari. Questo sistema, se da una parte intendeva rimediare ai mali derivanti dalla cella, portava all'altro inconveniente della solita comunanza tra i detenuti.

Nel 1854 Guglielmo Crofton fece delle giuste critiche ai sistemi precedenti, e finalmente introdusse, come è noto, un terzo sistema detto *irlandese* o *progressivo*. Il principio fondamentale, a cui s'informa, è quello di passare progressivamente dalla segregazione cellulare alla libertà completa. Il 1° periodo è segregazione cellulare: il 2° lavoro in comune: 3° ammissione in un laboratorio industriale o in qualche stabilimento agricolo, e poi liberazione condizionale. Infiniti sono gli scritti in *pro* e *contra*, tanto di vecchi

Digitized by Google

criminalisti, come di scrittori recentissimi. Ne parleremo a suo luogo. Il fatto è questo, che un tal sistema trovò, come dimostreremo tra breve, molto favore presso quasi tutti i legislatori. Il sistema *irlandese* è un sistema *eclettico*, perchè partecipa successivamente del sistema filadelfiano e auburniano. Anche qui non mancarono le esagerazioni nelle quali caddero specialmente alcuni fanatici sostenitori delle idee del CROFTON. Così era una esagerazione l'ammetter tutti i delinquenti al beneficio della liberazione condizionale, senza tener conto del grado della loro perversità, della possibilità della loro correzione. Altri ne fecero l'esagerazione restringendo soverchiamente il periodo di segregazione cellulare, togliendo così ogni efficacia intimidativa alla pena.

Sebbene i libri scritti intorno alla liberazione condizionale siano moltissimi, nessun autore ne ha trovato il fondamento psicologico e fisiologico. Noi in un lavoro intitolato: *Dimostrazione scientifica del sistema della libertà condizionale*, ne mettemmo in rilievo la base psicologica e fisiologica, in quanto questo sistema pone l'individuo in una condizione di dover lottare, ad esercitarsi in nuove attitudini e correggersi.

Partendo da quest'epoca 1854, quantunque molti siano stati i *Congressi penitenziari*, nessuna nuova proposta si è più fatta, se si vogliono eccettuare i pochi sistemi che nel campo scientifico furono da questo o quello scrittore escogitati.

§ 3.

Nei Congressi che si seguirono poi, spesso a così breve intervallo da riuscire il più delle volte una sem-

Digitized by Google

plice ripetizione di quelli antecedenti, la tendenza che si manifestò spiccatissima, è questa: *tenere il colpevole il meno che sia possibile in prigione;* e in secondo luogo, *la poca fiducia nelle misure repressive.* Maggiore utilità si disse essere nelle misure preventive. Col Roeder (*Las doctrinas fondamentales reinantes sobre el delito y la pena* p. 306) comincia questa tendenza a condurre tutto il meccanismo della repressione più a' sistemi preventivi, che a' sistemi repressivi nel senso istretto, e a farsi poco assegnamento sopra le misure penali. E invero, questa tendenza fu ribadita dalle ricerche dell' antropologia criminale, che fa vedere essere il delitto un prodotto di fattori organici, fisici e sociali. Combattere colla pena (mezzo arteficiale) un fenomeno naturale, è cosa presso che impossibile.

Nei diversi Congressi si è lamentato (accusa del resto vecchia) che uno dei fattori del delitto e della recidiva è senza dubbio l' attuale sistema repressivo, tanto che il De Girardin, il Krapotkine, il Minzloff ecc. negano ogni valore alle pene (v. la pag. 51 e 52 di questo scritto). Sopra la superiorità della prevenzione su la repressione hanno insistito, tra noi, in modo speciale Bovio e Ellero, e vi fu il voto dei principali *Congressi di Antropologia* (cfr. *Atti del Congresso di Bruxelles* 1892). Vi sono altri contrari ai moderni sistemi repressivi per ragioni puramente scientifiche, e questi sono i seguaci della dottrina *individualista,* tra i quali è da annoverarsi lo Spencer, che vorrebbe che lo Stato pensasse meno allo studio di congegni repressivi, che a poco o nulla sembrano concludere, e lasciasse che la società si governasse un po' più a seconda delle leggi naturali evolutive. Lo stesso

Digitized by Google

Pellegrino Rossi protestò (*Diritto p.* 10) contro questa immane farragine di leggi penali, di complicati meccanismi repressivi e procedurali, che in fondo in fondo sono causa di nuovi disordini.

Già, secondo Bovio, il primo malanno che vizia tutto il nostro sistema repressivo, è quella chimerica ricerca (che tanto affatica i legislatori) di stabilire la proporzione giusta tra reato e pena, proporzione che non sarà possibile trovar mai, ma che rasenta il grottesco nei Codici moderni. Il Colajanni deplora la mancanza di proporzione tra la severa pena contro il ladruncolo e la irrisoria contro i grandi truffatori.

Avverso queste idee di proporzione penale, che portano a degradamenti e a frazioni di pena in dosi minime e irrisorie che fanno più male che bene, si è ultimamente reagito, in quanto queste brevi durate in carcere producono l'effetto che il detenuto prende dalla prigione tutto ciò che vi è di cattivo, senza riportarne una vera ed efficace intimidazione. Se non che questa tendenza così recisa a togliere ogni efficacia alle penalità, si trova in contraddizione con quello che sembra essere fuori di discussione, che cioè il senso morale, come disse ultimamente anche il Maudsley, è un prodotto delle pene; o, come scrive Schaeffle, la legalità presente fu un portato delle sanzioni penali, colle quali fino *ab antiquo* si sono colpite tutte le azioni antisociali. Se dunque le pene hanno potuto trasformare l'uomo dalla crudeltà ancestrale fino alla mitezza moderna, vuol dire che una certa efficacia debbono averla. Ognuno di noi sente istintivamente che, tolte le pene, dilagherebbero le passioni e il regresso verso lo stato selvaggio sarebbe celere.

Digitized by Google

Bisogna adunque riconoscere che hanno una certa efficacia, e sono mezzi valevoli di variazione degli istinti e delle tendenze. Garofalo e Lombroso attribuiscono il dilagare della criminalità, specialmente qui in Italia, alla mancanza di una efficace repressione. Lombroso poi nel suo articolo *Troppo presto!* dimostra la efficacia (specialmente contro il brigantaggio) di alcune energiche repressioni. Il Ferri, Prins, ecc., tuttavia, attribuiscono la parte principale nella lotta contro il delitto ai sistemi preventivi.

Che che sia di ciò, se pure siamo ben lungi dalle idee di coloro che vedono nella repressione la panacèa universale per tutti i reati, riconosciamo valore alle pene, tanto più che se è facile dire che il delitto va combattuto con adeguate riforme e trasformazioni sociali, altrettanto è difficile, se non impossibile, ottenerle praticamente.

Certo, perchè la pena possa avere la massima efficacia, è necessario che la sua azione benefica non sia eliminata da potenti impulsi in senso contrario, che vengano dall'ambiente sociale, onde la forza ricostitutiva della pena è in ragione diretta delle forze che nello stesso senso agiranno nell'ambiente. (Per quello che dice il Ferri, *Sociologia crim.* a pag. 270 e segg: Lombroso, *L'incremento del delitto in Italia*, pag. 28: Garofalo, *Criminologia* 2ª ed. p. 217, vedasi la nostra *Nuova teoria generale della criminalità* Cap. I).

§ 4.

Una riforma, caldeggiata nei varî Congressi, fu la distinzione delle pene in due specie, l'una per i reati

Digitized by Google

maggiori, l'altra più mite per i reati minori, per i reati che non provengono da impulso per ributtante malvagità (Pessina, *Sul secondo quesito del Congresso penitenziario di Stoccolma* VI pag. 161).

Tralasciando i diversi accenni che in qualche Codice passato già si avevano delle pene parallele, come nel Codice Sardo del 1859 (reclusione e relegazione), è fuori di dubbio che questo sistema ha trovato oggi pieno appoggio nella scienza ed è ricevuto in qualche legislazione, per esempio nel Codice Olandese e nel nuovo Codice penale italiano. Riferendoci ai lavori preparatori del Nuovo Codice penale, troviamo la *Relazione* Mancini dove a pag. 99 si dice: « Fu savio pensiero della Commissione del 1866 d'istituire nel Codice penale due categorie di pene temporanee parallele, le quali, essendo pari nella durata e nella graduazione, fossero però diverse nella natura e nella intensità, e destinate le une (le più severe) a quei reati che si commettono per perversità ed abiettezza di animo, e le altre (le più miti) ai reati politici, ai reati di stampa e a tutti quei reati non disonoranti ai quali il colpevole fu trascinato per impeto degli affetti ». E la *Relazione* del 1887 prosegue: — A questo savio pensiero, che ispirò i progetti anteriori ed ebbe l'approvazione generale degli studiosi non si poteva che far plauso. Che anzi nella *Relazione* citata, per attenersi più strettamente al sistema citato, non si seguì quanto il Mancini aveva opinato che si dovesse dare facoltà al giudice di sostituire l'una pena all'altra, quando accadesse che il reato, cui il legislatore applicava la pena della reclusione, perchè ordinariamente determinato da pravo impulso, fosse in-

Digitized by Google

vece determinato da impulso non pravo, da un impulso generoso. Questa facoltà fu soppressa nel Progetto Savelli del 1883, e ripristinata dal Pessina per la necessità che il giudice supplisca al legislatore nell'apprezzare la moralità del delinquente (*Relazione* Pessina p. 115). Tajani pure le conservava nel suo Progetto.

Ma anche prima si ebbe il progetto Vigliani (*Relazione sul Codice penale*, 1874, p. 24) dove è detto: che « la scienza e l'opinione di illustri scrittori e anco i pareri di molte magistrature suggeriscono di istituire due categorie di pene restrittive della libertà, l'una per coloro che delinquono per perversità d'animo e per premeditati rei propositi, e l'altra per i delinquenti politici e per coloro che furono trascinati al delitto da impeto d'ira e da passione di natura improvvisa e non ragionatrice; così si è stimato opportuno di soddisfare a questo voto, istituendo per i primi la reclusione e la prigionia, e per i secondi la relegazione e la detenzione. Le pene della prima specie hanno naturalmente un trattamento più severo. Le seconde sono più miti e si limitano quasi unicamente alla privazione della libertà. Codesta distinzione è razionale e ad un tempo umana ».

Zanardelli pure (*Relazione sul Codice penale*, Roma 1883, pag. 10 e segg.) osservava: « Se la scienza e la civiltà moltiplicarono e resero più ardue le condizioni per ottenere una appagante riforma degli istituti penali, civiltà e scienza in pari tempo provvidero ad arricchirci di sempre nuovi strumenti di studio e di analisi, la cui mercè si agevola e chiarisce il compito di una savia legislazione. E però col valido con-

Digitized by Google

corso di investigazioni psichiatriche ed antropologiche, il legislatore cerca di avere sufficiente certezza del delinquente e di fissarne il più congruo trattamento..... A parte la pena massima dell'ergastolo, le pene detentive ordinarie, escluso ogni carattere infamante, sono classificate nel nuovo codice penale secondo un concetto più razionale che or non sia: secondo il concetto, cioè, dell'indole del delinquente desunta dall'impulso a delinquere. Anche l'attuale disegno pertanto, valendosi del suesposto principio, applica la prigionia ai delitti che derivano da impulso degradante e la detenzione agli altri delitti. Nella elaborazione del Progetto fu usato il più diligente studio per classificare i vari delitti secondo questo criterio intrinsecamente distintivo: laonde ben può dirsi non essere il reato che segua la pena, ma questa che è subordinata alla natura di quello. Che se, per avventura, questo studio non avesse in tutto corrisposto al suo fine, al difetto rimedierebbe in ogni caso la provvida facoltà, che nel Progetto è consentita al giudice dall'art. 31, di surrogare l'una specie di pena all'altra secondo il diverso impulso a delinquere ».

Noi più sotto vedremo la storia di quest'art. 31 e come fosse poi tolto dal testo definitivo del Codice.

Ma siccome dovremo tornare su questo punto, così ora ci limitiamo a dire che il sistema delle pene parallele è perfettamente conforme ai principî scientifici, che dimostrano essere assurdo assoggettare tutti i delinquenti allo stesso trattamento, i quali differiscono grandemente tra loro nel tipo e nella perversità. È indubitato oggi che un buon regime penitenziario deve tener conto della diversa natura ed indole dei criminali

Digitized by Google

e tanto più sarà eccellente quanto più *individualizzerà* la pena.

§ 5.

Noi abbiamo accennato più sopra alla tendenza che si va sempre più diffondendo nella scienza e nella legislazione di trovare congegni tali, da tenere il colpevole il meno possibile in prigione, raggiungendone l' emenda con mezzi indiretti. La liberazione condizionale, la condanna condizionale, la *reprehentio judicialis* e tutta quella serie di ripieghi che diconsi *surrogati penali* ecc. hanno appunto per scopo che il colpevole venga quanto prima restituito alla vita sociale.

Abbandonata la primitiva e sconcia promiscuità carceraria, tutti i sistemi penitenziari moderni si basano sopra la segregazione cellulare, per un periodo più o meno protratto, e sul lavoro, benchè, quanto al lavoro, nessuna nazione è giunta ad organizzarlo convenientemente nei penitenziari, e l' ozio sembri esser spesso la regola. In principio i legislatori commossi dalle evidenti e giuste critiche sopra l' azione pervertitrice della comunanza dei prigionieri, abbracciarono con entusiasmo (specialmente in America) il sistema cellulare. Dipoi, anche questo fu sottoposto a diverse critiche. Si ricorse allora ad un sistema intermedio, colla cella di notte e di giorno in un primo periodo, e il lavoro in comune per il secondo periodo di prigionia e la segregazione di notte. Era tutto quello che il legislatore poteva fare, poichè, come osserva il Bain, in realtà di pochi mezzi e spesso poco efficaci possiamo usare per ottenere la ricostituzione morale dei colpevoli. Se si prescinde dai

Digitized by Google

soliti castighi corporali, dal chiudere il delinquente in una cella, dal deportarlo in certi casi ecc., è tutto l'armamentario penale del quale il legislatore può usare, salvo anche qui le questioni finanziarie, economiche, la possibilità o no di potere attuare alcuni mezzi penali, come la deportazione per uno Stato che non ha possedimenti ecc. Dunque il legislatore ha una scelta limitatissima.

Volendo accennare le principali critiche contro il carcere cellulare, diremo, in primo luogo, che noi fummo tra i primi ad osservare che ha il gravissimo difetto di non fortificare le forze inibitorie, di porre l'individuo fuori degli incentivi, e quindi di non sviluppare il potere della volontà. Nella nostra *Dimostrazione scientifica del sistema della libertà condizionale,* studiando la questione dell'emenda dei delinquenti, dicemmo come la volontà sia una funzione di arresto, di inibizione, e nel cervello (come in tutti gli altri organi) esistono delle funzioni inibitorie, di arresto, che tendono a limitare la funzione di altri centri, a renderla coerente esatta ecc. Ora l'esercizio può molto sopra lo sviluppo di queste funzioni inibitorie; bisognerebbe che il delinquente fosse posto in condizioni tali, che le perverse tendenze agissero da una parte, mentre le funzioni inibitorie dovrebbero contrastarle, e con un tale esercizio il potere d'arresto verrebbe a svilupparsi. Or bene, questa salutare ginnastica tace nella cella, nella quale, mancando gli incentivi, manca anche il giuoco del potere inibitorio.

Secondo le osservazioni del Prins (alle quali si associa anche Lombroso nel libro intitolato: *Le più recenti scoperte ed applicazioni della Psichiatria ed*

Digitized by Google

Antropologia criminale) il sistema cellulare dà una forte spinta alla degenerazione; i muscoli si rammolliscono, i nervi si rilasciano, l'uniformità della disciplina, la regolarità e identità di atti conduce il prigioniero ad uno stato vicino all'idiotismo, ad agire macchinalmente; il suo cervello non è più esercitato, è indebolito. Il Gauthier osserva, che l'individuo finisce a ripetere macchinalmente i soliti atti giorno per giorno e diviene un *buon detenuto* senza autonomia, che eseguisce a puntino il regolamento carcerario che a forza di ripetizione si è organizzato nel suo cervello, ma non sarà mai un *buon soggetto,* e tolto da quell'ambiente e posto in società in mezzo a tutte le influenze esterne e alle proprie passioni, sarà nell'assoluta impossibilità di regolare la propria condotta. Il carcere cellulare porta la nevrastenia, il *marasma,* la follia; favorisce e sviluppa la insociabilità, educa al vizio, all'onanismo; nutrisce la noia e la vendetta, da cui si rafforzano sempre più le perverse tendenze. Di questa opinione sono il Prins, Lombroso, Ferri, Le Bon, Gauthier, Canonico, Yvernès, Stevens, Reinach, Beltrani-Scalia, De Foresta, Lucchini, Goldsmith, D'Olivecrona, Curcio, Bolis, Claes Liwün, Robin, Locatelli, Barzilai, Borgonuovo, Lollini, Du Cane, Benedikt, ecc. Si trattò del sistema cellulare nel Congresso di Stokholma (1878) specialmente riguardo alla razza, le nazionalità, lo stato sociale, il sesso dei delinquenti, ecc. e si concluse che il sistema cellulare, nei paesi dove funziona, può essere applicato senza distinzione, salvo all'amministrazione di tener conto nei dettagli delle particolari condizioni di razza e di stato sociale. E questo si decideva a proposito dell'obiezione

Digitized by Google

che si fa al carcere cellulare di essere diversamente sentito a seconda delle diverse abitudini professionali dei condannati, e quindi bisogna tener bene presente la distinzione tra popolazione urbana e rurale (Ferri, Faucher, Ferrus, Tarde). Il Ferri ritiene, che il sistema cellulare è disuguale: perchè la differenza di razza influisce molto sulla sua attuabilità, ed esso è veramente un tristo meccanismo nordico ripugnante ai popoli meridionali, che vivono di aria e di luce. Quanto ai minorenni, nel Congresso di Stokholm 1878 (pag. 617) si disse che il regime cellulare dovevasi estendere con molta cautela a questi, perchè poteva nuocere al loro sviluppo fisico e morale.

Questo giusto riguardo è stabilito in qualche legislazione e in qualche recente Progetto.

Così nei Paesi Bassi abbiamo una disposizione (art. 12) che dice:

« La detenzione cellulare non si applica:

1. A quelli che, all'epoca della loro condanna, non hanno ancora raggiunto l'età di 14 anni:

2. Ai prigionieri al disopra di 60 anni, salvo a loro richiesta:

3. Ai prigionieri che per esame medico sono stati dichiarati inabili a sopportarla ».

Seguitando col Ferri che ha riassunto bellamente tutte le obiezioni che si fanno e si sono già fatte al carcere cellulare (Cfr. anche Den Tex, *De poenis* 1863), egli crede che il sistema cellulare sia anche inefficace, perchè in pratica non è possibile ottenere quell'isolamento che si predica in teoria.[1] Il Ferri lo dice disu-

[1] Giacchetti, *Dei reati e delle pene in generale secondo il Codice penale italiano del 30 Giugno 1889* Firenze. Tonelli, *Saggio storico sulle prigioni*, parte II, p. 92. Lombroso, *I palinsesti del carcere.*

Digitized by Google

mano: perchè elimina l'istinto sociale, rende inevitabile la pazzia e la consunzione per insufficienza di moto, aria ecc.

Contro il sistema cellulare poi, si adducono altre obiezioni d'indole finanziaria. Simili stabilimenti sono costosissimi. Chi volesse conoscere la esposizione dei vari modelli di celle, il loro costo approssimativo, potrebbe averne un quadro esatto nel Congresso penitenziario di Roma del 1885 (Cfr. *Actes,* Roma 1887, I, 240, 277). Aggiungasi ancora la impossibilità di organizzazione di un lavoro industriale quando i penitenziari sono ridotti a regime cellulare.

Si è cercato di attenuare queste gravi obiezioni contro il regime cellulare con l'introduzione della liberazione condizionale. Non si può negare che con questo sistema gli effetti della cella vengono in parte eliminati.

Questo sistema graduale, che trovò tanto favore in tutta Europa, fu fatto segno oggi a diversi obietti per parte della scuola positiva. Questa ha dimostrato che la diminuzione della recidiva, per cui il sistema citato andò così celebre, doveva attribuirsi, per l'Irlanda specialmente, alla grande emigrazione in America dei peggiori elementi, emigrazione che arrivò fino al 40 %. Si obiettò che l'applicazione di questo sistema, richiedendo un personale adatto, cognizioni tecniche e una completa conoscenza del colpevole, non potevasi applicare che là dove i delinquenti erano meno numerosi come appunto nell'Irlanda.

Uscendo dall'Irlanda, gli effetti della liberazione condizionale non sono così buoni come sulle prime ciascun si riprometteva. Infatti in Danimarca nel 29 %

Digitized by Google

dei rei il miglioramento era dubbio, nel 25, 5 era nullo, in 4, 1 incompleto, nel 6, 4 si notava un peggioramento.

Nella Svizzera, in Pensilvania (Lensburg) e in Inghilterra risulta buono dal 5 al 6 % in individui che non commisero delitti per impulso pravo. L'Inghilterra dovè circondare questa istituzione della libertà condizionale con leggi severissime del 1864 e 1871. Dai dati riportati dal Cere *(Les populations dangereuses,* 1872 p. 100) si vede come il numero dei condannati posti in libertà condizionale vada in Inghilterra scemando. Lo stesso si rileva dalle cifre riportate dal Beltrani-Scalia per la Germania, Austria, Croazia ecc.

Qui in Italia questo istituto non ha funzionato bene fino ad oggi. Basti dire la liberazione condizionale fu applicata in soli *ventidue* casi. E che non funzionava bene ebbe a dichiararlo lo stesso on. Rosano, sottosegretario di Stato, al Deputato Barzilai nella seduta del 12 Decembre 1892. Sopra 300 richieste quasi $^1/_3$ sono oppugnate dall'autorità politica e dall'Arma dei RR. CC. La ragione principale perchè non funziona questo istituto qui in Italia sta, non solo nella mancanza di società di Patronato, ma anco nella grande ignoranza del nostro personale carcerario, dei direttori e dei Consigli di Sorveglianza.

La riforma penitenziaria in Italia non potrà mai attuarsi convenientemente, finchè non si sia tolto di mezzo un personale ignaro di ogni più elementare cognizione di scienze carcerarie.

§. 6.

Era naturale che, dopo queste critiche, la sfiducia nei sistemi repressivi dovesse esser massima e che i

Digitized by Google

legislatori, vista l'azione deleteria del carcere, sia organica che morale, dovessero escogitare dei congegni per far dimorare in carcere il meno che fosse possibile il colpevole, pur raggiungendo il fine di ottenerne l'emenda.

Ma se il carcere si presta ad una facile quanto giusta critica, chi potrebbe accusare il legislatore se gli attuali sistemi penitenziari nòn funzionano convenientemente? Riducendo la questione a formule matematiche, possiamo dire che il legislatore non può scegliere per il numero limitato dei mezzi penali e del poco o niun aiuto che gli presta la scienza, la quale, se abbonda in critica, poi non offre nulla di praticamente sostituibile ai moderni sistemi penitenziari.

Infatti noi non abbiamo a spendere molte parole per dimostrare quanto affermiamo. Il legislatore può domandare: ma quali sistemi debbo attuare? Tra le pene carcerarie il carcere in comune no, per ragioni troppo ovvie. Il carcere cellulare no, per le ragioni dette sopra. La liberazione condizionale non è troppo vantaggiosa; trova difficoltà immense perchè, tra le altre, le categorie dei delinquenti saranno vere astrattamente, ma non sappiamo ancora con sicurezza quali siano i dati specifici della criminalità. La deportazione in colonie no, per le ragioni evidenti esposte a pag. 89 di questo stesso scritto. La deportazione semplice neppure, perchè oggi, oltre le spese di trasporto, è difficile trovare un luogo così remoto che prima o poi il colpevole non trovi la strada per ritornare in seno a qualche società civile e non difficilmente anche in patria. Ma poi la deportazione semplice s'applica ad un numero limitato di delinquenti, e per gli altri? La

Digitized by Google

colonia penitenziaria dell'on. Ferri offre gravi pericoli, chè si risolva in una colossale spesa senza utilità alcuna, secondo quello che fu già osservato nei paragrafi antecedenti. Come sarà possibile con tanta incertezza di esito andare incontro a spese colossali per organizzarla, e rovesciare senza garanzia di riuscita *ex imis fundamentis* i sistemi penitenziari vigenti, creare di pianta nuovi stabilimenti? Per quante disquisizioni si possano fare nel campo scientifico su la natura della delinquenza, per quanto si possano criticare i moderni sistemi, ad un legislatore che parlasse così, nulla vi sarebbe da indicargli di preciso ed esatto. Del resto il carcere cellulare e la liberazione condizionale, data con molta circospezione e criterio, è ancora il sistema meno peggio che un legislatore possa applicare.

Che se noi dovessimo dire in proposito la nostra opinione, ci sembrerebbe che il legislatore potesse subito cominciare (giacchè nessuna disposizione positiva di legge parla in contrario) ad effettuare il nostro sistema *a lavoro progressivo*, esposto a pag. 103 e segg., di questo stesso scritto, nelle case per i minori corrigendi e, uniformandosi ai voti del Congresso di Baltimora, che vorrebbe che tutte le prigioni assumessero la forma e il carattere di case di correzione (*reformatory prisons*), lo estendesse poi a tutti i delinquenti correggibili.

Certo, il nostro sistema può subito attuarsi perchè non richiederebbe grave spesa. Che cosa vi può essere di più igienico, di più istruttivo di quanto noi proponiamo?

§. 7.

Discendendo ora ai Codici, troviamo poca varietà nelle pene, e ciò è naturale dopo quanto abbiamo sopra

Digitized by Google

osservato. È da encomiarsi la tendenza che si è manifestata generalmente, e in modo speciale nei lavori del Nuovo Codice italiano, a semplicizzare il sistema penale e toglier di mezzo quell' ammasso di pene che comminavano i codici passati, tanto più che molte di queste non differivano che solo di nome (Cfr. più sotto).

Abolite le pene corporali, il fondamento dei sistemi penitenziari attuali sta nelle pene privative della libertà. Una parte assai larga è riserbata alle pene pecuniarie, ma siccome sono frequenti i casi d' insolvibilità, anche queste si risolvono in gran parte nelle prime. Le pene pecuniarie, che costituivano il fondamento dei sistemi penali germanici, se sono attraenti per la loro grande divisibilità, tuttavia oggi hanno trovato obiezioni, accusandole alcuni di esser diseguali, in quanto per la maggior parte dei colpevoli, che è insolvente, vengono cambiate nella prigionia, mentre per il ricco riescono indifferenti. Un'altra accusa è pur quella di essere *aberranti,* in quanto colpiscono indirettamente la famiglia del condannato. Alla prima obiezione il Codice ha voluto in qualche modo ovviare ponendo come surrogato che possa essere sostituita nell' esecuzione, ad istanza del condannato, la prestazione di un' opera determinata a servigio dello Stato, della Provincia o del Comune; e due giorni di lavoro siano eguagliati a due giorni di prigionia (art. 19 e 24 del Codice penale). A completamento delle disposizioni citate dell' art. 19 e 24 abbiamo l'art. 6 del Decreto 1° Decembre 1889. Questo surrogato così equo e giusto difficilmente va in pratica, e, che io sappia, fino ad oggi non ha avuto anco applicazione. Si è avverato finora quanto scriveva Zanardelli nella *Relazione* 1887: « Non mi nascondo le

Digitized by Google

difficoltà pratiche di questo surrogato. Ma a conservarlo m' indussero l' averlo trovato accolto in tutti i progetti che si sono succeduti dal 1874 in poi, il non aver sollevato alcuna notevole opposizione in proposito, l' esserne potestativa l' ammissione, e infine la fiducia che ben ponderate norme regolamentari potranno facilitarne la retta applicazione » pag. 118 e segg. Ma perchè mai questo surrogato deve trovare tanti inconvenienti nella sua applicazione? A me non sembra che praticamente offra molte difficoltà, in quanto o il Comune o la Provincia o lo Stato hanno sempre lavori in corso, e l' ammissione del colpevole in tali opere non può presentare ostacoli di sorta. Le pene pecuniarie sono state mantenute in modo speciale per evitare la prigionia in reati di minima importanza, ad evitare le brevissime detenzioni così perniciose, come sopra abbiamo dimostrato. Ma ove si pensi che per il 60 % di condannati a pene pecuniarie queste vengono commutate nel carcere, è chiaro che perdono molto della loro importanza. Nè vale la risposta che danno alcuni giuristi, che cioè per questi reati minimi il legislatore pone l' alternativa tra la breve detenzione e la pena pecuniaria, perchè, come già abbiamo detto, la pena pecuniaria ha la sua ragione d' essere nello scopo di evitare appunto le detenzioni di breve durata.

Altra ragione (ma sembraci meno importante) per mantenere le pene pecuniarie parallelamente a quelle carcerarie, è quella di proporzionar meglio la pena al delitto.

Questa ragione sembrami di minore importanza, dopo che la scienza si è pronunciata contro la possibilità di trovar pene che commisurino esattamente il reato.

Digitized by Google

Un ultimo e principale motivo per mantenere ed ampliare le pene pecuniarie, si riconnette con la *vexata quaestio* del risarcimento e indennità alle vittime degli errori giudiziari (in ispecie del carcere preventivo) e di risarcire i danneggiati poveri. In mancanza di meglio si propugnò da non pochi scrittori, che dei retratti delle multe e delle ammende si facesse una cassa apposita a questo scopo. Tali sono CARRARA *(Programma* P. G. § 692 *in nota)*, PRINS e PERGAMENI *(Réforme de l'instruction preparatoire*, ch. III n° III), BONNEVILLE DE MARSAGNY *(Dell' emelioration de la loi criminelle* t. II, chap. X et XVIII), PESSINA *(Elementi di diritto penale,* vol. I, § 147), GEYER *(Die Entschädigung freigesprochener Angeklagten* nella Rivista *Nord und Sud* v. XVIII, 1882, pag. 167-184), DESSALLES *(Sur la détention preventive* etc.), LUCCHINI *(Carcere preventivo)*, SCHWARZE *(Die Entschädigung für unschuldig erlittene Untersuchungshaft und Strafht* nella *Gerichtssal*, XXIV p. 100 e segg.). Del resto questa idea è vecchia e può vedersi già esposta in THOMASIUS *(De homicidio linguae in diss.* par. XL), in VAN LEUWEN *(De damno reo absoluto illato resarcendo)* e più di tutti in DEN TEX *(op. cit.)*.

Alcuni altri come FERRI, GAROFALO, TISSOT, BONNEVILLE, KREUSEMAN ecc. vorrebbero rivolgere il provento delle pene pecuniarie anche a refazione dei danni sofferti dalle vittime del delitto. Ricordi di questa cassa pei *danneggiati* ecc. abbiamo pure nella legislazione di Pietro Leopoldo del 1786, nelle leggi penali delle due Sicilie 1819 art. 35. LO SWINDEREN *(Esquisse du droit penal* etc. p. 306) dice, che le pene pecuniarie hanno oggi l'universale approvazione e sono univer-

Digitized by Google

salmente applicate e tendono sempre più ad allargarsi. Questa tendenza si spiega col fatto, che gli incassi delle pene pecuniarie sono diretti spesso alla soddisfazione di altre funzioni che spetterebbero allo Stato. Dimostrare l'obbligo che incombe allo Stato di risarcire il danno alle vittime del delitto e degli errori giudiziari, sarebbe tempo perduto, trattandosi di cosa evidente da niuno rivocata in dubbio se si prescinde da uno scrittore moderno il Proal (*Il delitto e la pena,* Parigi 1892) il quale sembra negare nelle vittime il diritto al risarcimento dei danni. Tuttavia l'opinione di questo scrittore fu ritenuta contraria alle più elementari massime del diritto *(Rivista penale* 1892 recensione dell'opera del Proal, *Le crime et la peine).*

Ma che poteva esservi di più naturale che far servire le stesse pene al risarcimento del danno? Che cosa meglio si prestava delle pene pecuniarie, perchè si avessero proventi a favore delle vittime del delitto e degli errori giudiziari? Il problema coll'ampliamento delle pene pecuniarie riusciva oltremodo semplice. In Austria il Codice del 1852 devolveva le multe e le ammende in opere di pubblica beneficenza. In Ungheria si devolvono alla costruzione o al mantenimento delle case di correzione per i giovani detenuti (art. 27). Fino *ab antiquo* lo Stato ha avuto una gran propensione alle pene pecuniare perchè ne ha sperato larghi proventi, impiegandoli ora nelle spese di giustizia, ora in altre funzioni di diversa natura e genere. Fu quando invalse il concetto essere immorale che lo Stato si locupletasse coi proventi del delitto (che egli stesso era in obbligo di prevenire) che il retratto delle multe e delle ammende cominciò a impiegarsi in opere di

Digitized by Google

beneficenza, e in ultimo, si pensò a farne una cassa per il risarcimento alle vittime del delitto e degli errori giudiziari. A questo proposito abbiamo qui in Italia il Progetto De Falco approvato dalla Commissione del 1868 (Verb. XVI e XXV, p. 123 e 189) e dalla Commissione del 1876 (Verbale num. IV, pag. 59 60). Si promise da Zanardelli (e si sta ancora attendendo) in proposito una legge speciale. Qui non è il luogo di parlare estesamente delle pene pecuniarie, che ora noi accenniamo semplicemente come un carattere generale dei sistemi penitenziari dei popoli civili moderni, ma mi sia lecito esporre i miei dubbi intorno a questo assegnamento fatto su le multe e le ammende come mezzo di risarcimento dei danni alle vittime del delitto ecc. Come mostreremo tra poco, i danni degli errori giudiziarî e dei delitti ascendono per anno a milioni, mentre i colpevoli condannati per multe ed ammende sono il 60 % insolventi. Credo che, fatti i conti, una tal cassa non potrebbe dare che tenui sussidi. Ma di ciò più sotto.

Concludendo diremo, che il carattere generale dei sistemi penitenziari moderni sta nelle pene privative della libertà, che consistono nell' imprigionamento o carcerazione, nell' obbligo del lavoro (almeno è stabilito in tutti i regolamenti carcerari in Europa e in America) e nelle pene pecuniarie. L' imprigionamento porta un periodo variabile, presso le diverse legislazioni, di segregazione cellulare. Salvo per le pene di piccola durata, questo periodo di segregazione cellulare subisce forti oscillazioni secondo le diverse condizioni dei diversi paesi.

Digitized by Google

§ 8.

Passiamo ora, dopo queste osservazioni di carattere generale, a parlare della riforma penitenziaria portata in Italia dal nuovo Codice, facendone anco un parallelo colle principali legislazioni penali vigenti in altri paesi,

Uno dei buoni requisiti, come già dicemmo, del nostro Codice è la semplicità. E, ad ottenerla, si cominciò ad eliminare la vecchia quanto insussistente tripartizione dei reati, mentre non c'è nessun criterio esatto per distinguere i crimini dai delitti. Stando alla pratica però, è difficile ancora la distinzione tra delitti e contravvenzioni, perchè, ad onta del criterio differenziale proposto dalla scuola toscana: il delitto essere la violazione del diritto, mentre nella materia propria delle contravvenzioni il diritto non è violato ma semplicemente minacciato: —, vediamo che molti reati, che per il nostro codice sono contravvenzioni, per altri Codici son veri e propri delitti. Che che sia di ciò, è un fatto che nei tempi passati si aveva un cumulo di distinzioni e un cumulo di pene, molte delle quali non differivano che in qualche disposizione regolamentare, ma che intralciavano l'organizzazione penitenziaria con una serie di sottili distinzioni, per attuare le quali, bisognavano appositi stabilimenti.

Se si comincia dai Romani, troviamo molteplici distinzioni di reati, alle quali corrispondevano pure distinzioni nel sistema repressivo. Troviamo una prima divisione, a vero dire, perfettamente scientifica, tra i *delicta juris gentium* o *delicta juris naturalis*, — *na-*

Digitized by Google

tura turpia — e *delicta juris civilis*, distinzione quanto mai esatta, che corrisponderebbe a quella moderna di reati commessi per impulso pravo e reati commessi per impulso non pravo o semplici infrazioni. Poi questa distinzione così netta, si complicò con altre distinzioni, le quali, più che influire sopra il sistema penitenziario, influivano sopra la competenza. Si distinsero i *crimina publica*, *crimina extraordinaria*, *delicta privata*, *delicta popularia*. Si disputa in che cosa propriamente consistessero i *crimina popularia*. Alcuni ritengono che fosse una denominazione equivalente a *crimina extraordinaria*. La classificazione si complica sotto il diritto ecclesiastico e porta conseguenze non tanto rispetto al regime penitenziario, quanto alla competenza. Il diritto canonico distingue i *delicta mere ecclesiastica*, *delicta mere civilia*, *delicta mixta*, *sive mixta fori*. Le controversie, alle quali davano luogo queste divisioni, erano infinite, e i canonisti fanno mostra di uno spirito molto sottile e di subdivisioni infinitesime, da stancare ed opprimere. A questo si aggiungano le distinzioni che si facevano di una stessa specie criminosa, che dovevano rendere la giustizia penale estremamente complicata.

I giuristi civilisti spinsero anch' essi agli estremi quest' opera frazionatrice. Alle distinzioni romane si aggiunsero i *delicta nominata et innominata*, i *delicta excepta et non excepta*, i *delicta levia*, *atrocia*, *atrocissima*, derivandone spesso un' immensa differenza nella pena.

Ma venendo all' epoca moderna, abolite tutte le frazioni, divisioni, subdivisioni delle antiche legislazioni del diritto canonico, ecc. i reati vennero tripartiti in

Digitized by Google

crimini, delitti e *contravvenzioni* con effetto sulla competenza e sopra il sistema carcerario. Di regola i crimini sono di competenza del giury, i delitti del giudice ordinario, le contravvenzioni del giudice unico.

Questa distinzione fu riprodotta in quasi tutte le legislazioni. In Germania si ha la tripartizione in *Verbrechen, Vergehen, Uebertretungen:* nell' Inghilterra abbiamo *felonies, misdemeanors, offences.* Senza portare nessun altro argomento contro la tripartizione (assurda scientificamente), noteremo che in pratica portò ad inconvenienti gravissimi coll' istituto della *correzionalizzazione,* il quale dimostra appunto la impossibilità di una tale distinzione. Altro inconveniente della tripartizione fu il togliere le contravvenzioni dal Codice penale propriamente detto, per la formazione di un Codice di polizia, oppure di molteplici leggi penali di polizia, che tolgono l' unità e complicano l' amministrazione della giustizia, come ne abbiamo l' esempio per l' Austria-Ungheria, per la Svizzera ecc. Nè vale punto, a giustificare questo inconveniente, il dire che le contravvenzioni non hanno carattere generale e costante, perchè anche questo potrebbe ripetersi per non pochi delitti. Ma è un fatto che certe contravvenzioni gravissime sono punite ovunque, e anzi in alcune legislazioni sono considerate come veri e propri delitti. In molti casi uno stesso fatto può questionarsi se rientri nelle contravvenzioni o nei delitti.

Per il Codice penale neerlandese, ad esempio, il furto è delitto (art. 310) mentre molte lesioni nei possessi e terreni altrui sono contravvenzioni (art. 458-462). Il Luden *(Abhandlungen aus dem Gebiete des gemeinen Deutschen Strafrechts,* Göttingen. II p. 60,

Digitized by Google

113 e segg. 166 e segg.) osserva, che le contravvenzioni non sono punibili senza una legge, ma che astrattamente costituiscono già un delitto e sono già illegittime. Che le contravvenzioni non differiscano dai delitti, ma che costituiscano delitti meno gravi, è ammesso dal WAHLBERG, WAECHTER, BEKKER e dimostrato in modo irrefragabile da VAN DER HOEVEN (nella Raccolta: *Tijdschrift voor Strafrecht*, 1887, I p. 453.)

Vi sono poi altri scrittori favorevoli alla tripartizione tra i quali il BERNER *(Lehrbuch* p. 117), IOHN *(Entwurf)* ecc. CARRARA stesso e MITTERMAJER hanno ritenuto le contravvenzioni come qualche cosa di estraneo al Codice penale (Cfr. *Una nuova teoria generale della criminalità* c. II). Il MANCINI fece pure una splendida difesa, nella sua *Relazione*, della bipartizione.

Ma quello che a noi preme ora di osservare è, che la tripartizione, oltre non essere scientificamente sostenibile e non semplicizzare, come alcuni hanno sostenuto, la materia della competenza *(Relazione* del 1887 p. 30) — e qui si possono vedere le critiche fatte all'istituto della correzionalizzazione — produceva una soverchia complicanza nell'organizzazione penitenziaria. La *Relazione* del 1887 fa giuste e pratiche osservazioni in proposito: « Non è dubbio (scrive ZANARDELLI) che uno degli intenti precipui che il legislatore si deve proporre col nuovo Codice, è quello di semplificare il sistema delle pene carcerarie, che sono le principalissime sanzioni penali, e di ordinarle in guisa da potersene realmente ottenere l'applicazione secondo le discipline stabilite dalla legge. Ora, è notorio che alle pene enumerate e definite nel Codice del 1859 son ben lungi dal corrispondere gli ordinamenti delle case

Digitized by Google

penali » .... Dall'altro lato la moltiplicità delle pene porta la necessità di molteplici stabilimenti penitenziari, che in pratica non si hanno quasi mai.

« A questa maggiore semplicità, prosegue la *Relazione* del 1887, serve appunto la bipartizione, la quale dà modo di eliminare la pena della relegazione e quella della prigionia, riducendo così da cinque a tre in confronto del precedente progetto le pene carcerarie ».

Una tale semplificazione porta anche a questo, che si può accrescere l' efficacia repressiva, come in realtà ha fatto il nuovo codice.

È risaputo che i così detti *lavori forzati* dei Codici passati, riescivano in fatto una pena assai meno grave della reclusione, la quale doveva essere invece di gravità minore, e come quest' ultima, alla sua volta, non riuscisse sempre a distinguersi dal *carcere,* ed ambedue ben poco si distinguessero dalla *relegazione (Relazione* 1887 p. 26 e segg.).

Il *Congresso penitenziario* di Stoccolma del 1878 approvava la seguente risoluzione: « Pur riservando delle pene inferiori e speciali per certi reati senza gravità e che non dimostrano corruzione nel loro autore, bisogna (qualunque sia il regime penitenziario che si adotti) assimilare, per quanto è possibile, le pene privative della libertà, senz' altra differenza tra di esse che la durata e le conseguenze accessorie che possono portare dopo la liberazione ». Anche nel *Congresso carcerario* di Baltimora si approvò che tutti gli stabilimenti penitenziari dovevano assumere la forma e il carattere di case di correzione (*reformatory prisons*).

Quanto alla mozione, approvata dal *Congresso* di Stoccolma, di una assimilazione completa di tutte le

Digitized by Google

pene più gravi, mi pare che tocchi l'eccesso opposto, di una semplicizzazione troppo spinta. La semplicità deve stare, come vedremo tra poco, nei limiti giusti, cioè di ottenere il massimo effetto, la massima energia della repressione, senza dispersioni e divisioni inutili. Il regime penitenziario deve corrispondere alle diverse categorie dei delinquenti, alla loro diversa criminalità, senza discendere a frazionamenti che riescono finanziariamente e moralmente disastrosi, perchè introducono spese di sovente gravi e fanno perdere di efficacia alla repressione. Non nego che l'ideale dei sistemi repressivi, il *non plus ultra* del progresso nella scienza penitenziaria sia, invece, l'*individualizzare* la pena, ma io credo che se ciò sarà possibile quando col progresso nella civiltà la delinquenza sarà diminuita e ridotta a pochi individui la popolazione carceraria, oggi non possiamo che contentarci di dividere i delinquenti in categorie più o meno approssimative, perchè, oltre tutto, praticamente la classificazione dei deliquenti non è dimostrata. Si dee dunque procedere approssimativamente. Se si potesse prendere ogni individuo isolatamente, se si potesse studiare e conoscerlo perfettamente, gli si potrebbero applicare misure repressive adatte, e ben pochi sarebbero quelli per i quali la repressione non riuscirebbe efficace. Ma oggi, ripeto, l'enorme e crescente folla delinquente non ci permette discendere a questa vagheggiata *individualizzazione* della pena.

§ 9.

Se astrattamente il problema di semplicizzare le pene carcerarie sembra chiaro ed offrire poche diffi-

Digitized by Google

coltà, pure praticamente si oppongono alla sua attuazione non pochi ostacoli. Lo dimostra il fatto che esso è diversamente risoluto dal codice italiano,[1] di New Yorck, dal codice olandese, dal Progetto russo, inglese,

---

[1] Lunghe furono le dispute e lunghi gli studi nella riforma del sistema penitenziario qui in Italia. Diamo come in riassunto la lunga via e la lunga trafila per la quale il nuovo sistema penitenziario ha dovuto passare per giungere alla presente semplicità.

Si comincia col *Progetto* De Falco 26 febbraio 1886. Agli art. 14, 30, 38, 41 troviamo lo schema penitenziario da lui proposto.

Art. 14 Le pene criminali sono:

1° L'ergastolo perpetuo;
2° I lavori forzati a vita;
3° La detenzione straordinaria;
4° I lavori forzati a tempo;
5° La reclusione;
6° La detenzione a tempo;
7° L'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 30 Le pene correzionali sono:

1° La prigionia;
2° La detenzione correzionale;
3° La custodia;
4° Il confino;
5° La sospensione dai pubblici uffici;
6° La multa:

Art. 38 Le pene di polizia sono:

1° Il carcere;
2° L'ammenda.

Art. 41 Sono pene accessorie:

1° L'interdizione o la sospensione dall'esercizio di alcuni diritti politici o civili, o di una determinata carica, impiego, professione, negozio od arte;
2° La vigilanza speciale della pubblica sicurezza;
3° La multa;
4° L'ammonizione.

Come si vede qui abbiamo:

Pene principali o criminali *sette* categorie:
Pene correzionali . . . . *sei* categorie:
Pene di polizia . . . . *due* categorie:
Pene accessorie . . . . *quattro* categorie.
In tutto *diciannove* specie di pena.

Digitized by Google

spagnuolo, austriaco, del Cantone di Vaud, dal codice Ungherese. Il Progetto austriaco (1891), ad esempio, ammette quattro tipi di pene carcerarie. il Progetto inglese (1880) soltanto tre, due il Codice olandese, uno

---

Si noti che diverse di queste pene non differivano che per il nome.

Ma poi i sottocommissari *Ambrosoli, De-Foresta* e *Vaccarone,* che erano stati incaricati di stendere uno schema del primo libro, proposero la seguente scala penale.

Art. 12 Le pene principali sono:

1° Reclusione;
2° Relegazione;
3° Detenzione;
4° Carcere;
5° La custodia
6° Il confine;
7° Esilio;
8° Interdizione dai pubblici uffici o dall'esercizio di determinati diritti civili o politici, funzioni, cariche, impieghi, professioni, negozî od arti;
9° La multa.

Art 13 Pene accessorie sono:

1° Sorveglianza speciale della polizia;
2° La confisca degli oggetti determinati dalla legge.

In questo secondo schema dunque le pene da *diciannove* che erano nel Progetto *De-Falco,* sono diventate *undici.* Nella seduta del 22 Dicembre 1866 il *De-Foresta* spiegò i concetti che la Sottocommissione aveva seguito nella determinazione delle classi di pene. Si è voluto (disse) introdurre una grande innovazione (in parte accennata dal Progetto *De-Falco*) di separare, cioè, in due grandi categorie tutti i delinquenti, collo stabilire pene di natura e intensità diversa, benchè uguali in durata. All'una di queste apparterrebbero coloro che delinquono per perversità d'animo; all'altra i delinquenti politici o spinti da movente non pravo.

Nel *Progetto* dell'8 Luglio 1867 abbiamo la seguente scala penale:

Art. 11 § 1. Le pene stabilite da questo Codice sono:

1° L'ergastolo;
2° La reclusione;
3° La relegazione rigorosa;
4° La relegazione semplice;
5° La prigionia;
6° La detenzione;
7° Il confino;

Digitized by Google

il Codice di New York, sei il Progetto spagnuolo del 1884 ecc. Vedere i motivi che hanno condotto i diversi legislatori ad ammettere tutti questi diversi sistemi penali, sarebbe senza dubbio utilissimo, ma ec-

---

8° L' esilio locale;
9° L' interdizione dai pubblici uffici;
10° L' interdizione dall' esercizio di determinati diritti;
11° La multa;
12° La sottoposizione alla sorveglianza speciale della polizia;
13° La riprensione giudiziale.

§ 2. Quando la legge designa le pene coll' espressione restrittive della libertà personale, s' intendono quelle comprese nei primi otto numeri.

Il Procuratore generale della Corte d'appello di Firenze osservò, che le pene erano troppe e che molte si confondevano insieme, come la relegazione semplice e il confino; lamentò che mancasse la vigilanza speciale della polizia.

Il Procuratore generale della Corte d' appello di Cagliari, alla sua volta, osservò che mancavano le pene per le contravvenzioni.

In questo Progetto le specie di pena sono divenute *tredici*.

Nella seduta del 16 dicembre 1867 il De Foresta insistè che le pene dovevano ridursi.

Nel *Progetto* del 17 Maggio 1868 abbiamo l' art. 12, § 1: « Le pene stabilite da questo Codice sono:

1° Ergastolo;
2° Reclusione;
3° Relegazione;
4° La prigionia;
5° La detenzione;
6° Il confino;
7° L' esilio;
8° L' interdizione dai pubblici uffici;
9° La multa ».

Qui dunque le specie di pene da *tredici* che erano nell' antecedente progetto, sono ridotte *a nove*.

Seguì il *Progetto* del 15 Aprile 1870 che designava le seguenti pene:

Art. 13 § 1. Le pene stabilite in questo Codice sono:

a) *Criminali*, cioè:

1° La morte;
2° La reclusione a vita;
3° La reclusione temporanea;
4° La relegazione;

Digitized by Google

cederebbe i limiti del presente lavoro; sarebbe necessario uno scritto apposito. Certo, tutte queste diversità nascono dai concetti scientifici che hanno informato i citati progetti e Codici e da difficoltà pratiche. Anti-

---

5° La decadenza dai pubblici uffici.

b) *Correzionali*, cioè:

6° La prigionia;

7° La detenzione;

8° Il confino;

9° L'esilio;

10° L'interdizione dai pubblici uffici;

11° Multa.

Qui le specie di pene risalgono a *undici*. L'Ambrosoli nella sua Relazione al Ministro Guardasigilli dice: che è un concetto inesatto ed anzi inopportuno, quello di ridurre le pene al minor numero possibile. Certamente, l'elenco delle pene, di cui potè farsi in altri tempi una sì copiosa raccolta da riempirne cinque volumi, è stato ridotto ai minimi termini. Tuttavia, se in questo campo, benchè ristretto, fosse possibile di creare tante differenze di pene quante sono le varietà degli effetti e delle cause dei reati, la pena si accosterebbe vieppiù al carattere di opportunità e convenienza relativa. Malgrado le osservazioni dell'Ambrosoli, non vi ha notevole differenza tra la reclusione e la relegazione, tra prigionia, detenzione e arresto, salvo alcune differenze regolamentari.

Il *Progetto* De Falco del 30 Giugno 1873 agli art. 11, 24, 31 proponeva la seguente scala penale:

Art: 11 Le pene *criminali* sono:

1° La morte (ergastolo);

2° I lavori forzati;

3° La reclusione;

4° La relegazione.

Art: 24. Sono pene *correzionali*:

5° Il carcere;

6° La detenzione;

7° Il confino;

8° La multa.

Art. 31 Sono pene di *polizia*:

9° L'arresto;

10° L'ammenda.

Qui le pene sono nuovamente *undici*.

Nel *Progetto Senatorio del 25 Maggio 1875* abbiamo la seguente scala:

Digitized by Google

camente l'amore di sottilizzare nelle teorie penali portò a distinzioni quasi mai giustificate nel regime penitenziario. Esempio ne sia il gran numero di pene che nei tempi passati si ebbero in Inghilterra (Aschrott, *Stra-*

Art. 11. § 1. Sono pene criminali:
1° La morte;
2° L'ergastolo;
3° La reclusione;
4° La relegazione;
5° L'interdizione dai pubblici uffici.
§ 2. Sono pene correzionali:
6° La prigionia;
7° La detenzione;
8° Il confino;
9° La sospensione dai pubblici uffici:
10° La multa.
§ 3. Sono pene di polizia:
11° L'arresto;
12° L'ammenda.
13° La sospensione dall'esercizio di un'arte d'una professione o di un ufficio. Qui le pene sono *tredici.*

Il *Projetto della Camera dei Deputati del 7 dicembre 1877* limitato al Libro Primo riporta l'art. 11 così modificato dalla Commissione:

Art. 11, § 1. Sono pone criminali:
1° L'ergastolo:
2° La reclusione;
3° La relegazione.
4° L'interdizione dei pubblici uffici,
§ 2. Sono pene correzionali:
5° La prigionia;
6° La detenzione;
7° Il confino;
8° L'esilio locale;
9° La sospensione dai pubblici uffici;
10° La multa.
§ 3. Sono pene di polizia:
11° L'arresto;
12° L'ammenda;
13° La sospensione dall'esercizio di un ufficio, di una professione o di un'arte per la quale si richiede la licenza dell'autorità.

Digitized by Google

fensystem und Gefängnisswesen in England, Berlin und Leipzig 1886 p. 129 e segg: LEWIS, *A draft code of the criminal law and procedure.* London, 1879: STEPHEN, *A history of the criminal law of England,* T. I, p. 457 e segg.)

Il *Progetto Zanardelli - Savelli maggio e 26 novembre 1883* aveva la seguente scala penale:

Art. 10. Le pene stabilite per i *delitti* sono:

1° L' ergastolo;
2° La prigionia;
3° La detenzione;
4° La interdizione dai pubblici uffici;
5° La multa.

Ma qui si toccava l' estremo opposto di una troppo spinta semplificazione. Infatti il PESSINA osservava, che lo stabilire una pena unica per tutta una categoria di delitti, e un' altra pena unica per l' altra categoria, astraendo totalmente dalla gravità di essi, non era senza inconvenienti. In conseguenza l' art. 10 fu così modificato:

Art. 10 Le pene stabilite per i reati sono:

1° L' ergastolo;
2° La reclusione
3° La relegazione;
4° La prigionia;
5° La detenzione;
6° L' interdizione dai pubblici uffici;
7° La multa.

In ultimo la Commissione della Camera dei Deputati tornò a modificare in questo senso:

Art. 10. Sono pene *criminali:*

1° L' ergastolo;
2° La reclusione;
3° La relegazione;
4° L' interdizione dai pubblici uffici.

Sono pene *correzionali:*

1° La prigionia;
2° La detenzione;
3° Il confine;
4° L' esilio locale;
5° La multa;
6° La sospensione dai pubblici uffici.

Digitized by Google

§ 10.

Ad ottenere una semplicizzazione efficace, l'unico criterio che deve seguire il legislatore è quello di classificare le pene a seconda della natura dell'impulso criminale, della costituzione organica e psichica del delinquente; ossia deve seguire il principio che *la pena dev' essere adattata all' indole di coloro che vi soggiaciono e alla malvagità da essi dimostrata coll' azione criminosa.* La diversità notata sopra, tra i progetti e Codici, nel numero delle pene sta appunto qui: che non

---

Sono pene di *polizia*:

1° L' arresto;

2° L' ammenda;

3° La sospensione dall' esercizio di un ufficio, di una professione o di un' arte ecc.

Finalmente abbiamo la Relazione del Codice attuale (*Relazione Zanardelli* 1887), che all' art. 10 proponeva le seguenti pene;

Art. 10 Le pene stabilite per i delitti sono:

1° L' ergastolo;

2° La reclusione;

3° La detenzione;

4° Il confino;

5° L' esilio locale;

6° Interdizione dai pubblici uffici;

7° La multa.

Le pene stabilite per le contravvenzioni sono:

1° L' arresto;

2° L' ammenda;

3° La sospensione dall' esercizio di una professione od arte.

Da questi diversi prospetti di sistemi penali, si vede quanto difficil cosa sia raggiungere una scala penale semplice efficace e adattata alla diversa criminalità de' colpevoli, per i pochi mezzi penali da disporre, e per la poca diversità di questi, diversità che si riduce più al nome che alla sostanza.

Del resto quello che si dice per la nostra legislazione va ripetuto per le legislazioni straniere.

Digitized by Google

tutti i legislatori hanno avuto nel semplicizzare la pena presenti questi concetti di classificazione di criminali. E allora, al solito, siamo nel vuoto e la semplificazione non si fa che in un modo arbitrario.

Qualcuno potrà qui obiettare che la stessa classificazione dei criminali offre gravi difficoltà, in quanto rimarrà sempre a sapersi qual sarà la vera classificazione da adottarsi e le distinzioni che dovranno farsi rispetto all'indole di coloro che debbono essere sottoposti alla pena. Anche qui i penitenziaristi e gli scenziati non convengono in una identica classificazione. Chi ammette due classi di criminali, chi tre, chi quattro, chi sei, chi sette, chi una sola, quella dei criminali-nati. A parte le altre discussioni, come quella su la esistenza o meno di un tipo di criminale incorreggibile, è nota la disparità di vedute tra Ferri, Tarde, Du Cane, Lombroso, Petit, Ferrus, Guillaume, Féré, Topinard, Lucchini, Zimmermann, Ioly, Colajanni, Maudsley, Benedikt, Poletti, Minzloff, Le Bon, ecc. per tacere di altri. A noi sembra che praticamente la cosa possa sciogliersi.

§ 11.

Intanto, praticamente, bisogna eliminare la questione tra delinquenti-nati e delinquenti abitudinari, tra delinquenti per perversità innata o acquisita, e riconoscere semplicemente che vi sono delinquenti inadattabili alla vita sociale. All' estremo opposto vi sono delinquenti per impulso non antisociale, nè immorale ecc. per i quali non è necessario rigore nelle pene, perchè offrono

Digitized by Google

un minimo di temibilità. Tra questi due estremi oscilla una zona intermedia per la quale il sistema repressivo deve avere un carattere correzionale, come si stabiliva ultimamente nel Congresso di Baltimora, con periodi di prova per mezzo della liberazione condizionale. È questo l'unico sistema possibile praticamente.

§ 12.

Presso a poco su quest'ordine d'idee ha proceduto il nuovo Codice penale italiano. Esso ammette solo quattro pene *carcerarie:* l'ergastolo, reclusione, la detenzione e l'arresto: una *semplicemente restrittiva della libertà:* il confino: due *pecuniarie:* multa e ammenda; due *limitatrici di diritti civili e politici:* l'interdizione dai pubblici uffici e la sospensione dall'esercizio di una professione od arte. Cominciando dalle fondamentali che sono le carcerarie, viene in prim'ordine:

A) L'ergastolo.

È questa la pena colla quale il legislatore ottiene la *eliminazione* e la *segregazione* assoluta degli individui inadattabili alla vita sociale. Intorno ai benefici effetti di questa segregazione perpetua, sia per la trasmissione ereditaria delle tendenze criminose, sia rispetto alla difesa sociale, rimando il lettore al primo capitolo della mia « *Nuova teoria generale della criminalità* ».

L'art. 12 del Codice penale dice: « La pena dell'ergastolo è perpetua. Si sconta in uno stabilimento

Digitized by Google

speciale, dove il condannato rimane per i primi sette anni in segregazione cellulare continua, con l' obbligo del lavoro. Negli anni successivi egli è ammesso al lavoro insieme con altri condannati, con obbligo del silenzio ».

L'ergastolo sostituisce la pena di morte. La questione intorno all' ammissibilità della pena capitale sembrami ormai esaurita nella scienza. La dottrina darwiniana della selezione veniva a darle nuovo fondamento, ma anche sopra a questo terreno fu da noi e da altri combattuta. Rimando il lettore alla *Nuova teoria* ecc. c. I, oltre gli accenni che abbiamo fatto in questo stesso scritto a pag. 86 e segg. Lasciando il campo scientifico per riferirci semplicemente alla legislazione positiva, osserviamo che la pena di morte è abolita in Italia, in Romania, Portogallo, Olanda e in molti Cantoni nella Svizzera, nella Repubblica di S. Marino, negli Stati di Michingan, nel Maine, nel Wisconsin, nel Rhode-Island, negli Stati Uniti di Venezuela, nella Repubblica della Costa-Rica. È soppressa in fatto nella Finlandia e nel Belgio. È ammessa ed eseguita in Inghilterra, Russia, Spagna, Francia, Germania, Austria-Ungheria, Danimarca, Norvegia ecc.

Qui in Italia la pena capitale è abolita anche nel Codice per la marina mercantile, il quale art. 252 riconosce le stesse pene determinate dal Codice penale comune. La pena di morte resta in vigore per il Codice penale per l'esercito e per il Codice penale militare marittimo. Esaurita ci sembra ancora la questione intorno alla pena della *deportazione*, dopo le osservazioni fatte sopra.

Le uniche pene applicabili, che formano il tipo

Digitized by Google

fondamentale di ogni sistema repressivo, si vanno sempre più restrigendo a quelle carcerarie. Queste pene, tralasciando le solite osservazioni intorno alla loro proporzionabilità e divisibilità, possono avere anche un fondamento nei principî biologici stabiliti al c. I della mia *Nuova teoria* ecc. più volte citata.

L'ergastolo è la massima pena riserbata per i peggiori malfattori, che mostrano la destituzione di tutti i sentimenti necessarî a vivere in una società civile. Coll'ergastolo sono colpiti i più gravi delitti contro la patria, la sovranità e la vita: 1° attentato contro l'indipendenza e l'unità dello Stato: 2° macchinazione a fine di guerra o in tempo di guerra, se l'intento è raggiunto; 3° attentato contro il Re, la Regina, il principe ereditario e il Reggente; 4° omicidio dell'ascendente o del discendente; 5° omicidio premeditato; 6° omicidio per solo impulso di brutale malvagità o con gravi sevizie; 7° omicidio per mezzo d'incendio o altro disastro di pericolo pubblico; 8° omicidio per commettere un altro reato; 9° omicidio volontariamente commesso per effetto di altro reato. È fuori di dubbio che queste forme criminose, quantunque i delitti contro la patria e la sovranità possono assumere il carattere meno grave di delitti politici, sono quelle che gli antropologi dicono caratteristiche del delinquente-nato o della delinquenza congenita. Gli antropologi e il legislatore sono pienamente d'accordo (che che siano le loro idee in teoria) nel chiedere che gli autori di simili misfatti siano perpetuamente segregati dalla società.

Una questione potrebbe sollevarsi qui e domandarsi se, oltre queste stabilite dal legislatore, vi siano altre forme caratteristiche di delinquenza, le quali avrebbero

Digitized by Google

dovuto esser colpite coll'ergastolo. Se si guarda complessivamente, il nostro Codice colpisce colla segregazione perpetua dalla società un numero di delinquenti inferiore a quanto fa l'Inghilterra e la Francia, per riferirci soltanto a queste. Non possiamo ora fermarci sopra un tal fatto, perchè *a priori* non potrebbe decidersi questa contraddizione tra la legislazione inglese e francese e la nostra, tanto più che colla abolizione della deportazione per parte dell'Inghilterra e il minor numero dei deportati per parte della Francia il problema si complica. Oltre ciò, sarebbe necessario decidere anco in base alle condizioni differenti di questi tre paesi, che possono richiedere una repressione più o meno energica. Rileviamo questo fatto perchè vi sono alcuni scrittori, tra quali Lombroso, Garofalo ecc., che non credono che il Codice nostro applichi una repressione abbastanza energica. La differenza tra le citate legislazioni sta molto nel modo di reprimere la recidiva.

Il principale carattere dell'ergastolo è la *perpetuità*. Giuste sono in proposito le parole dell'on. Mancini: coll'ergastolo il condannato viene separato *per sempre* dalla società che egli offese; e la società rimane *per sempre* garantita da ogni pericolo da parte dei grandi scellerati, che costituiscono un pericolo gravissimo per la pubblica sicurezza. Se si fa eccezione per la legislazione penale del Brasile incompleta ed affrettata, tutte le legislazioni ammettono la necessità di pene perpetue, di segregazione assoluta di alcuni facinorosi dalla società. La questione del delinquente nato è nulla praticamente. L'esperienza ha dimostrato la necessità di una eliminazione assoluta di alcuni individui dal corpo

Digitized by Google

sociale, addirittura inadattabili ad una vita legale. Questa inadattabilità, o provenga da criminalità congenita, o acquisita, in fondo praticamente è una questione di parole, e scientificamente non potrà mai risolversi fino a tanto che non conosceremo i caratteri specifici della delinquenza. L'esperienza di tutti i legislatori e di tutti i tempi, ammette la necessità della segregazione perpetua di certi individui, autori di reati gravissimi, che dimostrano la destituzione d' ogni principio sociale. Questa esperienza ha fatto condannare irrevocabilmente le opinioni di coloro che volevano tutte le pene temporanee (Holzendorff, Geyer).

Per rendere la pena dell'ergastolo più temibile, abbiamo la segregazione cellulare colla quale si esaspera sempre più. L'ergastolo[1] ha normalmente un primo periodo di segregazione cellulare continua per i primi sette

[1] Il Progetto De-Falco 26 Febbraio 1866 stabiliva come pena perpetua l'ergastolo, al quale facevano seguito i lavori forzati a vita. C'era un primo periodo di segregazione cellulare che si estendeva per 20 anni. Le *Case di Ergastolo*, dovevano essere stabilite in una delle isole del Regno (art. 15). Però la Prima Commissione nella seduta del 25 Marzo 1866 approvava le osservazioni del Morelli che propugnava il principio che: tutte le pene debbano avere un periodo primo di assoluta segregazione, ma questa doveva esser continua nella pena perpetua per renderla estremamente intimidatrice, poichè nei condannati a vita non è a parlarsi di emenda. Però si rispose che il togliere ogni speranza al condannato sarebbe stato pericoloso riducendolo alla disperazione. Tuttavia furono adottate le idee del Morelli. Segue il Progetto dei Sottocommissari Ambrosoli, De Foresta e Vaccarone (art. 14, 20, 21), che stabiliva la reclusione e la relegazione a perpetuità o a tempo. Per la reclusione perpetua stabiliva quindici anni di cella. Per la relegazione perpetua si avevano tre anni di cella. Nella seduta del 21 dicembre della Prima Commissione il Mancini osservò, che un periodo di quindici anni di segregazione cellulare era una misura enorme e micidiale per una parte dei condannati. Per l'altra parte diventerebbe indifferente per abitudine. Queste osservazioni del Mancini furono accettate dal Morelli, che da varie esperienze concluse che l'isolamento cellulare non poteva durare oltre sette o nove anni. Fu allora soppresso dalla Commissione il periodo

Digitized by Google

anni, coll'obbligo del lavoro. Negli anni successivi, con l'obbligo del più assoluto silenzio, il condannato è ammesso al lavoro in comune con altri condannati. L'esasperazione della cella inoltre, è una intimidazione necessaria, perchè difficilissimo sarebbe il trattenere uomini, che non avessero più nulla a temere, dal commettere nuovi reati. A frenare questi malfattori dal commettere nuovi delitti, abbiamo l'art. 84 del Codice penale. Il condannato all'ergastolo che commette un nuovo reato soggiace a queste disposizioni: se il nuovo reato è esso pure punibile coll'ergastolo, allora il periodo di segregazione cellulare spettante alla pena del-

---

di quindici anni. Ma nel Progetto del 18 Luglio 1867 la Commissione accettò l'art. 12 così formulato: « La pena dell'ergastolo è perpetua (§ 1). Il condannato è trasportato ad uno stabilimento situato in un'isola del Regno, ed ivi sconta la pena, rimanendo per tutta la vita in una cella con segregazione continua dagli altri condannati e coll'obbligo del lavoro».

La segregazione continua per la pena dell'ergastolo fu mantenuta dalla Commissione nella seduta del 31 Gennaio 1868.

Nel Progetto del 15 aprile 1870 vien ristabilita la pena capitale. L'Ambrosoli nella sua Relazione combattè in tesi generale il sistema cellulare. Nel Progetto De Falco del 30 giugno 1873 all'art. 12 la pena dell'ergastolo è perpetua e porta l'obbligo del lavoro ed un periodo di dieci anni di segregazione cellulare. Viene ora il Progetto Vigliani 24 febbraio 1874 che ristabilisce la pena di morte. Nell'art. 13 si ammette l'ergastolo come pena perpetua portante dieci anni di segregazione cellulare. Per fare il passaggio dopo dieci anni dalla cella al lavoro in comune, è sempre necessario che il condannato dia prove di emenda. Il Progetto senatorio 25 maggio 1875, dopo lunga discussione, accettò l'art. 13 così formulato: « La pena dell'ergastolo è perpetua, e si sconta in uno stabilimento situato in un'isola del Regno, dove il condannato rimane in una cella con segregazione continua dagli altri condannati e con l'obbligo del lavoro (§ 1). Dopo dieci anni di segregazione continua, il condannato all'ergastolo, il quale abbia dato prove di emendamento, è ammesso al lavoro in comune con altri condannati durante il giorno, con l'obbligo del silenzio (§ 2). L'ammissione è fatta su proposta del Consiglio di disciplina con decreto dei Ministri della Giustizia e dell'Interno, ed è dai medesimi revocata, se il condannato non tiene buona condotta». Viene ora il Progetto della

Digitized by Google

l'ergastolo, anteriormente inflitta, è prolungato per un tempo non inferiore agli otto anni e anche per tutta la vita. Se il nuovo reato importa la pena della reclusione o della detenzione superiore ad un anno, allora la segregazione cellulare antecedentemente inflitta si prolunga, avendo riguardo alla gravità del reato, da sei mesi a cinque anni. Trattandosi di reati più piccoli, c'è l'assorbimento.

Colla segregazione cellulare il legislatore ottiene dunque due effetti; quello di rendere più temibile la pena dell'ergastolo, portando questo un periodo di sette anni di segregazione cellulare continua, e l'altro d'im-

---

Camera dei Deputati 7 Dicembre 1877. Dopo lunga discussione il testo definitivo dell'art. 12 fu il seguente: § 1. La pena dell'ergastolo è perpetua, e si sconta in uno stabilimento speciale, situato in un'isola del Regno, dove il condannato rimane in cella con segregazione continua dagli altri condannati, e con l'obbligo del lavoro. § 2. Il condannato all'ergastolo, il quale abbia dato prove di emendamento, è ammesso, dopo dieci anni di segregazione continua, ed anche prima se il suo stato fisico o morale lo rende intollerabile, al lavoro in comune con altri condannati durante il giorno, con l'obbligo del silenzio.

Segue il Progetto Zanardelli-Savelli del maggio e 26 novembre 1883 e il Progetto Tajani 23 novembre 1886. La modificazione apportata dai citati progetti consiste nel togliere all'ergastolo il carattere di Stabilimento insulare. Viene ora la Relazione Zanardelli sul Progetto 22 Novembre 1887. Nella *Relazione* si esprimono i seguenti principj: estremo di ogni pena carceraria deve essere la segregazione cellulare notturna ed il lavoro. Accetta pure il principio che ogni pena deve avere un primo periodo di segregazione cellulare. Quanto poi all'ergastolo il suo carattere principale è la *perpetuità*, ed è contornato di severe disposizioni di vigilanza e con la segregazione cellulare (per dieci anni) che imprimono un carattere intimidante e guarentiscono da evasioni.

Nelle legislazioni passate troviamo che il codice parmense (1820) ha i *Lavori forzati a vita* che importano la catena al piede ed i lavori più faticosi a favore dello stato. Il codice delle Due Sicilie (1819) ha l'ergastolo come pena perpetua da scontarsi con reclusione in un isola. Il Codice sardo (1859) aveva i *Lavori forzati a vita*: per il toscano c'era pure come pena perpetua l'ergastolo con vent'anni di segregazione cellulare. Lo stesso era per il codice estense (14 Dicembre 1855.). (Cfr. in fine *i diversi sistemi penitenziari stranieri.*

Digitized by Google

pedire che il condannato all'ergastolo torni a commettere reati, perchè per l'art. 84 ne seguirebbe un nuovo aumento considerevole di segregazione cellulare. Ed è appunto in vista di ciò che potranno ancora raffrenarsi uomini che si possono considerare ormai come morti ad ogni speranza.

Nessuna condizione richiedesi per il passaggio dalla segregazione cellulare al lavoro in comune, mentre il Progetto del 1887 (come quelli precedenti) richiedeva come necessaria la buona condotta.

B) Reclusione.[1]

Le forme tipiche più gravi della criminalità, i cui autori mostrano la destituzione di principî sociali e per-

---

[1] Il Progetto De Falco 26 febbraio 1866 aveva speciali nomi per ciò che riguarda le pene detentive temporanee. Circa la *durata* e la *qualità* troviamo disposto all'art. 17. La pena dei lavori forzati a tempo si compone di quattro gradi: da otto a dodici anni: da dodici a sedici: da sedici a venti anni: da venti a ventiquattro.

I condannati alla detenzione straordinaria o a tempo sono impiegati nei lavori stabiliti o autorizzati nelle *Case di detenzione straordinaria* o nelle *Case di detenzione a tempo.*

Il lavoro non era obbligatorio per i condannati alla detenzione per reati politici (art. 18). La pena della detenzione straordinaria aveva una durata di trenta anni. La pena della detenzione a tempo si componeva di quattro gradi: da quattro a otto anni: da otto a dodici: da dodici a sedici: da sedici a venti: da venti a ventiquattro anni (art. 19). La pena della reclusione si doveva espiare in *Case di reclusione.* I condannati, o soli o in comune ad altri condannati, dovevano esser sottoposti ai lavori che vi si eseguivano. La durata di questa pena doveva essere da quattro a sette anni in un primo grado: da sette a dieci in un secondo (art. 20). La pena della prigionia si doveva espiare in *carceri di correzione.* Anche qui doveva esservi un sistema di lavoro al quale il detenuto doveva essere applicato (art. 31). La pena della detenzione

Digitized by Google

ciò conviene eliminarli dalla società, sono senza dubbio le meno frequenti, e non raggiungono che il 5 %. Il grosso della falange delinquente è costituito dalla zona intermedia, cioè da una schiera di criminali che, par-

---

correzionale si doveva espiare in *Case di detenzione correzionale.* Non c'è lavoro in senso stretto; ma i condannati potevano occuparsi a loro scelta di qualcuna delle opere autorizzate per misura generale o individuale. Questa pena doveva essere applicata specialmente ai condannati politici o di stampa (art. 32).

La pena della custodia si doveva espiare in *case di emendazione*, ed era destinata specialmente per i delinquenti di tenera età e tenue discernimento.

I condannati dovevano essere obbligati all'istruzione e al lavoro prescritto dai regolamenti.

La durata di questa pena era da un mese a quindici anni. Poteva estendersi ad anni venti quando fosse stata applicata invece di altra pena criminale ai delinquenti di tenue discernimento (art. 33). La durata della prigionia, della detenzione correzionale... era da un mese a cinque anni; si divideva in cinque gradi: da uno a sei mesi: da sei mesi a un anno: da un anno a due anni, da due a tre anni: da tre a cinque anni. Però la durata di queste pene, in casi speciali, poteva estendersi fino ai dieci anni (art. 36). Nell'art. 55 si parla del prodotto del lavoro carcerario e a chi appartenga. Ma di tutto questo diremo più sotto. Intanto qui osserveremo che per l'art. citato il lavoro è obbligatorio. L'art. 56 stabilisce che i condannati ai lavori forzati, alla detenzione, alla reclusione ed alla prigionia sono sottoposti al *regime della separazione,* cioè con questo regime i condannati sono tenuti in segregazione assoluta gli uni dagli altri. Ove poi per gli stabilimenti penali non sia possibile tal regime, questo sarà adoperato come mezzo di preparazione all'entrare del condannato nella casa di pena. Si estenderà allora da uno a due anni per le condanne criminali; da uno a tre mesi per le correzionali (art. 57). Gli impiegati della direzione della Casa, gli ufficiali sanitari, i ministri del culto cui il condannato appartiene, i membri della Commissione di vigilanza, i maestri e i direttori dei lavori addetti allo Stabilimento avranno sempre accesso presso i condannati ecc. Lo stesso dicasi per i membri delle associazioni di carità ecc.

La lettura e il lavoro non possono esser tolti al condannato che per punizione (art. 58). Ad eccezione della pena dell'ergastolo, la segregazione cellulare non si può estendere oltre dieci anni, amenochè il condannato non ne faccia domanda espressa (art. 59). Il rimanente di pena è scontato col lavoro in comune e segregazione notturna. I condannati ai lavori forzati a tempo, alla reclusione, alla detenzione a tempo o alla prigionia, che avessero espiato in segregazione continua il quarto della pena loro inflitta, potranno essere ammessi al lavoro in comune sotto pena del silenzio. Queste mitigazioni potranno esser concedute dal Consiglio di vigilanza della Casa, e saranno revocabili. La

Digitized by Google

tendo dal grado massimo, va sempre più attenuandosi nella energia criminosa. Per costoro abbiamo la *reclusione,* che si potrebbe dire la pena normale od ordinaria. Anche qui il delitto proviene, in gradazioni varie,

---

concessione e la revocazione avranno luogo mediante deliberazioni motivate (art. 60). La durata delle pene criminali e correzionali, subite col regime della separazione di notte e di giorno, sarà ridotta di un terzo. Questa riduzione si calcola sugli anni, mesi e giorni che è durata la separazione. Non si tien conto delle punizioni disciplinari col regime di separazione (art. 61). Ai condannati nelle case di emendazione si potrà applicare il regime cellulare come mezzo di preparazione e di correzione (art. 62). Se il reato per cui il colpevole fu condannato alla Casa di emendazione portava l'ergastolo, i lavori forzati a vita o a tempo, la detenzione straordinaria, od il quarto o quinto grado della detenzione a tempo, si potrà dalla sentenza di condanna stabilire la segregazione cellulare fino ad un anno. Per gli altri misfatti si potrà applicare per un tempo non maggiore di due mesi. Come mezzo di correzione la separazione non può eccedere i quindici giorni (art. 63). I condannati ad una pena maggiore di due anni d'imprigionamento criminale o correzionale, i quali avessero espiato la metà della pena in segregazione cellulare continua, o due terzi della pena stessa senza il regime della separazione, ed avessero date prove indubitate di emendazione, potranno, dietro parere delle Commissioni di vigilanza delle case di pena, essere traslocati per ordine dei Ministri della Giustizia e dell'Interno, in una colonia penitenziaria agricola ed industriale stabilita in una delle isole del Regno, per espiarvi il rimanente della pena, sottoponendosi a quelle condizioni che il Governo crederà opportune (art. 66). I condannati per reati politici, nei casi di imprigionamento criminale o correzionale, potranno essere relegati in un'isola per rimanervi liberi durante il tempo residuale della pena. I condannati che avessero mal corrisposto a questo beneficio potranno per ordine motivato dei suddetti Ministri esser ricondotti alla casa di pena (art. 66).

Questo il primitivo e complicatissimo sistema delle pene temporanee stabilito dal progetto De Falco. Il numero degli stabilimenti che a queste dovevano servire, è davvero troppo grande: 1.° *Case di lavori forzati a tempo:* 2.° *Case di detenzione straordinaria:* 3.° *Case di detenzione a tempo:* 4.° *Case di reclusione:* 5.° *Carceri di correzione:* 6.° *Case di detenzione correzionale:* 7.° *Case di emendazione.* E in fondo in fondo tutti questi speciali stabilimenti, che complicano enormemente il regime penitenziario, sono la stessa cosa, salvo certe regole per un periodo più o meno lungo di segregazione cellulare, e salvo alcune diverse disposizioni regolamentari. Come completamento il progetto De Falco richiedeva colonie penitenziarie agricole e industriali (art. 66) per farvi finire di scontare la pena ai condannati all'imprigio-

Digitized by Google

ma sempre da perversità d'animo. Se noi discendiamo ancora più sotto ai limiti della delinquenza, troviamo altre forme delittuose che procedono da un movente che non ha nulla di antisociale, di ributtante, di per-

---

namento criminale o correzionale. Richiedeva inoltre (art. 64) una legge speciale e una formazione di regolamenti diversi. Ma questo progetto De Falco, così enormemente complicato fu sottoposto a' nuovi studi, per cui passando per diverse modificazioni e per diversi altri progetti venne a mano a mano semplificandosi. Le prime modificazioni comincia ad averle dai sotto commissari della prima commissione Ambrosoli, De Foresta e Vaccarone. Lunga fu nella seduta del 22 dicembre 1866 la discussione sopra l'art. 20 che stabiliva un primo periodo di segregazione cellulare e un secondo di lavoro in comune e segregazione di notte, non approvandosi da alcuni che il condannato fosse sottoposto a due diversi sistemi. La discussione fu viva tra Morelli, Pari, Mancini, Conforti, Tecchio, Tolomei, Carrara, De Foresta, Paoli, Ambrosoli ecc.

Nella seduta del 16 Gennaio 1867 il Conforti combattè la distinzione tra reclusione e relegazione, provando che non vi era alcuna differenza. Ma la relegazione rimase sempre, e si disse che doveva essere quale è definita nel Codice del 20 novembre 1859 e nel regolamento relativo colle modificazioni contenute negli art. 14 e 15 del regolamento toscano. Si sudò pur molto nel trovare la differenza tra pigionia e relegazione. La differenza si trovò ammettendo che la prigionia doveva essere scontata sempre nella provincia in cui fu proferito il giudizio. Malgrado ciò, non fu possibile trovare una distinzione tra prigionia e detenzione.

Nella seduta del 20 e 27 Gennaio, il Tolomei, a nome della Sottocommissione, propose la soppressione della pena della *custodia:* ma poi fu lasciata come un modo di fare scontare la pena ai minorenni. Nella seduta del 27 gennaio si stabilirono i vari gradi delle pene temporanee e delle colonie agricole. Quest'ultime vennero approvate e designate per scontarvi il rimanente della pena dai condannati al carcere che avessero dato segno di ravvedimento. Fu poi stabilita, rispetto alle pene, la seguente graduazione:

Le pene della reclusione e della relegazione avranno la durata da cinque a venticinque anni e si dividieranno in quattro gradi:

1.° da cinque a dieci anni;
2.° da undici a quindici anni;
3.° da sedici a venti;
4.° da ventuno a venticinque.

La prigionia e la detenzione dovevano estendersi da cinque giorni a cinque anni.

Nel progetto 18 Luglio 1867 della Prima Commissione si hanno i seguenti articoli:

Digitized by Google

verso (delitti politici, delitti colposi, delitti che provengono da impeto d'ira suscitata da un movente perfettamente sociale o da ingiusto dolore). Il Codice si è dato premura di distinguere questo doppio genere

---

Art. 13. Il condannato alla reclusione sconta la pena nelle *Case centrali di reclusione* con segregazione cellulare durante la notte, e col regime del silenzio durante il giorno.

Art. 14 § 1. Il condannato alla relegazione rigorosa sconta la pena nelle *Case di relegazione* situate in castelli ed altri luoghi forti a ciò destinati.

§ 2. Il condannato alla relegazione semplice sconta la pena in un'isola del Regno, nella quale è libero, ma sottoposto alla vigilanza speciale della polizia.

Art. 15 § 1. Le pene della reclusione e della relegazione si estendono da cinque a venticinque anni, e si dividono in cinque gradi:

1.° da cinque a dieci anni;
2.° da undici a quindici anni;
3.° da sedici a venti anni;
4.° da ventuno a ventiquattro anni;
5.° di venticinque anni.

§ 2. Entro i limiti dei primi quattro gradi queste pene si applicano ad anni.

Art. 16. Il condannato alla prigionìa sconta la pena nelle *prigioni provinciali* con segregazione cellulare durante la notte e col regime del lavoro in comune e del silenzio durante il giorno.

Art. 17. Il condannato alla detenzione sconta la pena nelle *Case di detenzione* con segregazione cellulare durante la notte, e con facoltà, sotto le condizioni stabilite dal regolamento annesso al presente codice, di attendere durante il giorno ad un lavoro.

Art. 18, § 1. Le pene della prigionìa e della detenzione si estendono da sei giorni a cinque anni, e si dividono in sei gradi:

1.° da sei giorni a tre mesi;
2.° da quattro mesi ad un anno;
3.° da un anno ed un mese a due anni;
4.° da due anni ed un mese a tre anni;
5.° da tre anni e un mese a quattro anni;
6.° da quattro anni e un mese a cinque anni.

§ 2. Entro i limiti del primo grado questa pena si applica a giorni; negli altri gradi a mesi.

Art. 19. Rispetto al vitto, al vestiario, al lavoro ed alle mercedi di esso, le condizioni del condannato all'ergastolo sono più gravi di quelle del condannato alle altre pene; le condizioni del condannato alla reclusione sono più gravi di quelle del condannato alla relegazione rigorosa ed alla prigionìa; e le condizioni del condannato alla prigionìa sono più gravi di quelle del condannato

Digitized by Google

di criminalità, e per quest' ultimo abbiamo la *detenzione*. Ecco dunque due pene parallele, e si comincia a tener conto, nella repressione dei reati, del movente da cui provengono, e della categoria alla quale appar-

---

alla relegazione semplice ed alla detenzione. Tali differenze sono determinate dal regolamento annesso al presente Codice, e dai regolamenti speciali.

Art. 20, § 1. La legge determina i casi nei quali le pene della reclusione, relegazione, prigionía e detenzione possono scontarsi in case di custodia.

§ 2. Le stesse pene possono altresì scontarsi in una colonia penale agricola dal condannato, il quale, durante due terzi almeno della pena inflittagli, abbia dato prove di emendamento. La concessione è accordata, sulla proposta del consiglio di disciplina dello Stabilimento, in cui trovasi il condannato, dal Ministro, dal quale lo Stabilimento dipende.

Nella seduta del 17 dicembre 1867 preso in esame questo progetto, anzitutto la Commissione cancellò dal § 1 dell'articolo 14 la parola: *rigorosa;* e soppresse tutto il § 2.

Sull'articolo 15, l'Ambrosoli chiese che la Commissione risolvesse, prima d'ogni altra cosa, la questione, se nelle disposizioni del libro secondo debba indicarsi la penalità per misura di anni, mesi e giorni ovvero per gradi.

La necessità di una generale divisione di ciascuna pena in più gradi fu riconosciuta; ma ad evitare che si confondano i limiti estremi di ciascun grado, ed esprimere in ogni caso la durata massima e minima della pena, converrebbe adottare la locuzione: *da un anno ed un mese a due anni,* e simili, invece di dire semplicemente: *da uno a due gradi.* E così per ora fu fatto. Però, questo metodo toglie alla chiarezza della legge e spesso pure all'impressione che la sanzione comminata deve produrre; inoltre, obbliga a continuo richiamo degli articoli che regolano la divisione in gradi, ed a continui conteggi che rendono complicata ed oscura l'applicazione della legge. Perciò sarebbe d'avviso, che si dovesse, di regola, indicare la misura di ciascuna pena per quantità o durata di anni, mesi e giorni; e indicata per gradi solamente quando si prescrive che la pena debba subire aumenti o diminuzioni sulla misura ordinaria.

La proposta fu accettata.

Il De Foresta ed il Tecchio opinarono che si dovesse togliere l'obbligo del silenzio, onde non avvicinare la prigionìa alla reclusione, e perchè, del resto, col lavoro in comune la parola non è il solo mezzo di comunicazione di idee fra detenuti. Notava, anzi, il De Foresta che, d'accordo coll'altra Commissione incaricata dell'esame delle pene, si convenne di non imporre il silenzio nella prigionìa, ma soltanto nell'ergastolo e nella reclusione. La sottomissione dei redattori del progetto ha creduto dovervelo aggiungere, onde distinguere la prigionìa dalla detenzione. Ma non è necessario stabilire in ciò la differenza,

Digitized by Google

tiene il colpevole. Su questa strada si sono spinti specialmente gli Stati Uniti dell' America Settentrionale. A New - York si trova il penitenziario di Elmira, fondato nel 1868, nel quale i delinquenti sono sottoposti

---

altra essendovene non solo nelle disposizioni del regolamento, ma nel Codice, ed è l'obbligo del lavoro nella sola prigionìa. Credendo poi che debbasi levare dalla detenzione la segregazione notturna, ne deriverebbe una maggiore differenza in confronto alla prigionìa, per la quale sarebbe conservato.

Il Tolomei spiegò come siasi deliberato di prescrivere il silenzio diurno nella prigionìa, specie pel riflesso che il povero, per insufficenza di mezzi proprii, è già costretto a lavorare anche nella detenzione e nella relegazione; onde per esso sarebbe mancata una differenza fra queste pene o quella prigionìa.

L'Ellero opinava, invece, che il silenzio debba essere mantenuto nella prigionìa appunto perchè, essendo questa pena stabilita per i rei minori, non conviene scemarne gli elementi correttivi: lavoro e silenzio.

Il Tondi, preoccupandosi della necessità di una distinzione sensibile fra questa e la detenzione, propose conservarsi l'obbligo del silenzio nella prigionìa ma nelle sole ore del lavoro in comune. Osservò poi essere nel Codice indicati i luoghi ma non i modi per espiare la relegazione, e trovava opportuno che fossero determinati, sia per evitare i dubbi che questa lacuna lascerebbe, sia per non cadere in confusioni o contraddizioni nel definire le altre pene.

Il Tolomei ricordava, che unico criterio della pena politica essendo la privazione pura e semplice della libertà, non credeva necessaria altra indicazione che quella del tempo e del luogo in cui debba rinchiudersi il condannato, lasciando al regolamento ogni più minuta indicazione.

Dopo alcune altre osservazioni, la commissione adottò la proposta del Tondi, che nella prigionìa limitava il silenzio nelle ore di lavoro.

Sull'articolo 17, il De Foresta propose sopprimersi le parole; *con segregazione cellulare durante la notte*, tanto più ch'essa non viene prescritta nella più grave della relegazione.

Il Tolomei propose sopprimersi pure le restanti parole di quest'articolo, giacchè è naturale, che non essendo vietato il lavoro ai detenuti, possano essi attendervi sotto le condizioni stabilite nel regolamento, nel quale, del resto, è espressa la dichiarazione che qui riesce superflua. Ambe le proposte furono adottate.

Sull'articolo 20 si provvide al caso, in cui il condannato ricada in cattiva condotta, e debba, a norma del regolamento, essere rimandato al luogo di pena, aggiungendo a quest'articolo le parole: *e si revoca sulla proposta del Consiglio di disciplina della Colonia.* Nella seduta del 19 dicembre 1867, il Tolomei diede lettura della formola che propose a complemento di questo articolo 20, a cui si aggiungerebbero in fine le parole: *ed è da questa revo-*

Digitized by Google

ad un vero e proprio studio, e la repressione varia a seconda del movente e della categoria nella quale è classificato il criminale. E perchè ciò possa farsi compiutamente, viene applicato il principio dell'« *indeter-*

---

cata sulla proposta del Consiglio di disciplina della colonia, se il condannato non si mantenga buona condotta. La formola fu accettata.

Il De Foresta esternò il desiderio che si aggiungesse una dichiarazione atta ad impedire che, venendo per avventura ad istituirsi colonie di deportazione in lontane isole o regioni, la disposizione di quest' articolo intesa a favore, potesse applicarsi ad aggravio dei condannati.

L' Ellero disse inutile tale aggiunta ed infondato il timore, perchè, nel linguaggio penale, il concetto di colonia penale agricola è ben distinto da quello di colonia di deportati.

Il Vicepresidente Marzucchi aggiunse: non essere possibile l' applicazione di quest' articolo in modo da aggravare la condizione del condannato, giacchè, è anzi palese l' intendimento di migliorarla, come in premio di ravvedimento e buona condotta.

L' Ambrosoli convenne che benefico sia l' intendimento di questo articolo e che non debba temersi lo scambio indicato dal De Foresta; ma non disconobbe la possibilità di abusi, e disse che preferirebbe anch' egli di escluderli legislativamente, adoperando, ad esempio, le parole: *colonia agricola penale nel Regno,* schivando di nominare le isole, essendo facile che le colonie penali di tal genere si istituiscano anche sul continente.

Il Tolomei opinò che bastasse far questo cenno nel regolamento degli Stabilimenti penali.

La Commissione aderì; indi furono approvati, con le modificazioni anzidette e con altre lievissime, gli articoli del Progetto del 1867.

Però, nella seduta del 31 gennaio 1868, il De Foresta tornò ad insistere sulla necessità di maggiormente distinguere, nell' articolo 16, la reclusione dalla prigionia, togliendo per questa l' obbligo del silenzio durante il lavoro in comune.

Nel Progetto 17 maggio 1868 furono inseriti definitivamente gli articoli seguenti:

Art. 14. *Il condannato alla reclusione sconta la pena nelle* Case centrali di reclusione, *con segregazione cellulare durante la notte, e coll' obbligo del lavoro in comune e del silenzio durante il giorno.*

Art. 15. *Il condannato alla relegazione sconta la pena nelle* Case di relegazione *situate in castelli od altri luoghi a ciò destinati.*

Art. 16, § 1. *Le pene della reclusione e della relegazione si estendono da cinque a venticinque anni, e si dividono in cinque gradi:*

Digitized by Google

minate sentence », del quale abbiamo già parlato nella prima parte di questo lavoro (cfr. più sotto).

Dunque il nuovo Codice ammette due pene la reclusione e la detenzione, delle quali quest' ultima deve

---

1.° *da cinque anni a dieci;*
2.° *da dieci anni a quindici;*
3.° *da quindici anni a venti;*
4.° *da venti anni a ventiquattro;*
5.° *di venticinque anni.*

§ 2. *Entro i limiti dei primi quattro gradi queste pene si applicano ad anni.*

Art. 17. *Il condannato alla prigionia sconta la pena nelle Prigioni provinciali, con segregazione cellulare durante la notte, e con l' obbligo del lavoro in comune durante il giorno.*

Art. 18. *Il condannato alla detenzione sconta la pena nelle* Case di detenzione.

Art. 19, § 1. *Le pene della prigionia e della detenzione si estendono da sei giorni a cinque anni e si dividono in cinque gradi:*

1.° *da sei giorni a tre mesi;*
2.° *da tre mesi ad un anno;*
3.° *da un anno a due;*
4.° *da due anni a tre;*
5.° *da tre anni a cinque.*

§ 2. *Entro i limiti del primo grado questa pena si applica a giorni; nel secondo a mesi; nel terzo e quarto a trimestri; nel quinto a semestri.*

Art. 20 Le differenze di condizione tra i condannati all' ergastolo, alla reclusione, alla relegazione, alla prigionia e alla detenzione rispetto al vitto, al vestiario, al lavoro, ed alle mercedi di esso, sono determinate dal regolamento fondamentale degli Stabilimenti penali annesso al presente Codice ecc.

Però in casi determinati le pene della reclusione, detenzione, relegazione, prigionia potevano scontarsi in case di custodia (art. 21 § 1) e anche, dopo prove di emendamento e scontati i due terzi della pena inflitta, in una colonia agricola (art. 21 § 2).

Segue il Progetto della Seconda Commissione 15 Aprile 1870. La *Relazione* Ambrosoli dice: che il Progetto ha tolto da ciascuna pena il primo periodo di segregazione cellulare per la mancanza di carceri cellulari e perchè il far passare il detenuto, commosso ed agitato dalle passioni d' un tratto alla vita silenziosa cellulare, all' isolamento e solitudine silenziosa poteva esser fatale; accettò quindi il sistema auburniano. Così per la reclusione. Per la prigionia non era però obbligatorio il silenzio. Nella relegazione non c' è l' ob-

Digitized by Google

supplire alla prima, tutte le volte che manchi un movente antisociale, malvagio ecc. Ma qual sarà il sistema col quale si dovrà fare una tale sostituzione? A ciò provvedeva l'art. 97 del Progetto MANCINI, che dava

---

bligo del lavoro nè della comunione cogli altri. Nella detenzione non vi è lavoro obbligatorio nè silenzio. Nel resto lamenta la mancanza degli appositi stabilimenti penitenziarî per far scontare, in modo adeguato, ciascuna delle pene.

Viene il Progetto DE FALCO 30 Giugno 1873. Le pene temporanee (criminali e correzionali) sono regolate in questo senso:

Art. 15..... La pena dei lavori forzati a tempo si applica ad anni, da dieci a quindici anni, o da quindici a venti, o da venti a ventiquattro. Quanto alla reclusione restano ferme le disposizioni dell' antecedente progetto. Per l'art. 17 il condannato alla reclusione può scegliere tra i lavori ammessi dal Regolamento quello che a lui più si confà. Il primo e il secondo capoverso dell' art. 17 stabilisce a chi debba devolversi il prodotto del lavoro. L' art. 18 pone la relegazione a vita o a tempo. La pena della relegazione a tempo si applica ad anni, da cinque a dieci, o da dieci a quindici, e da quindici a venti. Nel resto questo Progetto non offre alcuna innovazione. Segue il *Progetto* senatorio del 25 Maggio 1875. Quanto all' isolamento, il VIGLIANI nella sua *Relazione* dice, che questo è troppo duro e non deve ammettersi per le pene temporanee; basta l' isolamento di notte. Per i reati più gravi puniti con pene temporanee s' aggiunge il silenzio col quale si evitano in parte i mali che nascono dalla comunanza dei prigionieri. La deportazione poi è posta come un surrogato per i misfatti più gravi puniti coll' ergastolo o colla reclusione per un tempo non minore di dieci anni (art. 15). Quanto alle colonie penali, sono considerate come un giusto premio alla buona condotta, e preparano i condannati alla riabilitazione. L' art. 58 stabilisce: che i condannati a pena temporanea, restrittiva della libertà personale, per un tempo non minore di due anni, quando abbiano scontato i due terzi della pena, dando prove di emendamento, possono essere ammessi a scontare il residuo in una colonia penale, agricola o industriale. La reclusione dovevasi scontare negli *stabilimenti penitenziari;* la relegazione in *Case di relegazione* situate sopra Castelli o in luoghi fortificati; la prigionia nelle *Prigioni provinciali;* la detenzione nelle *Case di detenzione,* e quest' ultima è riserbata specialmente per i reati di stampa. Quanto alla misura e graduazione delle pene, le pene della reclusione e della relegazione (art. 20) si estendono da cinque a venti anni; la prigionia e la detenzione da tre giorni a cinque anni. Gli art. 30 a 38 del *Progetto,* per meglio proporzionarle, provvedono a dividerle in gradi. Questa divisione è presso a poco identica a quella dell'antecedente progetto, nè si sanno la ragione e i criteri coi quali si fanno tali graduazioni. Segue poi la discussione in Senato del 26 Febbraio

Digitized by Google

facoltà al giudice di sostituire l' una pena all' altra, quando accadesse che il reato, cui il legislatore applicava la pena della reclusione, perchè ordinariamente determinato da pravo impulso, forse invece determinato da un impulso non pravo, da un impulso generoso. Questa disposizione dell' art. 97 fu conservata nell' art. 78 del Progetto approvato dalla Camera nel 1877. Fu soppressa invece dal Ministro Savelli nel progetto che presentò alla Camera nel 1883, adducendo come ragioni che ogni pena dev' essere subordinata alla natura del reato e un tal sistema sarebbe contrario alla uguaglianza di trattamento degli imputati. È chiaro che questo ragionamento del Savelli è contrario al prin-

---

1875 e poi quella del 1° Marzo; ma in fondo le modificazioni non portarono alcuna interessante e considerevole mutazione. — Viene ora il *Progetto della Camera dei deputati* 7 dicembre 1877, limitatamente al libro primo. Anche qui, salvo diverse modificazioni circa i gradi delle pene (modificazioni che in fondo non si adagiano sopra alcun principio sicuro e scientifico), non troviamo alcuna radicale innovazione rispetto ai Progetti anteriori. Notevole, invece, è la *Relazione* del Ministro Mancini (Progetto del 1876) circa la istituzione dei *Manicomi criminali* e circa le pene parallele. Noi ne abbiamo riportato le parole a suo tempo nel testo. Segue il *Progetto* Zanardelli-Savelli del maggio e 26 Novembre 1883 e i lavori ed emendamenti del guardasigilli Pessina e Relazione Tajani.

Nel Progetto Zanardelli le pene temporanee sono regolate in questo modo:

Art. 12. La prigionìa si sconta negli Stabilimenti penitenziari, con l'obbligo del lavoro e con segregazione cellulare per un primo periodo che non può eccedere il quarto dell' intiera durata della pena, nè esser minore di tre mesi.

Il condannato è quindi ammesso al lavoro in comune, con l'obbligo del silenzio.

Se la prigionia non eccedeva i tre mesi, dovevasi scontare nelle carceri del circondario.

La detenzione si sconta, secondo il solito, negli Stabilimenti a ciò destinati con l'obbligo del lavoro (e il condannato sceglie tra i lavori ammessi nello Stabilimento quello che vuole) e la segregazione di notte.

Anche qui per i condannati alla prigionìa e alla detenzione per un tempo

Digitized by Google

cipio scientifico al quale s' informa precisamente il sistema delle pene parallele, principio che stabilisce appunto il diverso trattamento dei colpevoli a seconda della loro maggiore o minore temibilità. Ma lo stesso art. 78 fu ripristinato dal Ministro PESSINA per le ragioni già addotte da MANCINI, della necessità che il giudice supplisca al legislatore nell'apprezzare la moralità del delinquente; e conservato nel suo progetto dall' on. TAJANI (art. 42). Ma la *Relazione* del 1887 dice: « guardata la cosa astrattamente e nell' aspetto esclusivo dei principî, questa facoltà sarebbe una logica conseguenza delle due pene parallele. Ma (prosegue ZANARDELLI), rifacendomi a ponderare la disposizione,

---

superiore ai cinque anni, c' è il beneficio, ove, durante la metà della pena, abbiano dato prove di buona condotta, di scontare il resto in una colonia penale o nell'esecuzione di opere pubbliche ecc. Le principali modificazioni anche qui sono intorno ai gradi della prigionia, della detenzione e della reclusione.

Viene finalmente la *Relazione* ZANARDELLI 1887. Per questo *Progetto* la pena normale è la *reclusione*. Lo scopo della pena sta nel costituire un ragionevole e proporzionato freno al delitto tanto nell' inclinato a commetterlo, quanto in chi l' ha commesso.

La pena, senza inutili rigori, deve cominciare coll' essere severa e questa severità si produce coll' isolamento. A questo periodo rigido, atto a piegare le nature più riottose, segue un periodo più mite della vita in comune, ma però col silenzio. Questo sistema si dice comunemente *graduale* o *Irlandese*. La preparazione alla liberazione si fa con una graduale diminuzione di severità passando per *stabilimenti intermedi*. L'espiazione della reclusione andrà, pertanto, divisa nei tre stadi: della cella, della comunità silenziosa (stadi obbligatorj) e dello Stabilimento penitenziario intermedio, agricolo o industriale (stadio facoltativo); e a ciò dispongono espressamente gli art. 12 e 13. La detenzione ha una durata uguale a quella della reclusione: da tre giorni a ventiquattro anni. Caratteri fondamentali ne sono: 1.° obbligo del lavoro: 2.° segregazione notturna; 3.° ammissione alla liberazione condizionale. La detenzione è limitata a pochissime categorie di reati, specialmente di carattere politico.

Per il resto vedi il testo. Più sotto sarà dato uno specchio delle pene temporanee ammesse dai diversi codici moderni.

Digitized by Google

indotto a ciò anche dalle critiche che furon fatte alla medesima, dovetti convincermi che, per quanto giusta e razionale, essa riuscirebbe forse pericolosa e impolitica nella pratica.

Pericoloso sarebbe dare al giudice la facoltà di surrogare in ogni caso la detenzione alla reclusione, potendosene facilmente abusare, massime nei giudizi per giurati, ai quali spetterebbe naturalmente determinare la qualità dell'impulso a delinquere.

Sarebbe altresì impolitico, perchè non tarderebbe a rivestire il carattere d'infamante una pena che la legge espressamente dichiarasse riservata ai delinquenti pravi, abbietti, malvagi. Per converso la pena parallela della detenzione, che si proclamasse destinata a coloro i quali son mossi da un impulso generoso o almeno non pravo, verrebbe quasi a glorificare i colpevoli; e, se non altro, perderebbe gran parte del suo prestigio repressivo ».

Per queste considerazioni si credè più prudente consiglio sopprimere la facoltà generale di surrogazione, come l'aveva ammessa il Mancini, riservando in massima al legislatore d'infliggere l'una o l'altra delle due pene parallele secondo l'indole dei delitti, e concedendo al giudice, solo eccezionalmente e in determinati casi, d'indagare l'impulso a delinquere a fine di applicare l'una piuttosto che l'altra delle due pene.

Questo cambiamento però fu criticato specialmente dai positivisti (Porto, *La scuola criminale positiva e il progetto del nuovo Codice*, Verona 1884 p. 63. Pugliese, *A difesa dell'art. 31 del Codice penale Zanardelli* nella *Rivista di Giurisprudenza*, 1884, pag. 120. Berenini, nel *Manuale* di Cogliolo. *La pena*. Ferri,

Digitized by Google

Sociol. crim. p. 589). Un' ultima obiezione fu fatta da Garofalo (*Sul progetto di Codice Penale*, nell'*Arch. di psich.* IV, 4, p. 462) il quale osservò: — che una tale distinzione avrebbe avuto un valore di sola differenza nel regime carcerario, e anche qui limitatamente, poichè nel resto del codice non si trova accenno alle diverse categorie dei delinquenti e nessuna diversità di trattamento per i malfattori abituali e d'occasione, eccettuato l'aumento di pena ai ricettatori abituali (art. 384). Il Precone, alla sua volta, trova le due linee di pene stabilite dal codice troppo grossolane e comprensive (*Sul Progetto di Codice penale it.* 1884 p. 24). A queste obiezioni si può rispondere che le categorie dei delinquenti non hanno per anche una dimostrazione scientifica rigorosa da riuscire praticamente attuabili con strette disposizioni legislative. Che del resto la latitudine delle pene è tale, da potersi tener conto se si tratti di delinquenti abitudinari o semplicemente occasionali. Che sia di questi obietti, ritengo che il nostro Codice segni veramente un progresso, ove si pensi che, salvo poche eccezioni, le legislazioni moderne più o meno uguagliano tutti i delinquenti nel loro trattamento. Inoltre ritengo che l'ampiezza delle disposizioni del nostro codice penale permetta d'introdurvi (dato che abbiamo una magistratura illuminata) molta parte delle conclusioni scientifiche moderne.

È però indiscutibile che in questo lato lo schema Mancini corrispondeva più alle norme e ai principî della scienza e, in confronto di ciò, le osservazioni in contrario della *Relazione* 1887 mi sembrano deboli; tanto più che quel desiderio di limitare la facoltà del

Digitized by Google

giudice è in pratica lettera morta, in quanto è per l'appunto il giudice che deve ricostituire il fatto. Quindi il magistrato godrà sempre di amplia ed illimitata potestà.

A motivo dell'avere respinto il sistema Mancini nell'applicazione delle pene, il legislatore ha dovuto essere più severo, diminuendo i casi nei quali si deve applicare la detenzione. Quindi pena normale resta la reclusione. La quale vien regolata dalle seguenti disposizioni stabilite negli art. 13 e 14:

È pena temporanea che oscilla tra un minimo di tre giorni e un massimo di ventiquattro anni.

Si sconta con segregazione cellulare continua per tutta la sua durata se non eccede i mesi sei:

Se oltrepassa questo termine, si sconta in segregazione cellulare continua per un primo periodo uguale al sesto dell'intiera durata della pena, e che non può essere inferiore ai sei mesi nè superiore ai tre anni con segregazione notturna e silenzio durante il giorno per un periodo successivo:

Il condannato alla reclusione per un tempo non minore dei tre anni, il quale abbia scontato metà della pena e non meno di trenta mesi, ed abbia tenuto buona condotta, può essere ammesso a scontare il rimanente in uno stabilimento penitenziario, agricolo o industriale, o anche lavorando in opere pubbliche o private, sotto la potestà della pubblica amministrazione. Se il condannato non perseveri nella buona condotta, l'ammissione suddetta è revocata.

I condannati alla reclusione adunque sono sottoposti a un regime misto, in quanto in un primo periodo si applicano le norme del sistema filadelfiano, e poi si passa al regime irlandese o graduale.

Digitized by Google

Abbiamo dunque un primo stadio obbligatorio di segregazione cellulare continua con l'obbligo del lavoro, secondo le regole che già abbiamo esposto.

Un secondo stadio di lavoro in comune durante il giorno, con l'obbligo del silenzio.

Un terzo stadio è quello del lavoro all'aperto in uno stabilimento penale intermedio o anche in opere pubbliche o private, come sopra abbiamo detto.

Le condizioni sono: che sia comminata una pena non inferiore ai tre anni: che sia stata scontata almeno la metà e per una durata non inferiore ai trenta mesi: che il condannato abbia tenuto buona condotta. In ogni caso il condannato è sottoposto alla pubblica amministrazione. Se non tiene buona condotta, è rivocata l'ammissione allo stabilimento intermedio e ritorna al lavoro in comune e col silenzio (art. 13, 14).

Un quarto ed ultimo stadio consiste nella libertà anticipata,[1] la quale è concessa a queste condizioni:

---

[1] Dando uno sguardo a questo istituto della liberazione condizionale a traverso i diversi progetti e anco nelle diverse legislazioni, osserviamo che a ben poca cosa si riducono le differenze, poichè in fondo in fondo tutto sta nell'accordare la libertà, sotto certe condizioni, per il rimanente della pena ad un individuo condannato ad una pena temporanea determinata detentiva, dopo averne scontata la metà, e dopo che ebbe fatto presumere il suo ravvedimento. Il beneficio può essere rivocato in caso di ricaduta nel delitto. Ecco a che cosa si riduce tutto l'istituto della liberazione condizionale. Si capisce dunque che le varianti non possono esser molte, ma è necessario vederle perchè dal loro confronto colle disposizioni del nostro Codice, emerga sempre più lo spirito di quest'ultimo. Vengono per i primi i *Lavori della Commissione ministeriale del 1862 per le materie penitenziarie*. Il Lavini, nella sua *Relazione*, si mostra entusiasta del sistema della liberazione condizionale. Esso cita in favore di questo istituto Bentham, Renouard, Bonneville, i resoconti di Berenger de la Drôme della società di patronato, Lord Grey ecc. ed altri che ne furono fanatici propugnatori. « La prospettiva, egli dice, di un abbreviamento di pena è fuori di dubbio il movente più energico al ravvedimento dei condannati ».

Digitized by Google

a) che si tratti di pena superiore ai tre anni: *b)* che abbia scontato almeno tre quarti della pena, e per una durata non inferiore ai tre anni: *c)* che abbia tenuto buona condotta: *d)* che ne abbia fatto domanda: *e)* che non duri più di tre anni.

Non crede che i colpevoli che ottennero questo beneficio ne abbiamo ad abusare. Spiega la cattiva prova che fecero le grazie condizionali in Inghilterra col fatto che gli Inglesi mancano di un sistema penitenziario che si possa ingranare coll'istituzione della liberazione condizionale. In generale la *Relazione* Lavini è troppo ottimista ed entusiasta di questo istituto.

La Commissione propose i seguenti articoli su la liberazione condizionale.

Art. 25. I condannati a pena maggiore di un anno di carcere, i quali, avendo subito i tre quarti di pena, diedero segni incontestabili di ravvedimento, e presentano guarentigie sufficienti di buona condotta avvenire, possono essere provvisoriamente liberati sotto condizioni opportune, sia ad utilità dei condannati, sia nell'interesse dell'ordine e della pubblica sicurezza.

Art. 26. La liberazione condizionale è accordata per decreto Reale, sulla proposizione del Ministro di Grazia e Giustizia, previo il parere della Commissione di sorveglianza dello stabilimento penale in cui il condannato scontò la pena, e quello della Corte o del Tribunale che pronunciò la sentenza di condanna, il quale emana sopra relazione del Procuratore generale o del Procuratore del Re; nel caso di condanna proferita dalla Corte d'Assise, provvede la Corte d'Appello nella sezione degli appelli correzionali.

Art. 27. La liberazione condizionale ha per effetto d'interrompere l'espiazione della pena, salve le cautele di cui all'art. 25.

Il liberato non rientra però in quei diritti, nè acquista quelle capacità di cui sia stato privato colla sofferta condanna, ove alla pena fosse unita l'interdizione o la sospensione dai pubblici uffizi, ovvero dall'esercizio di una carica od impiego determinato, di una determinata professione, negoziazione od arte.

Art. 28. È luogo alla reintegrazione del condannato nello Stabilimento penale in caso di riprovevole condotta o d'inadempimento delle condizioni imposte dal Governo: essa è ordinata dal Procuratore del Re del Circondario in cui si trova il liberato, ed è resa definitiva per Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia, precedente il voto della Corte o del Tribunale, come è detto nell'art. 26.

Ove la reintegrazione abbia luogo, la pena continua a decorrere come se il condannato non fosse stato liberato, e niun calcolo è fatto del tempo trascorso durante la liberazione condizionale.

Art. 29. Il condannato liberato condizionalmente, la cui condotta sia stata

Digitized by Google

Questo quarto stadio è indipendente dal terzo (articolo 14 e 16), poichè i condannati possono essere ammessi alla liberazione condizionale senza passare per lo stabilimento intermedio, a condizione che sia tra-

---

regolare e scevra da rimproveri durante il tempo della liberazione condizionale, è definitivamente liberato collo spirare del termine assegnato alla sua pena.

La liberazione definitiva è pronunciata sopra requisitoria del Procuratore del Re dal tribunale di Circondario della residenza del liberato; ne è data partecipazione al Ministro dell'Interno ed al Ministro di Grazia e Giustizia.

Art. 30. Il Decreto di liberazione definitiva esime il condannato dalla sorveglianza della pubblica sicurezza, cui egli fosse stato sottoposto colla sentenza di condanna.

Il tempo trascorso durante la liberazione condizionale è computato nel termine prefinito alla sospensione di cui nell'alinea dell'art. 27.

Art. 31. È fatta annotazione nell'originale della sentenza di condanna dei Decreti menzionati negli articoli precedenti.

Art. 32. Venendosi dopo la liberazione definitiva a scoprire un crimine od un delitto commesso dal liberato durante il tempo della liberazione condizionale, è quella rivocata di pien diritto, e si farà luogo all'applicazione dell'ultimo alinea dell'art. 28.

Art. 33. Per l'effetto delle disposizioni contenute negli articoli 25 e seguenti di questa legge, la pena dei lavori forzati a vita vi ha come pronunciata pel termine di anni quaranta.

Segue il *progetto* De Falco del 1866. In questo progetto le disposizioni che regolano la liberazione condizionale si trovano comprese negli articoli 67, 68 e 69.

Art. 67. I condannati a pena maggiore di un anno di imprigionamento criminale o correzionale, i quali, avendo subito tre quarti della pena, diano segni incontestabili di ravvedimento e prestino guarentigie sufficienti di buona condotta avvenire, possono essere provvisoriamente liberati per Decreto Reale, sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia, previo parere della Commissione di vigilanza dello stabilimento penale, in cui il condannato sconta la pena, e sotto le condizioni che il Governo crederà opportune.

Art. 68. La liberazione provvisionale ha per effetto di sospendere l'esecuzione della pena.

Il condannato però non rientra in quei diritti, nè riacquista quelle capacità, di cui era stato privato con la condanna.

In caso di misfatto o delitto commesso durante la liberazione condizionale, il condannato espierà con la pena del nuovo reato il rimanente di quella da cui era stato condizionalmente liberato.

Digitized by Google

scorso il tempo necessario per essere ammessi allo stabilimento intermedio.

Sono eccettuate le brevi pene (quelle inferiori a sei mesi) per la ragione giusta che queste pene di breve

---

Art. 69. Il condannato liberato condizionalmente, la cui condotta sia stata regolare durante il tempo della liberazione condizionale, rimane definitivamente liberato con lo spirare del termine assegnato alla sua pena.

Cessano in questo caso anche gli effetti della vigilanza speciale della pubblica sicurezza, cui fosse sottoposto.

Viene ora il *projetto* De Falco del 30 Giugno 1873 che portava le seguenti disposizioni.

Art. 55. I condannati alle pene dei lavori forzati non superiori ai quindici anni, della reclusione, della relegazione a tempo, e del carcere o della detenzione per durata non inferiore a tre anni, i quali abbiano scontati tre quarti della pena, e diano segni di ravvedimento e guarentigie di buona condotta, possono essere liberati per Decreto Reale, sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia, sentito il parere del Consiglio di disciplina dello stabilimento in cui scontano la pena.

Se il condannato tiene cattiva condotta e contravviene agli obblighi impostigli nel decreto di liberazione, questo è revocato, ed egli deve scontare il rimanente della pena interrota, non computato il tempo passato in libertà. Se il Decreto di liberazione non fu revocato per tutta la durata della pena, il condannato rimane definitivamente liberato.

La Commissione del Senato (Progetto senatorio del 25 Maggio 1875) mantenne gli art. 59 e 60 del Progetto Vigliani 24 Febbraio 1874 che disponevano in questo senso:

Art. 59, § 1. I condannati alle pene della reclusione, della relegazione, della prigionia o della detenzione per un tempo non minore di tre anni, i quali abbiano scontato tre quarti della pena e dato prove di emendamento, possono essere ammessi alla liberazione provvisoria.

§ 2. Il liberato provvisorio è sottoposto alla vigilanza speciale della polizia.

§ 3. La liberazione provvisoria è revocata e il condannato è sottoposto al rimanente della pena interrota, se egli tiene cattiva condotta, o contravviene agli obblighi impostigli nel decreto di liberazione.

§ 4. La liberazione provvisoria è concessa e revocata con Decreto dei Ministri della Giustizia e dell'Interno, sulla proposta del consiglio di disciplina dello stabilimento dove il condannato sconta la pena, se si tratta della concessione, o sulla proposta dell'Autorità di pubblica sicurezza, se si tratta della rivocazione. Questa autorità può ordinare per ragioni di ordine pubblico,

Digitized by Google

durata, perchè riescano intimidabili, bisogna che siano rigorose. C'è poi una ragione non scientifica ma pratica, ed è che torna di molta semplicità farle scontare in carceri giudiziarie ordinate a sistema cellulare. Il

---

l'arresto del liberato, ma deve procurare immediatamente la revocazione della liberazione provvisoria.

Art. 60, § 1. Scorso tutto il tempo della durata della pena inflitta, senza che la liberazione provvisoria sia stata revocata, la pena rimane scontata.

§ 2. Se l'arresto del liberato è susseguito dalla rivocazione della liberazione provvisoria l'effetto della rivocazione risale al giorno dell'arresto.

Il § 1 dell'articolo 59 (§ 1 dell'articolo 57 del progetto senatorio). Fu così modificato:

Art. 57, § 1. I condannati alle pene della reclusione, della relegazione, della prigionia, o della detenzione per un tempo non minore di tre anni i quali abbiano scontato tre quarti della pena e dato prova di emendamento, possono essere ammessi alla liberazione provvisoria con loro consenso.

Segue il *Progetto* Senatorio 25 Maggio 1875. Dopo lunga discussione fu approvato il testo così modificato:

Art. 1. I condannati alla pena dei lavori forzati a tempo, della reclusione e della relegazione, o del carcere per tempo non minore di due anni, i quali, durante la metà della pena, abbiano dato prova di buona condotta, possono essere ammessi a scontare il residuo in una colonia penale agricola o industriale, e dopo due terzi del tempo, anche a lavorare fuori delle case di pena, nella esecuzione di opere pubbliche, o di altre dirette, sussidiate od invigilate dalla pubblica Amministrazione; in questo caso debbono rimanere segregati dagli operai liberi.

Se abbiano dato prove sicure di morale emendamento, dopo avere espiato tre quarti della pena, possono anche essere ammessi, col loro consenso, alla liberazione condizionale e revocabile; ma questo beneficio non potrà concedersi ai condannati per crimini di brigantaggio, di grassazione, di estorzioni o ricatti; ai recidivi in reati di omicidio o furto qualificato, ed ai recidivi per la seconda volta in ogni specie di crimini, nè agli stranieri.

Il liberato è sottoposto alla vigilanza speciale della polizia.

Art. 2. L'ammissione al modo più mite di esecuzione della condanna e la liberazione condizionale e revocabile sono accordate con Decreto motivato dai Ministri della Giustizia e dell'Interno, sulla proposta del Consiglio di disciplina dello stabilimento dove il condannato si trova, e sul conforme parere della Sezione d'accusa dello stesso Distretto, la quale sulle conclusioni del Pubblico Ministero può assumere tutte le informazioni ed istruzioni che crede opportune.

Il Decreto è revocabile con altro Decreto degli stessi Ministri di Giustizia

Digitized by Google

Ferri, nella tornata del 23 Maggio 1888, chiese che la liberazione condizionale fosse estesa anche agli arresti, ma la sua proposta non fu accettata, trattandosi di pena di troppo breve durata.

---

e dell'Interno, se il condannato tiene cattiva condotta, o contravviene agli obblighi impostigli nel Decreto di ammissione o liberazione provvisoria. La rivocazione può essere provocata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, la quale contemporaneamente alla proposta può anche, per ragioni di ordine pubblico, ordinare l'arresto del liberato.

Art. 3. Scorso tutto il tempo della durata della pena inflitta senza che la liberazione sia stata revocata, la pena rimane scontata.

Se l'arresto del liberato è susseguito dalla rivocazione della liberazione, l'effetto della rivocazione risale al giorno dell'arresto.

Art. 4. Con Reale Decreto, sentito il parere del Consiglio di Stato, saranno approvate le disposizioni regolamentari per l'esecuzione della presente legge e specialmente per la vigilanza sopra i liberati.

Segue il Progetto della Camera dei Deputati del 7 Dicembre 1877 limitato al Libro primo. Il testo definitivo fu il seguente:

Art. 48 § 2. Se abbiano dato prove sicure di morale emendamento, dopo avere scontato tre quarti della pena, possono anche essere ammessi, col loro consenso, alla liberazione condizionale e revocabile; ma questo benefi io non potrà concedersi ai condannati per crimini di brigantaggio, di grassazione, di estorzioni o ricatti, ai recidivi in reati di omicidio o di furto qualificato, e ai recidivi per la seconda volta in ogni specie di crimine, nè agli stranieri.

§ 3. Il liberato è sottoposto alla vigilanza speciale della polizia.

§ 4. L'ammissione e la liberazione, di che nei paragrafi precedenti, sono revocabili se il condannato tiene cattiva condotta o trasgredisce gli obblighi a lui imposti.

Art. 49. § 1. Scorso tutto il tempo della durata della pena inflitta, senza che la liberazione condizionata sia stata revocata, la pena rimane scontata.

§ 2. Se l'arresto del liberato è susseguito dalla rivocazione della liberazione l'effetto della revocazione risale al giorno dell'arresto.

Disposizioni di procedura penale.

Art. 2, § 1. L'ammissione dei condannati al modo più mite di esecuzione della condanna e la liberazione condizionale e revocabile dei medesimi, sono accordate con Decreto motivato dai Ministri della Giustizia e dell'Interno, sulla proposta del Consiglio di disciplina dello Stabilimento, dove il condannato si trova, e sentito il parere conforme della Sezione d'accusa dello stesso Distretto, la quale, sulle conclusioni del Pubblico Ministero, può assumere tutte le informazioni ed istruzioni che crede opportune.

Digitized by Google

§ 13.

Abbiamo veduto sopra le condizioni per le quali il condannato può esser posto in libertà condizionale,

---

§ 2. Il Decreto è revocabile con altro Decreto degli stessi Ministri della Giustizia e dell'Interno nei casi preveduti dal § 4 dell'articolo 48 del Codice Penale.

§ 3. La revocazione può essere provocata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, la quale, contemporaneamente alla proposta, può anche, per ragioni di ordine pubblico, ordinare l'arresto del liberato.

Ora viene il Progetto Zanardelli-Savelli del Maggio e 26 Novembre 1883.

Zanardelli proponeva queste disposizioni:

Art. 16. I condannati alle pene della prigionia o della detenzione, i quali abbiano dato prove di morale emendamento, dopo avere scontato tre quarti della pena, se si tratta degli ammessi a colonia agricola, e di due se si tratta di altri condannati per tempo non minore di trenta mesi, possono anche essere ammessi, col loro consenso, alla liberazione condizionale o revocabile.

« La liberazione condizionale e revocabile non può concedersi ai condannati per delitti previsti dagli articoli 210, 211, 213, 375, 376, 377, 378, 379 (associazione per delinquere, rapina, estorzione, ricatto), ai recidivi nei delitti previsti dagli articoli 320, 321, 322, 323, 324, 372 (omicidio semplice, aggravato e qualificato, furto qualificato) », nè ai recidivi per la seconda volta in qualsiasi specie di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale eccedente cinque anni, nè agli stranieri.

Il liberato è sottoposto alla vigilanza speciale della polizia.

Art. 17. L'ammissione e la liberazione, di cui nei due articoli precedenti, sono revocabili se il condannato tiene cattiva condotta o trasgredisce gli obblighi a lui imposti.

Scorso tutto il tempo della durata della pena inflitta senza che la liberazione condizionale sia stata revocata, la pena rimane scontata.

Se l'arresto del liberato è susseguito dalla rivocazione della liberazione, l'effetto della rivocazione risale al giorno dell'arresto.

L'emendamento Pessina fu il seguente:

I condannati alle pene di reclusione o della relegazione ammessi a colonia agricola, e i condannati alle pene della prigionia o della detenzione per tempo non minore di trenta mesi, i quali abbiano dato prova di morale emendamento possono essere ammessi, col loro consenso, alla liberazione condizionale e revocabile, dopo avere scontato tre quarti della pena, se si tratta dei primi, o due terzi della pena se si tratta degli altri.

Digitized by Google

cioè una sentenza di condanna di sufficiente durata (superiore ai tre anni), di cui siano scontati tre quarti, che, trattandosi di reclusione, non debbono esser minori di tre anni e della metà per la detenzione, buona

---

Segue il Progetto TAJANI 23 Novembre 1886 limitato al Primo Libro.

Il Ministro TAJANI negli articoli 18 e 19 del suo Progetto 23 Novembre 1886 accettò, come già lo avea accettato la Commissione della Camera, l'emendamento PESSINA alla prima parte dell'articolo 18 del Progetto SAVELLI ed integralmente la formola dell'articolo 19 del Progetto stesso (art. 17 del Progetto ZANARDELLI). Solo alle parole: *dato prova,* dell'emendamento PESSINA, sostituì le parole: *date prove.*

E ora la *Relazione Zanardelli* 22 Novembre 1887. In questa sono determinati, conformemente ai progetti anteriori, gli estremi per concedere questa liberazione condizionata, gli effetti che produce, le cause e i modi dell'eventuale sua rivocazione. Perchè possa concedersi è necessario: 1° che la pena sia di una certa durata (tre anni). e ciò perchè vi sia agio sufficente di apprezzare la condizione morale del reo; 2° che questi abbia scontato una parte notevole della pena (tre quarti se si tratta della reclusione), perchè una soverchia estensione del beneficio renderebbe la pena stessa illusoria; 3° che abbia dato prova di emendamento; 4° che il condannato vi consenta; 5° che non si tratti di certi delitti più gravi, o di talune categorie di delinquenti, per i quali è poco probabile l'emenda ed è necessaria una maggiore severità di pena (art. 15). Alcuni delitti sono eccettuati per loro indole (associazione per delinquere, rapina, estorsione, ricatto); altri per la loro gravità (quelli che importerebbero la pena dell'ergastolo, commutata nella reclusione per trent'anni per circostanze attenuanti generiche). Sono esclusi i recidivi, anche per una volta, se trattisi di omicidio volontario o di furto qualificato, o per più volte, se di altro reato.

Sono pure esclusi gli stranieri, che troppo facilmente sarebbero indotti alla fuga. La novità in queste disposizioni sta tutta nell'esclusione da questo beneficio del condannato alla reclusione in surrogazione dell'ergastolo. La liberazione è concessa a titolo di esperimento, e quindi il colpevole resta sottoposto a speciali condizioni che equivalgono alla sottoposizione alla vigilanza dell'autorità di pubblica sicurezza.

Gli effetti dalla liberazione condizionale sono: 1° Che la pena rimane interamente scontata, se la liberazione non fu rivocata prima che fosse trascorso tutto il tempo della sua durata; 2° che il tempo passato in questo stato si computa nella durata della vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza, che fosse stata aggiunta alla pena scontata (art. 16, capv.). Quest'ultima disposizione fu introdotta per rendere pieno il beneficio. La liberazione è rivocata quando il condannato tenga cattiva condotta, venendo con ciò a mancare la

Digitized by Google

condotta da far presumere il ravvedimento, e il rimanente della pena non superiore ai tre anni.

L'art. 16 del Codice penale enumera le persone che sono escluse dalla libertà condizionale:

---

ragione che sola la giustifica, o quando trasgredisca gli obblighi imposti. La conseguenza è il ritorno allo stabilimento penale, e non si computa nella durata della pena il tempo passato in liberazione condizionale (art. 16 parte prima). Ecco le disposizioni contenute agli art. 15 e 16 del progetto:

Art. 15. Il condannato alla pena della reclusione o della detenzione per un tempo non minore di tre anni, che abbia scontato almeno i tre quarti della pena, se si tratta della reclusione, o la metà, se si tratta della detenzione, e dato prove di emendamento, può essere ammesso, col suo consenso, alla liberazione condizionale e revocabile, che in niun caso può eccedere tre anni.

La liberazione condizionale non può concedersi:

1° a chi è stato condannato per taluno fra i delitti indicati negli art. 239 e 385 e 389 (associazione per delinquere, rapina, estorsione, ricatto);

2° a colui che, avendo commesso un delitto, per cui è stabilita la pena dell'ergastolo, sia stato, giusta l'art. 56 (per circostanze attenuanti) condannato alla reclusione per trent'anni;

3° al recidivo in taluno fra i delitti indicati negli art. 345, 349 e 383 (omicidio e furto qualificato);

4. al recidivo per la seconda volta in qualsiasi specie di delitto, che sia condannato a pena eccedente i cinque anni;

5. allo straniero.

Art. 16. La liberazione condizionale è revocata, se il condannato tiene cattiva condotta o trasgredisce gli obblighi ad esso imposti. In tal caso, il tempo passato in liberazione condizionale non si computa nella durata della pena.

Scorso tutto il tempo della durata della pena inflitta senza che la liberazione condizionale sia stata revocata, la pena rimane scontata, e il tempo passato in liberazione condizionale si computa nella durata della vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza, che fosse aggiunta alla pena scontata.

Segue la *Relazione* Villa per la Commissione della Camera dei Deputati. Si dimostra l'utilità di questo istituto della liberazione condizionale, la la quale utilità viene sempre più a confermarsi dai dati statistici che ci offrono i diversi Paesi. In Germania nel 1871 ottenero la libertà condizionale 1708 detenuti: nel 1872 furono 289: nel 1873 discesero a 179; nel 1874 si ridussero a 140. La rivocazione fu pronunciata:

Contro 80 nel 1871:
» 26 nel 1872
» 7 nel 1873
» 2 nel 1874

Digitized by Google

a) I condannati per associazione di malfattori, per rapina, o estorsione, o ricatto (art. 248, 406 a 410):

b) I condannati per delitti ai quali è minacciato l'ergastolo, ma che riportarono, per le circostanze attenuanti contemplate all'art. 59, la reclusione per anni trenta:

Rimasero liberi nel	1871	il 3	%
»	1872	il 91	»
»	1873	il 96	»
»	1874	il 98	»
Ritornarono in carcere nel	1871	il 7	»
»	1872	il 9	»
»	1873	il 9	»
»	1874	il 4	»

Quanto ai risultati ottenutisi in Inghilterra a tenore della lettera di *Sir* Edmond du Cane (*Times* nov. 1873) sembrano soddisfacenti.

I dati più interessanti si trovano nell'inchiesta della *Société général des prisons* nel 1883.

Cantone di Zurigo	dal 1873-1883 furono liberati	149:
	Fecero mala prova	24.
Cantone d'Argovia	dal 1871-1879 furono liberati	83:
	Fecero mala prova	7.
Cantone Neuchâtel	dal 1871-1879 furono liberati	26:
	Fecero mala prova	4.
Cantone di Vaud	dal 1871-1879 furono liberati	88:
	Fecero mala prova	4.
Cantone di Lucerna	dal 1871-1880 furono liberati	564:
	Fecero mala prova	56.
Cantone di Schwytz	dal 1870-1879 furono liberati	17:
	Fecero mala prova	1.
Cantone di Zug	dal 1872-1879 furono liberati	21:
	Fecero mala prova	1.
Cantone di Soletta	dal 1874-1879 furono liberati	30:
	Fecero mala prova	0.
Germania	dal 1881-1882 furono liberati	150:
	Fecero mala prova	12.
Croazia	dal 1876-1882 furono liberati	508:
	Fecero mala prova	12.

Nel resto vedi il testo.

Digitized by Google

c) Ai recidivi nei reati di omicidio, e di furto qualificato puniti secondo gli art. 364 e 368 e 404:

d) Ai recidivi la seconda volta in qualsiasi reato, posto che una delle precedenti condanne fosse superiore ai cinque anni.

Vi sono ancora certe condizioni (art. 17) alle quali se non ottempera il condannato, perde il beneficio della liberazione condizionale. Per l'art. 17 è condizione indispensabile per rimanere in libertà condizionale — che il condannato non commetta un reato che importi pena restrittiva della libertà personale. Qui il nostro Codice è più mite di altre legislazioni le quali, come vedremo in seguito, non fanno distinzione nella revoca della liberazione condizionale se il condannato commise reato portante una pena restrittiva della libertà personale o una pena di altro genere.

Le altre condizioni sono poste dall'autorità competente a tenore dell'art. 4 del Decreto del 1 Decembre 1889. Ed anco questo decreto non specifica propriamente le norme *de recte vivendo.* Infatti vi è detto semplicemente che « il condannato ammesso alla liberazione condizionale è soggetto a quelle disposizioni stabilite per i sottoposti alla vigilanza speciale dell' Autorità di pubblica sicurezza, che sono determinate nel decreto di ammissione ». Dunque le disposizioni indicate nell'art. 118 della legge di P. S. possono variare a seconda che stabilirà il decreto di ammissione.

Osservando questi obblighi, la pena si avrà per espiata.

La liberazione condizionale si ottiene mediante decreto del Ministro della Giustizia sul parere della Sezione d' accusa. Non mancano scrittori che sostengono,

Digitized by Google

invece, che dovrebbesi concedere in seguito a decisione od ordinanza del magistrato (Pescatore, Ferri), che ha giudicato. Però quasi tutte le legislazioni ammettono questo sistema del decreto Ministeriale (Cod. penale germanico § 25: Legge zurighese 14 Agosto 1870 § 12; Codice olandese art. 16; Ungherese art. 48, 51; Decreto belga 1 Agosto 1888, art. 5, 6, 7).

La ragione che si porta per mantenere il sistema del decreto ministeriale è, che il Ministro meglio che ogni altro, dice l'Impallomeni (*Il Codice penale illustrato* vol. I p. 107), si trova in grado di sentire le esigenze della giustizia insieme con quelle della disciplina carceraria.

Per ottenere questo beneficio della liberazione anticipata abbiamo l'art. 4 Decreto 1 Dicembre 1889. Il condannato fa istanza (*invito beneficium non datur*) alla direzione dello stabilimento in cui si trova detenuto, e da questa viene trasmessa al Procurator Generale presso la Corte d'appello del distretto, in cui fu emessa la sentenza di condanna. Aggiunge le sue osservazioni sulla condotta del condannato insieme con quelle del Consiglio di sorveglianza. Il Procuratore Generale, assunte le informazioni convenienti, emette requisitoria motivata colla quale provoca il parere della Sezione d'Accusa, e trasmette tutti i documenti al Ministro dalla Giustizia. Dietro decisione favorevole della Sezione d'Accusa questi, se non vi siano altre ragioni in contrario, emette il decreto con le opportune condizioni, che dovrà osservare il liberato. Nel caso di revocazione l'Autorità di P. S. ne fa l'istanza al Procuratore Generale che provoca il parere della Sezione d'Accusa, e trasmette tutti i documenti al Mi-

Digitized by Google

nistro della Giustizia, il quale, ove la trovi fondata, emette decreto di revocazione. L'Autorità di P. S. può procedere all'arresto del liberato, ma, se il parere della Sezione d'Accusa non è favorevole alla revocazione, il Procuratore Generale ordina immediatamente la cessazione dell'arresto.

Gli effetti della revocazione sono indicati all'art. 17 del Codice. Il condannato ritorna nello stato di prigionia e precisamente al secondo stadio (lavoro in comune in silenzio e segregazione notturna) e non allo stabilimento agricolo o industriale nel caso che in questo fosse già stato ammesso. Non si computa il periodo passato in liberazione nella durata della pena, nè è ammessa una nuova libertà condizionale.

Se non avviene la revocazione, la pena è scontata e di più qualora vi sia la sorveglianza speciale dell'Autorità di P. S. il tempo passato in libertà si computa anco per questa.

La libertà condizionale è un beneficio e quindi non costituisce un diritto per il colpevole (art. 16).

Sarebbe necessario inoltre che questo istituto fosse coadiuvato dall'opera di *società di patronato*. Disgraziatamente in Italia tali società esistono in piccol numero e con pochi mezzi e con poca azione. Il Lucchini lamentò testè alla Camera (*Sulla Riforma carceraria*. Discorso pronunciato alla Camera dei deputati nella tornata del 12 Decembre 1892) che il Ministero avesse diminuito i sussidi alle *società di patronato*, sussidi che pure erano così scarsi! Anche in Francia e in Inghilterra queste società non hanno dato molto risultato.

Digitized by Google

§ 14.

Si è disputato il fondamento di questo istituto dal lato della giustizia. Nocito scrive, che esso è un istituto d'indole mista. Infatti non è atto di grazia, perchè esso non è favore o largizione di principe. Non atto di giustizia, perchè il processo fu chiuso colla condanna, nè c'è luogo a discutere della reità o innocenza. Non atto di amministrazione, poichè i premi che può largire l'autorità preposta alle prigioni si riducono a lievi agevolezze o conforti, nè possono giungere al punto di metterla sopra della legge e dei giudici, e farla ministra ed arbitra della pena. È bensì un istituto nel quale concorre il triplice carattere della grazia, della giustizia e dell'amministrazione carceraria, in modo che, essendo il risultato di tutti e tre presi insieme, dev'esser considerato come un istituto giuridico di legge penale avente una sua propria forma e carattere (*Della liberazione condizionale* pag. 7).

Dalle cose, invece, che abbiamo detto sopra, mi sembra derivi chiaramente che la liberazione condizionale è una modalità pura e semplice di fare scontare la pena, colla quale il legislatore crede renderla più efficace.

Si pone il colpevole in libertà condizionale non per fargli una grazia, ma per porlo in una situazione da fargli esercitare e sviluppare il potere di inibizione, di arresto delle prave tendenze. Insomma il colpevole si pone in libertà condizionale per fargli evitare tutti gli inconvenienti, che produce la cella, alla ricostituzione organica e psichica. Di questa opinione su lo

Digitized by Google

scopo della liberazione condizionale fu Mancini e il Beltrami Scalia, citato nella stessa *Relazione* del 1887 (*La Riforma penitenziaria in Italia*, p. 128). In una parola si adopera il regime penale progressivo per l'unica ragione, che è più utile alla correzione del condannato, che non il rigido sistema della segregazione cellulare, in quanto praticamente si è veduto che è vantaggioso porre gradatamente il recluso in società, facendogli esercitare le forze della volontà, poichè è dal colpevole stesso e dalla sua condotta che dipende l'ammissione al lavoro all'aperto ed alla libertà condizionata. Dipende pure dalla volontà stessa del colpevole la revocazione dell'uno o dell'altro beneficio.

§ 15.

L'istituto della liberazione condizionale è stato adottato in diverse legislazioni. Nell'Inghilterra il sistema progressivo fu introdotto fino dalla legge del 7 Agosto 1854 *(Irish prisons acte)*. Anche gli Inglesi hanno dovuto semplicizzare il loro sistema penitenziario. Così è abolita la distinzione tra la prigionia con lavoro duro o no. È tolta pure la pena applicabile alternativamente della deportazione e dell'imprigionamento a lavoro duro. Oggi non esiste nemmeno più la distinzione tra l'imprigionamento *(imprisonnement)* e i lavori forzati *(penal servitude)*. Il condannato alla pena dei lavori forzati può godere del *sistema progressivo*. Se dovessi fare un parallelo tra la legislazione inglese e la legislazione italiana rapporto a questo istituto della liberazione condizionale, direi che l'Inghilterra

Digitized by Google

lo applica in un modo più complicato per giungere ad una selezione più esatta dei peggiori malfattori.

Vi ha un periodo di nove mesi passato in cella; nel secondo periodo il prigioniero dorme e si nutre in cella, ma il lavoro è in comune *(public worhs)*. Questi due primi periodi si dividono in *quattro classi progressive*. Per il passaggio dall'una all'altra di queste classi vi sono, oltre la buona condotta, altre condizioni. Il nostro Codice invece semplicizza ancor più trattandosi di pena superiore ai tre anni, perchè il colpevole può essere posto in libertà condizionale anco senza passare per il terzo stadio della pena (art. 14 e 16). A vero dire il Crofton, al quale si deve questo regime progressivo, aveva riguardo in modo speciale all'età del condannato. Se questa età era adulta, stabiliva un periodo preparatorio *(introductory stage)* molto severo e più lungo per fiaccare le inveterate e ree tendenze. Era sempre *obbligatorio* il passaggio per uno stabilimento intermedio.

In Inghilterra abbiamo ancora la condanna condizionale regolata dalla legge 8 Agosto 1887: *An act to permit the conditional release of first offenders in certain cases.*

Singolare è il modo col quale si applica la liberazione condizionale nel Giappone, perchè non si tien conto affatto della distinzione e categorie dei delinquenti, nè della gravità del reato commesso. Infatti anche il condannato ai lavori forzati a vita, dopo passato con buona condotta un primo periodo di 15 anni, è posto in libertà condizionale ed acquista parte dei suoi diritti civili. Oltre il gran numero di pene, non c'è forse altra legislazione che, come questa, dia facoltà così ampia di passare dall'una all'altra.

Digitized by Google

La libertà condizionale è ammessa anche nel progetto Russo. « I condannati alla casa di correzione per più di tre anni, dopo di avere subito i due terzi della loro pena, potranno esser posti in libertà, a motivo della loro buona condotta, per loro domanda e conforme decisione dell'amministrazione superiore delle prigioni » (art. 22). Qui la liberazione condizionale è estremamente ristretta.

Il sistema misto è applicato pure in diversi cantoni della Svizzera (Zurigo, Argovia, Bal-Ville ecc.). Nel Belgio è ammessa la liberazione condizionale negli stabilimenti di correzione per i giovani detenuti (art. 72 Cod. pen.). Ma abbiamo la *Loi sur la liberation conditionelle et les condamnations conditionelles* del 31 Maggio 1888. Abbiamo pure una serie di disposizioni che regolano le pene e il regime penitenziario, come la legge del 1 e 15 Maggio 1849, del 4 Marzo 1870, la legge del 20 Aprile 1874.

Il sistema progressivo è adottato pure in Norvegia (1869).

Nell'Ungheria il condannato alla reclusione per non meno di tre anni, scontati i due terzi della pena, passa in uno stabilimento intermedio *(Zwischenanstalt)*. In caso che non si conduca bene può tornare di nuovo alla reclusione (§ 47). Le altre disposizioni per l'ammissione o revocazione della libertà condizionale sono presso a poco come quelle del nostro Codice.

Nel Codice Germanico le disposizioni che riguardano la liberazione condizionale sono contemplate al § 23, 24, 25, 26 ecc. e sono analoghe a quelle già da noi esposte.

Negli Stati Uniti dell'America Settentrionale ab-

Digitized by Google

biamo le prigioni di Elmira a New York nelle quali si applica un sistema tutto scientifico di classificazione dei delinquenti.

In questo stabilimento, oltre la liberazione condizionale (la quale si dà con grandi cautele e con uno studio del colpevole, cosa che non ammettono altri codici), vi si applica il principio dell' *indeterminate sentence* e anche fuori di qualsiasi condizione un abbuono di pena secondo la legge *self-shortening sentence.*

§ 16.

Il sistema progressivo, come si vede, è applicato da tutte le più moderne legislazioni penali. Riassumere qui le diverse obbiezioni che vennero fatte in proposito, è inutile, poichè il fatto dell'essere stato accettato da quasi tutte le legislazioni dimostra già che un lato buono deve averlo.

L'unica cosa da osservarsi è, che la liberazione condizionale va data con molto discernimento e con maggior cautela che non facciano il nostro ed altri codici. Abbiamo già accennato le maggiori cautele con le quali la si dà in Inghilterra e negli Stati Uniti dell'America Settentrionale. Alcuni scrittori riprendono il nostro legislatore, perchè, applicandola in pene di troppo breve durata, le viene a ridurre quasi a nulla.

Un'ultima osservazione contro l'istituto della liberazione condizionale, sta nel fatto che contradice alla santità della cosa giudicata, all'autorità del magistrato e diminuisce l'opinione nella certezza delle pene.

Digitized by Google

Quanto all'ultima obiezione, benchè mossa da un giurista profondo come il CARRARA, si risponde facilmente. Infatti osserviamo che se ciò potrebbe sostenersi col concetto della giustizia assoluta, e della rigorosa proporzione della pena al fatto criminoso astraendo dal delinquente, non è più sostenibile oggi che al criterio della giustizia assoluta va sostituendosi l'altro: *che la pena deve estendersi tanto quanto è necessaria per la correzione del colpevole nei casi in cui fu riconosciuto esser questa possibile.* Inoltre questo raggiungimento di una giustizia assoluta, sarà sempre una semplice aspirazione, perchè, come scrive bene il FIORETTI nel *Manuale* di COGLIOLO (vol. I part. II disp. 91 pag. 410), chi ha un po' di pratica dei giudizi penali, sa quante circostanze importantissime rimangono nascoste dalle malevole e benevole reticenze dei testimoni, quante sono abbuiate dalle loro contradizioni, quante inesplicabili dalle divergenti opinioni dei periti, quante trasfigurate dall'abilità oratoria del difensore e dell'accusatore! Se poi si entra su la responsabilità morale, quante questioni non si presentano che per mancaza di dati sulla vita del colpevole e per la deficenza delle nostre cognizioni scientifiche intorno alla natura del fenomeno criminoso rimangono senza soluzione! Quindi non ha fondamento il rigido principio di pene strettamente e indelebilmente inflessibili, mentre nella scienza e nella pratica va sostituendosi il principio opposto. Trattenere l'individuo in carcere più del tempo necessario, invece di essere elemento di moralità, produce tutti quei mali che abbiamo esposto sopra nella critica dei sistemi delle pene carcerarie. Il carattere del diritto penale è essen-

Digitized by Google

zialmente quello della *relatività,* e lo dimostrano gli istituti della grazia, dell'amnistia, della revisione dei giudicati nel senso che quest'ultima va sempre più propugnandosi nella scienza. Non voglio qui discutere se questa *relatività* sia più propria del diritto penale o di altri rami del diritto stesso. Per me credo che tutto il diritto sia un *quid* relativo, non solo ai diversi periodi storici, ma eziandio in ciascuna sua fase, come lo dimostrano i così detti *extraordinaria remedia* o *juris remedia.* Non si può dunque parlare sul serio di principii rigorosi, indefettibili, assoluti.

Il principio fondamentale che incarna tutto il sistema repressivo è, che il mezzo abbia la *maggiore efficacia possibile nel limite il più ristretto, necessario e sufficente alla difesa sociale.* Poichè nel giudizio sarà sempre impossibile e problematico l'applicare una pena perfettamente adeguata e proporzionata al fatto e alla pravità del reo, è dunque necessario che questa nella sua attuazione abbia delle modalità tali da potersi applicare con più esattezza dopo una cognizione più esatta del colpevole. È inutile che ripeta le ragioni scientifiche che militano in favore di questo istituto della liberazione condizionale. Rimando il lettore al mio studio: *Dimostrazione scientifica del sistema della libertà condizionale.*

C) Detenzione

Segue ora la *detenzione.* È per questa, come per la reclusione, la durata dai tre giorni a ventiquattro anni. Ma queste due pene, dovendo colpire categorie

Digitized by Google

diverse di delinquenti, hanno una differente intensità e si scontano in stabilimenti differenti con differenti norme. Se non superano i sei mesi, possono essere scontate in una sezione speciale del carcere giudiziario.

La detenzione si sconta in stabilimenti appositi, come abbiamo detto, con la segregazione notturna, consigliata dalle più elementari regole d'igiene e di moralità, e il lavoro in comune. Ma siccome questi colpevoli commisero reato per un movente non pravo e quindi non si ritengono molto perversi, non c'è l'obbligo del silenzio durante il lavoro. Il detenuto può scegliere tra le diverse specie di lavoro quello che più si confà colle sue abitudini, indole e cognizioni. Può anche concedersi di essere ammesso ad un lavoro di diverso genere di quelli organizzati nello stabilimento. È ammessa pure la liberazione condizionale salve le condizioni esposte sopra.

Nel Codice Olandese è pena per le contravvenzioni e per i delitti colposi. La stessa legislazione francese destinava la detenzione in modo speciale ai reati politici. I condannati non avevano l'obbligo del lavoro, e potevano comunicare colle loro famiglie e amici.

D) Arresto

Se si eccettua che per l'arresto non è ammessa la liberazione condizionale e nel potersi scontare tutto quanto in una sezione del carcere giudiziario e che la sua durata è da un giorno a due anni, non si distingue dalla detenzione (art. 21). Tuttavia l'arresto si sconta in stabilimenti appositi con segregazione notturna e

Digitized by Google

lavoro in comune. Il detenuto poi ha la facoltà, come per la detenzione, di scegliere il lavoro più adattato alle sue abitudini e alle sue cognizioni. L' arresto è la pena essenzialmente propria delle contravvenzioni ma in fondo non differisce dalla detenzione.

La pena dell' arresto, ove si tratti di donne e di minorenni non recidivi, può essere scontata nella loro abitazione se non superi un mese (art. 21). Troviamo traccie di questo surrogato anche nel diritto romano (D. *XLVIII, XX, 9 de interd. et rel. et deport.*). Per tutto il tempo della pena il condannato non può uscire dalla abitazione assegnata nella sentenza. La vigilanza è esercitata dall' autorità di P. S (art. 7 Decreto del 1 Decembre 1889). Nel caso di trasgressione è scontata nei modi ordinari.

Un altro surrogato ammette che l'arresto (art. 22) in determinati casi potrà scontarsi in *una casa di lavoro*, od anche mediante una prestazione d' opera in lavori di pubblica utilità. Che se il condannato non si presenti al lavoro, l'arresto è scontato nei modi ordinari senza bisogno di una sentenza. Non sono necessarie le condizioni stabilite per il primo surrogato.

§ 17.

Nella Bosnia ed Erzegovina l'arresto si distingue in severo, semplice o a domicilio. L'arresto semplice può essere sostituito da una pena pecuniaria e la pena pecuniaria dall' arresto semplice (§ 18-64). Anche per il Codice penale Austriaco l'arresto si distingue in semplice, severo e a domicilio (§§ 14, 244, 246),

Digitized by Google

e si ha per delitti e contravvenzioni. La durata ordinaria dell'arresto si estende da ventiquattro ore a sei mesi, salvo diverse eccezioni (§§ 260 a 266 e 247). Per il Codice Germanico l'arresto è la pena ordinaria delle contravvenzioni, ma si applica anche a qualche delitto. La sua durata è da un giorno a sei mesi (§§ 140, 185, 186, 187).

Nei Paesi Bassi la pena dell'arresto è da un giorno (il minimo) fino ad un anno. È applicato per un anno e quattro mesi nei casi gravi di concorso di delitti, di recidiva ecc. L'arresto e l'imprigionamento sono passati in stabilimenti distinti. Il condannato può a sua richiesta passare l'arresto in cella (art. 18 e 19). Nel caso che preferisca l'arresto in cella si applica l'art. 12 che riguarda la detenzione cellulare, dalla quale sono esclusi per legge quelli che non hanno per anco raggiunto l'età di 14 anni od hanno oltrepassato l'età di 60 anni (a meno che non ne facciano quest'ultimi espressa richiesta) o chi una perizia medica abbia dimostrato essere nell'impossibilità di sostenerla. L'art. 20 stabilisce che il condannato all'arresto può scegliere il lavoro che vuole, salvi i precetti d'ordine e di disciplina prescritti dall'art. 22 che riguarda il lavoro, l'insegnamento, la distinzione dei prigionieri ecc. Il condannato all'arresto, finalmente, si appropria il prodotto del suo lavoro. La pena dell'arresto è mantenuta nel progetto Modderman.

Nella Norvegia l'imprigionamento si divide in tre specie: in arresto, imprigionamento a regime ordinario delle prigioni e imprigionamento a pane e acqua. L'arresto è da 32 a 240 giorni. Anche il Codice Spagnuolo ha la pena dell'arresto che si distingue in arresto mag-

Digitized by Google

giore e arresto minore. In altri Codici, come in quello di Friburgo, la pena dell' imprigionamento propria delle contravvenzioni corrisponde al nostro arresto.

Nella maggior parte delle legislazioni citate l'arresto non è pena esclusiva delle contravvenzioni, ma, in forma più severa, viene applicato anco ai delitti.

§ 18.

Come abbiamo veduto, due sono i surrogati della pena dell'arresto: 1° la facoltà per i minorenni e per le donne di poterlo scontare, se non recidivi, a domicilio: 2° il surrogato del lavoro.

L'arresto a domicilio si trova in altre legislazioni sopra riferite, ma tra noi, oltre il diritto Romano, è stabilito già dalle leggi delle due Sicilie del 1819 (art. 38). L'arresto a domicilio venne accettato dal progetto del 1883 (art. 398) e dal progetto Savelli (art. 303). Questo surrogato, limitato come nel testo definitivo del Codice ai soli minorenni e donne, sembra anche a noi buono, in quanto, come sopra abbiamo detto su la scorta di valenti penitenziaristi, meno che l'individuo sta in carcere e meglio è per gli inconvenienti (massimamente nelle persone citate), che questo produce; onde, qualora siano efficaci, i surrogati son sempre da preferirsi.

Molto a proposito è la osservazione che trovasi nella *Relazione* 1887: « È ovvio che, nel valersi di esso (arresto a domicilio), il giudice non debba considerarlo istitutò in pro delle classi sociali più elevate per censo o per natali..... Dell'arresto in casa, af-

Digitized by Google

finchè esso corrisponda allo spirito che l'ha dettato, deve poter fruire anche il cittadino non favorito dalla sorte; con questa sola avvertenza, che il giudice ne faccia uso prudente e discreto, a ciò non si converta in una sanzione assai più grave dell'arresto ordinario per chi sia sprovvisto di mezzi di sussistenza. Applicato con discernimento, deve avere per risultato di evitare più che sia possibile, pur mantenendo il carattere penale della sanzione, che i cittadini vengano assoggettati per lievissimi trascorsi ai danni e all'onta della carcerazione ordinaria, e che accostumandosi alla vita e alla triste società della prigione, perdano quella specie di pudore civico e quella naturale ripugnanza alla pena, che sono altrettanti potenti freni al malfare». (*Relazione* del 1887 pag. 106 e 107). Però, nel testo definitivo, fu ristrinta questa disposizione alle sole donne e giovanetti, per far loro evitare la vergogna e il contagio del carcere per delitti di minima importanza. E in questo senso e così ristretto un tale sostitutivo è da approvarsi, poichè è tolto il pericolo che in pratica si venga a delle disuguaglianze.

In caso di trasgressione l'arresto viene scontato nei modi ordinari.

§ 19.

Molto più a proposito è l'altro surrogato del lavoro (art. 22). E perfettamente conformi alle indagini scientifiche sono queste parole della *Relazione*: che il lavoro sarà il mezzo più efficace a reprimere con razionale sanzione certi fatti che sono ora passati tra le

Digitized by Google

contravvenzioni, come sarebbe la mendicità, per i quali già da tempo, e universalmente, si reclama l'obbligo del lavoro, unico rimedio veramente efficace e fecondo di buoni risultati.

Bene osserva l'Impallomeni, che quantunque l'obbligo del lavoro sia annesso all'arresto, ne sarà tuttavia difficile per esso l'organizzazione, e segnatamente se di breve durata (Impallomeni, *Il Codice penale illustrato,* p. 110 e 111), poichè per il continuo succedersi d'operai senza cognizioni tecniche, porterebbe rilevanti spese per lo Stato, senza alcun corrispondente guadagno.

§ 20.

Diamo ora un breve sguardo ai sistemi carcerarî stranieri.

Il Codice penale Germanico ha come pene carcerarie:

1.° Reclusione a vita o a tempo. Quella a tempo si estende da uno a cinque anni (§§ 13, 14) con l'obbligo del lavoro:

2.° Imprigionamento da un giorno a cinque anni. Qui c'è il diritto di scelta del lavoro:

3.° Detenzione in una fortezza a vita o a tempo. Quella a tempo è riserbata ai delitti politici e dura da un giorno a cinque anni (§ 17):

4.° Arresto proprio delle contravvenzioni in generale, ma si applica anche a qualche delitto (§§ 140, 185 e 186).

La reclusione e l'imprigionamento possono essere passati tutti intieri o in parte in segregazione cellulare,

Digitized by Google

ma questa non può eccedere i tre anni senza il consenso del condannato.

Quelli che sono condannati alla reclusione o all'imprigionamento per lunga durata, possono essere posti in libertà provvisoria dopo aver subito i tre quarti o almeno un anno di pena, e dato che la loro condotta sia stata buona per tutto questo tempo (§ 24).

L'autorità superiore dell'amministrazione delle prigioni decide su la libertà provvisoria e su la sua revoca.

L'arresto provvisorio può esser fatto dall'autorità di polizia, dove si trova il condannato, per ragioni urgenti di ordine pubblico.

La revocazione si presume che abbia luogo dal giorno dell'arresto.

Fino dal 1835 il sistema *Auburniano* fu applicato in Germania con la massima estensione. Dopo l'introduzione del nuovo Codice che stabilisce il principio dell'isolamento, le prigioni cellulari vanno sempre più aumentando in Germania (Wulff, *Die Gefängnisse der Iustizverwaltung in Preussen, ihre Einrichtung und Verwaltung,* Hamburg, 1890).

Nella Bosnia ed Erzegovina per i crimini abbiamo la pena capitale; per i delitti l'arresto.

Nella Croazia le pene carcerarie stabilite nel Progetto sono: la reclusione, la prigione di stato, l'imprigionamento. La prima parte della pena viene passata nella cella, e, dopo un periodo più o meno lungo, il condannato passa in uno stabilimento intermedio. Ai prigionieri di stato è applicato il regime auburniano (§ 47). Non c'è il regime cellulare nel caso di imprigionamento che non superi un anno. La re-

Digitized by Google

clusione è o a vita o da uno a 20 anni: la prigione di stato va da un giorno a venti anni: l'imprigionamento da un giorno a cinque anni (§ 51). È ammessa la libertà provvisoria ai condannati alla reclusione a tempo, alla prigione di stato e all'imprigionamento.

Il Codice penale austriaco applica la pena capitale in un numero di casi piuttosto grande (§§ 13, 59 *a* e *b*, 86, 88, 136, 141, 167 *a*, 67, 92, 222: § 4 della *Legge sopra le materie esplosive:* art. 707, 311, 317, 322, 328, Cod. p. mil.; Legge 20 Maggio 1869 ecc.). Quanto alle pene carcerarie ne ammette solo due specie:

1° La prigionia *(Kerker)* per i crimini: 2° arresto *(Arrest)* per i delitti e le contravvenzioni. La prima è a vita o a tempo, da 6 mesi a 20 anni (§ 17), salvo alcune eccezioni (§§ 54 e 55). L'arresto dura d'ordinario 24 ore, ma può giungere anche a 6 mesi (§§ 260, 266); salvo la disposizione del § 247. La prigionia si divide in semplice e dura: l'arresto in semplice, severo e a domicilio. Però la distinzione tra prigionia dura e semplice è quasi del tutto soppressa.

Nell'Ungheria abbiamo (§§ 20-64) la reclusione e la prigionia per i crimini, l'imprigionamento per i delitti, la prigione di stato e l'ammenda per i crimini e per i delitti (§ 20). La reclusione è a vita o a tempo; se a tempo si estende da due a quindici anni (§ 22): la prigione di stato si estende da un giorno a quindici anni (§ 23): la prigionia da sei mesi a dieci anni: l'imprigionamento da un giorno a cinque anni.

Nella Danimarca le pene sono: i lavori forzati, l'imprigionamento. I condannati ai lavori forzati scontano la pena in una casa di forza o di correzione.

Digitized by Google

Nella casa di forza quando la condanna fu a vita o da 2 a 16 anni: nella casa di correzione per una condanna da 8 mesi a 6 anni (§§ 11), salvo le disposizioni per concorso di delitti e recidiva contemplate ai §§ 63 e 64. Secondo l'età, gli antecedenti e i moventi del delitto, il giudice stabilisce se il colpevole dovrà passare nella casa di forza o di correzione (§ 14). Il regime cellulare non si applica nel massimo che per tre anni e mezzo. L'imprigionamento si distingue: in semplice, a regime ordinario delle prigioni, l'imprigionamento a pane e acqua e la prigione di stato. Il primo si estende da 2 giorni a 2 anni, il secondo da 2 giorni a 6 mesi, il terzo da 2 a 30 giorni, il quarto da 6 mesi a 10 anni o a vita (§§ 18, 19, 26, 27).

In Francia il Codice penale distingue le pene in criminali, correzionali e di polizia, quantunque alcune siano comuni tanto ai crimini quanto ai delitti (art. 12-17, 19-21, 23-36, 40-43, 464-470, 44-55). Abbiamo i lavori forzati o a vita o a tempo.

Nei lavori forzati i prigionieri sono impiegati nelle opere più faticose. I lavori forzati si estendono da 5 a 20 anni. La detenzione si estende da 5 a 20 anni; la reclusione da 5 a 10 anni.[1]

---

[1] Il progetto di nuovo codice penale in Francia porta queste disposizioni: Il Titolo II, « Delle pene » (art. 10-112), comprende XI capi. — Il primo tratta « delle pene e del loro modo di esecuzione ». Le pene si distinguono in principali e accessorie; principali: la morte, la prigionia perpetua o temporanea, la detenzione, gli arresti di polizia e l'ammenda; pene accessorie: la relegazione (deportazione), interdizione di certi diritti politici e civili, interdizione di soggiorno, assegnazione a uno stabilimento di lavoro, confisca, pubblicazione della sentenza di condanna (art. 10). — La pena di morte si eseguirà, come attualmente, mediante la decapitazione; ma non in pubblico, sivvero nell'interno

Digitized by Google

Nel Belgio sono pene criminali carcerarie: i lavori forzati a vita o da 10 a 15 o da 15 a 20 anni; la detenzione a vita, la detenzione straordinaria da 15 a 20 anni; la detenzione ordinaria da 5 a 10 e da

---

delle prigioni, alla presenza del proc. gen. o di un suo sostituto, d'un assessore e del cancelliere della Corte d'assise, d'un commissario di polizia, del direttore della prigione e di un medico: potranno assistervi il sindaco e suoi aggiunti, i consiglieri municipali, i giurati della causa e un ministro del culto, ove il condannato lo richiegga (art. 11). Per le donne incinte l'esecuzione è rimandata a dopo il parto (art. 12). Le formalità del velo nero, dei piedi nudi e dell'indumento della sola camicia per i parricidi sono abolite. — La prigionia e la detenzione sono pene parallele, applicabili secondo la natura, degradante o meno, del crimine o delitto, intendendosi riservata la detenzione « à punir les delits politiques et les infractions les mois déshonorantes » (*Relazione*, p. 18). — La prigionia è perpetua o temporanea: la temporanea, alla pari della detenzione (sempre temporanea) va da quindici giorni a vent'anni (art. 14 e 18). Il lavoro è obbligatorio in entrambe, con questo di differenza, che i condannati alla detenzione possono sceglierselo (art. 17 e 19). Il condannato alla prigionia per non oltre un anno è astretto alla segregazione cellulare, notte e giorno per tutta la durata della pena. Se la condanna è oltre l'anno, si sconta con segregazione cellulare continua per un primo periodo uguale al quarto della pena, che non può essere inferiore a un anno nè superiore ai tre, con segregazione notturna (che, su domanda del condannato, può anche essere continua) per il periodo successivo (art. 15). La segregazione cellulare non si applica ai minori di 15 anni, nè ai maggiori di 60 a meno che non preferiscano essi la cella, nè alle persone che non potrebbero sopportarla (art. 16). I condannati alla prigionia, finito il periodo di segregazione, possono essere adibiti in lavori esterni, ma fuori del contatto della popolazione libera (art. 17). — I condannati alla detenzione saranno rinchiusi in luoghi fortificati, o in stabilimenti, o quartieri speciali (art. 19). — Gli arresti di polizia si scontano nelle prigioni dipartimentali: vanno da un giorno a quindici: non è obbligatorio il lavoro (art. 22): possono essere convertiti, fuori il caso di recidiva nell'anno, a semplice domanda del condannato, in prestazione di lavoro a vantaggio del Comune (art. 23). L'ammenda va da uno a 5 mila franchi (art. 24). — La deportazione (« relegation »), non più pena principale, ma accessoria a quella della prigionia inflitta nella misura di 5 anni almeno, è regolata in modo (art. 25 a 31) da ovviare gli inconvenienti lamentati nell'applicazione della legge dell'85 sui recidivi (*Coll. legisl.*, vol. I, sez. 2ª, p. 138), per la quale la relegazione non è che un allontanamento dalla madre patria, mentre nell'economia del progetto ha i caratteri di vera e propria pena, permanenti anche quando i deportati siano messi in libertà, in quanto non potranno che risiedere in una determinata circoscrizione

Digitized by Google

10 a 15 anni e la reclusione da 5 a 10 anni. Sono pene correzionali e di polizia l'imprigionamento da 8 giorni a 5 anni e da 1 giorno a 5 giorni. Per la legge

---

della Colonia (art. 29) e andranno soggetti a misure di polizia e a una speciale giurisdizione (art. 27). — L'interdizione dei diritti (art. 32 e 33) fa rivivere la degradazione civile, che, soppressa come pena principale (« infamante » — art. 8 vigente Codice), torna a rivivere, sotto altro nome, come pena accessoria, di pieno diritto, alla prigionia perpetua e alla deportazione. In tal caso essa pure è perpetua: può essere temporanea e parziale, in caso di condanna alla prigionia o alla detenzione per 5 anni almeno (art. 33). L'interdizione di soggiorno, sostituita dalla legge 27 maggio 1875 alla sorveglianza dell'alta polizia, è regolata come attualmente (art. 34 e 37). — L'assegnazione a uno stabilimento di lavoro, scontata la pena della prigionia, da un minimo di tre mesi sale a un massimo di tre anni (art. 38). — La confisca è in facoltà del giudice ordinarla: nelle contravvenzioni non si ammette che nei casi espressamente determinati dalla legge (art. 39). — Così la pubblicazione della condanna non segue che nei casi determinati dalla legge (art. 40).

Il capo II° (art. 42 a 45) tratta del « calcolo della durata delle pene ».

Il capo III° (art. 46 a 49) « delle altre condanne che possono essere pronunziate ad occasione di crimini, delitti e contravvenzioni »; cioè spese, danni, restituzioni, ecc.

Il capo IV° (art. 50 a 53) « dell'interdizione legale », all'art. 53 interdice la facoltà di disporre per testamento al condannato a morte e alla prigionia perpetua.

Il capo VI° (art. 66 a 79), « del perdono, della sospensione, dell'esecuzione e della liberazione condizionale », ammette che, quando non si possa infliggere altra pena che un'ammenda, il giudice non pronunzi la condanna (tranneché alle spese e ai danni), avvertendo però l'imputato, il quale non deve essere mai stato in precedenza condannato per crimine o per delitto, che un'altra volta non godrebbe dell'impunità (art. 97); disciplina la condanna condizionale, con arrecare qualche restrinsione alla legge Berenger (*Coll. legisl.*, vol. II, p. 232) che l'ha introdotta (art. 67 e 69); regola la liberazione condizionale (art. 70), accordandola ai condannati alla prigionia o detenzione che abbiano scontato tre quarti della pena, e vent'anni se trattisi di pena perpetua, e a una categoria speciale di deportati che chiameremo *volontarî*, a quei condannati cioè alla prigionia, dall'età dai 21 ai 60 anni, che, dopo avere scontato il quarto della pena, se questa non oltrepassa i vent'anni, o almeno cinque anni della medesima se oltrepassa i venti, avranno fatto istanza di essere trasferiti nelle Colonie o possedimenti francesi (art. 76). Quivi, scontato il secondo quarto, o altri cinque anni, e serbata sempre buona condotta, potranno essere ammessi in liberazione condizionale (art. 77). — I condannati a pena perpetua in liberazione condizionale non *potranno risiedere che alle Colonie* (stesso art.).

Digitized by Google

del 4 marzo 1870 tutte le pene sono scontate in cella: il massimo del regime cellulare è di 10 anni. Il regime cellulare abbrevia la pena di $^{3}/_{12}$ a $^{9}/_{12}$. I prigionieri sono sempre isolati nella scuola, durante i divini uffici o la passeggiata. Per le case di correzione per i giovani detenuti si ha la liberazione condizionale a tenore dell'art. 72 del Cod. pen. Abbiamo poi *La legge su la liberazione condizionale e su le condanne condizionali* del 31 Maggio 1888.

Il Codice spagnuolo ha la catena perpetua, la reclusione a vita, la relegazione a vita, il bando a vita, la catena temporanea, la reclusione temporanea, la relegazione temporanea, la galera maggiore, la prigione maggiore, la galera minore, la prigione minore. Sono pene correzionali: la galera correzionale, la prigione correzionale, l'arresto maggiore, l'arresto minore. Le pene della catena, della reclusione durano da 12 a 20 anni: quelle della galera e della prigione maggiore durano da 7 a 12 anni: quelle della galera, della prigione da 4 a 6 anni: quelle della galera, della prigione correzionale da 7 mesi a 3 anni: quella dell'arresto maggiore da 1 mese a 6 mesi: quella dell'arresto minore da 1 a 15 giorni. La pena della catena a vita è scontata in luoghi speciali nell'Africa, nelle Canarie od oltre mare (art. 94). Quella della catena temporanea si sconta negli arsenali o nei cantieri dei lavori di fortificazione, strade ecc. La reclusione a vita o a tempo si sconta in uno stabilimento situato all'interno per quello che riguarda la prima pena, e, quanto alla seconda, situato in una delle isole Baleari o Canarie. Il condannato a tutte queste pene è assoggettato ad un lavoro forzato, a beneficio dello stato

Digitized by Google

(art. 100 e 101). Le pene della galera si scontano in appositi stabilimenti nei luoghi indicati dalla legge. Anche qui c'è lavoro forzato, ed ha la destinazione stabilita agli art. 104 e 105 del Codice. Le stesse regole valgono per l'imprigionamento, eccettuato il lavoro forzato (art. 106).

Il sistema penale spagnuolo è complicatissimo, e non risponde ai principj della scienza.

Nel Portogallo le pene gravi sono: 1° la prigionia maggiore cellulare colla deportazione: 2° la prigionia cellulare perpetua. Il prigioniero è applicato ai lavori. Il prodotto del lavoro è diviso in quattro parti: una allo stato; un'altra alla vittima; la terza per la famiglia (moglie e figli) del carcerato; una quarta va a costituire un fondo di riserva per quando il carcerato uscirà di prigione (*Legge* del 1 Luglio 1867). Tra le pene correzionali abbiamo l'imprigionamento che è nel massimo due anni (a regime cellulare).

Cantone di Ginevra:

Pene criminali carcerarie:
1.° Reclusione a vita:
2.° Reclusione a tempo (da 3 a 20 anni).
Pene correzionali carcerarie:
3.° L'imprigionamento (da 6 giorni a 5 anni):
Pene di polizia:
4.° L'arresto (fino a 1 mese).

Cantone di Zurigo:

Le pene carcerarie sono:
1.° Reclusione a vita:
2.° Reclusione temporanea (da 1 anno a 15 anni):

Digitized by Google

3.° La pena dello stabilimento penitenziario di lavoro *(Arbeitshaus)* da 6 mesi a 10 anni.

4.° L'imprigionamento da 24 ore a 5 anni.

Il giudice ha la facoltà di ordinare che i giovani delinquenti scontino la loro pena in tutto o in parte col regime cellulare o in una casa di correzione. Abbiamo pure la libertà provvisoria.

Cantone Neuchâtel:

Le pene carcerarie sono:

1.° La reclusione a vita:

2.° La reclusione a tempo (da 1 a 20 anni con un primo periodo di regime cellulare, col lavoro):

3.° L'imprigionamento (da 15 giorni a 5 anni):

4.° Il rinvio ad una casa di lavoro e di correzione da 1 a 3 anni:

5.° La prigione civile (da un 1 giorno a 6 mesi, senza lavoro forzato):

Sono ammessi alla libertà condizionale i condannati a 18 mesi almeno di detenzione o di casa di lavoro o di correzione.

Cantone di Vaud:

Le pene carcerarie sono:

1.° La reclusione (da 1 giorno a 30 anni):

2.° L'imprigionamento (da 1 giorno a 20 anni).

Cantone di Lucerna:

Le pene carcerarie sono:

1.° La catena a vita e a tempo:

2.° La reclusione (da 4 mesi a 15 anni):

3.° La prigionia cellulare (da 3 mesi a 2 mesi).

Digitized by Google

Cantone di Schwyz:

Le pene carcerarie sono:

1.° La reclusione da 1 a 8 anni:

2.° Lo stabilimento penitenziario di lavoro *(Arbeitshaus)* da 6 mesi a 8 anni:

3.° L'imprigionamento cellulare e non cellulare, da 3 mesi a 2 anni.

Cantone di Zug:

Sono pene carcerarie:

1.° La reclusione a vita:

2.° La reclusione da 1 a 20 anni:

3.° L'*Arbeitshaus* (fino a 10 anni):

4.° L'imprigionamento (fino a 5 anni).

È ammesa la liberazione condizionale regolata da una legge speciale.

È ammesso il passaggio da una pena all'altra secondo le disposizioni della legge (§§ 8-15).

Cantone di Berna:

Sono pene carcerarie:

1.° La reclusione a vita:

2.° La reclusione da 1 a 20 anni:

3.° La detenzione in una casa di correzione (da 2 mesi a 6 anni): — *Korrektionshaus:*

4.° L'imprigionamento da 24 ore a 60 giorni (pena correzionale e di polizia). Possono essere pronunciate come pene accessorie: la detenzione semplice *(einfache Enthaltung)*, l'imprigionamento cellulare.

Il Codice di *Finlandia* al § 1 chap. II enumera tra le pene carcerarie:

Digitized by Google

1.° La reclusione:

2.° L'imprigionamento.

§ 2. « La reclusione è pronunciata sia a perpetuità, sia a tempo, per una durata da sei mesi almeno a 12 anni al più, salvo il cumulo di pene.

La pena è pronunciata per mesi intieri, o per anni intieri e mesi intieri.

§ 3.° L'imprigionamento è pronunciato a tempo per una durata di 14 giorni almeno e di 4 anni al più, salvo i casi in cui la legge prescrive una durata maggiore e i casi di cumulo di pene ».

E) Pene pecuniarie.

Tutti i sistemi penitenziari moderni sono caratterizzati, come sopra già notammo, dalle pene privative della libertà (carcerarie) e dalle pene pecuniarie. Lo Swinderen scrive: « Les peines pécuniaires ont l'approbation, pour ainsi dire, de tout le monde et de toutes les législations pénales actuelles et la diversité d'opinions ne se manifeste que lorsqu'il s'agit de determiner, si elles doivent porter le caractère d'une peine principale ou accessoire ». Abbiamo già osservato che le pene pecuniarie come pene ordinarie e principali caratterizzano la penalità barbara. Le pene pecuniarie ora sono principali ed ora meramente accessorie, benchè su questo proposito siavi grave controversia nella scienza (Kronecker, I. Baumgarten, in *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, 1881, T. I, p. 168 e segg., 1886, T. VI, p. 719 e segg.).

Digitized by Google

Le pene pecuniarie secondo il nuovo Codice si dividono in due: nella *multa* e nell'*ammenda:* la multa è propria dei delitti; l'ammenda delle contravvenzioni: la multa va da lire dieci a diecimila: l'ammenda da una lira a due mila. Sono due pene distinte per il genere di reato contro il quale sono dirette, benchè in fondo entrambe consistano in una somma di denaro.

Le pene pecuniarie sono antichissime appunto perchè caratterizzano la penalità barbara e selvaggia. A questo si aggiunge anche una ragione *politica,* che più volte, nei passati regimi dispotici, la pena pecuniaria divenne un mezzo per accrescere l'entrata del Principe o dello Stato. La *multa* è pena frequentissima nel diritto romano (L. 5 Dig. *De bon. dam.:* L. 31, D. *de verb. significat.*).

Abbiamo già accennato alle critiche che si fanno alle pene pecuniarie, e la risposta che a queste si dà comunemente. Ora aggiungiamo che ad ovviare che esse siano diseguali, alcuni (Carlo Lucas, Chauveau et Helie) proposero il così detto sistema dell'*aliquota,* che consiste nell'essere la pena pecuniaria proporzionata alle sostanze del condannato, principio questo che fu già espresso dal Filangieri e riportato da qualche legislazione (art. 55 del Codice del Brasile). Ma veramente l'ostacolo più serio si ha quando il condannato nulla possiede, nel qual caso togliere la *diseguaglianza* è difficile. Noi poi abbiamo già veduto che simili casi raggiungono il 60 per cento! Dall'art. 85 del nuovo Codice si raccoglie, che la pena pecuniaria è *personale,* quindi si estingue colla morte del reo. Nulla poi, per togliere il carattere di aberrante, vale il dire che, durante la vita, colpisce *unicamente* il

Digitized by Google

colpevole, perchè, per quanto il legislatore non lo voglia fare, è chiaro che la famiglia ne risente sempre, sia che il condannato paghi, sia che la sconti colla prigionia, sia che gli venga applicato il surrogato del lavoro, perchè, nel primo caso, è sempre il patrimonio famigliare (specialmente se capo di famiglia) che vien diminuito; negli altri casi la famiglia è privata dei servigi e del lavoro del condannato. Quindi o più o meno le pene pecuniarie son sempre aberranti per necessità imprescindibile di cose.

Certo, anche colle pene carcerarie la famiglia è privata del lavoro del recluso. Si vede dunque che più o meno ogni genere di pena è in parte aberrante.

La multa e l'ammenda non possono colpire i responsabili *civilmente,* ai quali non risalgono se inflitte alle persone affidate alla loro custodia. Gli art. 58 e 53 colpiscono *direttamente* i genitori e i tutori per la loro negligenza. Le pene pecuniarie, le multe possono essere inflitte anche nel periodo istruttorio dal giudice istruttore (art. 124 e 142 proced. pen.), dalla Camera di Consiglio e dalla Sezione d'accusa (art. 706 e 720). Pene pecuniarie sono pure comminate da leggi penali speciali, dal codice civile e di procedura civile, da disposizioni regolamentari. Qui si questiona se le multe e le ammende comminate da leggi meramente civili e da disposizioni regolamentari siano o no pene, e se si debbano annoverare nel numero di queste. Alcuni, tra i quali l'Haus e Cheveau et Hèlie, sono per la negativa, perchè a questo genere di multe ed ammende non sono applicabili le norme del diritto penale, e perchè è sempre necessaria (onde possano avere carattere penale) una decisione dell'autorità giudiziaria

Digitized by Google

la quale non si ha per le multe inflitte in via disciplinare e percepite da talune amministrazioni dello stato. Ma alle pene pecuniarie inflitte anche dall'autorità giudiziaria civile e comminate in qualsiasi disposizione regolamentare vengono applicate (specialmente per ciò che riguarda la prescrizione) le norme stabilite dal diritto penale, salvo che non vi sia una deroga speciale. Del resto, non sempre è necessario che la multa o l'ammenda, per avere carattere penale, siano inflitte (art. 47, 48 Reg. per l'esecuzione della legge sulla tassa di registro e bollo approvato con R. D. 25 settembre 1874: Codice tedesco § 459 a 469) dal giudice penale, come lo prova il fatto che in molte legislazioni il colpevole di contravvenzioni minime, punite con pena pecuniaria, può subito pagare l'ammenda senz'aspettare che questa gli venga inflitta dall'autorità giudiziaria, in pubblico giudizio. Ad ogni modo non ammetto la commutazione nella prigione di tali pene pecuniarie applicate in via disciplinare, dai regolamenti ecc., perchè manca l'interesse sociale (sia pur minimo) indispensabile per legittimare una pena tanto grave, come è quella restrittiva della libertà personale.

Ma ritengo che multe ed ammende senza carattere penale non possano esservi, perchè un simil ragionamento è una contraddizione in termini, in quanto, o sia una autorità giudiziaria civile, o sia una disposizione regolamentare, o sia il codice civile o di procedura civile ecc. quando colpiscono un individuo, che non ha adempiuto ad una prescrizione di legge, o colla multa o coll'ammenda, il carattere è sempre penale, e si infligge una vera e propria pena.

Digitized by Google

In caso d'insolvenza è uso antichissimo di commutarle in prigionìa, secondo la vecchia massima che « *qui non habet in bonis luat in corpore* ». Questo principio è accolto da tutte le legislazioni, ma dà luogo nella scienza a molteplici controversie: così non tutti sono d'accordo, specialmente per le multe, intorno a questa commutazione. Ma è certo che le pene pecuniarie possono riuscire utili, specialmente per istigare gli uomini a riflettere sopra le conseguenze delle proprie azioni. Dall'altro lato, se non fosse ammessa la convertibilità, i poveri ed anco i malvagi, che togliessero di mezzo i propri averi nascondendoli alla giustizia, goderebbero di impunità. Se non che per togliere questa diseguaglianza per la quale il povero sarebbe costretto a scontare colla prigionìa tutte le pene pecuniarie, la legge ha posto un surrogato per cui al condannato è permesso di scontare queste pene con tante giornate di lavoro a favore dello Stato, della Provincia e del Comune. Di un tale surrogato abbiamo traccie antichissime, ma noi, riferendoci semplicemente alle legislazioni moderne, diremo che si trova già in Francia nella legge 18 Giugno 1859 (Cfr. sopra).

Ho già accennato che molti vorrebbero impiegare il provento delle pene pecuniarie a favore delle vittime degli errori giudiziari, del carcere preventivo e dei danneggiati dal delitto. Ma il delitto porta ogni anno milioni di danni, e dall'altro lato è da osservarsi che dei condannati a pene pecuniarie il 60 % è insolvente.

Quindi credo che questa cassa (della quale abbiamo già parlato a p. 172, 173 e segg.) bene a poco gioverebbe nel risolvere il problema gravissimo del ri-

Digitized by Google

sarcimento alle vittime del delitto e degli errori giudiziari. Di questa cassa abbiamo già dei precedenti legislativi nella legislazione di Pietro Leopoldo, citata da noi a p. 172, nel Codice austriaco, di Ungheria, nel progetto De Falco. Ed ora aggiungiamo le leggi penali napoletane del 1819 che agli art. 35, 44, 45 e negli art. 122, 588 ecc. della procedura, accoglievano pure e regolavano i fondi di questa *Cassa delle ammende*. In Francia si ebbe un progetto di Legge del 1883 diretto ad accogliere e regolare questo istituto. In Germania pure abbiamo il progetto Lenzmann del 1886. Nel Belgio abbiamo il progetto Robert del 1884.

Nel Cantone di Friburgo abbiamo l'ammenda da 20 a 2000 franchi: per le contravvenzioni l'ammenda fino a 50 franchi. Il Codice di Argovia dell'11 Febbraio 1857, modificato dalla *Legge del* 19 *Febbraio* 1868, estende le ammende fino a 5000 franchi, e questa pena può andare unita con quella della reclusione. Lo stesso ha il codice di Zoug. Il codice di Zurigo commina l'ammenda fino a 15000 lire, e può andare unita con una pena privativa della libertà.

Nel Codice di Lucerna il minimo dell'ammenda sono 200 franchi ed è pena accessoria. Nel Codice penale di Schwyz l'ammenda giunge fino a 5000 franchi. Il Codice del Portogallo tra le pene correzionali ha l'ammenda, che dev'essere proporzionale alle rendite del colpevole, senza poterle però oltrepassare per la durata di 3 anni. L'ammenda può essere valutata 12 franchi e 50 cent. per giorno (art. 67 e 68). Questo Codice si occupa molto del risarcimento dei danni alle vittime del delitto e delle spese allo

Digitized by Google

stato, senza però destinarvi *ex professo* i proventi delle pene pecuniarie. Il condannato è tenuto: 1.° a restituire gli oggetti involati: 2.° a pagare i danni-interessi alla vittima o agli eredi: 3.° a pagare le spese del processo e le spese allo stato del mantenimento ecc. durante la pena (art. 75). Il prodotto del lavoro del detenuto è diviso in quattro parti uguali: una per lo stato, l'altra, se c'è, per la vittima, la terza per la moglie e i figli, la quarta va a costituire un fondo di riserva per il condannato, che sarà a lui destinato al momento in cui uscirà di prigione (art. 23 Legge del 1. Luglio 1867). Nel Belgio l'ammenda è di 26 franchi o meno per un crimine o per un delitto e di 25 franchi per le contravvenzioni. Se il colpevole non fu condannato che ad una ammenda, l'imprigionamento, in mancanza di pagamento, è uguagliato all'imprigionamento correzionale o di polizia, secondo il carattere della condanna.

Non è ammessa la commutazione della pena pecuniaria col carcere quando il colpevole sia solvente. Quando i beni del condannato sono insufficienti per coprire l'ammenda, le restituzioni e i danni-interessi, la precedenza è data alle restituzioni e ai danni-interessi. In caso di concorrenza dell'ammenda colle spese di giustizia, la precedenza è di quest'ultime. Tutti i correi e i complici sono tenuti solidariamente alle restituzioni e ai danni-interessi. Sono tenuti solidariamente alle spese di giustizia quando furono condannati in uno stesso giudizio. Tuttavia il giudice, dietro indicazione dei motivi, può dispensare alcuno dei condannati da questa solidarietà, dopo aver determinato la proporzione di spese da sopportarsi indivi-

Digitized by Google

dualmente da ciascuno di loro (Leggi del 1 e del 15 Maggio 1849). Però questa solidarietà non può esistere per l'ammende. Infatti, nel caso di più colpèvoli di uno stesso reato, a ciascuno viene assegnata la sua pena pecuniaria, nè esiste tra loro solidarietà di sorta. Ma torniamo alla nostra legislazione.

Nel caso d'insolvibilità, la pena pecuniaria è commutata nella prigionia: la detenzione per la multa, e l'arresto per l'ammenda per distinguere, secondo il solito, i delitti dalle contravvenzioni. Ogni dieci lire è uguale ad un giorno di detenzione o di arresto. Dopo la sentenza vien fatto un precetto, e passati due mesi e costatata la insolvibilità, il Procuratore del Re stabilisce la pena carceraria corrispondente che va subito in esecuzione. La surrogazione non è ammessa che in caso in cui sia stabilita la insolvenza del colpevole (art. 19). La prigionia può sempre cessare qualora il condannato paghi il rimanente della multa o dell'ammenda.

Il Codice alla prigionia pone come surrogato (art. 19 e 24) la prestazione di un'opera a servizio dello Stato, della Provincia o del Comune; e due giorni di lavoro sono ragguagliati ad un giorno di prigionia.

Per l'articolo 6 del Decreto 1. Decembre 1889 l'istanza del condannato per ottenere la surrogazione, vien fatta al Procuratore del Re, che assegna il lavoro al quale è possibile destinare il colpevole. Se non si presenti il giorno fissato, si dà luogo alla pena carceraria. È stabilita la mercede da darsi al condannato e la quota necessaria al suo sostentamento.

Delle altre cose relative alle pene pecuniarie abbiamo già parlato in principio di questa 2.ª parte.

Digitized by Google

F) Confino.

Pena per lievi reati. Dà luogo a molte critiche, perchè è la condizione economica del colpevole che la può rendere gravosa o indifferente. Tuttavia questo cambiamento di ambiente può riuscire utile o ad allontanare il colpevole dal luogo del misfatto evitando in tal modo rappresaglie e vendette, o a distaccarlo da certe pratiche ed amicizie perverse. Scientificamente è raccomandato sotto questi due aspetti. Però sarà utile anco sostituire col confino le brevi durate in carcere.

Per ragioni troppo ovvie non è possibile applicare questa pena nè alle donne nè ai minorenni.

La pena dell'arresto consiste nel far dimorare il colpevole per un tempo che può andare da un mese ai tre anni, in un Comune indicato dalla sentenza, a 60 chilometri dal Comune in cui abitano le vittime del delitto, e da quello in cui fu commesso il reato e da quello nel quale abita il colpevole.

Con sentenza del magistrato che ha proferito la condanna, in caso di trasgressione, l'esilio vien commutato nella prigionia per il tempo che rimane.

G) Interdizione dai pubblici uffici, e sospensione dall'esercizio di una professione od arte.

Queste pene implicano una diminuzione della capacità giuridica. Sono antichissime; infatti il diritto romano aveva la *maxima capitis deminutio* (L 8, § 1 D. *De capitis deminutione: Novella* XXII, c. 8: L. 3,

Digitized by Google

Cod. *De dignit.* L. 3, 21 D. *De test.* L. 12 D. *De jud.* L. 4. D. *De re mil.* L. 4, Dig. *De accus.*). La degradazione dalla casta più elevata è anche nelle leggi chinesi. È inutile stare ad osservare che in queste pene non rientra affatto il concetto dell' infamia colla quale andavano anticamente congiunte. La ragione di tali penalità sta nel fatto — che è pericoloso affidare ad un delinquente il disbrigo di funzioni spesso gravissime e di grande utilità per il corpo sociale. La interdizione è a tempo o a perpetuità. La interdizione, specialmente a perpetuità, ha dato luogo a diversi obietti. Alcuni osservano, che la interdizione perpetua (quantunque non lo si voglia) è in fondo una vera e propria morte civile, una vera e propria infamia. Oltre ciò non c' è nessun rapporto, nessuna analogia tra questa pena e la maggior parte dei reati che deve punire. Ma noi riteniamo che questa pena abbia un fondamento giusto perchè è pericolosissimo affidare ad un criminale funzioni ed uffici dei quali potrebbe, tratto dalle tendenze delittuose, giovarsi per produrre mali immensi.

Secondo l' art. 20 del nuovo Codice, l' interdizione è perpetua o temporanea. Non vi è differenza quanto alla perdita dei diritti, che è uguale in queste due diverse modalità. La differenza sta nella temporaneità. La perdita temporanea dei diritti si estende dai tre mesi ai cinque anni.

Effetti dell' interdizione sono:

a) Privazione del diritto di elettore e di eleggibile in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico:

b) della qualità di membro del Parlamento e

Digitized by Google

di giurato, di ogni ufficio elettivo e di ogni impiego od ufficio pubblico, conferito dallo Stato, da una Provincia, da un Comune, o da un istituto sottoposto per legge alla tutela dello Stato, della Provincia o del Comune;

c) dei gradi accademici e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni e altre pubbliche insegne onorifiche;

d) di ogni diritto lucrativo od onorifico inerente a qualunque degli impieghi, ufficii, gradi o titoli e delle qualità, dignità o decorazioni indicate nei numeri precedenti e del beneficio ecclesiastico di cui il condannato sia investito;

e) dell'ufficio di tutore o curatore e di ogni altro attinente alla tutela ed alla cura, tranne quella dei discendenti nei casi determinati dalla legge civile;

f) della capacità di acquistare qualsiasi diritto, impiego, ufficio, qualità, grado, titolo e distinzioni indicate nei numeri precedenti.

S'intendono eccettuati tutti i *munera* imposti dalla legge, così l'interdetto non è escluso dal far testimonianza ecc. Nel n. *d)* sotto *diritto lucrativo* sono escluse le pensioni.

L'interdizione temporanea o a vita può portare semplicemente la perdita di alcuno dei diritti sopra menzionati, ma non di tutti insieme.

Per le contravvenzioni abbiamo la *sospensione* da una professione od arte, la quale è temporanea e si estende da due giorni a due anni (art. 25).

Benchè tanto l'interdizione, quanto la sospensione, siano poste come pene principali, tuttavia sono sempre applicate in unione di altre pene, o come effetto delle stesse.

Digitized by Google

H) Speciale vigilanza dell' autorità di pubblica sicurezza.

Nelle sentenze di condanna alla pena della reclusione per un tempo maggiore di un anno, il giudice può aggiungere la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale. Infinite sono le controversie alle quali ha dato luogo questa pena perchè è vessatoria, aggrava le condizioni del condannato ed è un inciampo a che ritorni ad una attività onesta. Per la qual cosa alcuni codici l'hanno abolita (Olanda, Ungheria ecc.), e il nostro Codice ha voluto limitarla per ovviare ai riferiti inconvenienti. E così ha fatto pure il Codice Germanico, Belgico del 1857, il progetto austriaco del 1881. Furono per la soppressione il Brusa, Pessina, Marzucchi ecc. L'utilità di questo istituto sta tutta nel prevenire nuovi misfatti che potrebbe commettere il facinoroso, se fosse libero come ogni altro cittadino, e non fosse tenuto d'occhio. Il Ferri critica le limitazioni apportate dal Codice, perchè, secondo lui, mentre non tolgono gli inconvenienti di questo istituto, ne limitano per converso, in gran parte, la utilità e l'efficacia. La sorveglianza si estende da uno a tre anni, ma si può far cessare dietro domanda del condannato con sentenza del Pretore, Tribunale o della Corte che emise la condanna (art. 42 C. p. art. 12 Decreto 1 Dicembre 1889).

La vigilanza, aggiunta alla pena, decorre dal giorno in cui questa fu scontata (art. 42). Entro il termine di quindici giorni il condannato deve dichiarare il luogo della propria residenza ed adempire le prescri-

Digitized by Google

zioni che verranno imposte dall'Autorità. Queste prescrizioni si trovano indicate al tit. III, c. IV della legge di pubblica sicurezza, 30 Giugno 1889. Tuttavia è in facoltà del giudice di poterle limitare nella sentenza.

§ 21.

Passiamo ora ai *surrogati penali*. Questi, come abbiamo già detto sopra e come dice la parola stessa, sostituiscono la pena.

È surrogato la *casa di custodia* dell'art. 47:

È surrogato la disposizione dell'art. 48 n. 2 per la quale nell'ubbriachezza abituale il reato commesso può essere scontato in uno *stabilimento speciale*. Qui si vede la convenienza di questi surrogati, perchè nella *semi-pazzia* e nell'ubbriachezza abituale, il colpevole è sempre in uno stato più o meno patologico.

Un altro surrogato, per ragioni troppo evidenti, porta l'art. 54, nel quale è stabilito che la pena inflitta al minore di 14 anni, deve farsi scontare in una *casa di correzione*, e l'articolo 58 ha analoga disposizione per il sordomuto.

È surrogato dell'arresto (art. 21) il *mandato in casa*, ossia la facoltà di scontare l'arresto a domicilio, qualora si tratti di donne e di minori, non recidivi, e la pena non oltrepassi un mese. Non è permesso al condannato di uscire dalla propria casa per tutta l'estensione della pena. È l'autorità di pubblica sicurezza quella che invigila, ed in caso di trasgressione la pena è scontata nei modi ordinari (art. 7 Decembre del 1889).

Digitized by Google

È surrogato la disposizione dell'art. 22, per la quale l'arresto può essere scontato in una *casa di lavoro* o mediante prestazioni d'opera in lavori di pubblica utilità.

Nel caso in cui alla pena pecuniaria è sostituita la detenzione e l'arresto (art. 19 e 24), è surrogato il lavoro in favore dello Stato, Provincia o del Comune.

È surrogato pure la *reprehensio judicialis*, della quale abbiamo già parlato (art. 19, 24). Se debbasi diminuire la pena dell'arresto e dell'ammenda, il cui massimo non superi i cinque giorni o le cinquanta lire, è sostituita la riprensione giudiziale. Qui però è obbligatoria, ed è una vera e propria pena per quanto minima.

È invece surrogato nel caso dell'art. 26, quando la pena stabilita dalla legge non superi un mese di detenzione o di arresto, tre mesi di confino, ovvero trecento lire di multa o di ammenda, ove concorrano circostanze attenuanti, e il colpevole non abbia riportato mai condanna per delitto, nè condanna per contravvenzione a una pena superiore ad un mese di arresto. In tutti questi casi il giudice può dichiarare che alla pena da lui pronunziata è sostituita una riprensione giudiziale. Dunque la riprensione giudiziale è surrogato delle pene di detenzione, arresto, confino, multa. La riprensione è un ammonimento dato dal giudice in sala d'udienza intorno al reato e alle sue conseguenze. Vi si aggiunge poi la *malleveria* (art. 27) che è un obbligo che completa il surrogato. La garanzia può esser data dal colpevole, oppure da fideiussori. Si capisce che in caso di ricaduta nel delitto la

Digitized by Google

somma data in cauzione vien perduta. La cauzione è condizione *sine qua non* perchè abbia luogo il surrogato.

§ 22.

Passiamo ora alla *commisurazione delle pene* (articolo 29 cod. pen.). Questo articolo è il più interessante perchè regola tutto l'ingranaggio delle pene stabilite dal codice. È noto che due sono i sistemi di graduazione: 1. *il sistema dei gradi:* 2. *il sistema del massimo e del minimo*: il primo consiste in questo, come tutti sanno, che il legislatore, in ogni specie di pena, dopo avere stabilito il *minimo* e il *massimo*, divide lo spazio intermedio in più gradi: il secondo sta in ciò, che il legislatore, dopo stabilito un massimo e un minimo, lascia al giudice la graduabilità secondo il suo prudente arbitrio. Lunga esperienza ha condannato come troppo complicato il *sistema dei gradi* che, com'è risaputo, fu applicato dal Codice Napoletano e Sardo.

Dando uno sguardo a traverso i Progetti, è facile vedere come nei primi lavori si seguisse il sistema dei gradi con diverse modificazioni. Ma gioverà meglio a tal proposito seguire la *Relazione* stessa di Zanardelli, che dà un quadro compiuto di tutta materia.

Uno dei punti del Codice che aveva subìto minori variazioni, attraverso gli studii che si avvicendarono dal 1863 in poi, era quello che riguarda il modo di commisurare le pene ai singoli reati, e più ancora alle singole circostanze che ne modificano l' entità. Questo modo consisteva: 1. nel ripartire ciascuna specie

Digitized by Google

penale in un certo numero prestabilito di periodi o di quote, che denominavansi *gradi;* 2. nell'applicare la pena per ciascun reato nei limiti di uno o più di questi gradi, e alla stessa stregua determinare la misura dell'aumento o della diminuzione derivanti dalle varie circostanze soggettive od oggettive.

Così, ad esempio, la pena della reclusione, che secondo il progetto senatorio si estendeva da cinque a venti anni, era divisa in sei gradi: da cinque a sette; da otto a dieci; da undici a tredici; da quattordici a sedici; da diciassette a diciannove; di venti anni. Nella ipotesi, per esempio, del delitto di falsa moneta, ove si trattasse di monete d'oro o d'argento, la durata della reclusione era da otto a dieci anni; ma se il valore delle monete falsificate superasse lire cinquemila la pena doveva aumentarsi di un grado, e di due gradi se superasse le lire ventimila, diminuendola invece da uno a due gradi se il valore fosse inferiore a lire cinquecento; e, se la falsificazione fosse facilmente riconoscibile, la pena doveva diminuirsi ancora da un grado, e di altri due gradi se il valore fosse uguale o superiore a quello delle monete vere.

Nè il computo dei gradi finiva qui, perchè rimaneva quello dipendente dalle circostanze comuni ad ogni reato, prevedute nel primo Libro: come il vizio di mente, che portava la diminuzione da uno a cinque gradi; la recidiva, che produceva l'aumento facoltativo da uno a due gradi; la complicità, per cui la pena andava diminuita da uno a due gradi; e poi l'età minore, il tentativo, ecc., che involgevano il calcolo di altri gradi di diminuzione.

Come suol accadere di un'opera nuova e vasta, in

Digitized by Google

cui le questioni sostanziali sono molte e complesse, onde a queste sopratutto si pon mente, così nei lavori del nuovo codice penale l'attenzione era troppo assorbita dai molteplici ed ardui quesiti intorno all'assenza e all'ordinamento dei reati e delle pene, perchè si potesse soffermarsi ad argomenti i quali, a prima giunta, sembrano più di forma e di metodo che di sostanza. E quindi avvenne che codesto sistema di applicare le pene per gradi prestabiliti, il quale già esisteva nel codice del 1859, ed avea figurato anche nel codice napoletano del 1819, una volta adottato nel progetto De Falco del 1863, si perpetuasse nei progetti successivi, senza che, a quanto risulta dagli atti pubblicati, avesse suscitato discussione, tranne che nella Commissione ministeriale del 1876. In questa, come si scorge dai verbali delle sue sedute, [1] sarebbe indubbiamente prevalsa l'opinione di togliere ogni prestabilita graduazione di pene, se a tutti i suoi componenti non si fosse imposta, quale norma generale e costante, l'idea di non recare al progetto poco prima votato dal Senato alcuna modificazione che ne toccasse il metodo e l'economia generale, per affrettarne o renderne più facile l'approvazione.

Fu certamente per ciò che l'on. Mancini, nella sua *Relazione*, non credette neppur necessario di dar ragione del sistema conservato. Ma nell'applicarlo egli seguì il parere della Commissione da lui istituita e presieduta, di allargare alquanto i gradi, per lasciare maggiore discrezione al giudice nel commisurare la

---

[1] Verbale n. 5, seduta del 2 giugno 1876.

Digitized by Google

pena alla infinita varietà dei casi, e non rendere « quasi interamente inefficaci le scuse ».[1]

La Commissione del 1876 aveva altresì proposto, ritornando ai progetti De Falco e della Commissione del 1866, di togliere ogni distacco da un grado all'altro, a differenza di quanto era disposto nel progetto senatorio, e prima in quello del 1870. L'on. Mancini non accolse però questa proposta, e tenne fermo, su tal punto, lo schema senatorio, appoggiato dal parere dei Corpi giudiziarii e di altri collegi da esso interpellati, « per evitare le eventuali controversie nell'applicazione delle pene, come accade nel sistema del codice vigente, e per rendere effettivo e sensibile e non soltanto nominale il passaggio da un grado all'altro della stessa pena ».[2]

E così, proseguendo l'esempio della reclusione, furono ridotti a quattro i gradi di questa, sebbene, in seguito alla soppressione della pena di morte, ne fosse stata estesa la durata a venticinque anni, ripartiti come appresso: da sei anni a dieci; da undici a quindici; da sedici a venti; da ventuno a venticinque.

Ma non era scevro di inconvenienti, ammesso pure il sistema della graduazione, neanche questo modo di ripartire la pena; perchè, se i gradi troppo ristretti (quali erano nel progetto senatorio) non permettono al magistrato una sufficiente e ragionevole latitudine, ove siano molto estesi portano a ripartire la pena in un numero così esiguo di periodi, che nel concorso di qualche circostanza diminuente od aggravante, e

---

[1] V. Relazione Mancini, pag. 117.
[2] V. Relazione Mancini, pag. 116.

Digitized by Google

per poco valore che alla medesima si attribuisca, si esaurisce ben tosto, nell'uno o nell'altro de' suoi limiti estremi, la specie penale, e si rende la pena inadeguata, per eccesso o per difetto, al reato.

Qui appunto si para innanzi uno dei vizii di questo sistema: vizio che è inerente ed essenziale ad ogni sistema di graduazione prestabilita; dappoichè nulla maggiormente contrasta con la infinita varietà degli atti umani e con la non meno infinita gradazione dei moti dell'animo, del dolo, della colpa, che lo stabilire dover essere quattro, cinque, otto questi gradi, quasichè tale numero possa *a priori* essere fissato dal legislatore.

Questo sistema finisce col togliere ogni elasticità alla pena, obbligando il legislatore a commisurarla ai singoli reati entro i limiti preventivamente fissati di un dato grado, senza che ne possa uscire se non con l'applicarvi in tutta la sua estensione un altro grado, precedente o susseguente, della pena stessa. Per la medesima ragione non è possibile computare una circostanza che importi aumento o diminuzione della pena ordinaria se non dentro gli stessi termini fissi di uno o più gradi, che è quanto dire in una misura la quale nella particolarità dei casi, può riuscire o troppo tenue o troppo grave.

Da tali strettoie che il legislatore s'impone, in ossequio a criterii meramente convenzionali, deriva quindi una commisurazione tutta artificiale delle pene ai singoli reati ed alle diverse loro circostanze, che rende quasi impossibile lo stabilire delle differenze proporzionali fra l'un caso e l'altro. Così se concorre una circostanza aggravante, può avvenire che l'aumento

Digitized by Google

di un grado, ove questo comprenda (come negli ultimi progetti) un periodo di tempo alquanto esteso, porti a raddoppiare la pena che sarebbe dovuta per il reato senza il concorso di quella circostanza. E, all'opposto, una circostanza accessoria può avere per effetto, diminuendosi la pena anche di un solo grado, di ridurre questa, benchè normalmente abbastanza grave, a proporzioni derisorie. Tali eccessi, nell'uno o nell'altro senso, sono ugualmente viziosi e dovrebbero essere ugualmente evitati.

Per temperare in qualche modo tale difetto di elasticità, i compilatori degli ultimi progetti, quando sarebbe riuscita evidentemente enorme l'applicazione del sistema dei gradi, avvisarono di determinare l'effetto aggravante o diminuente delle circostanze concorrenti col disporre volta a volta che la pena prescritta per il reato si dovesse o non si dovesse applicare nel massimo o nel minimo. Ma un tale espediente difettoso in sè stesso, non giova che a mettere viemeglio in rilievo il vizio del sistema. E invero, l'aumento che deriverebbe, ad esempio, dal divieto di applicare il minimo, non aggraverebbe che in misura effimera la pena dovuta per il reato, la quale non potrebbe mai oltrepassare il massimo determinato per i casi normali.

Così era stabilito che nella lesione personale grave, la quale importava la reclusione da tredici mesi a cinque anni, non si applicasse il minimo ove concorresse una qualche circostanza aggravante; ciò che riusciva a questo solo effetto, di non poter infliggere la pena per meno di quattordici mesi: aumento davvero risibile ed illusorio.

Digitized by Google

Da queste considerazioni emerge quanto sia infondata, o almeno destituita di valore pratico, la ragione che si adduce a sostegno del sistema dei gradi: quella cioè, che esso appresti al legislatore un mezzo pronto, agevole ed uniforme per elevare o diminuire la pena in relazione alle circostanze dei reati, e per facilitare l'opera del giudice, facendogli trovare nella legge stessa l'equivalente fisso ed immutabile dell'aumento o della diminuzione prescritta. Non può negarsi che al legislatore torni comodo, una volta divisa la pena in tanti gradi, di servirsi unicamente di un tal denominatore, per valutare l'effetto penale di ogni circostanza; ma è pur vero che per tal modo gli è tolto di apprezzare adeguatamente il valore specifico delle circostanze medesime. In pari tempo, la comodità dello scendere o salire per gradi lo rende singolarmente proclive alla enumerazione casistica di quelle molteplici circostanze e modalità dei reati, l'apprezzamento delle quali va più opportunamente rimesso al prudente arbitrio del giudice. Questo poi, anzichè ritrarre qualche agevolezza da tale sistema, è, per l'opposto, obbligato a un doppio calcolo, a quello del computo dei gradi, ed a quello necessario per la ricerca del loro equivalente penale; computi e ricerche che danno luogo a frequenti incertezze ed a gravi dispareri, come ne fa fede la patria giurisprudenza.[1]

---

[1] Fra le molte questioni, basti ricordarne alcune. Ad esempio: — *a)* Se, discendendosi da un grado superiore ad uno inferiore dello stesso genere di pena si possa spaziare in tutta la latitudine del grado inferiore, e così se discendendosi di un grado dai lavori forzati a vita, si debba applicare la pena fissa di vent'anni di lavori forzati, o se si possa spaziare nella latitudine del secondo grado, cioè da 15 anni a 20: questione risoluta nel senso meno rigo-

Digitized by Google

Un altro inconveniente gravissimo di questo sistema, in forza del quale le pene si stabiliscono riferendosi ad una scala artificiale prestabilita per gradi, è quello di non presentare esplicite e chiare ai cittadini le sanzioni penali comminate ai singoli reati nelle svariate loro contingenze. Essendo canone necessario ed universale di diritto che nessuno può addurre a sua discolpa l'ignoranza della legge, la legge medesima deve esprimersi in modo non oscuro ed ambiguo, ma con una chiarezza completa, poichè, sovratutto in materia penale, al cittadino dev'essere reso facile il conoscere le conseguenze delle proprie azioni. Improvvida e funesta è perciò quella legge la quale non si intende a prima giunta dal cittadino che è tenuto ad

---

roso dalla Cass. di Roma, 10 novembre 1880 (*Riv. Pen.*, XIII, 366); e in senso contrario dalla Cass. di Torino, 27 febbraio 1874 (*Monit. dei trib.*, XV, 340), dalla Cass. di Palermo, 29 novembre 1886 (*Rivista Pen.*, XXV, pag. 196), e dalla Cass. di Napoli, 14 maggio 1884 (*Gazzetta del Proc.*, XIX, 549), ecc.; — *b)* Se, quando la legge prescrive l'aumento o la diminuzione di uno o più gradi, possa il giudice spaziare fra i limiti dei gradi. Riguardo a tale questione la Cass. di Torino distinse il caso in cui la legge abbia prescritto in modo tassativo la diminuzione di uno o più gradi, dal caso in cui il cumulo dei gradi avvenga per il ravvicinamento di due o più disposizioni, ciacuna delle quali rimetta alla coscienza del giudice l'accordare anche la diminuzione di un solo grado, ed ammise nella prima ipotesi, e negò nella seconda la facoltà di spaziare (sentenza 20 febbraio 1879: *Rivista Penale*, X, pag. 222; v. pure le sentenze della stessa Corte 28 luglio 1876, nel *Mon. dei Trib.*, XVII, 1133; 15 giugno 1877, nella *Riv. Pen.*, VII, 383; 14 gennaio 1885, nella *Giur. Pen.*, V, 141, in *Nota;* 26 febbraio 1885, ivi, V, 141); — *c)* Se, dovendosi discendere di tre gradi dai lavori forzati a vita, si debba sostare a dieci anni di reclusione o si possa discendere a sette anni della stessa pena: sulla quale questione si pronunciarono, nel senso che non si possa discendere ai sette anni, la Cass. di Roma, 23 Maggio 1879 (*Foro It.* IV, 2, 358) e in senso contrario, la Cass. di Napoli, 20 giugno 1881 (*Foro It.*, VI, 442); 30 agosto 1884 (*Filangieri*, X. 53); e la Cass. di Palermo 19 febbraio 1886 (*Rivista Pen.*, XXIII, pag. 391).

Digitized by Google

osservarla. Le leggi, ben diceva MONTESQUIEU, sono fatte per gli uomini di mediocre intendimento. Ma col sistema in discorso, di pene che crescono e diminuiscono per la complicata applicazione dai gradi, non è facile comprendere la quantità e durata della pena che la legge minaccia contro le sue violazioni; non è possibile, stante il bisogno di richiami, di confronti, di conteggi, di cognizioni esegetiche, che, senza il sussidio di qualche giurista, l'uomo anche d'intendimento più che mediocre si renda conto delle disposizioni di legge.

In forza di queste considerazioni parve che, per soverchio riguardo ai precedenti ed alla lunga consuetudine, non si dovesse mantenere un sistema così vizioso nel nuovo codice italiano, il quale deve rispondere ai più recenti e sicuri progressi della scienza e da cui la pratica si aspetta semplicità, facile applicazione ed efficacia di istituti.

Quindi si studiò se per avventura non vi fosse un metodo di commisurazione delle pene migliore di quello che si fonda sulla loro divisione *a priori* in gradi fissi ed inflessibili.

A tal uopo stava innanzi l'esempio di quasi tutti i codici penali stranieri, ed anche de' più recenti ed ammirati,[1] i quali non seguono questo artificioso me-

---

[1] Fra i codici vigenti in Europa hanno adottato il sistema dei gradi, oltre al nostro del 1859, il codice russo del 1866, lo spagnuolo del 1850, quelli della repubblica di San Marino del 1865 e quello del Canton Ticino del 1873, il quale ultimo si è quasi completamente modellato sul progetto italiano del 1868. Ma a confronto di questi pochi esempii abbiamo molti altri reputatissimi codici e progetti che non dividono le pene in gradi, e seguono il sistema che è accolto nel progetto attuale. Fra questi si annoverano il codice francese (1810), il belga (1867), l'austriaco (1852), il germanico (1870), lo zurighese (1871), l'ungherese (1878), l'olandese (1881) e il progetto austriaco (1881).

Digitized by Google

todo di commisurare le pene,[1] e fra essi specialmente il codice toscano, il quale ai tanti altri suoi pregi unisce pur quello di un sistema piano e semplice di commisurazione delle pene, la cui pratica bontà è attestata da una lunga esperienza.

Questo sistema consiste: quanto alle disposizioni generali sulle pene, nell'omettere qualsiasi ripartizione in gradi delle varie specie penali, fissandone soltanto i limiti estremi; quanto alle disposizioni speciali per i singoli reati, nell'irrogare per ciascuno di essi la quantità concreta di pena che sembra più giusta e conveniente; quanto alle circostanze generali o particolari che importino aumento o diminuzione della pena ordinaria fissata per ciascun reato, nello stabilire, pure concretamente, la quantità di pena da applicarsi nel caso speciale, e, quando ciò non possa farsi agevolmente, stante la moltiplicità e varietà dei casi ai quali si riferisca la circostanza, nel determinare con una frazione della pena comminata normalmente per il reato la quantità che si deve aumentare o diminuire.

Ognuno intende facilmente come si attui il sistema per ciò che riguarda le disposizioni generali sulle pene e quelle speciali per i singoli reati considerati nei loro elementi costitutivi ordinari. Occorre invece una qualche spiegazione per chiarire come esso si applichi allorquando concorrano circostanze diminuenti o aggravanti.

Di regola, se ne determina senz'altro l'effetto, indicando tassativamente la maggiore o minore penalità

---

[1] Non avevano il sistema dei gradi il codice austriaco, vigente nelle province lombardo-venete, il regolamento pontificio ed il codice parmense, senza contare il vigente codice toscano.

Digitized by Google

che deve infliggersi nel concorso di tale o di tal'altra circostanza. Così ad esempio, nella parte generale, invece di dichiarare che, nel caso di vizio parziale di mente, la pena va diminuita da due a tre gradi, è statuito doversi in luogo dell'ergastolo, applicare la reclusione per un tempo non minore di sei anni; in luogo della reclusione per oltre dodici anni, la reclusione da tre a dieci anni, e via dicendo. Parimenti, nella parte speciale non è già detto che le aggravanti del furto hanno per effetto di impedire l'applicazione del minimo della pena comminata per il furto semplice (reclusione dai tre giorni a trenta mesi) o che le qualifiche importano l'aumento di un grado, ma bensì che nel furto aggravato la pena della reclusione è da sei a trenta mesi, e nel furto qualificato da trenta mesi a cinque anni.

Soltanto nel caso in cui la pena non si possa in tal guisa determinare senza discendere a troppo numerose e prolisse specificazioni, attesochè siano più e diverse tra di loro le ipotesi criminose nelle quali può verificarsi il concorso di una data circostanza, si fa uso, abbreviativamente, di una frazione (la metà, un terzo, un sesto, ecc.) per indicare l'effetto comune alle varie ipotesi che il concorso della circostanza deve produrre sulla misura sulla pena. Così, ad esempio, se nel furto semplice o nella truffa, che importerebbero normalmente la reclusione sino a trenta mesi, concorra la circostanza aggravante del valore ingente della cosa sottratta o carpita, è stabilito che si accresca la pena di un terzo; il che vale quanto dire che il giudice, dopo aver scelta nella latitudine della reclusione da tre giorni a trenta mesi la quantità di pena che riterrebbe

Digitized by Google

applicabile nel caso concreto per quel furto semplice o per truffa (suppongasi, ventiquattro mesi), deve poi aumentare di un terzo tale quantità (ciò che porterebbe la pena a trentadue mesi).

Se invece occorra, per una circostanza attenuante, di dover diminuire la pena di un terzo, il giudice non ha che da fissare nel modo suaccennato la pena che egli applicherebbe al reato, ove la circostanza minorante non concorresse (ad es., diciotto mesi), e poi diminuire di una terza parte la pena così fissata (che scenderebbe quindi a dodici mesi). Nè tornerà più difficile l'operazione, quando concorrano più e diverse circostanze attenuanti od aggravanti, poichè non vi sarà che da applicare successivamente i varii aumenti o diminuzioni che la legge ha determinato; di guisa che se, dopo aver ridotto una prima volta a dodici mesi la pena che, in origine era applicabile sino a trenta mesi, si dovesse computare un'altra circostanza per cui la legge ordinasse la diminuzione di un sesto, i dodici mesi si ridurrebbero a dieci. Risulta chiaramente da ciò che, quand'anche concorrano molteplici diminuzioni, non si discende mai ad una sanzione derisoria: come i molteplici aumenti non fanno mai salire la pena a misure eccessive; evitandosi così quegli sbalzi esorbitanti che contraddistinguono il sistema dei gradi.

Per chiarire meglio il congegno del sistema attuale, si potrà aggiungere un altro esempio

Suppongasi che si tratti del reato di appiccato incendio. Nella sua forma meno grave esso importerebbe la pena della reclusione da cinque a dieci anni

Digitized by Google

(art. 288, prima parte); ma, ove sia commesso di notte, la pena va aumentata di un terzo (art. 311). Dovendo quindi determinare la pena spettante al colpevole nel concorso di questa circostanza, il giudice ha prima da fissare quale pena applicherebbe per il fatto, prescindendo dalla circostanza della notte, ed apprezzandolo in tutte le altre sue particolarità, vale a dire, dei mezzi adoperati, del danno recato, del pericolo incorso, dell'allarme destato e via dicendo. Potrà così fissare, trovando il caso molto grave, una pena di poco inferiore al massimo, ossia di nove anni, e su questa dovrà fare l'aumento del terzo per la circostanza della notte; il che porterà la pena a dodici anni. Se, invece, il delitto fosse stato soltanto tentato, per applicare la diminuzione portata dall'articolo 58, il giudice dovrebbe partire dal presupposto che il delitto fosse stato consumato; ed ove reputasse che in tal caso si sarebbero dovuti infliggere nove anni di reclusione, vi applicherebbe la diminuzione della metà stabilita per il tentativo, riducendo quindi la pena a quattro e sei anni.

Parmi adunque evidente che, anche senza l'artificio dei gradi, ed anzi in modo più razionale e meglio accessibile all'intelligenza di ognuno, vi sia mezzo di tener conto, nella misura della pena, delle circostanze soggettive ed oggettive che possono modificare l'entità del reato, attribuendo ad esse quel valore che meglio conviene, senza pericolo che la pena riesca mai esorbitante o derisoria.

Confortato da tutti questi argomenti, che mi sembrano veramente decisivi, dall'ottima prova che ha fatta, anche in questa parte, il codice toscano, e dal

Digitized by Google

già accennato autorevole esempio di quasi tutti i codici di Europa, non ho esitato a proporre una riforma, la quale, mentre non è estranea alle tradizioni ed alla pratica nazionale, attuerebbe, più che un semplice progresso di metodo legislativo, un reale e notevole profitto per la giustizia.

Tale riforma, oltre ad una grande semplificazione in tutta l'economia del Codice, trae seco la soppressione, già avvertita, delle disposizioni che nei precedenti progetti componevano il Capo II del Titolo I, sotto la rubrica: *Della misura e della graduazione delle pene.* Venne quindi rifusa nelle disposizioni che definiscono ciascuna specie di pena l'indicazione della durata o dell'ammontare rispettivo; e così si ottenne il vantaggio di completarne la nozione.

Di quel Capo è stata conservata una sola disposizione, quella che opportunamente statuisce non potere il giudice aumentare, diminuire o commutare alcuna pena di suo arbitrio, ma soltanto nei casi dalla legge espressamente determinati (art. 30, prima parte).

Fanno seguito a questa norma generale quelle che spiegano in qual modo il giudice deve applicare gli aumenti o le diminuzioni di pena, quando si tratti di circostanze l'effetto penale delle quali non sia espresso con una concreta quantità di pena, ma, come si è detto, con una frazione della pena ordinaria.

Era poi naturale stabilire che, fuori dei casi espressamente determinati dalla legge (cioè a dire nel concorso di più reati e di più pene e nella recidiva), il giudice non potesse mai oltrepassare, negli aumenti o nelle diminuzioni, i limiti estremi rispettivamente stabiliti per ciascuna specie di pena (art. 30, secondo

Digitized by Google

capov.); senza di che questi limiti non avrebbero ragion d'essere.

È fatta soltanto eccezione quando si debba diminuire la pena dell'arresto comminato per non oltre cinque giorni, o quella dell'ammenda per non oltre cinquanta lire. In questi casi, stante l'esiguità della pena, si può applicare la riprensione giudiziale (art. 30, terzo capov.). Fin qui la *Relazione*.

§ 23.

Noi abbiamo detto quanto basta intorno alla proporzione penale nella prima parte di questo lavoro. Ora riguardo al sistema del Progetto osserviamo, che è di gran lunga superiore ai sistemi dei passati Codici, benchè riteniamo che non corrisponda assolutamente ai principî generali della scienza che riferimmo superiormente.

Tutto il sistema (riassumendo) riposa su questo: che la pena è fissata nei suoi limiti estremi. In ispecie poi è stabilita e concretizzata per ciascun reato colla necessaria latitudine. In caso di circostanze aggravanti o attenuanti speciali è determinata la pena da applicarsi: oppure è stabilita la frazione da aggiungersi o da togliersi, qualora concorrano circostanze generali.

Il *principio* dell'art. 29 stabilisce una regola della penalità che trovasi già all'art. 1, che cioè le pene non si possono applicare arbitrariamente *(sine praevia lege)*.

Secondo: che nell'aumento e nella diminuzione non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvo i casi espressamente determinati dalla legge, e ad eccezione del caso in cui

Digitized by Google

discendasi sotto alla pena dell'arresto stabilito nel massimo per cinque giorni, o alla pena dell'ammenda stabilita non oltre lire cinquanta: nelle quali ipotesi è sostituita la riprensione giudiziale.

Terzo: Che se concorrono più circostanze, l'aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento o dalla diminuzione precedente, e concorrendo insieme circostanze di aumento o di diminuzione, si comincia dalle prime.

Quarto: Che in ogni caso sono valutate per ultime e nell'ordine seguente, l'età, lo stato di mente, le attenuanti prevedute nell'art. 59 e la recidiva.

Il legislatore vuole che prima siano calcolate tutte le circostanze obiettive, e poi le subiettive. Gli aumenti generali sono contenuti nella parte gen. del Codice penale art. 68, 69, 71, 74, 75, 81, 84. I casi di aumento particolari si hanno tutte le volte che la quantità del reato è aumentata per circostanze soggettive od oggettive. I casi di diminuzione generali sono contemplati all'art. 47, 51, 54, 56: quelli di diminuzione particolare dipendono da speciali circostanze soggettive ed oggettive. I casi di commutazione sono contemplati all'art. 5, 29 ult. cap. v., 55, 63, 65, 153, 156, 175, 253, 343, 376, 377, 378, 385, 388. Vi sono poi moltissime circostanze in cui il legislatore minaccia una pena od un'altra, come, ad esempio, nell'art. 105, 107, 110 ecc. (V. *I motivi del Nuovo Codice penale, parte gen.*).

§ 24.

Vengono ora *gli effetti delle condanne penali.*

L'individuo delinquente, per il fatto del suo delitto,

Digitized by Google

si pone più o meno in una condizione speciale e, direi quasi, *extra sociale*. I diritti che competono ad ogni cittadino cessano più o meno, in perpetuo o temporaneamente, nel colpevole, perchè in lui potrebbero riuscire di strumento a nuove offese e a nuovi delitti verso la società. La pena adunque porta degli effetti che consistono propriamente in privazione di diritti, e questa privazione da taluno vien considerata come nuova pena e criticata come un ingiusto aggravamento, dopo che il colpevole ha pagato il suo debito alla società scontando la punizione inflitta. Una tal critica non ha base scientifica e si fonda su le solite idee di proporzione penale, concependo la pena come un debito che si può saldare con un *tantum* fisso, come si farebbe di qualsiasi danno privato. Gli effetti delle pene hanno un carattere preventivo in quanto sono diretti ad impedire che il colpevole possa commettere nuovi misfatti. Di qui si vede che non esiste quella radicale, insormontabile divisione tra sistemi repressivi e sistemi preventivi, come vorrebbero alcuni. Gli effetti delle pene si identificano in parte coll'interdizione perpetua dai pubblici uffici, colla sospensione dall'esercizio di una professione od arte, e portano la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza. Per l'art. 31 la condanna all'ergastolo e alla reclusioue per un tempo maggiore dei cinque anni, produce l'effetto dell'interdizione perpetua dai pubblici ufficî; e la condanna alla reclusione per un tempo maggiore dei tre anni, ha per effetto l'interdizione dai pubblici ufficî per una durata pari a quella della reclusione.

La condanna alla reclusione per trenta anni, sostituita all'ergastolo nel caso preveduto nell'art. 59

Digitized by Google

(cioè per applicazione delle circostanze attenuanti generali), ha per effetto la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza per dieci anni. La vigilanza dunque può essere (è questo il solo caso) un *effetto* di condanna.

La legge vuol che siavi sempre la sospensione dall'ufficio, dalla professione od arte quando di questa il colpevole si servì come strumento per commettere il reato (art. 35). Perchè abbia luogo questo effetto, bisogna che non sia comminata come pena specifica la sospensione o l'interdizione temporanea. Inoltre non si debbono oltrepassare i cinque anni per l'interdizione nè i due per la sospensione. In questi limiti la interdizione e la sospensione dura per un tempo pari a quello della pena restrittiva della libertà personale inflitta o che dovrebbe scontarsi nel caso d'insolvenza se il colpevole fu condannato semplicemente ad una pena pecuniaria. È finalmente condizione essenziale che l'abuso dell'ufficio, o della professione od arte, sia stato il mezzo diretto col quale si commise il reato. Questo effetto si produce per gli uffici pubblici, ovvero per quelle professioni per l'esercizio delle quali si richieda speciale abilitazione o una licenza dell'autorità. All'infuori di queste professioni od arti, la legge determina i casi nei quali la condanna ha per effetto la sospensione dell'esercizio della professione o dell'arte; che è quanto dire che in questi ultimi casi l'interdizione temporanea e la sospensione sono una vera e propria pena.

La perdita dell'elettorato è portata dalla Legge Comunale e Provinciale del 10 Febbraio 1889 in casi nei quali non ci sarebbe a tenore del codice penale.

Digitized by Google

Infatti l'art. 30 della citata legge stabilisce che non sono nè elettori nè eleggibili i condannati per reati di associazione di malfattori, di furto, di ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abusi di fiducia e frodi d'ogni altra specie, e sotto qualunque titolo del codice penale, e per qualunque specie di falso, falsa testimonianza, o calunnia, per eccitamento all' odio fra le varie classi sociali, nonchè per reati contro il buon costume. Quasi la stessa disposizione ha la legge elettorale politica del 22 Gennaio 1882 (art. 86). Ma se il colpevole fosse già deputato o senatore al momento in cui commette il reato? Abbiamo allora l'art. 34 del Codice: Quando la legge dispone che la condanna per un delitto abbia per effetto la ineleggibilità nei comizi politici, la condanna medesima produce anche la decadenza dalla qualità di membro al Parlamento, di cui il condannato sia investito.

Queste le disposizioni intorno agli effetti penali delle condanne. Da alcuno fu criticato il Codice specialmente riguardo all'art. 31, per il quale incorre nella interdizione perpetua il condannato alla reclusione per un tempo maggiore dei cinque anni. Quantunque la reclusione sia propria dei delitti che provengono da malvagità d'animo, tuttavia questa disposizione è troppo assoluta, potendo essere colpiti con simil pena anche delitti provenienti da ingiusta provocazione e non semplicemente da animo ributtante e malvagio (Cfr. sopra *Pene parallele*).

Digitized by Google

§ 25.

Veniamo agli effetti *d'indole civile. Questi sono:* 1° *l'interdizione legale durante la pena:* 2° *perdita della patria potestà:* 3° *perdita dell'autorità maritale:* 4° *incapacità di testare e nullità del testamento fatto prima della condanna.*

Il condannato all'ergastolo è colpito da tutti questi effetti.

Il condannato all'ergastolo o alla reclusione, per un tempo maggiore di cinque anni, è in istato d'interdizione legale durante la pena. L'interdizione legale che colpisce il condannato alla reclusione, non importa la perdita della *testamenti factio,* della quale è colpito solo il condannato all'ergastolo. La interdizione legale dura quanto la pena, perchè ha per scopo di togliere al condannato il mezzo per mitigarla od evadere; tuttavia è anche nell'interesse di lui, perchè, per la mancanza di libertà, non potrebbe attendere all'amministrazione dei suoi beni, e la famiglia ne sarebbe colpita fortemente.

Quanto al mantenimento della famiglia, ricorrono le disposizioni dell'art. 132 e 138 del codice civile. È da notarsi che l'art. 33 limita l'interdizione legale *all'amministrazione dei beni,* e ciò per far comprendere che per i condannati alla reclusione per oltre i cinque anni, l'interdizione legale non porta la incapacità a testare, della quale, insieme alla nullità del testamento fatto antecedentemente, è colpito solo il condannato all'ergastolo. Per i condannati alla reclusione oltre cinque anni (art. 33) il giudice può aggiungere la pri-

Digitized by Google

vazione della *potestà patria e della maritale.* La qual disposizione mostra che questa privazione della patria potestà e della maritale, deesi pronunziare dal giudice nella sentenza: non è dunque un effetto propriamente detto delle sentenze penali. Come si vede il condannato alla reclusione è sottoposto ad una interdizione *sui generis*, più o meno limitata.

Ha dato luogo, invece, a serie discussioni la incapacità di testare e la nullità del testamento antecedente, che trae seco la condanna all'ergastolo. Una tale disposizione si trova nello stesso Diritto Romano (L. 8, § 1, 2, 4 D. *Qui testamenta facere possunt*: L. 6, § 6, D. *De injusto, rupto, et irrito testamento).* La incapacità di testare è una giusta conseguenza della pena, poichè è impossibile credere che possa fare una buona e retta disposizione testamentaria chi ha la completa destituzione del senso morale: di qui la massima probabilità che il condannato, all'infuori della quantità legittima, favorisca i suoi complici. Le legislazioni quasi universalmente convengono nella necessità di rendere incapace a testare chi è condannato a pene riserbate per i gravissimi reati. Ma perchè stabilire la nullità del testamento fatto prima della condanna? Il codice toscano, invece, nel suo silenzio (art. 14 e 15) lo riconosceva valido. Le ragioni addotte a giustificazione della nullità del testamento fatto avanti la condanna, sono: 1° la facilità con cui i condannati potrebbero prevenire gli effetti della condanna facendo testamento prima di commettere il misfatto: 2° perchè il testamento nel caso nostro non può dirsi l'espressione dell'ultima volontà del colpevole: 3° perchè, per la validità del testamento, si richiede dalle leggi civili

Digitized by Google

la capacità del testatore anche al momento della sua morte. Nè varrebbe l'obiezione, scrive bene l'Impallomeni, che rimane in vigore, ciò nonostante, il testamento fatto dall'interdetto anteriormente alla sentenza di interdizione. Ciò sta bene per l'interdetto che nel dissesto mentale non gode più di una volontà nel senso fisiologico: onde col turbamento e la distruzione delle facoltà mentali non può più *volere*. Nel condannato all'ergastolo, invece, la volontà esiste, ma viziata da una radicale e fondamentale malvagità, per cui è paralizzata in lui ogni attività giuridica, la quale, come dicevano i Romani, poggia essenzialmente ed ha come imprescindibile *substratum* l' « *honeste vivere* », il « *neminem laedere* », la « *bona fides* », secondo che osserva giustamente Savigny (System. I. 5. 6). La legge non può, dunque, riconoscere efficacia ad un atto che, quantunque fatto prima della condanna, fu il prodotto di una volontà incapace di una attività giuridica, sociale, coerente ecc. essendo questi, termini che si equivalgono. E ciò riconobbero la commissione del 1868-70, il progetto Vigliani 1874, e tutti gli altri progetti che vennero poi (ad eccezione di quello della Commissione del 1876) affermando che il condannato all'ergastolo è *moralmente* incapace a testare. E una tale *incapacità*, prodotta da *deficenza morale*, si estende agli atti precedenti alla condanna, poichè, se ogni atto giuridico si basa essenzialmente su una volontà giuridica, cioè sociale o morale, questa non esiste nel condannato all'ergastolo nè prima nè dopo la condanna, dimostrandosi scientificamente che simili delinquenti hanno una congenita destinazione di sentimenti morali, sociali, giuridici. Inutile a questo proposito sarebbe discutere se

Digitized by Google

una tal destituzione di senso morale fu congenita o per la pessima educazione, cattivo ambiente, acquisita ecc. Noi costatiamo il fatto e basta, e da questo semplicemente si debbono trarre le conseguenze giuridiche.

§ 26.

Passiamo alle *conseguenze civili*. Queste consistono nel risarcimento del danno proveniente dal reato, rifusione delle spese processuali, restituzione della cosa di proprietà d'altri. Del risarcimento dei danni abbiamo già parlato nella parte scientifica. È ovvio osservare che discende da un principio generale di diritto stabilito all'art. 1151 e 1152 del Cod. civ. Il nostro codice considera la riparazione del danno come una cosa affatto privata (art. 37), mentre, essendo una conseguenza del reato, la *obbligatio ex delicto* non può equipararsi all'*obbligatio ex conctatu*. Infatti si vedono in qualche codice straniero alcune disposizioni che tendono a fare del risarcimento dei danni provenienti dal delitto una funzione pubblica (cfr. § 46 *proced. Austriaca*) impegnandovi in casi determinati il pubblico ministero. Del resto il risarcimento del danno prodotto dal delitto forma un tutto colla pena, perchè la reintegrazione dell'ordine giuridico non è completa se non quando sono tolte tutte le conseguenze del reato, e perchè anche il risarcimento del danno è una giusta ed efficace afflizione che deve colpire il delinquente. Nel congresso d'Antropologia di Roma del 1885 fu approvato su proposta del Ferri, Fioretti e Venezian un ordine del giorno nel quale si voleva che la riparazione dei danni fosse affidata al pubblico ministero,

Digitized by Google

ai giudici per la sentenza di condanna, all'amministrazione carceraria e per le ricompense ottenute dal colpevole nel lavoro penitenziario e per le proposte di libertà condizionale. Circa le difficoltà pratiche che si oppongono al risarcimento dei danni (per le quali ogni disposizione favorevole all'indennizzo della vittima resta lettera morta ed una aspirazione veramente platonica) abbiamo detto sopra quanto basta.

L'art. 39 del codice stabilisce: che il condannato è obbligato al rifacimento delle spese processuali: che i condannati di uno stesso reato sono obbligati in solido alle restituzioni, al risarcimento dei danni, alla riparazione pecuniaria e alle spese processuali: che i condannati in uno stesso giudizio per reati diversi sono obbligati in solido alle sole spese comuni ai reati per i quali riportano condanna. Il codice civile (art. 1969 n. 5) dà facoltà allo stato di prendere ipoteca su i beni del condannato, per rifarsi delle spese giudiziali. L'ipoteca può esser presa anco prima della condanna se sia spiccato mandato di cattura. Giova eziandio alla parte civile.

Quando si dice danno prodotto del delitto, s'intende comprendervi tanto il danno emergente che il lucro cessante, i frutti naturali e civili e tutti quei danni che sono conseguenza immediata del reato, quantunque non preveduti (art. 1225 del Cod. civ.). È questione controversa se l'art. 1229 possa applicarsi alle *obbligationes ex delicto*, ossia che i danni, quantunque lo inadempimento dell'obbligazione derivi da dolo del debitore, non debbono estendersi se non a ciò che è conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento dell'obbligazione. Sarà bene riferire quanto disse il

Digitized by Google

Pescatore in Senato in occasione della discussione del Progetto Vigliani, poichè si dichiarò che la sua proposta sarebbe stata inserita tra gli atti del Parlamento a perpetuo commento del codice e norma per i giudici. « Nelle condanne penali per crimine e delitti, dove non militi a favore del reo veruna scusa legale, il giudice valuterà i danni a larga stima, ed oltre alle perdite accertate, ai patimenti sofferti, alle deformità permanenti cagionate dal delitto, terrà conto dei guadagni e dei vantaggi anche solo probabili dei quali il crimine o il delitto abbia privato la parte offesa o la sua famiglia, in quanto tutto ciò sia indispensabile a rimuovere il pericolo di una incompleta indennizzazione, avendo anche quel riguardo che di ragione alle forze del patrimonio e allo stato della famiglia del condannato ». Noi, attenendoci all'opinione del Pescatore, vogliamo una valutazione ampia del danno prodotto dal reato.

Qualunque elettore in reati per broglio elettorale può costituirsi parte civile (*Legge provin. e com.* del 1889 art. 100: *Legge elett. polit.* del 1882 art. 97).

Merita speciale menzione il disposto dell'art. 38 che è il seguente: « Oltre alle restituzioni e al risarcimento dei danni, il giudice, per ogni delitto che offenda l'onore della persona o della famiglia, ancorchè non abbia cagionato danno, può assegnare alla parte offesa, che ne faccia domanda, una somma determinata a titolo di riparazione ». È una disposizione analoga all'art. 73 del Codice del 1859. Questa riparazione non ha che fare col risarcimento del danno *morale* nè materiale: è indipendente e può sussistere anco se non esista alcun danno. È un mero *comple-*

Digitized by Google

tamento penale che rafforza l'efficacia della repressione, e può essere imposto nella condanna oltre il rifacimento dei danni, costituendo una penalità particolare all'ingiuria.

Un istituto, dice in proposito la *Relazione*, che si collega al risarcimento dei danni, comunque ne vada essenzialmente distinto, è quello della *riparazione dell'offesa*. Esso è formulato nella disposizione dell'art. 37, che è, sostanzialmente, una riproduzione dell'articolo 49, § 2 del progetto senatorio, calcata sulle orme del codice del 1859 (art. 73) e conservata nei progetti Mancini (art. 46, § 2), della Camera (art. 39, § 2), Zanardelli del 1883 (art. 36), Savelli (stesso art.) e Pessina (art. 38).

Torniamo però ad insistere su questo punto: che codesta riparazione dell'offesa non deve confondersi col risarcimento del danno, anche se esteso a quello che suol dirsi danno morale. Ma essa va altresì nettamente distinta sotto un altro aspetto, dal risarcimento del danno morale, derivante, ad esempio, dalla diminuzione o dalla perdita del credito e della riputazione sociale prodotta da un reato il quale offende l'onore o il pudore di una persona, oppure dalla mancanza d'appoggio e di direzione che patisce una famiglia per l'omicidio di chi ne è il sostegno. Questa non è l'offesa, alla cui riparazione si provvede con la predetta disposizione speciale. Il fine della riparazione non è il risarcimento di un danno diretto; è la soddisfazione dell'oltraggio patito, del risentimento, del rammarico prodotto dall'offesa sull'animo di chi ne è stato vittima, o di chi è intimamente legato con la vittima, senza alcun riguardo al danno propriamente detto che

Digitized by Google

l'offesa stessa gli abbia o no recato. La riparazione dell'offesa non può avere per iscopo di risarcire un danno cui provvede l'azione civile, ma intende a rafforzare l'efficacia della repressione in quei reati che non importerebbero una grave sanzione repressiva, sproporzionata al caso, e che invece può ottenersi mercè appunto questo complemento penale.

Nel diritto romano, nel diritto germanico ed in molti statuti del medio-evo i reati d'ingiuria, in senso lato, non erano perseguibili che per azione privata. L'odierno diritto li rese, come si conveniva, di azione pubblica. Ma non può disconoscersene il carattere particolare, interessante più la privata che la pubblica ragione. Egli è perciò che fu accolto nel Progetto questo provvido istituto, tradizionale e popolarissimo in Germania ed in generale fra i popoli nordici, non ignoto nella storia giuridica italiana, e che figura, sebbene imperfettamente, anche nei codici passati. [1]

L'articolo 37 dispone quindi che la riparazione ha luogo « oltre alle restituzioni ed al risarcimento dei danni »; e, per escludere ancor meglio il pericolo di ogni confusione, soggiunge che è ammessa « ancorchè (il delitto) non abbia cagionato danno », togliendo le ultime parole, le quali in precedenti progetti specifi-

---

[1] Il codice penale germanico accorda tale riparazione sotto il titolo di ammenda privata *(Busse)* per le ingiurie, per la calunnia (§§ 186-188) e per le lesioni personali (§ 231), nel quale ultimo caso più manifestamente che negli altri sembra in essa trasfuso l'antico *denaro del dolore*. Dagli scrittori è diversamente considerata, cioè ora come pena privata, ora come misto di pena privata e di risarcimento, oppure come una speciale forma di risarcimento (Berner, *Lehrbuch*, ecc., § 134).

Al concetto di sanzione sodisfattoria sembra avere aderito la Cassazione Francese (9 aprile 1853), ammettendo in caso di adulterio la validità di una

Digitized by Google

cavano che questo danno doveva essere « materiale, nella persona e nelle sostanze », perchè da esse appunto poteva sorgere l'equivoco. Le altre modificazioni non sono che di forma e intese a rendere più preciso il dettato della legge.

Concludendo: questo articolo si riferisce soltanto ai reati contro l'onore, quantunque i tribunali vi facciano rientrare anche danni provenienti da altro genere di reati, come avvenne sotto il vecchio Codice Sardo.

L'obbligo del risarcimento incombe all'autore o solidariamente agli autori (correi e complici) di un reato volontario o colposo, eccettuati coloro che furono ritrovati irresponsabili per alterazione mentale e i minori dei nove anni, e coloro che agirono per legittima difesa o per stato di necessità.

La solidarietà, prescindendo da ogni altro criterio che può esser fallace (come quello dell'*unica* sentenza ecc.), bisogna che derivi da *comunanza* di reato. Ri-

---

obbligazione diretta alla « riparazione dell'oltraggio » (*Digesto It.*, vol. II, pag. 282, n. 303 e 104). Ed implicitamente può ritenersi accolta dalla pratica anglo-americana nello infliggere grosse ammende a soddisfazione privata, nonchè da talune disposizioni legislative, le quali, oltre la pena, sanciscono un *triplice* risarcimento di danni (*treble damages*) a favore dell'offeso (p. es., art. 148 e 654, n. 3° cod. pen. di New-Yorck del 1881).

Traccia di questo istituto già avevasi nel progetto del cod. pen. italico (1806) agli art. 131, § 1, e 132 in caso di ingiurie, come è spiegato dalle considerazioni esposte in proposito nella Relazione al Gran Giudice (ediz. di Brescia, MDCCCVII. vol. I, pag. 174).

L'azione per « *riparazione d' ingiuria* » distinta da quella per i *danni*, era concessa dal codice napoletano di proc. civ. (art. 483) al giudice ingiustamente ricusato, e gli è tuttora concessa dai nostri codici processuali (art. 127, 787, 792 proc. civ., art. 760 proc. pen.). Veggansi inoltre: Vigliani, *Relaz. al Senato.* pag. 49; *Verbali della Commissione ministeriale* del 1876; seduta 3 giugno 1876, *Sunto delle osservazioni e pareri* ecc., sul Libro I, pag. 163.

Digitized by Google

spondono per un fatto altrui le persone indicate all'articolo 60 o i così detti *responsabili civilmente*. Qui il danno deriva da negligenza od imprudenza, perchè commesso da persone affidate alla loro custodia (come sarebbe il caso dei genitori, tutori, precettori ecc., art. 1153 del cod. civ. ecc.). Cessa la loro responsabilità quando abbiano dimostrato che non hanno potuto impedire il fatto del quale sarebbero responsabili. Qui però la colpa *si presume* sempre. Tale regola si estende pure agli albergatori ove siano stati involati, per loro colpa, gli oggetti del viaggiatore; ai farmacisti per i danni cagionati dall'assistente; agli imprenditori di costruzioni ecc.

Gli eredi degli autori, dei complici, dei responsabili civilmente sono tenuti semplicemente *pro rata*, perchè la solidarietà si limita ai soli autori del misfatto. In ogni caso è necessaria la domanda del leso, salvo però che si tratti di *restituzioni* che vengono fatte *ex officio* (art. 606, 607 proced. pen). Come pure l'art. 705 dice: « Quando siano stati dichiarati falsi in tutto o in parte atti autentici, la corte o il tribunale che avrà giudicato sul falso, ordinerà che gli atti siano ripristinati, cancellati, o riformati » ecc.

« Se l'atto fosse stato estratto da un deposito, sarà restituito al suo luogo unendovi copia del verbale suddetto » ecc.

§ 27.

Abbiamo veduto che per l'art. 39 del codice il condannato è obbligato al *rifacimento delle spese processuali*, e quest'obbligo sorge dal fatto del delitto che

Digitized by Google

compiuta l'esecuzione o perchè ne vien fatto condono, cioè durante quel tempo in cui esse possono tornare realmente efficaci e costituire un vero aggravamento di pena. Tale disposizione è costante in tutti i progetti, e nel progetto del Codice attuale si è soltanto formulata in modo alquanto diverso, per renderla ognor più chiara e precisa.

L'art. 41 infatti dice: Le pene dell'interdizione dai pubblici ufficî e della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte decorrono dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile: ferme le disposizioni di legge quanto alla sentenza proferita in contumacia.

Se l'interdizione o la sospensione suddetta od altra incapacità sia congiunta ad una pena restrittiva della libertà personale o sia l'effetto di una condanna penale, essa è applicata mentre si sconta la pena restrittiva, ma la durata stabilita nella sentenza o nella legge comincia a decorrere soltanto dal giorno in cui la pena sia scontata o la condanna sia estinta.

Dunque quì abbiamo diverse ipotesi: il caso in cui l'interdizione o la sospensione sono in concomitanza di pene carcerarie, oppure ne siano l'effetto, il caso in cui siano pene principali e il caso della contumacia.

Nel primo la durata dell'interdizione o sospensione comincia dal giorno in cui è estinta in qualsivoglia modo la pena carceraria: non è computato il tempo in cui il condannato sconta la pena carceraria benchè anche questo porti con sè di diritto lo stato d'interdizione o sospensione, e ciò per le ragioni che abbiamo riferito sopra, riportando la *Relazione* Zanardelli.

Secondariamente: quando l'interdizione e la so-

Digitized by Google

spensione sono pene principali, la loro decorrenza comincia dal giorno in cui la sentenza diviene irrevocabile.

In terzo luogo: riguardo alle sentenze contumaciali il codice attuale rimanda, come tutti gli altri Progetti, all'art. 544 del codice di procedura, che stabilisce che la condanna contumaciale, che importa la pena della interdizione dai pubblici ufficî, produrrà il suo effetto dopo trascorsi tre mesi dall'affissione della sentenza eseguita ai termini dell'art. 539. Se il condannato in contumacia alla detta pena si presenta volontariamente, od è arrestato dopo trascorso il termine di tre mesi, rientrerà per l'avvenire nell'esercizio del suo diritto, ma rimarranno salvi gli effetti dell'interdizione dai pubblici ufficî pel tempo trascorso dalla scadenza del detto termine sino alla di lui comparsa in giudizio.

Il Codice, in ultimo, parla di *altre incapacità*: « *Se l'interdizione o la sospensione suddetta od altra incapacità sia congiunta* » *ecc.* Le altre incapacità si riferiscono alla *patria potestà*, alla *potestà maritale*, (art. 348, 349) ecc., e cominciano dal giorno in cui la pena principale è estinta. S'intende bene che tali capacità, anche durante la pena principale, sono perdute per la solita ragione riferita sopra, che sarebbe un controsenso che durante l'esecuzione della pena principale si godano diritti, dei quali sarebbe interdetto o sospeso l'esercizio dopo che fosse scontata.

Nell'ipotesi dell'art. 33 per il quale il condannato alla reclusione per oltre cinque anni e all'ergastolo è in istato d'interdizione legale, ove si tratti di contumacia, la interdizione legale, non produce il suo effetto che dopo trascorsi cinque anni dalla pronunciazione

Digitized by Google

della sentenza. Durante i cinque anni i beni del condannato saranno amministrati, e le sue ragioni promosse come per gli assenti. In questo periodo adunque il condannato può porre in essere tutti gli atti che compie l'assente (art. 543 Cod. di Proc. pen.).

§ 31.

La *vigilanza speciale dell' autorità di P. S.* decorre dal giorno in cui la pena, alla quale è aggiunta, è scontata (art. 42). L'indulto e la grazia però non fa cessare nè l'interdizione dai pubblici ufficî, nè la sospensione, nè la vigilanza (art. 87). Ma l'art. 95 prescrive: che la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'autorità di P. S. non ha effetto dopo che la condanna sia prescritta.

Le prescrizioni da imporsi al condannato alla vigilanza sono contenute all'art. 117, 118, 119, 120, 121, 122 della *Legge di pubblica sicurezza* 30 giugno 1889.

L'art. 42 1° cap. v. introduce una nuova quanto saggia disposizione: La sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale dell'Autorità di P. S. può, ove le condizioni e la condotta del medesimo lo permettano, farsi cessare o limitarsi, tanto nella durata quanto negli effetti, con provvedimento dell'Autorità giudiziaria.

A limitarne gli effetti può provvedere anche l'Autorità competente per l'esecuzione della vigilanza, se i medesimi non siano stati determinati nella sentenza di condanna. Essendo questo istituto di mera prevenzione, quando nel condannato è avvenuto il miglio-

Digitized by Google

ramento morale e cessano le cause di temere, debbono pure cessare le cautele che divengono vessatorie e ne impediscono il miglioramento. Qui dunque non si tratta affatto di grazia, ma semplicemente di *modalità* di applicare la pena.

L'Autorità competente a stabilire la revoca o la limitazione nella durata della vigilanza, è la giudiziaria che inflisse la sentenza, e si seguono i soliti procedimenti che soglionsi seguire in ogni incidente intorno alla esecuzione delle condanne (*Decreto* 1 Dicembre 1889 art. 12). Quanto agli effetti della vigilanza, qualora non siano determinati dal giudice, può limitarli l'Autorità politica.

Le parole «*condizioni*» e «*condotta*» usate dal Codice si debbono riferire, le prime alle condizioni economiche, di famiglia del condannato, l'altra al suo modo di vivere.

§ 32.

Passiamo all'*affissione della sentenza*. All'infausta notorietà del delitto, dice la *Relazione*, e del delinquente, bisogna che corrisponda la pubblicità delle sentenze. Disposizioni speciali per la pubblicità delle sentenze si trovano nel Codice francese art. 36, nel Codice olandese (art. 36) e belga (art. 8). Il nostro Codice stabilisce che la sentenza di condanna all'ergastolo è stampata per estratto ed affissa nel Comune dove fu pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello dove il condannato aveva l'ultima residenza.

Digitized by Google

BIBLIOGRAFIA

Digitized by Google

Digitized by Google

AUTORI CONSULTATI NELLA PRESENTE OPERA

Abegg, Le varie teoriche del diritto penale, 1859.

— Simbolae ad historiam juris criminalis, Vratislavia, 1843.

Abicht, Diritto naturale, 1795.

Ademollo, Le annotazioni di Mastro Titta, carnefice romano, Città di Castello, 1886.

Aledelf, De natura poenarum humanarum, Giess, 1724.

Aguglia, L'impotenza dell'azione repressiva in Italia, e sue cause, Frascati, 1884.

Ahrens, Die Rechtsphilosophie.

— Cours de droit naturel.

Alauzet, Essai sur les peines, Paris, 1842.

Albertus de Gandinus, Tractatus de maleficiis, 1491.

Alhoy, Le Bagnes, Paris, 1845.

Alimena, La riprensione giudiziale e la sospensione della pena nella rivista penale, 1888, XXVII, 557.

Alkgeld, Our pénal Machinery and its Victims, Chicago, 1886.

Allier, Le systéme pénitentiaire et les sociétés de patronage, 1842.

Digitized by Google

ALLEYENNES Statistique criminelle de la Belgique de 1831 à 1885 in Belgique judiciaire, 28 marz 1886.
ALMEIDA DIDIER, Il Digesto criminale, Porto, 1884.
ALMQUIST, Resumè historique de la rèforme pènitentiaire en Suède depuis le commencement du XIX siècle, 1885.
— La Suède et ses istitutions pénitentiaires, 1878.
ALONGHI, La maffia. Torino 1887.
— Le domicile forcé en Italie 1889.
ALPHANIUS NICOLAUS, De jure criminali, 1732.
ALPI, La vigilanza speciale dell'Autorità di P. S.
ALTSMANN, Die Zwangerziehung jugendlicher Verbrecher in Preussen.
ALYSON, Principii del diritto criminale scozzese, 1832.
AMTSBERG, delle pene pecuniarie nei loro rapporti col benessere nazionale, Copenaghen, 1814.
ANFOSSO, Atlante geografico della criminalità. Torino 1887.
ANGELUCCI, Gli omicidi di fronte all'esecuzione capitale, in Rivista sperim. fren. 1873, 3.
APPELIUS, Die bedingte Varurtheilung, Cassel 1890.
— Die Reformbestrebungen auf dem Gebiete der Strafrechtspflege nella Zeitsch. ges. Straf. 1892, XII. h. 1.
APPERT, Bagnes, prisons et criminels, Paris 1836.
ARBAUX, Les prisons de Paris, Parigi 1881.
ARETINO ANGELO, Trattato dei malefici.
ARGENTI, La libertà provvisoria dei condannati, Roma 1884.
ARENAL, Le Colonie penali dell'Australia e la deportazione 1877.
ARMENGOL' Y CORNET, La scuola di riforma di Barcellona, 1875.
ASCHROTT, Aus den Strafen und Gefängniswesen Nord Americka's, Hamburg, 1889.
— Ersatz kurzeitiger Freiheistrafen, Hamburg, 1890.
— Strafsysistem und Gefängniswesen in England.
ATHUSIUS, Tractatus III de poenis, Gassellis, 1611.
AUZIER, De la surveillance.

Digitized by Google

AUBRY, De l'omicide commis par la femme, in Archives anthrop. crim. mai. et juillet 1891.
AVE LALLEMANT, Das deutsche Gaunerthum in soc. polit. liter. und linguist. Ausbildung, Leipzig 1858 — 62.
BACKER, La lutte contre le crime, 1878.
— Le systeme cumulatif, 1878.
— The War Wilth Crime, 1889.
BADICH, Irre Verbrecher, Berlin 1884.
BAER, Il delinquente considerato dal punto di vista antropologico e sociologico, 1890.
BAHNSEN, Sulla caratterologia, 1867.
BAILLARGER, Note sur les causes de la fréquence de la folie chez les prisonniers, in Ann. méd. psychol., 1844, IV 74.
BAIN, L'esprit et le corps, Paris 1878.
— Scienza dell'educazione, Milano, 1880.
BALL, L'aliéné devant la société, 1882.
— Varie forme di psicopatie sessuali, nel Giorn. di neuropatol., Napoli 1887.
— Les persécutés en liberté, 1889.
BARBACOVIUS, Diatriba de poenis pecuniariis recte adhibendis, Tridenti, 1796.
BARBAN et CALVO, Traité pratique de l'administration et du service des prisons, 1871.
BARBASTE, De l'omicide et de l'anthropophagie, Paris 1856.
BARDILI, De poenis, Tub. 1683.
BARINI contro CHIMERA, Penitenziario per gli incorreggibili, 1875.
BARZILAI, La criminalità in Italia, Roma 1886 (estr. dalla Riv. Carc.).
— Correzione paterna ed istituti correzionali, 1883.
BATAILLE, Causes criminelles et mondaines, Paris 1880.
BATS, De poenis criminalibus, Basil., 1600.
BAUER, La dottrina dell'ammonizione come fondamento del diritto penale, 1830.
— Die Warnungstheorie nebst einer Darstellung und Beurtheilung aller Strafrechtstheoriën, 1830.
BAUER, Stimmen aus Baden, Mannheim 1887.

Digitized by Google

Baumgorten in Zeitschriftswissenschaft 1881, p. 168 e 1886, T. VI, p. 719.

Baumhauer, Crimes et délits contre la propriété par cupidité, memoria pel IX Congr. Intern. di Stat. Aia 1874.

Beccaria Cesare, Dei delitti e delle pene, 1764,

Begelot, Du patronage des libérés, Bruxelles 1887.

Behrend, Storia della riforma delle prigioni negli Stati Uniti, nella Gran Brettagna e nell'Irlanda, 1859.

— Geschichte der Gefüngnissreform in den Vereinigten Staaten, England und Irland. Berlin 1859.

Bell, Madness and Crime, in Medico-legal Iourn. New York, sept. e oct. 1884.

— Schall we hang the insane w ho commit homicides, in Med. Leg. Iourn., New York, apr. 1885.

Below, De poenis, Viterb., 1690.

Beltrani-Scalia, Sul governo e sulla riforma delle carceri in Italia, Torino, 1868.

— Rivista di discipline carcerarie, Roma 1871 in poi.

— Statistique pénitentiaire, Rome 1872.

— La deportazione, Roma, 1874.

— Il sistema penitenziario dell'Inghilterra ed Irlanda, 1876.

— La riforma penitenziaria in Italia, Roma, 1879.

— La detenzione a tempo indeterminato ed il riformatorio di Elmira, 1887.

— La delinquenza e la statistica giudiziaria penale in Italia, Roma, 1888.

— La colonia eritrea e la deportazione, 1891.

Bemmelen, Doodstrafpolemiek, Alkmaar, 1866.

Benedikt, Follie et criminalitè. Wien, 1885.

— Die Statlichen Special Irrenhâuser in Belgien, 1890.

— Sul trattamento dei vagabondi, 1891.

Benevolo, La scuola classica e la scuola positiva, 1886.

Digitized by Google

BENNECKE, La statistique criminelle de l' Empire Allemand, nel *Bull. de l'Inst. intern. de Stat.*, Rome 1888. III, 1.

— Zur Kriminalstatistik der Grossherzog Hessen in Zeitsch. f. die ges. Strafrw., 1890. X, 3.

BENTHAM, Thèorie des peines et de récompenses, Paris 1827.

— Traités de legislation civile et penale, 1803-1831.

— Principles of morals and legislation, 1879.

— Panopticon, 1791.

BERARD, Premiers resultats de la loi 27 mai 1885 sur la rélégation des récidivistes.

— Les etrangers et la criminalité a Lyon in Bull. Soc. Anthr. Lyon, 1885, IV. 116.

— La criminalité de Lyon comparée à la criminalité dans les depart circovoisins, in *Archives anthr. crim.*, mars 1887.

— La criminalité en France, Grenoble 1890.

BÉRENGER, De la rèpression pènal, de ses formes e de ses effets, 1856.

— Proposition de loi rélative aux moyens préventifs de combattre la récidive, 1884.

BERENINI, Offese e difese, 1884.

— Teorica delle pene (nel *Completo trattato teorico-pratico di Diritto penale* secondo il Codice unico del Regno d'Italia, pubblicato per cura del *Cogliolo*. Vol. I, Parte II, p. 92 e segg. Milano, 1888).

BERGONZOLI, Sui pazzi criminali in Italia, ibidem, 1875 pag. 278.

BERNABÒ-SILORATA, Digesto Italiano.

BERNARD, De la criminalité en France depuis 1826 et de la repression pénale au point de vue de l'amendement des prisonniers, nel Iourn. des écon. luglio 1867.

— Essai sur la moralité comparative des diverses classes de la population nel Iourn. de la Soc. Stat. de Paris, 1871 — 72.

BERNER, Fenomenologia delle teoriche del diritto penale, 1849.

— Abolizione della pena di morte, 1861.

Digitized by Google

Berner, Die abschaffung de Todesstrafe, 1869.
— Trattato di diritto penale tedesco, Milano, 1887.
— Lehrbuch des Deutschen Strafrechts. Erlangen 1886.
Berriat-Saint, Aperçu sur l'emprissonnement individuel, 1860.
Bertauld, Ètude sur le droit de punir, 1841.
Bertholon, La criminalité en Tunisie, in Archives Anthr. crim. juillet 1889.
Berti, Pazzia ed omicidio, Venezia 1876.
Bertolotti, Prigioni e prigionieri in Mantova.
Besold, De poenis variorum delictorum, Tubing, 1621.
Beurle, Einige Ergebnisse der österreichen Kriminalstatistik, in Zeitsch. f. die ges. Strafrechtsw., 1887. VIII, 325.
Beyerle, Üeber die Todesstrafe.
Bielevelt, Le prigioni, 1859.
Billod, D'une lacune de la legislation relativement aux aliénès dits criminels, 1883.
Binding, Il problema della pena, 1872.
— Grundriss zur Vorlesung über gemeines Deutsches Strafrecht.
Bishop, Commentaries on the criminal Law. Commentaries on the law of statutory crimes, 1883.
Blachstone, Commento alle leggi inglesi, 1803.
Blanche, Des homicides commis par les aliénés, Paris 1878.
— La liberation conditionelle, Bésoçon 1888.
Block, L'Europe politique et sociale, Paris 1859.
Blosseville, Histoire des colonies pènales de l'Angleterre dans l'Australie, 1859.
Böckh, Der Juden Anteil am Verbrechen, Berlin 1881.
Bodio, Relazione sulla statistica degli omicidi in Italia in confronto con gli altri stati, negli Ann. di stat. 1877 vol. 9.
— Profili di statistica carceraria internazionale, negli Ann. di Stat. 1879, vol. 9.
— Relazioni sul movimento della delinquenza in Italia negli *Atti della Commissione di Stat. giudiz.*, Roma 1885 e segg.

Digitized by Google

Bodio, De la statistique criminelle en Italie negli Archives d'Anthrop. criminelle. Lyon sept. 1886.

— Note sur le mouvement de la criminalité en Italie negli *Actes du prèmier Congres internat. d'Antrop. criminelle,* Rome 1887, pag. 475 e segg.

— Statistique judiciaire pénale en Italie, nel *Bull. Instit. Inter. Stat.*, Rome 1890, II, p. 165.

Boecler, Repet. Tit. Dig. De poenis et C., Lips. 1669.

Boggio e Collino, Tipi di delinquenti mattoidi, ibidem 1881.

Böhlau, L'isolamento in Prussia.

Böhmer, Observationes selectae ad Carpsovii praticam.

Böhmert, Strafrechtspflege in Sachsen, nella Zeitsch. des Sächs. Stat. Büreaus, 1879, 62 e segg.

— Die sachsische Kriminalität auf dem Iahren 1882-87, in Zeit des sächs stat. Bureaus 1889, p. 131.

Boileau-Castelnau, De l'influence du régimes des prisons (Annal. d'hygiène pub., An. 1849, vol. 41).

— Les maladies du sens moral in Ann. med. psych. 1860.

Boissonade, Conference sur le patronage des jeunes détenus, des libérés et des condannés au Iapon, Tokio 1888.

Bolis, La polizia e le classi pericolose, Bologna 1879.

Bombardino, De carcere et antiquo ejus usu, 1713.

Bonelli, La statistica penale della repubblica di S. Marino nella Riv. pen., marzo 1890.

Bonifacius de Vitalinis, Tractatus super maleficjs, 1551.

Bonnet, Hygiène physique et morale des prisons, 1847.

Bonneville, Traitè des diverses institutions complèmentaires du règime pènitentiaire, 1847.

— Intitutions complementaires du système pénitentiaire, Paris 1860.

— De l'amélioration de la loi criminelle, Paris, 1864.

Bonvecchiato, Il senso morale e la follìa morale, Venezia 1883.

— A proposito di un processo scandaloso (Guiteau). Venezia 1884.

Digitized by Google

Boron, De' reati contro la proprietà privata. Contributo per una statist. internaz. della giustizia punitiva in Ann. di Stat., 1875. vol. 6.

Borso di Carminati, La pena di morte, 1883.

Bosco, La delinquenza in Italia in *Rass. Scienze Soc. e pol.,* Firenze, 15 dicembre 1891.

— Gli omicidi in alcuni stati d' Europa, nel Bull. Instit. intern. del Stat., Rome 1889, IV, 1.

Bothmer, L'idea della pena, Berlino 1808.

Bournet, De la criminalité en France et en Italie, Paris 1884.

— La Corse Criminelle en 1888, Naples 1889.

Bovio, Saggio critico sul diritto penale, 1876.

Boxhorn, De poenis, Amsterd., 1645.

Bowyer, Gli Statuti delle città d'Italia, Londra, 1838.

Brace, The dangerous classes of New York, 1873 e Revue scientif. 13 juin 1874.

Brattasieve, Ergebnisse der Strafrechtspflege ecc., in Wiener Stat. Monatschr. 1879, 154 e segg.

Bredehof, De poenis, Utr., 1692.

Brégeaultet Delagarde, Traité théorique et pratique de la réhabilitation des condannés.

Breton, Essai sur les réformes penitentiaires, 1875.

Bridges, Delinquenti, delitti e leggi che li governano, 1860.

Brierre de Boismot, Rapports de la folie, suicide avec la folie homicide, ibidem, 1851, pag. 626 e chap. VIII. Du suicide, II edit., Paris 1865.

— — Observations medico legales sur la monomanie homicide, Paris 1846.

Briganti Tomaso, Pratica criminale, 1747.

Brissac, Souvenirs de prisons et de bagne, Paris 1880.

Brissaud, La statistique pénale et les criminalistes italiens in Revue gén. de droit, janvier 1884.

Brissot de Warwille, Théorie des lois criminelles, Neufchâtel, 1781.

Brocher, Étude sur les principes fondamentaux du droit de punir, 1878.

Digitized by Google

BRUGGHEN, Sulle prigioni irlandesi, 1871.
— Études sur le systéme pénitentiaire irlandais, accompagné d'un préface et d'un appendice par Fr. De Holtzendorff. Berlin 1874.
BRUGGHEN UND HOLTZENDORF, Etudes sur le systeme penitentiaire irlandais 1864.
BRUNN, Sul modo di esecuzione dei lavori forzati, Copenaghen, 1867.
BRUSA, Sorveglianza speciale, libertà preparatoria e ammonizione repressiva, 1866.
— La riforma penitenziaria in Italia.
— Il terzo Congresso internazionale penitenziario e quello d'antropologia criminale a Roma (nella Rivista penale, vol. XXIII, 226-243, 346-361.
— Appunti per una introduzione al corso di diritto e procedura penale, 1880.
BUCCELLATI, Sommi principii del diritto penale, 1764.
— Abolizione della pena di morte, 1871.
— Istituzioni di diritto e procedura penale, Milano, 1884.
BUCHNETT, The relation Madness to Crime, New York 1884.
BUONOMO, Relazione parlamentare sul progetto di legge per i manicomi pubblici, privati e criminali, 1886.
BUSDRAGHI, L'omicidio nei pazzi in Arch. psicol ecc 1887. p. 475.
— Gli alienati incendiari in Arch. psich., 1887. p. 274.
— Il furto nei pazzi, ibidem, 1887, p. 379.
— Delitti di libidine nei pazzi in Arch. psich., 1888. p. 50.
BUTTS, Uccisioni di fanciulli commesse da genitori pazzi, in Med. Leg. Iournal, New York. giugno e sett. 1885.
BUYON, Le Congrés penitentiaire international de Stokholm, 1880.
BYRNES, Professional criminals of America N. York 1889.
CALLIXTO, Alcune parole sopra lo stato attuale delle prigioni, Coimbra, 1860.

Digitized by Google

Callixto, Algumas palavras sobre o estado actual das prisôns, 1860.

Callum, M., Juvenille delinquency, ibidem 1855, 356.

Campolongo, Studio sul rinnovamento della scienza criminale, 1885.

Canonico, La libertà del volere, 1874.

— Del reato e della pena, Torino, 1872.

Capitant, La loi 26 mars 1891, nella Revue critique de legislation, juin 1891. Erste Landesversammlungder gruppe Deutsches Reich (Internationale Kriminalistiche Vereinigung) estr. dalla Zeitsch. f. die ges Strafrecttsw 1890 e Zweite ecc., 1891.

Cappelli, Sulla necessità dei manicomi criminali, Milano, 1873.

Cardosa, Statistique des prisons d'Italie, 1862-83, negli Actes du congres pénit. intern., Rome 1889. III.

Carlier, Les deux prostitutions. Etude de pathologie sociale, Paris 1887.

Carmignani, Elementa juris criminalis, 1808.

— Teoria delle leggi della sicurezza sociale, Pisa, 1831.

Carnevale, La questione della pena di morte nella filosofia giuridica, 1888.

Carpenter, Female Life in Prison, London 1864.

— Our Cenvicts, London 1864.

Carpzovio, Practica nova imperialis saxonica rerum criminalium, 1635.

Carrara, Programma del corso di diritto criminale, parte generale, 1877; parte speciale, 1878, 3ª edizione.

— I periti alienisti nel foro.

— Opuscoli, 1870.

Castelli, A proposito della brutale malvagità in Arch. giuridico, 1890.

Castriota, L'istruzione e i reati in Italia, Lecce, 1882.

Cavagnari, Fra i sostituti penali, Napoli, 1891.

Cazanvicilh, De la monomanie homicide, in Ann hyg. pub., 1827, Fasc. XVI, p. 121.

Digitized by Google

CAZANVICILH, Du suicide, de l'alienation mentale et des crimes contre les personnes, Paris, 1840.
CELLI, Della polizia.
CERRUTI, Des réformes pénales et pénitentiaires, 1873.
CHATAGNER, Du renvoi sous la surveillance de la haute police de l'Etat, Parigi, 1849.
CHAUSSINAND, Étude sur le statistique criminelle de la France, Lyon 1881.
CHAUVEAU, Code pénal progressif, 1832.
CHESTERTON, Revelations of Prison Life, London 1867.
CHEVALIER, De l'inversion de l'istinct sexual au point de vue médico-légal, Paris 1885.
CHIMERA, Penitenziario per gli incorreggibili.
CHRISTIANSEN, L'impossibilità giuridica della pena di morte, 1868.
— L'isolamento considerato nel suo aspetto giuridico.
CHURCH, The proper disposition of the criminal insane, 1890.
CICCONE, Nota sulla criminalità delle diverse province e regioni d'Italia negli Atti del R. Istitut. d'incoragg., Napoli 1875, serie II, Vol, 13.
— La criminalité d'apres le degrè de l'instruction nel Journ. Soc. Stat. Paris 1875, p. 58.
CLAIR, Documents de criminologie et de médécine legale, Paris 1891.
CLARINGBOULD, De voorwaardelijke Invrijheidstelling. Utrecht 1881.
CLARK, Delinquenza e responsabilità nel Canadà. Med. and Jur. Journ. e Riv Carc., 1887 p. 103.
— La legge criminale del Canadà, Toronto, 1872.
CLARUS JULIUS, Sententiarum recept., lib. 5, 1560.
CLAY, Criminal Statistics of Preston House of Correction, in Journ. of Stat. Soc., 1839, 84 e 1857, 22.
COCK, Comm. de fine poenis proposito, 1818.
COLACINO, La Fratellanza, Associazione di malfattori, in Rivista Carceraria, 1885, pag. 179.
COLAJANNI, Sociologia criminale, vol. II.

Digitized by Google

Colombo, Etude sur la criminalitè de la Creuse, Lyon 1888
— Sulla istituzione del patronato per gli adulti liberati dal carcere,
Conette, La criminalité dans le depart du Rhône, Lyon, 1886.
Conforti, Gli istituti di patrocinio e di riforma al Congresso penitenziario di Stoccolma, Napoli, 1881.
Corein, L'isolamento e il sistema cellulare a Brùchsal, Hamburg, 1857.
Corne, Essai sur la criminalité, nel Journ. des ècon., janv. 1868.
Corre, Le crime en pays crèoles, Paris 1889.
— Le dèlit et le suicide à Brest, in Arch. Anthr. crim., mars 1890.
— Criminalitè militaire en France, in Arch. Anthrop. crim., mars 1891.
Cos Gaxon, Estadisticas de lo criminal, in Revista de Espana, 15 Maggio 1888.
Cosentino, Il Codice penale 20 novembre 1859, Napoli, 1884.
Cournot, Application du calcul des chances à la statistique judiciaire, Paris 1883.
Cox, I principii della punizione, Londra, 1877.
Cremani, De jure criminali, 1729.
Crispi, Progetto 1890 sui manicomi pubblici, privati e giudiziari.
Crivellari, Concetti fondamentali di Diritto penale, Torino, 1872.
Crozes, Souvenirs de la petite et de la grande Roquette, Paris 1886.
Cuénoud, La criminalitè à Genève au XIX siècle, Genève, 1881.
Curcio, Le statistiche penali d'Italia e di Francia per il 1869, in Riv. carcer. I. 1871. fasc. 8, 10.
— La Giustizia penale in Italia nel 1869-70 nell'Italia economica, Roma 1873.
— Gli omicidi in Italia, in Riv. Carc., I, 349.

Digitized by Google

Curcio, Sulle Statistiche penali d'Italia per l'anno 1869, Firenze 1871.
Cutteler, Manuale delle gravi trasgressioni di polizia.
Dagonet, De la folie impulsive, in Ann. méd. psych., 1870.
Dalloz, Réportoire, V. Peine.
Dally, Considèrations sur les criminels et les aliénés criminels, Ann. med. psych., 1863.
Dalmedico, Carceri e carcerati sotto S. Marco, Canzoni dei prigionieri. Ateneo Veneto, 1887. I. 1.
Dambach, Die kriminalstatistik der Postverwaltung in Deutschen Postarchiv, 1873, n. 9.
Damhouder, Praxis rerum criminalium, 1554-1570.
D'Anthes, De poenis, 1751.
Davesiés de Pontes, Les reformes sociales en Angleterre, nella Revue des deux mondes, 1858.
Davitt, Leaves from a Prison Diary in Blachvoods Magazine, 1889.
D'Azevedo, Estudos penitenciarios e criminaes, Lisboa, 1888.
De Broglie, Du droit de punir et de la peine de mort, 1828.
De Candolle, Sur la statistique des dèlits, nella Bibl. univ. de Genève 1830.
De Chàteauneuf, Sur les resultats des comptes de l'adm. de la just. crim. en France, in Sèances de l'Acad. des sciences, Paris 1842.
De Foresta, Nè carcere nè patibolo, 1880.
Defuisseaux, De la légalité et de l'influence du mutisme imposé aux reclus, 1843.
De Holtze, De natura poenarum, Traj. ad Rhen., 1754.
Delbruck, Sulla follia criminale, riass. in Ann. hyg. publ., janv. 1867.
Demange, Rapport sur les aliénés dangereux, 1877.
De Mattos, La pazzia, Torino 1890.
— La pazzia (III serie della Bibl. Antrop. Giur.) Torino 1891.
De Montyel, La piromanie, in Arch. de neurop, 1887.
Denis, Influence de la crise èconomique sur la criminalitè

Digitized by Google

et le penchant au crime etc. in Bull. Soc. Anthr., Bruxelles 1886, IV. 220.

De Ryckere, La criminalité feminine, in Belgique judiciaire, genn.-febb. 1891.

De Silva Mathos, La riforma penitenziale, il suo passato, il suo presente, 1885.

Desmasez, Le crime et la debauche à Paris, Paris 1881.

Desmaze, Les criminels et leurs grâces, Paris 1888.

Despine, Psychologie naturelle. Essai sur les facultes intellectuelles et morales dans leur état normal, leurs manifestations anomales chez les alienes et chez le criminels, Paris 1868, 3 Vol.

Desportes, La réforme des prisons, Paris, 1861.

— La recidive, Paris, 1883.

Desportes et Lefèbure, La science penitentiaire au Congrés de Stockolm, 1880.

De Zerbi, L'inchiesta sulla Colonia Eritrea, Roma, 1891.

D'Herbelot, Sur la legislation des aliénés dangereux, 1883.

Dinchow, Delitto e pazzia nel Viestnik Psichiatrii, 1885.

— Etat psychique des criminels, in Ann. méd psych., 1872, fasc. II. p. 321.

D'Ippolito, Tavole statistiche proporzionali della espiazione ed impunità nei crimini e delitti in Italia, Napoli 1875.

Dislère, Rapports annuels sur l'application de la loi pour la rélégation des recidivistes.

Domela Nievenhuis, La pena della segregazione considerata storicamente, 1859.

— — De straf der afzonderlijke opsluiting historisch en kritisch besschouwd vooral in hare betrekking tot ons vaderland, Amsterdam, 1859.

— — De gevangenisstraf, overeenkomstig de eischen van het recht en het maatschappelijk belang ingericht, de beste der straffen, Groningen, 1884 e nelle Raccolte de Tijdspiegel, 1882, Tijdschrift voor strafrecht, 1888, T. II, p. 266 e segg., Stemmen voor staat

Digitized by Google

kundige en maatschappeljke vraagstukken, 1878, T. I, p. 281 et segg.

Doria, Penitenziario per gli incorreggibili.

Dostoiewsky, Souvenirs de la maison des morts (trad.), Paris 1886.

— Crime et châtiment, Paris 1887.

Dourlet de Boisthibauld, Du régime cellulaire préventif, répressif et penitentiaire à substituer au système pénal actuel en général et à la peine de mort en particulier, 1839.

Drago, Los Lombres de presa, Buenos Aires 1888, II edic. e (trad. ital).

— I delinquenti nati, Torino 1890.

Drill, I giovani delinquenti, Mosca 1888.

— Tipi psico-fisici, Mosca 1890.

Drobisch, La statistica morale e la libertà del volere, 1867.

— Die moralische Statistik und die menschliche Willens freiheit, Leipzig 1867 e trad. ital. di Tammeo, negli Ann. di statist., 1881, vol. 23.

Dubois, Organisation du système irlandais dans le pénitencier de Zenico.

— Les donnèes de la statistique criminelle en Prusse in Bull. Soc. Pris., Paris 1886, n. 7.

Du Camp, Paris, ses organes, ses fonctions etc. V. edit., Paris, 1875.

— Patronage des libérés, nella Revue de deux mondes, 1887.

Du Cane, The Punissement and prevention of crime, London.

— Crime et criminels en Angleterre de 1837 à 1887 nel Bull. Soc. Pris., Parigi 1888. p. 708.

— The Englinh Citizen, The punishment and prevention of crime, London, 1885.

Ducpetiaux, Avant Projet de loi sur le regime des prisons soumis à la Commission chargée per l'arrête royal du 21 juin 1853 de préparer la révision de la législation pénitentiaire, Bruxelles, 1854.

— Relazione ufficiale al Ministro di grazia e

Digitized by Google

giustizia intorno alla prigione cellulare di Bruxelles, 1855.

— Des conditions d'applications du système d'emprisonnement séparé ou céllulaire.

— Statistique des tribunaux et des prisons de la Belgique nel Messager des sciences et arts, 1834, pag. 164.

— Statistique comparèe de la criminalitè en France, Belgique, Angleterre et Allemagne, Bruxelles 1835.

Dufay, Sonnambules criminels in Revue philos., janv. 1891.

Duhn, La questione delle prigioni avvisate nelle loro attinenze con lo svolgimento del tempo, 1862.

Du Mesnil, Regime et systéme penitentiaires, 1881.

Duret, Traité des peines et des amendes, Lyon, 1573.

Duyl, De voonwaardelijke Invrij Keidstelling. historisch en kritisch bescomod. Leiden 1881.

Esquirol, Monomanie homicide, in app. al Traitè des maladies mentales, Paris 1836 e Firenze 1846.

Everest, Pauperism and Crime in the United States of America, in Journ. of Stat. Soc. 1885.

Engel, Tie Frequenz der Strafanstanlten für Zuchthaus-Sträflinge in der preussischen Monarchie 1858-63, in Zeitsch. des preuss. statist. Bureau, 1864.

Elliot, The Increase of Material Prosperites and of Moral Agents comparèd With the State of Crime and Pauperism, in Journ. of. Stat. Soc., sett. 1868.

Eric Sparre, Sul sistema penitenziario, 1848.

Eden, Principii di diritto penale, 1775.

Eberty, Le prigioni nelle loro attinenze con lo svolgimento della giustizia penale, 1858.

Ellis, The Criminal, London, 1890.

Errera, La riforma delle carceri italiane e in particolare di quelle di Venezia, 1871.

Ellero, Dell'emenda penale, Modena, 1864.

Falkner, Die Arbeit in den Gefägnissen, Jena, 1888.

— Prison Statistics of the United Stades, Philadelphia 1889.

Digitized by Google

FALRET, Les aliénés et lés asiles d'aliénés, 1890.
— Responsabilité, 1876.
FARINACCIO PROSPERO, Opera omnia criminalia, 1597.
FAUCHER, Les colonies pénales de l'Angleterre, 1843.
— Sur le caractére et le mouvement de la criminalitè en Angleterre, ibidem, janv. 1850.
— Etudes sur l'Angleterre. Paris 1856, vol. II. (La crim. en Angleterre).
FAYER, Riforma del sistema penale in Ungheria, Buda Pesth, 1890.
FAYET, Statistique intellectuelle des conscrits et des accusès, in Séances de l'Acad. des sciences, 1843.
— Essai sur la statistique intellectuelle et morale de la France, ibidem 1847.
— Sur les progrès de la criminalitè en France, in Journ. des économistes, janv. 1846.
FÉRÉ, Dégénérescence et criminalité, Paris, 1888.
FERRAO, Teoria del diritto penale, 1856-57.
FERREIRA, Estudor sobre criminalidad e educacao, Lisboa 1889.
FERREIRA DEUSDADO, Essai de psychologie criminelle, quest. au congrés penit. de S. Petersbourg, 1890.
FERRI, La teorica della imputabilità e la negazione del libero arbitrio, 1877.
— I nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale, 1881.
— Il diritto di punire come funzione sociale, 1882.
— La scuola positiva di diritto criminale, 1883.
— Das Verbrechen in seiner Abbiangigkeit von dem jahrlichen Temperaturwechsel. con 2 tav., in Zeitsch. f. d. gesam. Strafrechtsw, Berlin 1882.
— Lavoro e celle dei condannati, Roma, 1886.
— Variations thérmométriques et criminalité in Arch. d'anthrp. crim., janv. 1887.
— Manicomio criminale di Montelupo, 1887.
— Sociologia criminale, Bocca, 1892.
FERROUILLAT, Notice sur la liberation conditionelle (Bull. de la societè générale des prisons, 1888).

Digitized by Google

FERRUS, De Prisonniers, de l'emprisonnement et des prisons, Paris, 1850.

FERVIANI, L' infanticida nel cod. pen. e nella vita sociale, Bologna 1886.

FEUERBACK, Revisione dei principii e delle idee fondamentali del diritto penale, 1799.

— La pena come mezzo di prevenire i delitti, 1800.

— Manuale di diritto penale, 1806.

FILANGIERI GAETANO, Scienza della legislazione, 1780.

FILIPPI, Precocità e recidività nella delinquenza, Firenze 1884.

FINGER, Zur Frage des Strafensystems, 1790.

FIORETTI, Des méilleurs moyens pour obtenir le dédommagement du crime, Roma, 1886.

— La liberazione condizionale nel Trattato di dir. pen. pubblicato per cura del *Cogliolo,* Milano, 1891.

FLEISCHMANN, Deutsches Vagabrinderi: und Verbrecherthum in neunzehnten Jahihundert, Barmen 1888.

FLEMNING, Sulla follia morale, nell' Irrenfreund, 1874.

FLETCHER, Progress of Crime in the United Kingdom, in Journ. of. of Stat. Soc., 1843, 218.

— Moral and Educational Statistics of England and Wales, ibidem 1847, 1849, con 12 cartogrammi.

FOCACCI, La medicina carceraria, Genova 1883.

FÖHRING, Uno sguardo alle istituzioni di patronato dei liberati dal carcere, Milano, 1882.

— La riforma e l'odierno stato delle prigioni in Italia, Amburgo, 1885.

FOINITZKI, Influenza delle stagioni sulla ripartizione dei delitti. S. Petersbourg 1873.

FÖLDES BELA, A bünugy Slatisztikaj Socioloidi, Budapest 1889.

— Einige Ergebnisse der neueren Kriminalstatistik, in Zeit. ges. Strafr., 1891

FORCIATI, Delle discipline carcerarie in Italia, Sarzana, 1885.

FOREL, Zwei Kriminalpsychologische Fälie, in Zeit. f. schweiz. Straf., 1889, fasc. 1.

Digitized by Google

FOREL, Forme di passaggio fra integrità e alterazioni della psiche, in Centrabbl. Nervenh, sett. 1890.
FOUCHER, Sur le réforme des prisons.
FOURTOUL, Filosofia penal, Bruselas, 1891.
FRANK, Philosophie du droit penal, 1864.
FRANKESTEIN, De poenarum subiecto, Basil., 1684.
FREGIER, Les classes daugereuses de la population dans les grandes villes, Bruxelles 1840.
FREIRA, Institutiones juris criminalis. 1789.
FROSVENOR, Statistics of the Abatement in Crime in England and Wales during the Twenty Tears unded 1887-88, in Journ. of Stat. Soc., London, sept. 1890.
FUCHS, Le patronage des detenus libérés, 1889.
FULCI, L' evoluzione del diritto penale, 1882.
FULD, Der Einfluss der Lebensmittelpreise auf die Bewegung der Strafbareu Handlungen, Mainz 1881.
— Das judische Verbrecherthum. Leipzig 1885.
— Die deutsche kriminalstatistik für 1885 in Archiv. für Strafrecht, XXXV.
— Verbrechersbudget des Deutschen Reichs, in Viertlj. f. Volkwirtschaft, Berlin 1887.
— Die Zwangerziehung in ihrer prophylaktischen Bedentung.
GABBA, Dei fondamenti e dei caratteri delle pene, 1858.
— La scuola di Röder e l'isolamento carcerario, 1869.
GABELLI, Sui resoconti della giustizia penale in Lombardia, nel Monit. dei Trib. 1862 e 1863.
— Appunti di Statistica penale, Milano 1874.
GALLARD, Note sur les dispositions législatives qu'il conviendrait prendre à fin de protéger la société contre les actes violentes des aliénès et des épileptiques reconnus dangereux, Bruxelles, 1876.
— Des prisons asiles pour aliénés criminels et instinctifs, Bruxelles, 1889.
GARELLI, Della pena e dell' emenda, 1869.
— Emenda penale.
— Atti del Congresso penitenziario internazionale di Roma, 1884.

Digitized by Google

GARNIER, Le criminel instinctif et les droits de la defense sociale, 1890.

GAROFALO, Criterio positivo di penalità, Napoli, 1880.

— I discorsi dei Procuratori del re, in Arch. di psich. ecc. 1880.

— La criminalità in Italia negli anni 1878-80, ibid. 1881.

— Di un nuovo criterio positivo della penalità, 1878.

— La criminologie Paris, Felix Alcan. La Criminalogia, Bocca.

— Contribution à l'étude du type criminel, nei Bull. Soc, psychol. pgyiol., Paris 1886.

— L' ánomalie du criminel, in Revue philos., mars 1887,

— La criminalità in Napoli, in Arch. psich., 1889, p. 164.

GARRAUD ET BERNARD, Attentats à la pudeur et viols sur les enfants, in Archives anthr. crim. sept. 1886.

GARRAUD, Traité de droit pénal francais, Paris, 1888.

GARTNER, Institutiones juris criminalis, 1729 - 1764.

GAUTIER, Le monde des prisons, 1888.

— A propos de la condamnation conditionelle, Berne 1890.

GEHUEN (VAN), De poenis, Lugd. Batav., 1719.

GEIB, Lehrbuch, T. I.

GENINA, Trattato elementare di Diritto penale.

GENTINI, La criminalità nel Messico, nel Boll. Minist. Esteri marzo 1888 e Arch. psich., IX, 304.

GENTZKEN, De jure divino circa poenas, Kil., 1712.

GEÙNER, Saggio sulle pene, Gott., 1799.

GEYER, Sulla pena di morte (annotata dal Carrara) 1869.

— Grundrisz, Erste Hälfte.

— Delle pene carcerarie, 1877.

GIACCHI, Manicomi criminali, 1890.

GIACHETTI, Dei reati e delle pene in generale secondo il Codice penale italiano, Firenze, 1889.

Digitized by Google

GIANNELIA, Del nuovo Codice penale italiano, Trieste, 1889.
GILLISCHEWSKI, Ueber die bedingte Verurtheilung.
GIL MAESTRE, La criminalidad en Barcellona y en las grandes poblaciones, Barcelona 1886.
— Los malechores de Madrid, Gerona 1889.
GIROLAMI, Espiazione penale secondo i moderni sistemi penitenziarii, 1863.
— Relazione della Commissione istituita con R. Decreto 16 febbraio 1862 per l'esame di vari quesiti relativi alla materie penitenziarie, 1863.
GIULIANI, Istituzione del diritto criminale, 1836.
GIUSSANTI, Statistica criminale della provincia del Friuli dal 1863 al 1869, Udine 1870.
GMELIN, Principii di legislazione sui delitti e sulle pene, 1785.
GOBLER, Dissertatio in Tit. Pandect. de poenis, Marb., 1579.
GONZALES SERRANO, Appendice al Commentario sul Codice penale di PACHECO, 1870.
GOOS, In Handbuch des Gefängnisswesens, I.
GORDON RYLANDS, Crime Its causes and remedy, London 1889.
GORRY, Des aliénés-voleurs; non éxistence de la Kléptomanie et des monomanies en général come éntités morbides, Thése, Paris 1879.
GOSSE, Examen medical et philosophique sur le systéme pénitentiaire, 1828.
GRAY, Della responsabilità negli alienati criminali (studio su 58 omicidi pazzi), in Amer. Journ. of Insan., avr. 1875.
— Responsability in lunatics criminals, nell' American Journ. of Insanity, 1875.
GRAZIADEI, L' uomo di galera, Caserta, 1886.
GROTII, De jure belli ac pacis, 1625.
GRUNEWALD, Zur Frange der Pyromanie, in Das Tribunal, juin 1887.
GUASQUET, Moral Insanity, in Journ. of. Ment. Sc., apr. 1882
GUERRY, Statistique comparée de l' état de l' instruction et du nombre des crimes, Paris 1829 in collabor. col Balbi.
— Essai sur la statistique morale de la France, Paris.

Digitized by Google

GUERRY, Statistique morale de l'Angleterre comparée avec la stat. mor. de la France, Paris 1864 avec Atlas Paris, 1860.

GUIDI, Lo stato della criminalità in Italia, negli Studi senesi, 1884.

GUILLAUME, Le cause principali dei reati ed il mezzo più efficace per prevenirli, in Riv. Carcer., 1876, 243.

— Le Congrès pénitentiaire de Stockolm. Comptes rendus, 1879.

— Zur. Statistik der schweiz. Kriminalstrafanstalten, in Zeitsch. für Schweiz. Stat. 1879.

GUILLOT, Paris qui souffre. Les prisons de Paris et les prisonniers, 1880.

— Statistique criminelle, in Revue bleue, 14 juin 1890.

— Etude de psycologie judiciaire, 1891.

GUTJAHR, Pena e punizione, Lipsia, 1800.

GUTWASSER, De poenis earumque modis, Lipsia, 1785.

GURRIERI, I manicomi criminali e l'art. 47 del nuovo codice penale, Bologna, 1889.

GUYOT, DALLOZ, MERLIN, V° Admonition, Peine, Blâme.

GYSIN, Das Begnädigungsrecht in der Schweis und die bedingte Entlassung. Liebstal 1881.

HAMEL (VAN), Rapporto al congresso penit. di Roma.

— — Sulla latitudine da lasciarsi al giudice nella determinazione della pena, 1884.

— — Actes du congrès pénit. de Rome. 1887.

— — Rapport sur les moyens pour combattre le recidive, 1889.

HAMMOND, Madness and Murder in North. Am. Review, dec 1888.

HARRIS, Principii di diritto penale, 1881.

HARRISON, Epitome della legge penale: prevenzione del reato, 1885,

HAUS, Principes géneraux du Droit pénal belge, Gand, 1879.

— Le principe d'éxpiation, 1865.

— La peine de mort, 1867.

Digitized by Google

HAUSNER, Vergleichende Statistik von Europa, 1865.
HAVELOCK ELLIS, The criminal, London 1890,
HEGEL, Filosofia del diritto, 1833.
HEINZE, La pena della confisca, (ted. nel Goldtdammer's Archiv., 1857).
HÉLIE, De l'autorìté judiciaire dans l'administration des prisons (*Revue de legislation* du 1847, tom. I).
— Introduction au Traitè de M. ROSSI, 1865.
HENKE, La lotta delle teoriche del diritto penale, 1811.
HEPP, Esposizione e critica dei sistemi punitivi tedeschi, 1843.
— Intorno alle teorie assolute e utilitarie all'estero, 1834.
— La questione della pena di morte, 1835.
HERDESIAMUS, De jure natur. et differentiis poenarum, Francof., 1626.
HETZEL, La pena di morte nella sua storica evoluzione, 1870.
HEUSCHLING, nel Journ. de la Soc. de Stat., Paris 1876.
HILBY, Ueber die Wiedereinführung der Todesstrafe 1879.
HILLEBRAND, Sulla nota del GUTSCH.
— Dove debbonsi collocare i condannati alienati? 1875.
HILSE, Zur Statistik de Todestrafe in Zeitsch. des Kön. preuss. Stat. Bureau, 1869.
HIPPEL, Vorschläge zur Einführung der bedingten Verurtheilung in Deutschland nel Gerichtssaal, 1889, XLIII.
HOFFBAUER, Die psychologie in ihrer Hauptanwendung auf die Rechtspflege Hall, 1808.
HOLLANDER, Zur Lehre von der Moral Insanity, in Jahrb. f. Psych., Wien 1882, n. 1.
HOLTZENDORFF, Kriminalstatistik des deutschen Reichs für 1885, in Gerichtssaal, 1688.
— La deportazione qual modo di pena, 1851.
— La deportazione come pena nell'antichità e nei tempi moderni, 1859.
— Il sistema delle prigioni irlandesi, 1859.
— Ricerche critiche sui principii e i resultati del sistema penale irlandese, 1865.

Digitized by Google

HOLTZENDORFF, Das irische Gefängnissystem insbesondere die Zwischenanstalten von der Entlassung der sträflinge. Leipzig, 1859.

— Die Deportatit als Strafmittel in alter und neuer und die Verbrechencolonien der Engländer und Franzosen. Leipzig, 1859.

— Die Kürzgsfähigkeit der Freheitsstrafen und die bedingte Freilassug der Stäflinge. Leipzig 1861.

— La psicologia dell' omicidio, in Rivista Penale 1875, Fasc. III, pag. 125.

— Mord und Todesstrafe, 1875.

— In Handbuch des Gefägnissvensens, I.

— Introduzione storica al diritto penale Vol. I del Manuale del diritto penale con monografia di Geyer, Teichmann, Glaser, Fuchs ed altri, 1871-1878.

HOOPP, (VAN DER), De iis qui antiquitus apud Romanos de criminibus judicarunt, Aga Batava, 1723.

HOOREBECKE, Etudes sur le systeme pénitentiaire en France et en Belgique, 1843.

HOWARD, The state of the prisons in England and Wales with preliminary observations and an account of seme foreign prisons, London, 1714.

— Il Codice di polizia, Londra, 1883.

HUGHES, Moral affective Insanity, Sidonis 1881.

HUMBERT, Des conséquénces des condannations pénales rélativement à la capacité des personnes en Droit romain et en Droit francaise, etc. Paris, 1855.

HUME, Commentario sul diritto penale della Scozia, 1829.

HUREL, Coup d' oeil psicologique sur la population de la maison centrale de Gaillon, in Ann. méd. psych., 1875.

— Le quartier des condannès aliénés, 1877.

IDEA, L' amore in tribunale, Bologna 1889.

IGNOTUS, L' ármée du crime, Paris, 1890,

ILLING, Die Zohlen der krim. in Preussen für 1854 bis 1884 in Zeitsch. des könig Preussischen stat. Bureaus, 1885, p. 73.

IULIUS, Lezioni sulla scienza delle prigioni, Berlino, 1827.

Digitized by Google

Iulius, Il sistema correzionale americano, Lipsia, 1837.
Iselin, De poenis jure naturali licitis vel illicitis, Basil., 1738.
Icinsky, Le maniere di pena, 1864. (nell'Osterr, Vjschrift für R. W).
Jacquin, Rapport ecc. nel Bull. Soc. Prison, Paris, 1890.
Jarcke, De summis principiis juris Romani de delictis eorumque poenis, Gottinga, 1822.
Jarois, Mania transitoria, in Amer. Journ. of. Insan., luglio 1869.
Jessen, Die Brandstfft in Affectu und Geistes — Kranken, 1860.
John, Sugli istituti di pena, 1866.
Joly, Le crime, Paris 1888.
— Les lectures dans les prisons de la Seine, in Archives Anthr. Crim., juill. 1888.
— Jeunes criminels parisien. in Archives anthr. crim. mars. 1890.
— La France criminelle Paris, 1892.
Jordao, Commenti del Codice penale portoghese, 1853-54.
— Cours de droit pénal, 1856 - 60.
Kant, Principii metafisici del diritto, 1798.
Keetlaer, De poenis, Lugd. Bat., 1713.
Kirchenheim und Mayer, in Gerichtssaal. XXXVII.
Kirchenheim, Sulla scuola positiva di diritto penale, 1885.
Kitz, Il principio della pena nella sua genesi dalla morale, 1874.
Kleinschrod, Svolgimento sistemativo delle nozioni e verità fondamentali del diritto penale, 1794 - 96.
Kraepelin, Abolizione della misura delle pene; tentativo per la riforma della giustizia penale, 1880.
Krombum, Istituzioni di diritto penale spagnuolo 1866.
Krome, Lehrbuch, 1889.
Labatiste, Essai sur les istitutions pénales des Romains, Paris, 1875.
Lacassagne, Marche de la criminalité en France de 1825 á 1880 in Revue scientifique, 28 mai 1881.

Digitized by Google

LACOINTA, Rapport sur le régime penitentiaire, 1872.
LACOUR, Suicide et alienation dans les prisons cellulaires, Paris 1875.
LACROIX, Sur la criminalitè infantile, Paris 1880.
LAFARGUE, La criminalità in Francia dal 1840 al 1886; nel Cuore e Critica. Bergamo, marzo 1890 e segg.
LAISTNER, Il diritto nella pena 1872.
LALLEMAND, Études statistiques sur les prisons de la Grande Bretagne in Bull. Son. Prisons, Paris 1890.
LAMMASCH, Rapport nel Bull. Union Intern. 1889.
LANGRENTER, Sequestrazione dei criminali alienati e degli alienati criminali, 1890.
LANGLOIS, Folie simulée et alienées dits criminels, Nancy 1889.
LARDIZABEL, Discorso sopra le pene e le leggi criminali della Spagna, 1782.
LAROCHEFOUCAULD - LIANCOURT, De prisons de Philadelphie, 1819.
LASCIQUE, Les éxhibitionistes, in Union méd., mai 1887.
LASCHI, I criminali nel delitto politico, in Arch. psich., 1885.
— La pazzia nel delitto politico. in Arch. psich., 1885.
LASEGUE, Le vol aux étalages, in Arch. gén. de med., févr. 1880 e Discussion à Soc de med. - lég., in Ann. hyg. publ., août 1880.
LASTRES, La Réforme penitentiaires en Espagne. Aperçu historique bibliografique: L'ancienne et la nouvelle prisons. 1885.
— La reforme penitentiaire en Espagne, 1885.
LATTES, Sui lavori clandestini dei carcerati, in Arch. psich. ecc., 1886.
LAUGREUTER, Uber die Unterbrinzung « geisteskranker Verbrecher » und « Verbrecherischer Geisteskranken » in Allg. Zeitsch. f. Psych., 1887.
LAURENT, Influence de l' education et des milieux sur la criminalité, in Revue de l' hypnotisme, déc. 1889.
— L' amour morbide, Paris 1891.
— L' année criminelle 1889 - 90, Lyon 1891.

Digitized by Google

LAURENT, Les dégénérés dans les prisons in Arch. anth. crim., 1889, 266.

LAVINI, Relazione della Commissione istituita con R. Decreto 16 febbraio 1862 per l'esame di varii quesiti relativi alle materie penitenziarie.

LÊBEL, Die bedingte Verurtheilung.

LECCI, Il sistema delle pene nel cod. pen. it.

LE COURBE, La criminalité en Prusse et en Allemagne de 1881 a 1837, in Bull. Soc. Prisons Paris, janv. 1891.

LEFEBURE, La scence pénitentiaire au Congrés de Stokholm.

LEFORT, Étude stat. sur la criminalité en France, negli atti dell' Assoc. franc. pour l'avanc. des sc., Congrés de Paris, 1878.

— Étude statistique sur la moralité en France, Paris 1885.

LEFROY, Analisi del diritto penale irlandese, 1865.

LEGOYT, La France et l' Etranger, Paris 1869.

LEGRANDE DU SAULLE, L' assassin Dumollard, in Ann. med. psychologique, 1862.

— — La folie devant les tribunaux, Paris, 1864.

— — Les hysteriques, actes insolites, délictueux et criminels, Paris 1883.

— — Étude médico-légale sur les épileptiques, Paris, 1787.

LEGRAND DU SAULLE et DAGONET, Discussion sur les asiles d'aliénés criminelles, 1878.

LEITMAIER, Oesterreichische Gefängnisskunde mit Besüchsichtigung des ausländischen Gefängnisswe sens. Ein Leitfanden für Gefängnissbeamte un Candidaten Strafanstaltdienstes 1890.

LELIEVRE, Specimen philosophico-juridicum de poenarum delictis adaequandarum ratione, 1836.

LELORRAIN, L'aliéné au pointe de vue de la responsabilité pénale, 1882.

LE PRINCE OSCAR DE SVÉDE, Le pene e le prigioni, 1841.

LE SELLYER, Traité du droit criminel, 1844.

Digitized by Google

Le Sellyer, Traité de la criminalité, de la pénalité.
Leti, Colonie penali, 1881.
Levi, A Survey of indictable and summary jurisdiction offences in England and Wales, in Journ. of Stat. Soc., sett. 1880, con 6 cartogrammi.
Lewis, Les causes celèbres de l' Angleterre, Paris 1884.
Liliental, Nella discussione sugli incorreggibili, 1891.
Liman, I simulatori, nel Ferichtsaal, 1886.
Limoncelli, Necessità dei manicomi speciali per delinquenti, 1876,
Lindau, Aus der Berliner Verbrecherwelt, in Nord und Sud 1883 e Arch. psich. ecc., 1884.
Lindenberg, Die Deutsche Kriminalstatistik für 1885, in Jahrb. f. Natianalök. und Stat. 1887.
— Bemerkungen zur deutschen Kriminalstatistik für 1887, in jahrt. f. Nationalök und Stat., 1889.
Link, Sul diritto naturale come base delle teorie penali, 1829.
Lioy, Actes du I Congrés intern. d'anthrop. crim., Roma, 1886.
Lipsdorf, De poenis, Upsal., 1665.
Liszt, in Handbuch des Gefängnisswesens. I.
— Die Reichskriminalstatistik des Jahres 1883 in Zeitsch. für die ges. Strafrechtsw. 1886.
— Kriminalpolitische Aufgabe nella Zeischr. p. die ges. Strafrechtsw, 1889, IX, 482.
— Kriminalpolitische Aufgabe 1889 e 1890.
— Lehrbuch.
— Il concetto dello scopo nel diritto penale (nel Giornale per la scienza del diritto penale, Vol. III).
— Il diritto penale tedesco, 1881.
Litra, Den Kriminelle Retspleje j 1881 - 85 (Giust. crim. in Danimarca 1881 - 85), 1888.
— Goldhammer' s Archiv. f. Strafrecht, 1888. Nota sulla statist. crim. germanica del 1885.
Löbell, Die bedingte Verurtheilung.
Locamer, De poenis, Argent, 1622.

Digitized by Google

Locard, De la condamnation conditionelle, nella France judiciaire, 1891.
Locatelli. Sorveglianti e Sorvegliati, Milano, 1878.
Lombardi, Il codice penale per il Regno d'Italia, Siracusa, 1889.
Lombroso, L'uomo delinquente in rapporto all'antropologia, alla giurisprudenza e alle discipline carcerarie.
— Pazzi e delinquenti in Riv. penale, 1874.
— L'antropologia e le sue applicazioni.
— L'incremento del delitto in Italia, II ediz., Torino 1879.
— I mattoidi grafomani e Mangione, in Arch. psich. ecc., 1880.
— Delinquenti d'occasione, ibidem, 1881.
— Pazzia morale e delinquente nato, in Arch. psich. 1884.
— L'arte nei delinquenti.
— Gerghi nuovi, in Arch. psich., 1887, p. 125.
— Note sur l'epilepsie criminelle in Archives Anthr. crim., september 1887.
— L'uomo di genio, V ediz., Torino, 1888.
— I pazzi criminali in Arch. psich., 1888, p. 156.
— Un autografo di Seghetti, in Arch. psich. 1891.
— I palimsesti del carcere, Torino, 1891.
Lombroso e Laschi, Il delitto politico, Torino, 1890.
Lombroso e Du Camp, Gli autografi di Troppmann, in Arch. psich., 1880.
Lorghi, Quando sia obbligatoria la riprensione giudiziale.
Loriot, De la criminalité et médicine légale en Cochinchine, Lyon 1887.
Lowe, Il Codice di procedura penale per l'impero Germanico con commenti, Berlino, 1879.
Lucas, Du système pénitentiaire en Europe et aux Etats Unis, 1828 - 31.
— Le peine de mort, 1874.
— Sur la récidive, nei Comptes rendus de l'Acad. des sc. mor. et pol., 1883, pag. 743.

Digitized by Google

Lucas, De l'etat anormal de la répression en France, 1885.
— A locura perante a lei penal.
— Estudo medico, legal, penal dos delinquentes, Porto, 1888.
Lucchini, Gli istituti di polizia preventiva.
— Corso di diritto e procedura penale, 1880-81.
— La criminalité et Italie en 1875-82 in Bull. Soc. Prisons, Paris 1884.
— I discorsi d'apertura del P. M. nella Rivista Penale, 1882 e segg.
— I Semplicisti (ed. fr.).
Ludolf, De poenis delictorum, Alt., 1660.
Ludwel, De poenis, Alt., 1660.
Mad. Mallet, Des femmes en prison, 1847.
Mad. De Gasparin, Quatre ans de prisons par une detenue Paris, 1880.
Mad. Arenal, Psychologie comparée du criminal, in Bull. Soc. Prisons Paris, 1886, p. 647.
— Clinique criminelle, ibidem, 857.
Magri, Dimostrazione scientifica del sistema della libertà condizionale, Pisa, 1888.
— Studi intorno la responsabilità penale, Pisa, 1889.
— Una nuova teoria generale della Criminalità, Pisa, 1892.
— La degenerazione studiata nella sua causa, Pisa, 1892.
— La Nuova scienza penale (*Rivista*) fasc. 1. 2. 3. 4. 5. Pisa, 1893.
— Il meccanismo dell'evoluzione e della degenerazione delle specie animali e dell'uomo, Bologna, 1893.
— Studio Sperimentale intorno ai sistemi repressivi, Pisa, 1893.
Majno, Bronzini ec., Studi su alcuni delinquenti in Rivista penale, 1874, I, 328.
Mamdsley, Responsability in mental disease, London, 1873.
— Crime et folie, Paris, 1874.

Digitized by Google

MAMDSLEY, La responsabilità nelle malattie mentali, Milano, 1875.

MAMIANI e MANCINI, Lettere intorno alla filosofia del diritto e alle origini del diritto di punire, 1840.

MANCINI, Migliore ordinamento del nuovo carcere d'Avellino e introduzione delle riforme penitenziarie nelle due Sicilie, 1842.

— Discorso in risposta all'on. Righi.

MANDUCA, Studi sociologici, 1888.

MANNING, Comptes rendus du Congrés intern. de méd. mentale, Paris, 1880.

MANNKOPFF. Droit criminel de la Pruse, Berlino, 1838.

MARADEI, Tractatus analiticus criminalis, et tractatus de judiciis, 1712-1750.

MARC, De la folie dans ses rapports avec les question médico-judiciaires, Paris, 1840.

MARCUCCI, Della legittimità positiva e negativa delle pene, 1841.

MARQUET DE VASSELOT, Examen historique et critique des diverses théories pénitentiaires, 1836.

— — Du systéme cellulaire de nuit, 1837.

— — École des condannés, 1838.

— — Philosophie du système pénitentiaire, 1838.

— — Ethnographie des prisons, Paris, 1853.

MARRO, I carcerati. Studi dal vero, Torino, 1885.

MARTELLI, La riabilitazione del carcerato, Novara, 1832.

MATHIOSEN, De pœnis, Lugd. Bat., 1712.

MATTIAUDA, Delle teorie penali e dei sistemi penitenziarii, 1879.

MAY, The treatment of habitual criminals, 1880.

MAYOR, Sur l'argot des criminels negli Actes du congrés anthr. crim., Rome, 1986.

— Nota sul gergo francese, in Arch. psich., 1883.

MAYEW, Criminal life, London 1860.

— Criminal Prisons of London, London, 1862.

Digitized by Google

MEDEM, Das Problem der Strafzumessung, 1888.
MEHRING, La questione sulla pena di morte, 1867.
MELANDADRI, Degli effetti delle condanne penali per rispetto alla capacità giuridica dei condannati, Napoli, 1855.
MENDEL, Del sequestro dei prigionieri alienati.
— Les vagabonds, in Bull. Soc. gen. Prisons, Paris, avr. 1888.
MENOCHIO, Tractatus de presumptionilry. De arbitrariis judicum quaestionibus, 1605.
MERCHANT, Six years in the Prisons of Englande, London, 1869.
MERKEL, Lehrbuch.
MEYER, Lehrbuch.
— Das Ungarische Strafgesetzbuck.
— Die Willenssfreiheit und das Strafrecht, 1890.
MICHAUX, Étude sur la question des peines, Paris, 1875,
MIGNERET, La sourveillance legale en France, 1873.
MINGHELLI, Sulla riforma delle carceri a l' assistenza pubblica, Torino, 1852.
MINZLOFF, Caratteri delle classi criminali nel Messaggero giuridico, Mosca, 1881 fasc. X.
MITTERMAIER, La pena di morte secondo i risultati delle indagini scientifiche, i progressi della legislazione e dell'esperienza, 1862.
— La legislazione penale nel suo progresso, 1841, e Dissertazioni varie nell' Archivio di diritto criminale, nel Giornale di legislazione straniera, nel Giornale per il diritto straniero, ecc.
— Des progrès du système pénitentiaire en Italie, 1841.
— Il miglioramento delle carceri, 1858.
MIUTELDSTADT, Gegen die Freiheistrafen, Leipzig, 1879.
— Für und wider die Freitstrafen, 1882.
MOHL, Sullo scopo della pena, 1837.
MOLINIER, Du droit de punir, 1848.
MÖLLER, La coscienza giuridica dell' età presente nella punizione dei delinquenti, 1857.

Digitized by Google

MONCELON, Le bagne et la colonisation pénale à la nouvelle Calédonie, Paris, 1886,

MONTI, Sulla sistemazione di un manicomio criminale, Forlì, 1873.

MOREAU, De l' etat actuel de la réforme des prisons en Angleterre et en Irlande, 1829.

— De la réforme des prisons en France basée sur la doctrine du système pénal et le principe de l'isolement individuel, 1837.

— Le monde des coquins, Paris 1841.

— Souvenirs de la Petite et de la Grande Roquette, Paris, 1869.

— De l' etat mental des criminels, Bruxelles 1881.

— De l'homicide commis par les enfants, Paris, 1882.

— Contagion du crime, Paris, 1889.

MORI, Teorica del Codice penale toscano.

MÖRING, Les asiles de sureté nei Comptes rendus du Congrés intern. de med. mental., Paris. 1880.

MORSELLI, Contributo alla psicologia dell'uomo delinquente.

— Note sui delinquenti suicidi, in Riv. sperim. fren., 1875, 1-3 e poi nell' Arch. ital. mal nerv., marzo-maggio 1877.

— Influenza della pena sui detenuti, in Rivista sperimentale freniatrica, 1877, 3.

MOTET, Des mesures à prendre à l'égard des aliénés dits criminels.

— Aliénés criminels, 1874.

— Broadmor, Criminal lunatic asylum, 1881.

— Les faut te moignages des enfants devant la justice, Paris 1887.

MURRAY BROWN, La recidive en Angleterre, 1878.

MUYARTBE VOUGLANS, Les lois criminelles de France, etc. Parigi, 1780.

NADAULT DE BUFFON, De la surveillance.

NANI TOMASO, Principii della giurisprudenza criminale, 1822.

NAUMANN, La teorica delle pene, 1849.

NATORP, Croce e carcere, 1867.

Digitized by Google

NATTAN, La trasportation à la Nouvelle Calédonie, 1891.
NICOMEDE, La rélégation colléctive à l'île des Pins en 1887-89.
NIVELLE, De la récidivité au point de vue pénitentiaire, Paris, 1882.
NOCITO, Della libertà condizionale dei condannati, Roma 1880.
NYPELS, Le Code Pénal Belge.
OBERMAIER, Le discussioni sulla riforma carceraria in Francoforte sul Meno, 1848.
OETTINGEN, La statistica morale 1868.
OLIVA, Sulla pena da sostituirsi alla pena di morte (Rend. Ist. 1883).
OLS AUSEN, Kommentar I.
ORANGE, The lunatics criminals, 1883.
OPPENHOFF, Il Codice penale per l'impero Germanico, 1885.
ORTOLAN, Introduction philosophique à l'ètude de la législation pénal comparee, 1839.
OPZOMER, La riforma delle prigioni, Amsterdam, 1857.
PORRO, Sulla riforma carceraria, 1843.
PAETECO, Lezioni di diritto penale, 1842.
— Codice penale concordato e commentato, 1866.
PAOLETTI, Institutiones theorico-praticae criminales, 1805.
PAOLI, Nozioni elementari di diritto penale, 1871.
PARMENTIER, Loi sur l'atténuation et l'aggravation des péines 1891.
PERROT, De gastigationibus et pœnis, Lips., 1675.
PESSINA, Introduzione al Trattato del ROSSI, 1853.
— Storia della dottrina della retribuzione come fondamento del diritto penale 1862.
— Teoremi giuridici intorno la scienza delle prigioni, 1866.
— Elementi di diritto penale, 1872.
— Lezioni sulla pena di morte, 1875.
— Il naturalismo e le scienze giuridiche, 1878.
PETITTI di BORETO, Della condizione attuale delle carceri e dei mezzi di migliorarla, 1840.
— — Condizione esordiente della riforma delle carceri, 1842.

Digitized by Google

PETIT, Rapport sur la répression de la recidive, 1878.
PFENNINGER, Il concetto della pena, 1865.
— Das Strafrecht der Schweiz, 1890.
PIERANTONI, La pena di morte e il Senato italiano (negli Atti del Primo Congresso giuridico italiano, 1872).
— La pena di morte e il Senato italiano, 1877.
PINCHERLE, La liberazione condizionale dei condannati secondo il nuovo codice penale.
PISRTKI, Statistique pénitentiaire pour l'année 1857.
POLETTI, Del diritto di punire e della tutela penale, 1853.
POLS, Liberation conditionelle Vol. I.
POLYCARIUS, De poenis, Lips., 1615.
PORRO, Sulla riforma carceraria, 1843.
PREUSCHEN, La teorica della giustizia con le sue deduzioni, 1839.
PRINS, Essai sur la criminalité d'aprés la science moderne, 1880.
— Criminalité et répression.
— Essai de science pénale, 1886.
— La loi sur la liberation conditionelle et les condamnations conditionelles, nella Revue de Belgique, 15 agosto 1888 e Bull. Soc. Prisons, Paris, 1888.
— Rapport nel Bulletin de l' Un. intern. de dr. pen. 1889, p. 28.
PUCCIONI, Il Codice Penale illustrato.
PUGLIA, La nuova fase evolutiva del diritto penale, 1882.
— L'evoluzione storica e scientifica del diritto e della procedura penale, 1892.
— Prolegomeni al diritto repressivo, 1883.
QUINTUS, De cellulaire gevangenisstraf in Nederland, sinds hare invoering bij de Wet van 28 Juni 1851.
RACHEL, De pœnis, Helmst., 1661.
RAPPORTS au Congrés pénitentiaire de S. Petersbourg, 1890, per PESSINA, GAROFALO, LISZT, KIRCHENHEIM, WULFERT, MAKAROFF, et SHOUTCHEWSKY, PETIT, THALBERG, DREYFUS, PUIBARAUD.
RAUTER, Traité theorique et pratique de droit criminel, 1836.

Digitized by Google

Raux, Nos jeunes détenus, 1890.
Reih, Sulle malattie mentali nelle carceri, 1877.
Reinach, Les récidivistes, Paris, 1882.
Renazzi, Elementa jurisprudentiae criminalis, 1774.
Reuter, De pœnis, Viteb., 1624.
Risi, Animadversiones ad criminalem jurisprudentiam pertinentes, 1766.
Rivarola, Criticã de la pena de muerte, 1888.
Rivista Carceraria, 1887.
Roberti, Corso completo di diritto penale.
Robin, Colonies libres des trailleurs, 1889.
Röder, Il miglioramento delle carceri mercè l' isolamento, 1856.
— Esecuzione delle pene nello spirito del diritto, 1863.
Roeder, Commentatio de quaestione an poena malum esse debeat, 1839.
— Sul fondamento giuridico della pena emendatrice.
— Pena emendatrice e istituti emendatori.
— Le dottrine fondamentali del diritto penale, 1867.
Roggero, Sui pazzi delinquenti in Italia, 1875.
Rolin-Jaequemyns, in Revue de droit international, 1887.
Roncati, Compendio d'igiene, Napoli, 1876.
Rosenfeld, Welche Strafmittel Können an die Stelle der Kurzeitigen Freiheitsstrafe gesetzet Werden? Berlin,
Rossi Pellegrino, Trattato di diritto penale, 1829.
Rousseaud de la Combe, Traité sur les matières criminelles, 1741, 1744, 1747, 1769.
Rousseau, Projet de loi sur la réforme pénitentiaire des prisons de courtes peines 1884.
— Application du régime d' imprisonnement individuel, 1884.
Roussel, Rapport au Sénat pour le révision de la loi sur les aliénés, 1884.
Rücker, De pœnis, Francof., 1718.
Ruf, Le giustizia criminale, le sue contraddizioni e il suo avvenire, 1870.
Russel, Trattato dei crimini e dei delitti, 1877.

Digitized by Google

RUSTEN, De pœnis, Ultrai, 1724.
RYLANDS, Crime, its causes andremedy, London, 1889.
SADUN, La freniatria in rapporto colla giurisprudenza, Pisa.
SALZANO, Lezioni di Diritto canonico.
SANDER, Sind besondere Anstalten für die geisteaskrancker Verbucter nothwenaing?
SARRAEWKC, Die heutige Strafrehtspflege mit ihrer Gefahr für die Allgemenheit, Krefeld, 1890.
SAUR, Fasciculus de pœnis, Francof., 1581.
SAVELLI, Progetto 1883.
SCACCIA, De judiciis causarum civilium, criminalium haereticalium, 1618.
SCHEIDLIN, De pœnis delictorum, Aug. Vind., 1740.
SCHIMMELPENNINK, De pœnis, Lugd. Bat., 1694.
SCHLATTER, Il sistema dell' isolamento.
SCHUTZE, Die sogennante bedingte Verurtheilung, 1890.
SCHWARRE, Commentar.
SEMAL, De la situation et du placement des aliénés criminels, 1875.
— Coup d'œil sur les folies pénitentiaires, 1889.
SENATO, Progetto 1875.
SETTI, La condanna condizionale, 1880.
— La forza irresistibile.
SIEBER, Fondamenti e scopi della pena, 1876.
SILIÒ, La crisis del derecho penal, Madrid, 1891.
SILVELA, Il diritto penale studiato ne' suoi principii e nella legislazione vigente in Spagna, 1874.
SIMENSON, Für die bedingte Verurteheilung, 1890.
SMIDH, De voorwaardelijke invrijheidstelling, inzonderheid zooals zij in het Nederlandsche Wetboek van Strafrecht is geregeld, Groningen, 1881.
SMITH G. W., Difesa del sistema di isolamento accolto dallo Stato di Pensilvania, 1833.
SMOLDEN, Die Freiheitstrafen und die Bessegrunstheorie, 1889.
SOMMER, Zur Aschaffung des Strafmasses, 1890.

Digitized by Google

SONTAG, La reclusione. Saggio sulla storia del sistema penale tedesco, 1875.
SPASOWICZ, Rapport au nom de la Société de Jurisprudence de S. Petersbourg, 1890.
SPENCER, Essais de politique, Paris, 1879.
STATISTICA giudiziaria penale per l'anno 1889, Roma, 1891.
STEPHEN, Commentario alla legge inglese, 1880.
— Sommario del diritto penale inglese, 1834.
— Nuovi commenti sulle leggi inglesi, 1868.
STRENGA, Studien über Entwicklung, Ergebnisse und Gestaltung des Vollzugs der Freitheitstrafe in Deutschland, 1886.
STRQMER, De generalibus pœnarum, Basil., 1595,
SUAREZ, De censuris ecclesiasticis.
SURINGAR W. N., Memoria sui vizi delle prigioni in Isvezia, 1838.
— Pensieri sulla segregazione dei detenuti, 1842.
SYRES DE GOUVEYA, A reforma des cadeios em Portugal, 1860.
TALLACK, Penological and preventive principles, London, 1889.
TAMASSIA, La pazzia nei criminali in Italia, Pavia, 1874.
— La Prefazione al MANDSLEY,
— La responsabilità nelle malattie mentali, Milano, 1875,
— Il nuovo codice penale e la pazzia parziale, 1889.
TAMBURINI, I manicomi criminali, 1875.
— Dei manicomi criminali e di una lacuna nella odierna legislazione, 1875.
— I progetti di legge sugli alienati in Italia e in Francia, 1883.
TARDE, La criminalité comparé, 1890.
TARDE, La philosophie pénale, 1890.
TAUFFER, Gesammelte Wohlmeinungen über den Kroatischen Strafgesetzentwurf.
TELLKAMPF, Sulle prigioni migliorate nell' America del Nord e nell'Inghilterra, Berlino, 1844.

Digitized by Google

THIERRY, De la responsabilité atténuée, 1891.
THUN, Necessità della riforma morale delle carceri, 1835.
TIRAGNELLO ANDREA, De poenis legum ac consuetudinum statutorumque temperandis aut etiam remittendis et quibus ex causis, 1559.
TISSOT, Le droit pénal étudié dans ses principes et dans les usages et les lois des differents peuples, 1860-1880.
TRAVAGLIA, Il nuovo Codice penale italiano, Roma, 1889.
TRÉBUTIEN, Cours élémentaire du droit criminel, 1836.
TRILLER, De pœnis, Viteb., 1191.
TOLOMEI, Diritto penale filosofico e positivo, 1866.
TOMMASO SAVERIO CARAVITA, Institutiones juris criminalis.
TUOZZI, I manicomi criminali e l'art. 47, 1889.
VANDER BRUGGHEN, Sulle prigioni irlandesi, 1861.
VANDERDURFFEN, De pœnis, Lugd. Bat. 1704.
VELDEN, La deportazione nelle sue attinenze col diritto penale, 1861.
VENING, Dissertatio juridica quae exponuntur diversae de fine poenarum sententiae, 1826.
VIDAL, Note sur l' emprissonnement cellulaire, 1853.
VIGELIUS, Constitutionis Carolinae publicorum judiciorum ecc. 1583.
VIGLIANI, Progetto 1874.
VILAIN XIV (Le Vicomte), Mémoires sur les moyens de corriger les malfaiteurs, 1775.
VILLERMÉ, Des prisons telles qu' elles sont, et telles qu'elles devraient être, 1820.
VILLERT, Das Postulat der Abschaffung des Strafmasses und die dagegen erhobenen Einvendung, Berlino, 1882.
VIRGILIO, Sulla istituzione dei manicomi criminali in Italia, 1877.
— Del manicomio criminale, 1884.
VOLPICELLA, Delle prigioni e del loro migliore ordinamento, 1837.
— Proposta di una compiuta riforma delle prigioni, 1847.
VOYEZ, In Handbuch des Gefängnisswesens, I.

Digitized by Google

VULTEJUS, De pœnis, Marb., 1589.
ZACHARIAE C. S., Diss. quomodo Icti Romani de delictis eorumque poenis philosophati sint, 1799.
ZANARDELLI, Progetto 1884-1887.
ZIECLER, D. De poenis, Viteb., 1674.
— Le teorie della difesa, 1862.
ZUCKER, Einige criminalistische Zeit-und Streitfragen der Gegenwart, 1890.
ZUPPETTA, Corso completo di diritto penale comparato.
ZÜNO, La fisiopatologia dei delitti, Napoli, 1881.
WACH, Die Reform der Freiheitstrafe, 1890.
WAGNER, La regolarità nelle azioni umane apparentemente arbitrarie dal punto di vista della statistica, 1864.
WAHLBERG, nei Comptes rendus du Congrés pénit. intern. 1879.
— Betrachtungen über die Freiheitstrafen, Wien, 1890.
— In Handbuch des Gefängnisswesens, T, I. WULFF, Die Gefängnisae der Jussizverwaltung in Preussen, ihre Einrichtung und Verwaltung, Hamburg, 1890.
WALDECK-ROUSSEAU, Projet de loi sur la réforme pénitentiaire des prisons de courtes peines, Paris, 1884.
— — Application du régime d'emprisonnement individuel, Paris, 1884.
WALRCE, De antiqua juris puniendi conditione apud Romanos, Leyden, 1820.
WAYLAND, I delinquenti incorreggibili, 1888.
WELKER, Le prime basi del diritto, stato e pene, 1812.
WICK, Sulla pena e sul miglioramento, 1853.
WIEDEMEISTER, Specialasyle für verbrecherische Irre, 1871.
WILDA, Das Strafrecht der Germanen.
WILSON, Sull'imbecillità morale dei delinquenti, 1871,
WINES, Relazione del Congresso penitenziario di Stoccolma fatta al Congresso di Scienze Sociali di Choltenhom, 1878.
— Discussioni del Congresso penitenziario internazionale di Londra, 1872.

Digitized by Google

WINES, La réforme pénitentiaire aux Etats-Unis, 1887.
WINTER, The Elmira Riformatory, 1861.

KIRCHENHEIM, Mitteldstädte Kraepelin nell'Arch. di psich., 1886.
KNECHT, Nota sul manicomio presso lo stabilimento penale di Waldheim, 1880.
— Die Irrestation leider Straafustalt, Valdheim.
KRAEPELIN, Die Abschaffung des strafmasses, Stuttgart, 1880.
— La colpa e la pena, 1883.
KRAPOTKINE, In Russian and French Prisons, London, 1887.

Digitized by Google

Digitized by Google

INDICE ALFABETICO ED ANALITICO
DELLE MATERIE

Digitized by Google

Digitized by Google

A

Abissini: Pene: mutilazioni, p. 26.
Affissione della sentenza, 300.
Ammenda delle labbra, p. 26.
Anagrafe: (Istituti d') p. 56.
Antichità: (Pene nell') p. 29 e segg.
— Poco studio e bisogno di sistemi penitenziari nell'ant. 29.
— Sistema delle elargizioni, p. 29 e segg.
— Vagabondaggio, *Idem.*
— Istituti di Carità, p. 30.
— Leggi per la repressione del vagabondaggio, p. 30.
— Pauperismo, 31.
— Concilio di Tours, p. 30.
— Segregazione spontanea dei delinquenti (brigantaggio), p. 31.
Antropologia criminale, p. 98 e segg.
Antropologi periti, p. 68 (V. *Commissione di Vigilanza*).
Arresto: Disposizioni del nostro Codice 231 e segg.: nei Codici esteri: surrogati: a domicilio ecc.
Assicurazione, (Istituti d') p. 56, 57.

Digitized by Google

Assicurazioni, p. 45.
Attività, p. 33.
Auburniano: (sistema) p. 153 e segg. 237.

B

Beneficenza: Vagabondaggio 29 e segg. (V. *Vagabondaggio: Elargizioni* ecc.).

C

Carcere preventivo: 293: Scomputo.
Carità e pauperismo, p. 31.
Casa di correzione, 258 *(Appendice V).*
— — di lavoro, 259.
Case di forza, 152.
Cellulare: (sistema), p. 153. Critica del 163 e segg. 174, 195, 237.
China: Mutilazioni, p. 27.
Classificazione dei delinquenti, p. 97 e segg. Anomalie, p. 90 e segg. 188.
Clima e delitto, p. 128 e segg.
Codici moderni, sistemi penitenziari ecc. p. 153 e segg. 236.
Colonia comunale, p. 56 e segg. per i vagabondi.
Commissione di Vigilanza negli stabilimenti penitenziari, p. 69 e segg.
— di periti antropologi-criminalisti, p. 68.
Commisurazione delle pene nel Codice italiano 260 (V. *Proporzione penale*).
Comune: Colonia comunale, p. 56 e segg.

Digitized by Google

Concilio di Tours, p. 30.
Condanna (condizionale) p. 162, 226.
Condotta del colpevole, p. 60.
Confino, 254.
Confisca, 290 e segg.
Congressi penitenziari, 155 e segg. Tendenze che si manifestarono nei Congressi, 179.
Costituzione criminale Carolina, 152.
— Theresiana, 152.
Corte d'Appello, p. 63.
Criminalità: Concetto che ne ebbero i principali filosofi, p. 7 e segg.
— Teorie di Hobbes, Wolff, Hegel, Kant, Sthall ecc., *idem.*
— Teorie di Helvetius, Putmann, Rosshirt.
Crisi: loro periodicità e loro leggi, p. 52 e segg.

D

Decorrenza della pena, 296 e segg.
Degenerazione, p. 93.
Delinquenti abitudinari e loro trattamento, p. 96. Pazzi e semi-pazzi: nati, p. 86 e segg. p. 98 e segg.
Deportazione: È un genere di pena non più ammissibile, p. 88, 89 e segg. Esperienze dell'Inghilterra, 190.
Detenzione: Durata, disposizioni del nostro Codice 230 (V. *Reclusione*).
Diritto di punire o reprimere, p. 5.
— Concetto che ne ebbero i filosofi e i giuristi.
— Suo fondamento. Varie teorie e loro critica, p. 13 e segg.
— Suo scopo, p. 24, 13.
Distinzione dei reati, 175 e segg.

Digitized by Google

E

Effetti delle condanne penali, 275 e segg. Effetti d'indole civile.
Elargizioni, p. 29 e segg.
Elettorato: (perdita) 277 (Vedi *Interdizione*).
Emigrazione, p. 43, p. 89.
Enrico II, e IV. Loro leggi per la repressione del vagabondaggio, p. 31.
Epilessia, p. 100 e segg.
Eredità patologica dei delinquenti, p. 126 e segg.
Ergastolo: Sostituisce la pena capitale: articoli relativi del nostro Codice: contro quali delitti si applichi: *perpetuità:* segregazione cellulare: storia di questa pena nella nostra legislazione, p. 189 e segg.
Esecuzione delle condanne penali 292.

F

Fattori sociali della criminalità, p. 122, 43 e segg. (Vedi *Classificazione*).
— Antropologici, (Vedi *Classificazione* ecc.).
Filadelfiano (sistema) 153 e segg.
Follia e delitto, p. 126 e segg. (legame tra).
Francesco I: Sue leggi per la repressione del vagabondaggio.

G

Genio Civile, p. 60
Graduale (sistema): V. *Libertà condizionale.*

Digitized by Google

H

Hardenberg-Stein: Riforme di: popolazione, p. 42.

I

Incorreggibilità: d'onde si deduce, p. 112.
Indeterminate Sentece, p. 65 e segg.
Individualizzazione delle pene, 162, 180.
Ingerenza governativa nelle assicurazioni, p. 57.
Ingiurie (loro riparazione) 284 e segg.
Interdizione dai pubblici uffici, 254 e segg.
Ipnotismo: come mezzo correttivo, *Appendice* V.
Irlandese (sistema) 154 e segg.: suo fondamento scientifico, p. 210 e segg.
Istruttorio (ufficio) p. 67.

K

Kamtchatho, p. 26.
Kreusmann, 172.

L

Lavoro: Sensibilità dolorifica durante il lavoro, p. 36.
— Differenze coi selvaggi: avversione al lavoro p. 33. e segg.
— Effetti fisiologici del lavoro, p. 34.
— Eccesso di lavoro improduttivo presso tutte le Nazioni, p. 46.

Digitized by Google

Lavoro: Carcerario e impossibilità della sua organizzazione, p. 71 e segg. (*Appendice* I e II).

— Inabilità del deliquente ad un lavoro produttivo: colonia penitenziaria economicamente inattuabile p. 89, p. 93 e segg. Lavori carcerari che portano un'ulteriore degenerazione. (*Appendice* II. p. 76 e segg. Sistema a *lavoro progressivo:* V. *Sistemi penitenziari*).

Lesione funzionale: Durata della pena calcolata su la ecc., p. 67 e segg.

Libero scambio, p. 52.

Libertà condizionale: p. 96, 162. Vedi *Sistema irlandese*, 166. Nel Codice italiano, 210 e segg.

Luigi XIII e XIV: Loro leggi per la repressione del vagabondaggio p. 31.

M

Malattia del capo di famiglia, p. 56.

Malleveria, 259.

Mandato in casa, 258.

Matrimonio: Opposizione al matrimonio dei vagabondi ecc. pag. 62.

Medio Evo: Mutilazione p. 27 V. (*Antichità*): pene nel ecc., pag. 152.

Mestieri usati nelle carceri, p. 77 (Vedi: *Lavoro carcerario* e *Risarcimento dei danni*).

Militarismo, p. 47.

Minorenni deliquenti, p. 113 e segg. Recidivi, p. 117 e segg.

Morte (pena) 86, 190.

Mutilazioni, Caratterizzano i sistemi penitenziari dei popoli inferiori e semi-civili, p. 26 e segg.

Digitized by Google

N

Nevrastenia, p. 86, 99 e segg.

O

Operosità dei delinquenti: è minima in confronto a quella degli onesti, *Appendice* V.

P

Parte civile, 289.
Pauperismo, p. 31.
Pecuniarie (pene). Sono il fondamento dei sistemi penitenziari germanici: loro surrogati: ragioni che esortano a mantenerle. Impossibilità che possano servire come mezzo di risarcimento dei danni per il numero enorme degli insolventi, p. 172 e segg. 246. Critica. Disposizioni del nostro Codice: surrogati p. 246 e segg.
Pena di morte: Sua inamissibilità stabilita scientificamente, p. 86, 190.
Pene nell'antichità, p. 29 (V. *Sistemi penitenziari*).
Pene parallele, p. 159 e segg. 201. Poca varietà delle pene 169 (V. *Sistemi penitenziari*). Corporali 170: pecuniarie 170.
Penologia: Suo fondamento scientifico, p. 25.
Perequazione delle imposte, p. 53.
Periti: Antropologi V. *Appendice* III (V. *Antropologi*).

Digitized by Google

Persia: Mutilazioni, p. 27.

Popolazione: Suo accrescimento 38. Relativamente al vagabondaggio, p. 39. Legge di *Malthus* e sua inesattezza, p. 38 e segg.

Precocità nel delinquere, p. 112. Recidiva 117 e segg. (V. *Recidiva*): Impossibilità di una statistica in proposito, p. 121.

Prevenzione: Sua superiorità rispetto alla repressione: 156 e segg.

Prolificità maggiore nei degenerati e denutriti: spiegazione del fenomeno p. 39.

Proporzione penale, p. 27: Diverse teorie, pag. 64: Critica 157, 171.

Q

Quantità fissa di pena p. 65 e segg.

R

Recidiva: Suo concetto: é un *extraordinarium remedium* p. 110 e segg: recidiva e precocità: se sia sempre indice di incorreggibilità: fattori principali della recidiva p. 122: impossibilità della loro determinazione. Repressione della recidiva p. 133 e segg: Recidiva *specifica e generica.*

Regia cointeressata: Lavori della colonia comunale dati al genio civile p. 60.

Reclusione: Storia di questa pena nella nostra legislazione: Disposizioni del nostro Codice relative: come si

Digitized by Google

differenzia dalla detenzione: é pena normale: pene parallele: Diversi progetti: Stadi diversi di questa pena. ecc. 196 e segg.

Riparazione, (*v. Ingiurie*).

Riprensione giudiciale, 259 (V. *Surrogati*).

Risarcimento dei danni: Principj p. 70 e segg: Teorie di *Spencer* e della *scuola positiva*: loro confutazione: Inabilità del delinquente al lavoro (cfr. *Appendice* I): Esperienze in Francia: Delinquente facoltoso p. 76: impossibilità di trovare un lavoro utile economicamente e tale da ricostituire moralmente e fisicamente il delinquente: critica di alcuni lavori carcerari (*Appendice II*), p. 89 e segg. p. 93 e segg. 282 e segg.

Romani: pene presso p. 152.

S

Scuole di arti e mestieri, p. 55, 56.

Segregazione spontanea dei delinquenti: loro attruppamenti: brigantaggio e sua spiegazione p. 32.

Selezione, (teoria della) p. 86 e segg.

Semplicità nelle pene 175, 180, 181 e segg. 231, 232.

Sensibilità dolorifica: Suo aumento durante il lavoro p. 36

Sistema tributario, p. 52-53.

Sistemi penitenziari: Poca varietà delle pene p. 12 e segg. 168, 169.

— — Della scuola positiva 83 e segg.

— — Sistema di Liszt p. 85.

— — Sistema *a lavoro progressivo* p. 102 e segg.

— — Sistemi antichi, p. 151 e segg.

— — Loro semplicizzazione, 180 e segg.

Digitized by Google

Sistemi penitenziari: Sistemi penali dei Codici stranieri, 236.
— — Sistema penale del nuovo Codice, p. 181 e segg.
— — Lo studio dei mezzi penali e carcerari non costituisce un'*arte* ma una scienza. Confutazione dell'opinione del Carrara, p. 25 (V. *Penologia*).
Società: Sue leggi di sviluppo, p. 7.
— Sue cause di degenerazione; *idem:*
— Teorie degli scrittori metafisici, *idem:*
— Contro il delitto, p. 11 e segg:
— Contro gli *alcools*:
— Contro la miseria:
— Per diffondere l'educazione e la religione:
— Cooperative di operai: loro poco frutto.
Sospensione dall'esercizio di una professione od arte 254, (V. *Interdizione*).
Sostitutivi penali del Ferri, pag. 51.
Spese processuali, 288 e segg.
Spostamento (Legge di) p. 49.
Suggestione: come mezzo correttivo v. *Appendice* V.
Surrogati penali 162, 170, 253, 258 e segg.
Stuart-Mill: Un concetto su la moderna organizzazione della società e del lavoro, pag. 47.

T

Talione: Sua origine. Idee di *proporzione*. Confutazione delle opinioni degli autori: p. 26 e segg.
Terapeutica suggestiva morale applicata alle case di correzione, (*Appendice* V).
Testamento, 279 e segg.
Tripartizione, p. 176 e segg.

Digitized by Google

U

Uomo-civile: sue differenze dal selvaggio, p. 33, 34 e segg.

V

Vagabondaggio nell' antichità, p. 29.
— Leggi per reprimerlo, p. 30 e segg:
— Legge speciale proposta dall' A. p. 56 e segg:
— Quali istituti lo favorirono nell' antichità, p. 30.
— È il *substratum* della criminalità, p. 32.
— Dati statistici, 33, 54 e segg.
— Ricerche degli economisti ecc. p. 37.
— Accidentale e abitudinario, p. 54, 110.
Vincenzo (San) p. 31.
Vigilanza dell'autorità di pubblica sicurezza, 257 e segg. 299.

Z

Zanardelli, (*Relazione*) p. 160 e *passim*.

Digitized by Google

Digitized by Google

ERRATA	CORRIGE
Pagina 236, linea 18:	
da uno a cinque anni.	da uno a quindici anni.
Pagina 141, linea 19:	
vi posero tre o quattro mesi.	vi posero dai tre ai quattro mesi.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google